

dossier

17 dicembre 2019

LEGGE DI BILANCIO 2020

Schede di lettura
Edizione provvisoria

A.C. 2305

Volume II
Articolo 1, comma 402-Articolo 19



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
G
I
S
S
I
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 181/3 Volume II



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ st_bilancio@camera.it -  [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 230/3 Volume II

Il presente dossier è articolato in tre volumi:

- **Volume I** - *Articolo 1, commi 1 – 401;*
- **Volume II** - *Articolo 1, comma 402 – Articolo 19;*
- **Volume III** – *Stati di previsione dei Ministeri.*

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE VOLUME II

Tavola di raffronto	9
Articolo 1, commi 402 e 403 (<i>Piattaforma digitale per le notifiche delle pubbliche amministrazioni</i>).....	26
Articolo 1, comma 404 (<i>Festival Donizetti Opera</i>).....	27
Articolo 1, commi 405 e 406 (<i>Anniversario della fondazione del Partito Comunista Italiano</i>).....	28
Articolo 1, commi 407-409 (<i>Razionalizzazione dei Centri per l'elaborazione delle informazioni-CED della pubblica amministrazione centrale</i>).....	29
Articolo 1, commi 410-412 (<i>Interventi per gli Istituti tecnici superiori ed educazione alla cultura d'impresa</i>).....	31
Articolo 1, commi 413 e 414 (<i>Carta Giovani nazionale</i>).....	34
Articolo 1, commi 415 e 416 (<i>Autorizzazione all'assunzione di magistrati vincitori di concorso</i>).....	35
Articolo 1, comma 417 (<i>Misure per la funzionalità degli uffici giudiziari</i>).....	36
Articolo 1, comma 418 (<i>Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della giustizia</i>).....	38
Articolo 1, commi 419-421 (<i>Assunzione personale dirigenziale non generale degli Uffici di esecuzione penale esterna</i>).....	40
Articolo 1, commi 422 e 423 (<i>Assunzione personale amministrativo Dipartimento amministrazione penitenziaria</i>).....	43
Articolo 1, commi 424 e 425 (<i>Potenziamento dell'esecuzione penale esterna</i>).....	44
Articolo 1, comma 426 (<i>Fondo per le vittime dei reati</i>).....	46
Articolo 1, commi 427-430 (<i>Tesoreria spese processi civili</i>).....	47
Articolo 1, comma 431 (<i>Esenzione somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo</i>).....	51
Articolo 1, commi 432-434 (<i>Introduzione di piante organiche flessibili distrettuali</i>).....	53
Articolo 1, commi 435 e 436 (<i>Interventi sull'organizzazione del Ministero della giustizia</i>).....	57
Articolo 1, commi 437-444 (<i>Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare</i>).....	60

Articolo 1, comma 445 (<i>Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130</i>)	71
Articolo 1, commi 446-448 (<i>Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie</i>)	74
Articolo 1, commi 449 e 450 (<i>Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta</i>)	78
Articolo 1, comma 451 (<i>Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria</i>)	80
Articolo 1, comma 452 (<i>Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà</i>)	82
Articolo 1, comma 453 (<i>Campagne relative agli animali di affezione</i>)	83
Articolo 1, comma 454 (<i>Destinazione dei beni confiscati</i>)	84
Articolo 1, comma 455 (<i>Contributo ENS</i>)	86
Articolo 1, commi 456 e 457 (<i>Disposizioni per l'acquisto di sostituti del latte materno</i>)	87
Articolo 1, commi 458-460 (<i>Medici dell'INPS</i>)	88
Articolo 1, commi 461 e 462 (<i>Nuovi servizi resi dalle farmacie</i>)	91
Articolo 1, comma 463 (<i>Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza</i>)	95
Articolo 1, comma 464 (<i>Disposizioni in materia di medicinali omeopatici</i>)	96
Articolo 1, comma 465 (<i>Proroga del riconoscimento dell'equipollenza dei corsi regionali triennali per educatori professionali</i>)	98
Articolo 1, commi 466 e 468 (<i>Stabilizzazione di personale negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e Prosecuzione di rapporti di lavoro</i>)	100
Articolo 1, comma 467 (<i>Stabilizzazione del personale precario del CREA</i>)	103
Articolo 1, comma 469 (<i>Sostegno ricerca su incidenza endometriosi</i>)	104
Articolo 1, commi 470-472 (<i>Formazione specialistica nel settore sanitario</i>)	105
Articolo 1, comma 473 (<i>Proroga Ape sociale</i>)	107
Articolo 1, commi 474 e 475 (<i>Commissioni per lavori gravosi e spesa previdenziale</i>)	111
Articolo 1, comma 476 (<i>Proroga opzione donna</i>)	113

Articolo 1, commi 477 e 478 (<i>Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici</i>)	116
Articolo 1, commi 479-481 (<i>Risorse per attuazione Reddito di cittadinanza</i>).....	120
Articolo 1, comma 482 (<i>Fondo vittime di gravi infortuni</i>).....	121
Articolo 1, commi 483-485 (<i>Prestazioni creditizie agevolate</i>)	123
Articolo 1, commi 486-489 (<i>Crediti e diritto di rivalsa nei confronti di orfani di femminicidio</i>).....	125
Articolo 1, commi 490 (<i>Fondo disabili gravi privi del sostegno familiare</i>).....	127
Articolo 1, commi 491-494 (<i>Prosecuzione CIGS e mobilità in deroga nell'anno 2020 nelle aree di crisi complessa e finanziamento percorsi formativi</i>).....	129
Articolo 1, commi 495-497 (<i>Assunzioni di soggetti impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità</i>)	136
Articolo 1, commi 498-500 (<i>Norme in materia di incentivo all'esodo per i lavoratori del settore editoriale</i>)	138
Articolo 1 commi 501 e 502 (<i>Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica</i>)	144
Articolo 1, commi 503-511 (<i>Interventi a favore dell'agricoltura</i>)	147
Articolo 1, comma 512 (<i>Parchi minerari zolfo Marche e Emilia-Romagna</i>)	153
Articolo 1 commi 513 e 514 (<i>Oleoturismo</i>).....	155
Articolo 1, commi 515-517 (<i>Sostegno al reddito lavoratori settore pesca</i>)	156
Articolo 1, commi 518 e 519 (<i>Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali</i>).....	158
Articolo 1, commi 520 e 521 (<i>Sviluppo dell'innovazione in agricoltura</i>)	160
Articolo 1, comma 522 (<i>Fondo per l'agricoltura biologica</i>).....	161
Articolo 1, comma 523 (<i>Fondo di solidarietà nazionale</i>)	162
Articolo 1, commi 524-527 (<i>Misure per favorire l'economia circolare del territorio</i>).....	163
Articolo 1, commi 528-536 (<i>Partecipazione alle istituzioni finanziarie internazionali</i>).....	166
Articolo 1, commi 537-539 (<i>Meccanismo Europeo di Stabilità (ESM) – Capital preservation</i>).....	169
Articolo 1, comma 540 (<i>Fondo per la sicurezza urbana</i>).....	171

Articolo 1, commi 541-545 (<i>Regioni a statuto ordinario</i>).....	172
Articolo 1, comma 546 (<i>Cinquantenario delle Regioni</i>)	177
Articolo 1, comma 547 (<i>Comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'unione europea</i>).....	178
Articolo 1, comma 548 (<i>Monitoraggio degli effetti di modifiche di tributi erariali su Trentino-Alto Adige/Südtirol</i>)	179
Articolo 1, comma 549 (<i>Minoranze linguistiche</i>).....	181
Articolo 1, comma 550 (<i>Comuni montani</i>)	183
Articolo 1, comma 551 (<i>Incremento Fondo di solidarietà comunale per i comuni montani</i>)	185
Articolo 1, comma 552 (<i>Indennità e gettoni di presenza negli enti locali</i>)	186
Articolo 1, comma 553 (<i>Isole minori</i>)	189
Articolo 1, comma 554 (<i>Contributo IMU/TASI</i>).....	192
Articolo 1, comma 555 (<i>Incremento 5/12 limite anticipazione di tesoreria enti locali</i>).....	194
Articolo 1, comma 556 (<i>Anticipazioni di liquidità agli enti locali per il pagamento dei debiti commerciali</i>)	196
Articolo 1, comma 557 (<i>Debiti enti locali</i>).....	200
Articolo 1, comma 558 (<i>Contributo al Comune di Vibo Valentia</i>).....	202
Articolo 1, commi 559-580 (<i>Misure in favore di Campione d'Italia</i>).....	203
Articolo 1, commi 581-587 (<i>Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione</i>)	215
Articolo 1, commi 588 e 610-613 (<i>Razionalizzazione e spending delle infrastrutture ICT</i>).....	221
Articolo 1, comma 589 (<i>Riduzione della dotazione finanziaria Consip</i>)	225
Articolo 1, commi 590-602 (<i>Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica</i>)	226
Articolo 1, comma 603 (<i>Limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese</i>).....	235
Articolo 1, comma 604 (<i>Riduzione del contributo italiano all'ONU</i>)	238
Articolo 1, comma 605 (<i>Utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche</i>).....	241
Articolo 1, comma 606 (<i>Somme da assegnare al Ministero delle infrastrutture</i>)	244
Articolo 1, comma 607 (<i>Riduzione sgravio contributivo per imprese armatrici</i>)	245

Articolo 1, comma 608 (<i>Soppressione di un Fondo istituito presso l'INPS</i>).....	247
Articolo 1, comma 609 (<i>Revisione di stime di oneri nel settore pensionistico ed Accantonamenti di spesa in bilancio</i>)	248
Articolo 1, commi 614 e 615 (<i>Convenzioni per digitalizzare procedure del Ministero dell'interno</i>)	250
Articolo 1, commi 616-620 (<i>Rinegoziazione contratti locazione passiva</i>).....	252
Articolo 1, commi 621-623 (<i>Immobili militari della Difesa e Fondo bonifiche</i>).....	256
Articolo 1, commi 624 e 625 (<i>Accantonamento di 1 miliardo di euro per il 2020 e monitoraggio dei saldi di finanza pubblica</i>)	261
Articolo 1, comma 626 (<i>Trasmissione dati su operazioni di partenariato pubblico-privato</i>)	263
Articolo 1, commi 627 e 628 (<i>Sperimentazione del voto elettronico per gli italiani all'Estero e gli elettori fuorisede</i>).....	264
Articolo 1, comma 629 (<i>Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito</i>)	267
Articolo 1, comma 630 (<i>Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale</i>)	271
Articolo 1, comma 631 (<i>Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica</i>).....	273
Articolo 1, commi 632 e 633 (<i>Fringe benefit auto aziendali</i>)	278
Articolo 1, commi 634-658 (<i>Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile</i>).....	281
Articolo 1, comma 659 (<i>Accise tabacchi lavorati</i>)	290
Articolo 1, comma 660 (<i>Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo</i>).....	292
Articolo 1, commi 661-676 (<i>Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti</i>).....	294
Articolo 1, comma 677 (<i>Modifica deduzioni buoni pasto mense aziendali</i>).....	299
Articolo 1, comma 678 (<i>Imposta sui servizi digitali</i>)	300
Articolo 1, commi 679 e 680 (<i>Tracciabilità delle detrazioni</i>).....	308
Articolo 1, commi da 681-686 (<i>Analisi di rischio</i>).....	309
Articolo 1, commi 687 e 688 (<i>Documento unico di circolazione</i>)	314

Articolo 1, comma 689 (<i>Coordinamento bande orarie aeroporti nazionali</i>).....	317
Articolo 1, comma 690 (<i>Estromissione dei beni immobili imprese individuali</i>)	319
Articolo 1, commi 691 e 692 (<i>Regime forfettario</i>)	321
Articolo 1, commi 693-704 (<i>Rivalutazione dei beni</i>)	324
Articolo 1, commi 705-709 (<i>Continuità territoriale aerea per la regione siciliana</i>)	331
Articolo 1, commi 710 e 711 (<i>Modifiche all'ambito soggettivo di IVIE e IVAFE</i>)	335
Articolo 1, commi 712-715 (<i>Differimenti nella deduzione di componenti negative IRES</i>).....	338
Articolo 1, commi 716-718 (<i>Addizionale IRES sui redditi da attività in concessione</i>).....	341
Articolo 1, comma 719 (<i>Differimento dei termini relativi alla concessione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena</i>)	343
Articolo 1, comma 720 (<i>Cinque per mille IRPEF</i>).....	345
Articolo 1, comma 721 (<i>Trattamento fiscale delle Università non statali ai fini delle imposte sui redditi</i>)	347
Articolo 1, commi 722 e 723 (<i>Obblighi degli intermediari finanziari per l'acquisizione del codice fiscale statunitense</i>)	348
Articolo 1, comma 724 (<i>Modifica della disciplina dei contributi agli enti internazionalistici</i>)	351
Articolo 1, comma 725 e 726 (<i>IVA noleggio imbarcazioni da diporto</i>).....	353
Articolo 1, commi 727-730 (<i>Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento</i>).....	355
Articolo 1, commi 731-735 (<i>Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite</i>).....	359
Articolo 1, commi 736-737 (<i>Royalties idrocarburi</i>)	361
Articolo 1, commi 738-783 (<i>Unificazione IMU TASI</i>)	364
Articolo 1, commi 784-815 (<i>Riforma della riscossione Enti locali</i>)	380
Articolo 1, commi 816-847 (<i>Canone unico enti locali</i>).....	398
Articolo 1, commi 848-851 (<i>Rettifica Fondo di solidarietà comunale</i>).....	412
Articolo 1, comma 852 (<i>Contributo alla Fondazione ANT Italia Onlus per assistenza specialistica tumori</i>).....	416

Articolo 1, comma 853 (<i>Assunzioni nei piccoli comuni</i>).....	417
Articolo 1, commi 854 e 855 (<i>Rinvio al 2021 del Fondo di garanzia per i ritardi nel pagamento dei debiti commerciali</i>).....	419
Articolo 1, comma 856 (<i>Clausola di salvaguardia</i>).....	422
Articolo 1, comma 857 (<i>Tabelle A e B</i>).....	424
Articolo 1, comma 858 (<i>Incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili</i>).....	435
Articolo 1, comma 859 (<i>Ammissione medici alle scuole di specializzazione sanitaria</i>).....	436
Articolo 1, comma 860 (<i>Modifiche alla dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari</i>).....	437
Articolo 1, comma 861 (<i>Fondo finanziamento ordinario delle università</i>).....	439
Articolo 1, comma 862 (<i>Incremento risorse orfani per crimini domestici</i>).....	441
Articolo 1, commi 863-865 (<i>Fondo per interventi strutturali di politica economica e Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente</i>).....	442
Articolo 1, commi 866-875 (<i>Recepimento accordi tra Governo e regioni Sardegna e Sicilia</i>).....	443
Articolo 1, comma 876 (<i>Ripiano del disavanzo di amministrazione dovuto a mancato trasferimento di somme</i>).....	452
Articolo 1, comma 877 (<i>Rifinanziamento del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti</i>).....	453
Articolo 1, comma 878 (<i>Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori</i>).....	455
Articolo 1, commi 879 e 881 (<i>Richiesta di cittadinanza da parte di Venezuelani di origine italiana</i>).....	457
Articolo 1, comma 880 (<i>Finanziamento dello studio di fattibilità “Progetto Transaqua”</i>).....	461
Articolo 1, comma 882 e 883 (<i>Fondo minori stranieri non accompagnati</i>).....	463
Articolo 1, comma 884 (<i>Contributo ad associazioni combattentistiche</i>).....	468

Sezione II – Approvazione degli stati di previsione.....	469
<i>Articoli 2-18 (Approvazione degli stati di previsione e dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato - Analisi dei finanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni di leggi di spesa disposte dagli stati di previsione)</i>	<i>469</i>
<i>Articolo 19 (Entrata in vigore)</i>	<i>486</i>

TAVOLA DI RAFFRONTO

<i>Oggetto</i>	AS 1586 <i>Art. co</i>	AS 1586-A <i>Art. co</i>	<i>Maxi</i>	<i>A.C. 2305</i>
Risultati differenziali del bilancio dello Stato	1	1	1	1
Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise	2, co. 1-2	2, co.1-2	2-3	2-3
Deducibilità IMU	3, co. 1	3, co. 1-1-bis	4-5	4-5
Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato	4, co. 1	4, co. 1	6	6
Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti	5, co. 1	5, co. 1	7	7
Sgravio contributivo assunzione apprendisti primo livello		5-bis	8	8
Riduzione tariffe INAIL	6, co. 1	6, co. 1	9	9
Disposizioni in materia di esonero contributivo	6, co. 2	6, co. 2	10	10
Bonus occupazionale giovani eccellenze		6, co 2-bis	11	11
Regime fiscale liquidazione anticipata NASpI per sottoscrizione capitale cooperative		6-bis	12	12
Esclusioni dall'addizionale contributiva relativa ai contratti di lavoro a termine		6-ter	13	13
Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali	7, co. 1-2 e 4-6	7, co. 1-2 e 4-6	14-15 e 24-25, 27	14-15 e 24-25, 27
Metropolitana Torino	7, co. 3	7, co. 3	16	16
Trasporti merci nei centri storici delle città metropolitane e in particolare nella città di Matera		7, co 3-bis	17	17
Infrastrutture eventi sportivi		7, co. 3-ter - 3 octies	18-23	18-23
Manutenzione straordinaria strada provinciale 72 - Olimpiadi invernali		7, co. 5-bis	26	26
Interventi rete ferroviaria nazionale		7-bis	28	28
Contributi investimenti ai comuni per opere pubbliche efficientamento energetico e sviluppo sostenibile	8, co. 1-9	8, Co. 1-9	29-37	29-37
Contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza di opere pubbliche	8, co. 10	8, Co. 10	38	38
Affidamento lavori comuni per opere pubbliche		8, Co. 10-ter	39	39
Deroga alla disciplina della variante di progetto per le opere pubbliche propedeutiche alle Olimpiadi invernali		8, Co. 10-quater	40	40
Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio		8, co 10-bis	41	41

<i>Oggetto</i>	AS 1586 <i>Art. co</i>	AS 1586-A <i>Art. co</i>	<i>Maxi</i>	<i>A.C. 2305</i>
Contributi ai comuni per investimenti di rigenerazione urbana	8, Co. 11-12	8, Co. 11-12	42-43	42-43
Fondo per il rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del paese per i comuni	8, Co. 13-15	8, Co. 13-15	44-46	44-46
Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane		8, co 15-bis - 15-quinquies	47-50	47-50
Contributi ai comuni per progettazione definitiva ed esecutiva per messa in sicurezza territorio	8, Co. 16-23	8, Co. 16-23	51-58	51-58
Fondo per edifici destinati ad asili nido, scuole infanzia e altre strutture	8, Co. 24-25	8, Co. 24-24-bis e 25	59-61	59-61
Contributi per investimenti a province e città metropolitane	8, Co. 26-28	8, Co. 26-28	62-64	62-64
Scambio sul posto di energia da fonti rinnovabili per l'edilizia residenziale pubblica		8, co 28-bis	65	65
Risorse per la messa in sicurezza del territorio	8, Co. 29	8, Co. 29	66	66
Funzioni Amministrazioni territoriali e altre disposizioni sisma 2009		8, co. 29-bis	67	67
Contributo straordinario per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno		8, co. 29-ter	68	68
Rimodulazione degli stanziamenti per gli investimenti degli enti territoriali	8, co. 30	8, Co. 30	69	69
Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica		8, co. 10-sexies	70	70
Elettrodotti rilevanza nazionale		8, co. 10-quinquies	71	71
Messa in sicurezza idraulica (Genova, Rio Molinassi, Rio Cantarena, Sestri Ponente)		8, co. 30-ter	72	72
Infrastrutture per la mobilità - Fiere		8, co 30-bis	73	73
Commissario straordinario rete viaria provinciale della Sicilia		8, co. 31-bis	74 <i>stralciato</i>	
Assunzioni di personale presso le province		8, co. 31-ter	75 <i>stralciato</i>	
Salvaguardia e tutela dell'ambiente in Val d'Aosta		8-bis	76	74
Incentivi alla mobilità sostenibile e condivisa (monopattini elettrici)		8-ter	77	75
Statuto speciale Trentino-Alto Adige		8-quater	78-79	76-77
Affidamenti Vigili del fuoco volontari (Province Autonome e Val d'Aosta)		8.1	80	78
Fondo crediti di dubbia esigibilità		98-quater, co. 1 e 3	81-82	79-80
Edilizia sanitaria	9	9	83-84	81-82
Sblocca Italia	10	10, co. 1-2	85-86	83-84

<i>Oggetto</i>	AS 1586 <i>Art. co</i>	AS 1586-A <i>Art. co</i>	<i>Maxi</i>	<i>A.C. 2305</i>
Contenzioso ANAS		10, co. 2-bis	87 <i>stralciato</i>	
Green new deal	11, co. 1-5 e 8-12	11, co. 1-5 e 8-12	88-92 e 95- 99	85-89 e 92- 96
Sostegno alle imprese	11, co 6	11, co 6	93	90
Fondo di garanzia prima casa - sez speciale per efficientamento energetico	11, co 7	11, co 7	94	91
Ricorso Società esterna per servizi informatici strumentali Ministero Ambiente		11, co. 16	100	97
Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124		11-quinquies	101 <i>stralciato</i>	
Commissione di studio presso Ministero Ambiente		11, co. 13-15	102-104	98-100
Bonifica amianto navi militari		11-bis	105-106	101-102
Completamento Carta geologica ufficiale d'Italia		11-ter	107-110	103-106
Green mobility	12	12, co. 1-3	111-113	107-109
Trasporto intermodale		12, 3-bis-3- quater	114-116	110-112
Autotrasporto		12, commi 3- quinquies - 3- decies	117-121	113-117
Credito d'imposta Sicurezza degli immobili		12, commi 3- undecies - 3- duodecies	122	118
Centro studio Cambiamenti climatici a Venezia		12, commi 3- terdecies - 3- sexiesdecies	123-126	119-122
Investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole		12, co. 3- septiesdecies - 3- octiesdecies	127	123
Tariffe sociali collegamenti aerei Sicilia		12-bis	128-130	124-126
Risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego	13	13	131	127
Contratti per il tutoraggio Scuola Nazionale dell'Amministrazione		13-bis	132	128
Lavoro straordinario Forze di polizia	14	14	133-134	129-130
Lavoro straordinario Vigili del fuoco	15	15	135	131
Norme in materia di personale impegnato in operazione "Strade sicure"	16	16	136	132
Fondo per la valorizzazione del Corpo vigili del fuoco	17	17	137	133
Fondo risorse decentrate personale del Min. difesa		17-quinquies, co. 1	138	134
Personale uffici di diretta collaborazione MEF		17-quinquies, co. 1-bis	139	135

<i>Oggetto</i>	AS 1586 <i>Art. co</i>	AS 1586-A <i>Art. co</i>	<i>Maxi</i>	<i>A.C. 2305</i>
Potenziamento organico Corpo Vigili del fuoco		17-bis	140-144	136-140
Fondo risorse decentrate personale Min. dell'interno		17-quater	145-146	141-142
Disposizioni per l'armonizzazione dei trattamenti accessori		17-ter	147-148	143-144
Publicità in materia di concorsi per il reclutamento di personale e scorrimento di graduatorie	18, co. 1-3	18, co. 1-3 e 3-bis-ter	149-153	145-149
Assetti organizzativi periferici del Ministero dell'economia e delle finanze		18, co. 3-quinquies	154	150
Capitanerie di porto		18, co. 3-sexies-3-novies	155-158	151-154
Assunzioni Ministero dei trasporti		18, co. 3-decies-3-quinquiesdecies	159-164	155-159
Personale Uffici stampa delle Regioni		18, co. 3-quater	165	160
Lavori socialmente utili		18-bis	166-167	161-162
Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa		18-ter	168-171 <i>stralciati</i>	
Rafforzamento del ruolo della magistratura contabile a tutela del sistema di finanza pubblica		18-quater	172-176 <i>stralciati</i>	
Modifiche al decreto legislativo n. 33/2013		18-quinquies	177	163
Assunzioni personale Ministero Interno		18-octies, co. 1-2	178-178	164-165
Assunzioni personale Ministero Politiche agricole		18-octies, co. 2-bis-2-quinquies	179-182	166-167
Organico Agenzia nazionale beni confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata		18-sexies	183-184	168-169
Organico Avvocatura dello Stato		18-septies	185-189	170-174
Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia	19	19	191	175
Abrogazione del meccanismo dello sconto in fattura per interventi di efficienza energetica		19-bis	192	176
Sport bonus	20, co. 1-4	20, co. 1-4	193-196	177-180
Sport professionistico femminile		20, co. 4-bis	197	181
Fondo sport e periferie	20, co. 5	20, co. 5	198	182
Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali	21	21	199	183
Credito imposta per investimenti in beni strumentali	22	22	200-213	184-197

<i>Oggetto</i>	AS 1586 <i>Art. co</i>	AS 1586-A <i>Art. co</i>	<i>Maxi</i>	<i>A.C. 2305</i>
Credito d'imposta per ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività della imprese		22-bis	214-225	198-209
Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0	23	23	226-233	210-217
Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici	24	24	234	218
Bonus facciate	25	25	235-240	219-224
Commercializzazione piante e prodotti floricoltura		25-bis	241	225
Nuova Sabatini, investimenti SUD ed investimenti eco-sostenibili delle PMI	26	26	242-245	226-229
Cambiale digitale		26-bis	246-254 stralciato	
Rifinanziamento interventi di riconversione produttiva aree di crisi		26-bis	255-257	230-232
Fondo di garanzia prima casa e rifinanziamento Fondo accesso abitazioni in locazione	27	27, co. 1 e 1-bis	258-259	233-234
Padova Capitale europea del volontariato 2020		98, co. 4-bis	260	235
Modifica alla disciplina FIR		27-ter	261	236
FIR – termini temporali		27-quater	262	237
Requisito di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)		27-bis	263	238
Versamento all'entrata delle disponibilità di tesoreria del fondo per le garanzie dello Stato		27-quinquies	264	239
Agenzia nazionale per la ricerca - ANR	28, co. 1-10	28, co. 1-7, 7-bis e 7-ter, 8-10	265-273, 275-277	240-248, 250-252
Somme contrattazione integrativa del personale scolastico		28, co 7-quater	274	249
Programmi spaziali e aerospaziali	28, co 11 e 12	28, co 11 e 12	278-279	253-254
Fondo retribuzione dirigenti scolastici	28, co. 13	28, co. 13	280	255
Formazione dei docenti per l'inclusione scolastica	28, co. 14	28, co. 14	281	256
Innovazione digitale nella didattica	28, co. 15	28, co. 15	282	257
Edilizia scolastica		28, co. 15-bis-quater	283-285	258-260
Scuole innovative		28, co. 15-quinquies-15-sexies	286-287	261-262
Piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico		28, co. 15-septies-15-octies	288-289	263-264
Diritto allo studio universitario	28, co 16	28, co. 16	290	265

<i>Oggetto</i>	AS 1586 <i>Art. co</i>	AS 1586-A <i>Art. co</i>	<i>Maxi</i>	<i>A.C. 2305</i>
Organico autonomia		28, co 16-quinquies	291	266
Servizio civile universale		28, co 16-sexies – 16-septies	292	267
Contributo triennio 2020-2022 Scuola SISSA		28, co 16-bis	293	268
Modifica al D.L. n. 35/2019- Limite spesa personale SSN		28, co 16-novies	294	269
Fondo potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero		28, co 16-ter	295	270
Formazione specialistica dei medici		55, co. 2-ter	296	271
Autonomia scolastica		28, co 16-quater	297	272
Infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue		28-bis	298-299	273-274
Human Technopole		28-quater	300-302	275-277
Consiglio nazionale dei Giovani		28-ter	303	278
Potenziamento offerta formativa nella scuola dell'infanzia		28-quinquies	304	279
Organico collaboratori scolastici Regione Siciliana		28-sexies	305	280
Coordinatori di struttura educativa		28-octies	306	281
Disposizioni in materia di AFAM		28-septies	307-310	282-285
Insegnamento educazione civica		28-novies, co. 1	311 <i>stralciato</i>	
Bilanci degli enti di interesse pubblico		28-novies, co. 1-bis e 1-ter	312-313 <i>stralciati</i>	
Informatizzazione della PA		NUOVO	314	286
Personale degli enti di ricerca	29	soppresso	-	-
Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese	30	30	315	287
Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	31	31	316-318	288-290
Errata fatturazione bollette per forniture e servizi		31-bis	319-323	291-295
Interventi su beni culturali (Restauro Villa Candiani a Erba)		31-bis	324	296
Piano straordinario di promozione del <i>Made in Italy</i>	32	32, co. 1 e 2	325-326	297-298
Assunzioni ICE		32, co. 1-bis e 1-ter	327	299
Credito imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore		32-bis	328	300
Concorso pubblico carriera diplomatica		32-ter	329	301
Parità di genere nelle società quotate		32-quater	330-333	302-305

<i>Oggetto</i>	AS 1586 <i>Art. co</i>	AS 1586-A <i>Art. co</i>	<i>Maxi</i>	<i>A.C. 2305</i>
Consolidamento territorio e salvaguardi del patrimonio paesistico, storico, archeologico e artistico (Restauro Rupe Orvieto e Todi)		32-quinquies	334	306
Contributo per la lingua e la cultura italiana all'estero		32-sexies	335	307
EAV S.r.l.		32-septies	336	308
Banche di credito cooperativo		32-octies	337-338 <i>stralciato</i>	
Semplificazione dei processi di programmazione ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC	33	33	339	309
Rafforzamento clausola investimenti 34% al Mezzogiorno	34, co. 1	34, co. 1	340	310
Fondo infrastrutture sociali	34, co 2 e 3	34, co 2 e 3	341-342	311-312
Sviluppo aree portuali e Zona logistica semplificata e Fondo per i comuni delle aree interne		34, co 3-bis	343	313
Rifinanziamento strategia nazionale aree interne	35	35, co.1	344	314
Tralicci proprietà pubblica zone montane		35, co. 1-bis	345	315
Rafforzamento ZES	36	36	346, a) e b)	316, a) e b)
Zona franca doganale Taranto		36, co. 1, lett. a-bis)	346, lett. a-bis)	316, lett. a-bis)
Ristrutturazione e messa in sicurezza del Porto di Barletta		36-bis	347	317
Porto Gioia Tauro		36-ter	348	318
Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno	37	37	349	319
Modifiche al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno	38	soppresso	-	-
Misura "Resto al Sud"	39, co. 1	39, co. 1	350	320
Fondo "Cresci al Sud"	39, co. 2-7	39, co. 2-7	351-356	321-326
Società che subentra ad EIPLI		39, comma 7-bis	357	327
Rideterminazione della dotazione organica e autorizzazione all'assunzione CVCN		38-bis	358	328
Fondo prevenzione randagismo		39-bis	359	329
Misure in favore di lavoratori nelle aree di crisi complessa		39-ter	360	soppresso
Fondo per la disabilità e la non autosufficienza	40	40, co. 1	361	330
Incremento Fondo per le non autosufficienze		40, co. 1-ter	362	331
Fondo diritto al lavoro dei disabili		40, co. 1-quater	363	332
Progetto Filippide		40, co. 1-quinquies	364	333

<i>Oggetto</i>	AS 1586 <i>Art. co</i>	AS 1586-A <i>Art. co</i>	<i>Maxi</i>	<i>A.C. 2305</i>
Esenzione spesa sanitaria minori privi di sostegno familiare destinatari di alcuni provvedimenti dell'autorità giudiziaria		40, co. 1-sexies	365	334
Scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità		40, co. 1-bis	366	335
Unione italiana ciechi e ipovedenti		40-bis	367	336
FISH ONLUS handicap		40-ter	368	337
Interventi per le persone con disabilità		40-quater	369	338
Disposizioni a favore della famiglia	41, co 1-3 e 5-6	41, co 1-3 e 5-6	370-372 e 374-375	339-341 e 343-344
Congedo parentale	41, co. 4	41, co. 4	373	342
Adozioni internazionali		41, co 6-bis	376	345
Disposizioni a sostegno dello studio della musica per i contribuenti a basso reddito		41-bis	377-378	346-347
Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale antiviolenza e <i>stalking</i>		41-ter	379-383	348-352
Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere		41-quater, co. 1	384	353
Corsi universitari per studi di genere		41-quater, co. 2	385	354
Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito	42	42	386-387	355-356
Bonus cultura diciottenni - App 18	43	43	388-389	357-358
Fondo funzionamento piccoli musei		43-bis	390-391	359-360
Detrazioni spese veterinarie		43-ter	392	361
Interventi per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo	44, co. 1-2	44, co. 1-2	393-394	362-363
Iniziative culturali e spettacoli nella provincia di Parma e nel comune di Milano (Fondazione I Pomeriggi Musicali)		44, co. 2-bis e 2-ter	395-396	364-365
Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo	44, co. 3	44, co. 3	397	366
Fondo unico per lo spettacolo	44, co. 4	44, co. 4	398	367
Risorse per enti e istituzioni culturali		44, co 4-bis	399	368
Carnevali storici		44, co. 4-ter	400	369
Pistoia Blues Festival		44, co 4-quinquies	401	370
Fondo bande musicali		44, co. 4-quater	402	371
Soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT		44, co 4-duodevicies	403	372
Fiera internazionale del libro di Francoforte		44, co. 4-undevicies	404	373

<i>Oggetto</i>	AS 1586 <i>Art. co</i>	AS 1586-A <i>Art. co</i>	<i>Maxi</i>	<i>A.C. 2305</i>
Triennale di Milano		44, co. 4- vicies	405	374
Progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio		44, co. 4- vicies semel	406	375
Contributi per teatri all'estero		44, co 4- sexies	407	376
Centocinquantesimo anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia		44, co 4- undecies-4- duodecies	408	377
Festival del cinema italiano all'estero - programma "Vivere all'italiana"		44, co 4- terdecies-4- quaterdecies	409	378
Trasmissione radiofonica universitaria -Fondo "Antonio Megalizzi"		44, co 4- quinqüesdecies-4- septiesdecies	410-411	379-380
Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana		44, co 4- septies-4- octies	412	381
Contributi alla Lega delle Autonomie italiane		44, co 4- novies-4- decies	413	382
Scuole eccellenza nazionale		44-bis	414	383
Recupero edifici storici e di interesse culturale		44-ter	415	384
Conservazione Badia di S. Maria di Pattano		44-quater	416	385
Fondazione Ente Ville vesuviane		44-quinquies	417	386
Fondo volo turistico		44-sexies	418-419	387-388
Contributi alle scuole pubbliche per abbonamenti a quotidiani e periodici	45, co. 1 e 2	45, co. 1, 1- bis, 1-ter, 2	420-423	389-392
Credito di imposta per la vendita al dettaglio di giornali		45, co. 2-bis	424	393
Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici	45, co. 3	45, co. 3	425	394
Cultura storico-scientifica – Contributo Fondazione Luigi Einaudi ONLUS		45, co 3-bis	426	395
Contributo IAI		45, co. 4	427	396
Servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari	46	46	428-429	397-398
Misure per l'innovazione	47, co. 1-3	47, co. 1-3	430-432	399-401
Banca dati verifiche impianti elettrici gestita da INAIL		47, co. 9	433 stralciato	
Donazioni (derrate alimentari, farmaci)		47, co. 10-12	434-436 stralciato	

<i>Oggetto</i>	AS 1586 <i>Art. co</i>	AS 1586-A <i>Art. co</i>	<i>Maxi</i>	<i>A.C. 2305</i>
Piattaforma per le notifiche delle PA		47, co. 4-8	437-441 <i>stralciato</i>	
Ulteriori misure per l'innovazione		47-bis	442-461 <i>stralciati co. 443-460</i>	402-403
Consob		47, co. 3-bis-3-quater	462-464 <i>stralciato</i>	
Contributo a favore della Fondazione Teatro Donizetti		47-ter	465	404
Anniversario della fondazione del PCI		47-quater	466-467	405-406
Razionalizzazione delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni centrali		47-quinquies	468-470	407-409
ITS		47-sexies, co. 1-3	471-473	410-412
Educazione civica per cultura d'impresa e del lavoro		47-sexies, co. 4	474 <i>stralciato</i>	-
Fondo Carta Giovani Nazionali		47-septies	475-476	413-414
Autorizzazione all'assunzione di magistrati vincitori di concorso	48	48	477-478	415-416
Misure per la funzionalità dell'amministrazione giudiziaria		48-bis	479	417
Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della giustizia	49, co. 1	49, co. 1	480	418
Personale Uffici esecuzione penale esterna		49-bis	481-483	419-421
Piano di interventi prioritari per il potenziamento dell'attività trattamentale negli istituti penitenziari		49-ter	484-485	422-423
Piano di interventi prioritari per il potenziamento dell'esecuzione penale esterna		49-quater	486-488	424-426
Tesoreria spese processi civili	50	50	489-492	427-430
Esenzione delle somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo	51	51	493	431
Introduzione di piante organiche flessibili distrettuali	52	52	494-496	432-434
Organizzazione Ministero della giustizia		52-bis	497-498 <i>stralcio parziale co. 497</i>	435-436
Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare	53	53	499-506	437-444
Fondo salva casa		53-bis	507	445
Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie	54	54	508-510	446-448
Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale	55, co. 1-2	55, co. 1-2, 2-bis	511-513	449-450
Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria		55-ter	514	451

<i>Oggetto</i>	AS 1586 <i>Art. co</i>	AS 1586-A <i>Art. co</i>	<i>Maxi</i>	<i>A.C. 2305</i>
Istituto nazionale salute migranti e contrasto malattie della povertà		55-quater	515	452
Campagne di sensibilizzazione animali di affezione		55-quinquies	516	453
Destinazione beni confiscati		55-sexies	517	454
Finanziamento centrale operativa nazionale per non udenti		55-septies	518	455
Acquisto sostituti del latte materno		54-bis	519-520	456-457
Medici INPS		55-bis	521-523	458-460
Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale		55-novies	524-525	461-462
Reti nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza		55-undecies	526	463
Medicinali omeopatici		55-decies	527	464
Proroga del riconoscimento dell'equipollenza dei corsi regionali triennali per educatori professionali		55-octies	528	465
Stabilizzazione di personale negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e precariato		55-duodecies, co 1 e 1-ter	529 e 531	466 e 468
Personale CREA		55-duodecies, co. 1-bis	530	467
Sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale		55-duodecies, co 1-quater	532	469
Formazione specialistica nel settore sanitario		55-terdecies	533-535	470-472
Proroga Ape sociale	56, co. 1	56, co. 1	536	473
Commissioni per lavori gravosi e spesa previdenziale	56, co. 2 e 3	56, co. 2 e 3	537-538	474-475
Proroga opzione donna	57	57	539	476
Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici	58	58	540-541	477-478
Attuazione del programma del Reddito di cittadinanza		58-bis	542-544	479-481
Fondo vittime gravi infortuni		58-sexies	545	482
Prestazioni creditizie agevolate erogate da INPS e gestioni ex INPDAP		58-ter, co 1-3	546-548	483-485
Femminicidio		58-ter, co 3- bis-3- quinquies	549-552	486-489
Fondo disabilità grave		58-ter, co 3- sexies-3- septies	553-554	490
Ammortizzatori sociali sostegno al reddito e sistema duale		58-quater, co. 1-4	555-558	492-494
LSU		58-quater, co 4-bis-4-ter	559-560	495-497

<i>Oggetto</i>	AS 1586 <i>Art. co</i>	AS 1586-A <i>Art. co</i>	<i>Maxi</i>	<i>A.C. 2305</i>
INPGI e incentivo all'esodo lavoratori del settore poligrafico		58-quinquies	561-563	498-500
Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica	59	59	564-565	501-502
Interventi a favore dell'agricoltura	60, co. 1-5	60, co. 1-5	566-570	503-507
Contrasto Italian sounding		60, co. 5-bis	571	508
Spese investimenti impianti cultura arborea		60, co. 5-ter	572	509
Regime giuridico atti di vendita dei terreni ISMEA		60, co. 5-quater	573	510
Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti		60, co. 5-quinquies	574	511
Parchi musei minerari (Marche – Emilia Romagna)		60, co. 5-sexies	575	512
Oleoturismo		60, co. 5-septies-5-octies	576-577	513-514
Lavoratori settore pesca e fermo pesca		60, co. 5-novies-5-undecies	578-580	515-517
Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali - Prezzi filiere agricole		60-bis	581-582	518-529
Innovazione in agricoltura		60-ter	583-584	520-521
Fondo agricoltura biologica		60-quater	585	522
Xylella fastidiosa		60-quinquies	586	523
Misure per favorire l'economia circolare del territorio		60-sexies	587-590	524-527
Partecipazione alle istituzioni finanziarie internazionali	61	61, co. 1-8 e 8-bis	591-599	528-536
Meccanismo Europeo di Stabilità (ESM) – <i>Capital preservation</i>	62	62	600-602	537-539
Incremento Fondo sicurezza urbana		62-bis	603	540
Regioni a statuto ordinario	63, co. 1-5	63, co. 1-5	604-608	541-545
Cinquantenario delle Regioni		63, co-5-quater	609	546
Comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea		63, co-5-quinquies	610	547
Trentino-Alto Adige – monitoraggio effetti modifiche tributi erariali		63, co. 5-bis e 5-ter	611-612	548
Minoranze linguistiche	64	64	613	549
Comuni montani	65	65	614	550
Fondo di solidarietà comunale per comuni montani		65, co. 1-bis	615	551
Gettoni di presenza e indennità amministratori locali		65-bis	616	552

<i>Oggetto</i>	AS 1586 <i>Art. co</i>	AS 1586-A <i>Art. co</i>	<i>Maxi</i>	<i>A.C. 2305</i>
Isole minori	66	66	617	553
Contributo IMU/TASI	67	67	618	554
Incremento 5/12 limite anticipazione di tesoreria enti locali	68	68	619	555
Anticipazioni di liquidità a favore di enti territoriali per debiti certi, liquidi ed esigibili		68-bis	620	556
Debiti enti locali	69	69	621	557
Contributo al Comune di Vibo Valentia		69-bis	622	558
Misure in favore di Campione d'Italia	70	70	623-644	559-580
Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione	71	71	645-651	581-587
Razionalizzazione e <i>spending</i> delle infrastrutture ICT	72, co. 1	72, co. 1	652	588
Riduzione della dotazione finanziaria Consip (settore ICT)	72, co 2	72, co 2	653	589
Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica	72, co. 3-13, e 15	72, co. 3-13, e 15	654-664 e 666	590-602
Limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese	72, co. 16	72, co. 16	667	603
Riduzione del contributo italiano all'ONU	72, co. 17	72, co. 17	668	604
Utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche	72, co 18	72, co 18	669	605
Somme da assegnare al Ministero delle infrastrutture	72, co. 19	72, co. 19	670	606
Riduzione dello sgravio contributivo per imprese armatrici	72, co. 20	72, co. 20	671	607
Soppressione Fondo INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti	72, co 21	72, co 21	672	608
Revisione di stime di oneri nel settore pensionistico ed Accantonamenti di spesa in bilancio	72, co. 22	72, co. 22	673	609
Risparmi di spesa PA settore ICT	72, co. 23-26	72, co. 23-26	674-677	610-613
Digitalizzazione nella PA		72, co. 26-bis e 26-ter	678-679	614-615
Rinegoziazione contratti locazione passiva	73	73	680-684	616-620
Immobili militari della Difesa		73-bis	685-687	621-623
Accantonamento di un miliardo di euro per il 2020 e monitoraggio dei saldi di finanza pubblica	74	74, co. 1-2	688-689	624-625
Trasmissione dati partenariato pubblico privato		74, co. 2-bis	690	626
Misure per la riduzione della spesa in materia elettorale e la sperimentazione del voto elettronico		74-bis	691-692	627-628
Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito	75	75	693	629

<i>Oggetto</i>	AS 1586 <i>Art. co</i>	AS 1586-A <i>Art. co</i>	<i>Maxi</i>	<i>A.C. 2305</i>
Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale	76	76	694	630
Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica	77	77	695	631
<i>Fringe benefit</i> auto aziendali	78	78	696-697	632-633
Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici manufatti in plastica biodegradabile e compostabile	79	79	698-722	634-658
Accise tabacchi lavorati	80	80	723	659
Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo	81	81	724	660
Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti	82	82	725-740	661-676
Buoni pasto mense aziendali	83	83	741	677
Imposta sui servizi digitali	84	84	742	678
Tracciabilità delle detrazioni	85	85	743-744	679-680
Analisi di rischio	86	86	745-750	681-686
Modifiche in materia di imposte indirette	87, co. 1	soppresso	-	-
Documento unico di circolazione e di proprietà		87, co. 1-bis-1-ter	751-752	687-688
Coordinamento bande orarie aeroporti nazionali		87, co. 1-quater	753	689
Estromissione di beni immobili imprese individuali		87-bis	754	690
Regime forfetario	88	88	755-756	691-692
Rendimento beni	89, co. 1-12	89, co. 1-12	757-768	693-704
Trasporti aerei		89, co. 12-bis-12-sexies	769-773	705-709
Modifiche all'ambito soggettivo IVIE e IVAFE		89-bis	774-775	710-711
Differimenti nella deduzione di componenti negative IRES	90	90	776-779	712-715
Addizionale IRES sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione	91	91	780-782	716-718
Disposizioni in materia di concessioni autostradali		91-bis	783	719
5 per mille		91-ter	784	720
Trattamento fiscale Università non statali		91-sexies	785	721
Obblighi intermediari finanziari per acquisizione codice fiscale USA		91-quinquies, co. 1-2	786-787	722-723
Modifiche all'articolo 23-bis del D.P.R. 18 del 1967		91-quinquies, co. 2-bis	788	724
IVA sulle imbarcazioni da diporto		91-quater	789-790	725-726
Nuove disposizioni in materia di canapa- imposte e sanzioni penali e amministrativa		91-quater.1	791-795 stralciato	

<i>Oggetto</i>	AS 1586 <i>Art. co</i>	AS 1586-A <i>Art. co</i>	<i>Maxi</i>	<i>A.C. 2305</i>
Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento	92, co. 1-4	92, co. 1, 1-bis , 2 e 3	796-799	727-730
Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite	93	93	800-804	731-735
Royalties - Eliminazione delle esenzioni	94	94	805-806	736-737
Unificazione IMU-TASI	95, 1-45	95, co. 1-45	807-852	738-783
Riforma della riscossione Enti locali	96, co. 1-30	96, co. 1-30 e 31-bis	853-884	784-815
Canone unico enti locali	97	97	885-916	816-847
Rettifica Fondo di solidarietà comunale	98, co. 1	98, co. 1-4	917-920	848-851
ANT Onlus Bologna		98, co. 4-ter	922	852
Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria		98-ter	923	853
Riduzione del Fondo per la compensazione effetti finanziari non previsti a legislazione vigente a copertura oneri relativi ai commi 81-82 (Fondo crediti dubbia esigibilità)		98-quater, co. 2	924	<i>soppresso</i>
Fondo di garanzia per i ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali		98-quinquies	925-926	854-855
Clausola di salvaguardia		98-bis	927	856
Tabelle A e B	99, co. 1	99, co. 1	928	857
Incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili	99, co. 2	99, co. 2	929	858
Finanziamento bandi di ammissione di medici scuole di specializza		99, co. 2-bis	930	859
Modifiche alla dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari	99, co. 3	99, co. 3	931	860
Finanziamento Fondo ordinario università		99, co. 3-sexies	932	861
Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici		99, co. 3-bis	933	862
Fondi (FISPE e fondo compensazione effetti finanziari)		99, co. 3-ter - 3-quinquies	934-936	863-865
Recepimento accordi tra Governo e Regioni Sardegna e Siciliana	100, co. 1	100, co. 1-10	937-946	866-875
Modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione degli enti territoriali		100-bis	947	876
Fondo contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti		100-ter	948	877

<i>Oggetto</i>	AS 1586 <i>Art. co</i>	AS 1586-A <i>Art. co</i>	<i>Maxi</i>	<i>A.C. 2305</i>
Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori	101, co. 1-3 (co. 2-3 soppressi)	101, co. 1	949	878
Cittadinanza stranieri di origine italiana di nazionalità venezuelana (status civitatis)		101, co. 3-bis-3-ter	950 e 952	879 e 881
Progetto Transacqua		101-quater	951	890
Fondo minori non accompagnati		101-bis	953-954	882-883
Associazioni combattentistiche		101-ter	955	884

Articolo 1, commi 402 e 403
(Piattaforma digitale per le notifiche delle pubbliche amministrazioni)

La disposizione affida alla Presidenza del Consiglio lo sviluppo di una piattaforma digitale per le notifiche delle pubbliche amministrazioni a cittadini e imprese. Per la realizzazione della piattaforma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

La disposizione - introdotta dal Senato - affida alla **Presidenza del Consiglio** lo sviluppo di una **piattaforma digitale per le notifiche** delle pubbliche amministrazioni a cittadini e imprese.

La Presidenza del Consiglio procede tramite **la società per azioni interamente partecipata dallo Stato** la cui costituzione è stata disposta dall'articolo 8, comma 2 del decreto-legge n. 135 del 2018 (ossia: **PagoPA**).

Tale società è il gestore della piattaforma.

PagoPA affida lo sviluppo della piattaforma (anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti) alla **SOGEI** (la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008).

Quella così delineata è piattaforma digitale di utilizzo delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) per effettuare le **notifiche con valore legale** di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni (pare di intendere, alle persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero se titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del D.P.R. n. 605 del 1973).

Per la realizzazione della piattaforma è autorizzata la spesa di **2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020**.

Una più articolata disciplina del regime delle notifiche realizzate tramite la piattaforma era presente della proposta emendativa approvata in sede referente presso il Senato in prima lettura, che è stata tuttavia dichiarata per questa (ordinamentale) parte inammissibile dalla Presidenza del Senato.

Articolo 1, comma 404
(Festival Donizetti Opera)

Il **comma 404**, inserito nel corso dell'esame al Senato, **rifinanzia** per il **triennio 2020-2022** l'autorizzazione di spesa a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del [Festival Donizetti Opera](#).

In particolare, autorizza una spesa di **€1 mln** per ciascuno degli anni **dal 2020 al 2022**.

A tal fine, **novella** il **co. 1-bis** dell'**art. 2** della **L. 238/2012**¹, che – introdotto dall'art. 1, co. 343, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) – aveva assegnato alla medesima Fondazione, per il medesimo scopo, un contributo di €500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

¹ La L. 238/2012 reca disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di **assoluto prestigio internazionale**.

Articolo 1, commi 405 e 406
(Anniversario della fondazione del Partito Comunista Italiano)

La disposizione dei **commi 405 e 406** reca previsione relativa ad iniziative celebrative del centesimo anniversario della fondazione del Partito Comunista Italiano.

La disposizione - introdotta dal Senato - tratta della ricorrenza del **centesimo anniversario dalla fondazione del Partito comunista italiano**, avvenuta a Livorno in data 21 gennaio 1921.

A tal fine essa prevede si attingano risorse finanziarie (non determinate nell'importo) dalla Struttura di missione per gli anniversari nazionali, per gli anni 2020 e 2021, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri finanziari.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio (o se nominata, della "Autorità politica delegata" ad avvalersi della menzionata struttura di missione) sono definite le modalità per l'assegnazione dei contributi (e il loro ammontare massimo), per la promozione di iniziative culturali e celebrative connesse a tale ricorrenza.

Destinatari dei contributi sono "le istituzioni interessate, nonché enti pubblici e privati senza fini di lucro".

L'articolo 1, comma 334 della legge n. 205 del 2017, ha previsto - "in occasione del sessantesimo anno dalla scomparsa di Luigi Sturzo e del centenario della fondazione del Partito popolare italiano" - un'autorizzazione di spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, peraltro a favore di uno specifico istituto (l'Istituto Luigi Sturzo), per alcune specifiche finalità: programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione degli archivi librari, nonché promozione di ricerche e convegni da svolgere nei luoghi più significativi della storia e della tradizione cattolico-popolare.

Articolo 1, commi 407-409
***(Razionalizzazione dei Centri per l'elaborazione delle informazioni-
CED della pubblica amministrazione centrale)***

Ai **commi 407-409** si prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri (o il Ministro delegato) emani un atto di indirizzo e coordinamento a fini di razionalizzazione dei CED (Centri per l'elaborazione delle informazioni) della pubblica amministrazione *centrale*.

Tali previsioni - introdotte dal Senato - si pongono come attuative dell'articolo 33-*septies* del decreto-legge n. 179 del 2012, il quale affidò all'Agenzia per l'Italia digitale l'effettuazione di un censimento dei CED della pubblica amministrazione nonché l'elaborazione di linee guida, onde definire un piano triennale di loro razionalizzazione (a fini di interoperabilità, efficienza, sicurezza).

Sulla falsariga di una più recente evoluzione normativa che tende a traslare alla Presidenza del Consiglio competenze e funzioni in materia di infrastrutture digitali, innanzi attribuite Agenzia per l'Italia digitale (AgID), le disposizioni qui in commento introdotte in sede di legge di bilancio attribuiscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri (o al Ministro delegato) il compito di adottare un "**atto di indirizzo e coordinamento**".

Questo atto deve perseguire **risparmi di spesa e maggior qualità, sicurezza, efficienza energetica, continuità operativa dei CED dell'amministrazione pubblica centrale**.

Sono tuttavia esclusi (per effetto del rinvio normativo all'articolo 33-*septies*, comma 3 del decreto-legge n. 179 del 2012) i CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la normativa in materia di tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle classificate nazionali secondo le direttive dell'Autorità nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DE).

La successiva attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento è demandata alla competente struttura della Presidenza del Consiglio, la quale "adotta ogni atto necessario a tal fine", senza 'coinvolgimento' dell'AgID (ossia senza che si applichi l'articolo 14-*bis* del codice dell'amministrazione digitale, decreto legislativo n. 82 del 2005: quell'articolo enumera le competenze dell'AgID in materia di utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione).

È prevista una clausola di **invarianza finanziaria** (e la struttura della Presidenza del Consiglio è tenuta a provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente).

Una definizione di CED si rinvia nell'articolo 33-*septies*, comma 2 del decreto legge n. 179 del 2012 sopra citato.

"Con il termine CED è da intendere il sito che ospita un impianto informatico atto alla erogazione di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al minimo comprende apparati di calcolo, apparati di rete per la connessione e apparati di memorizzazione di massa".

Articolo 1, commi 410-412 *(Interventi per gli Istituti tecnici superiori ed educazione alla cultura d'impresa)*

I **commi 410-412, introdotti dal Senato**, intervengono anzitutto sull'*iter* procedurale relativo all'attualizzazione degli *standard* organizzativi delle strutture e dei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati. Inoltre, per l'anno 2020, essi destinano una quota del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore a investimenti in conto capitale per la infrastrutturazione di sedi e laboratori.

• I percorsi ITS

Preliminarmente, si ricorda che, a seguito della riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) – istituito con l'art. 69 della [L. 144/1999](#) e costituente un sistema di “formazione terziaria non universitaria” –, operata, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, co. 631, della [L. 296/2006](#), con il [D.P.C.M. 25 gennaio 2008](#), sono state previste tre differenti tipologie di intervento: percorsi di IFTS, poli tecnico-professionali e Istituti tecnici superiori (ITS). In particolare, il D.P.C.M. 25 gennaio 2008 ha previsto che gli ITS – istituiti dall'art. 13 del [D.L. 7/2007](#) (L. 40/2007) – possono essere costituiti se previsti nei piani territoriali adottati ogni triennio dalle regioni nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di loro competenza. Gli ITS sono realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione, alla quale possono partecipare: un istituto tecnico o professionale, statale o paritario, che risulti ubicato nella provincia sede della Fondazione; una struttura formativa accreditata dalla regione per l'alta formazione, anch'essa ubicata nella provincia; un'impresa del settore produttivo cui si riferisce l'ITS; un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica; un ente locale. Gli istituti tecnici e professionali ne costituiscono gli enti di riferimento, pur conservando, ai sensi dell'allegato A del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, la distinta e autonoma soggettività giuridica rispetto all'ITS. Ai percorsi si accede con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero, a seguito, dell'art. 1, co. 46, della [L. 107/2015](#), di un diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, la cui struttura e i cui contenuti sono stati definiti con [D.I. \(MIUR-Lavoro\) 27 aprile 2016, n. 272](#). Per ulteriori informazioni sui percorsi ITS si veda [qui](#).

I **commi 410 e 411** novellano l'art. 1, co. 468, della [L. 145/2018](#), stabilendo che l'attualizzazione degli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli ITS, nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati viene effettuata **periodicamente, a partire dall'anno 2020, con frequenza biennale** e non più *una tantum* entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Detta attualizzazione è finalizzata all'istituzione di nuovi istituti tecnici superiori o all'eventuale accorpamento di quelli già istituiti. Una ulteriore modifica concerne le istituzioni coinvolte nell'adozione del relativo decreto. Attualmente si procede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata: la novella inserisce anche il concerto con l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Il **comma 412** destina, per il 2020, una quota del **Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore**, pari a 15 milioni di euro, a **investimenti in conto capitale** non inferiori a 400.000 euro per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0. Ciò al fine di favorire, mediante il sistema degli Istituti tecnici superiori, la diffusione della cultura tecnica e scientifica, necessaria per accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano. Viene dunque posto un vincolo di destinazione per una quota del Fondo medesimo.

L'art. 1, co. 875, della L. 296/2006 ha istituito il citato Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore. In particolare, al Fondo confluiscono somme stanziare a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 634, della stessa L. 296/2006 (contenente diverse finalità, tra cui la riorganizzazione dell'Istruzione e formazione tecnica superiore), nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore. L'art. 1, co. 875, già stabilisce un vincolo di destinazione per una quota del Fondo, in quanto 14 milioni di euro annui sono specificatamente destinati ai percorsi svolti dagli ITS.

Il Fondo è allocato sul capitolo 1464 dello stato di previsione del MIUR. Il disegno di legge di bilancio in esame stanziava su tale capitolo, per il 2020, 48.355.436 euro.

Le risorse destinate a tali finalità (*parrebbe solo la quota relativa alla infrastrutturazione di sedi e laboratori*) sono ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza unificata.

Quanto alle modalità di assegnazione del Fondo, si segnala che secondo l'art. 1, co. 465-466, della L. 145/2018 tutte le risorse del Fondo citato sono ripartite e assegnate dal MIUR – entro il 30 settembre di ciascun anno – alle regioni, che le riversano agli ITS che nell'annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione effettuata secondo quanto definito in sede di Conferenza unificata con [Accordo](#) del 5 agosto 2014, come modificato con l'[Accordo](#) del 17 dicembre 2015. Permane peraltro l'obbligo - già sancito dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008 - di cofinanziamento delle regioni ai piani triennali di attività degli istituti tecnici superiori per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziare. Inoltre, la L. 107/2015, n. 107, all'articolo 1, co. 45, ha previsto l'assegnazione alle singole fondazioni ITS, quale elemento di premialità, di quota parte non inferiore al 30 per cento del Fondo medesimo. Per il 2019 i criteri di riparto sono stati definiti con [D.M. n. 406 dell'8 maggio 2019](#).

Sugli incentivi cd. Industria 4.0 – i più rilevanti dei quali sono il cd. Iperammortamento e Superammortamento degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi cd. Industria 4.0, credito di imposta in ricerca e sviluppo, credito di imposta Formazione 4.0, Fondo di garanzia PMI, Centri di competenza ad alta specializzazione e “Nuova Sabatini” - nonché sul Piano Impresa 4.0 si rinvia all'apposito [tema dell'attività parlamentare](#).

Articolo 1, commi 413 e 414 *(Carta Giovani nazionale)*

Il **comma 413** istituisce un "Fondo per la Carta Giovani Nazionale", destinandogli 5 milioni per ciascun anno del triennio 2020-2022.

Il **comma 414** demanda le modalità attuative della Carta a decreto del Ministro per le politiche giovanili e dello sport.

La disposizione - introdotta dal Senato - istituisce un Fondo per la **Carta Giovani Nazionale**.

Il Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio.

La finalità è la promozione dell'accesso "ai beni e ai servizi" per i giovani tra quindici e trentacinque anni di età, i quali siano cittadini italiani ed europei residenti in Italia.

Si demanda la determinazione delle modalità attuative della Carta Nazionale Giovani, a decreto del Ministro per le politiche giovanili e dello sport, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di bilancio.

Il decreto ministeriale (*del quale non è specificata natura regolamentare mediante rinvio all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988*) definirà criteri, "funzionalità" e modalità realizzative e di distribuzione della Carta.

Articolo 1, commi 415 e 416
(Autorizzazione all'assunzione di magistrati vincitori di concorso)

Il **comma 415** prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2020, i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020. Il **comma 416** reca la copertura finanziaria della disposizione.

La Relazione tecnica dell'originario disegno di legge di bilancio, chiarisce che si tratta dell'autorizzazione all'assunzione dei magistrati ordinari vincitori del **concorso per 320 posti**, bandito con il D.M. 31 maggio 2017, le cui procedure si concluderanno nel corso dell'anno 2019. La Relazione specifica inoltre che in relazione al suddetto concorso si prevedono un totale di 250 vincitori (che saranno immessi in servizio a partire dal 1° gennaio 2020) e che la quantificazione degli oneri si riferisce a 200 unità, in quanto l'assunzione delle ulteriori 50 unità potrà essere effettuata mediante utilizzo delle somme derivanti da *turn over*.

Articolo 1, comma 417
(Misure per la funzionalità degli uffici giudiziari)

Il **comma 417**, introdotto al Senato, incrementa la dotazione del Fondo istituito presso il Ministero della giustizia, per il finanziamento degli interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici e al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. È inoltre aggiunta alla predetta destinazione anche il finanziamento dell'attribuzione di **sussidi ai magistrati** che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie, erogabili anche a favore del personale amministrativo.

In particolare, il comma 417 modifica l'articolo 1, comma 457 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017).

Tale comma ha istituito nello stato di previsione 2018 del Ministero della giustizia un fondo di 20 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro della giustizia, finalizzato:

- ad interventi urgenti per la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, con particolare riferimento a quelli che si trovano in aree colpite dai recenti eventi sismici;
- al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.

La disposizione in commento incrementa la dotazione del suddetto Fondo, stanziando 1.961.966 euro all'anno a decorrere dal 2020. Inoltre si prevede che le risorse del Fondo siano destinate anche all'attribuzione di sussidi economici (ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 5 della legge n. 195 del 1958), erogabili ai magistrati e alle loro famiglie nonché a favore del personale amministrativo.

Il comma 1, n. 5) dell'articolo 10 della legge n. 195 del 1958 prevede che spetta al Consiglio superiore della magistratura deliberare sulla concessione, nei limiti delle somme all'uopo stanziate, in bilancio, dei compensi speciali previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 19 (ormai abrogato, che recava "Nuove norme per la concessione dei compensi per il lavoro straordinario e del premio di presenza ai dipendenti statali") e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie.

Il **Csm**, con la circolare n. P.12933/2003 del 23 giugno 2003 ha regolamentato tale attribuzione disponendo che "l'erogazione dei sussidi è ricollegata

all'accadimento di eventi imprevedibili e di particolare gravità comportanti cospicui esborsi che colpiscano il magistrato o i suoi familiari, fiscalmente a carico e, a determinate condizioni, anche non fiscalmente a carico".

Articolo 1, comma 418
*(Disposizioni in materia di personale
dell'Amministrazione della giustizia)*

Il **comma 418** demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione la definizione delle modalità e dei criteri per l'assunzione di 7 direttori di istituti penitenziari minorili.

Il **comma 418** introduce un ulteriore comma, il 311-*bis*, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). La nuova disposizione prevede che le modalità e i criteri per le assunzioni dei 7 direttori di istituti penitenziari minorili, previste dal comma 311 della legge di bilancio 2019, siano determinate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

Il comma 311 della legge di bilancio dello scorso anno ha aumentato di 7 posizioni, di livello dirigenziale non generale, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In particolare, la disposizione ha previsto che il Ministro della giustizia dovesse, con proprio decreto, individuare fino a 7 **istituti penali per i minorenni**² classificati come uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la disposizione ha modificato le tabelle allegate al regolamento di organizzazione del Ministero (D.P.C.M. n. 84 del 2015), per quanto riguarda il personale dirigenziale del ministero (tabella C) e, più specificamente, il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Il Ministero è stato quindi **autorizzato** nel triennio 2019-2021 a bandire procedure concorsuali e ad **assumere** fino a 7 unità di personale di livello dirigenziale non generale. Nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione, e fino al 31 dicembre 2020, sono stati autorizzati a svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituti penitenziari.

Il comma 418, come precisa la relazione illustrativa dell'originario disegno di legge di bilancio, è volta ad assicurare stabilità alla direzione degli istituti penali per i minorenni, la cui reggenza è attualmente conferita in via temporanea a dirigenti penitenziari del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria e ad accelerare le procedure assunzionali

² Attualmente gli istituti penali per i minorenni sono 17 e sono situati ad Acireale, Airola, Bari, Bologna, Cagliari – Quartucciu, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Milano, Nisida (NA), Palermo, Pontremoli, Potenza, Roma, Torino e Treviso.

delle unità dirigenziali vacanti di direttore di istituto penale per minorenni autorizzate dall'articolo 1, comma 311, della legge n. 145 del 2018.

Articolo 1, commi 419-421
*(Assunzione personale dirigenziale non generale
degli Uffici di esecuzione penale esterna)*

I **commi 419-421**, introdotti al Senato, autorizzano il Ministero della Giustizia, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad assumere fino a **18 dirigenti di esecuzione penale esterna della carriera penitenziaria**, in base a criteri e attraverso l'espletamento di procedure definiti con decreto ministeriale.

Più nel dettaglio, il **comma 419** autorizza il Ministero della giustizia, nel triennio 2020-2022, a derogare ai vigenti vincoli assunzionali e ad assumere a tempo indeterminato, tramite procedure concorsuali pubbliche, fino a **18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria**, destinati agli **Uffici di esecuzione penale esterna**.

Si ricorda che il Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, approvato con D.p.c.m. 15 giugno 2015, n. 84, attribuisce la competenza in materia di esecuzione delle pene nella comunità alla Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. La Direzione generale per l'Esecuzione penale esterna e di messa alla prova provvede all'organizzazione ed al coordinamento degli uffici territoriali per l'esecuzione penale esterna (UEPE). Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) provvedono all'attuazione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed intervengono sull'esecuzione delle sanzioni penali non detentive e delle misure alternative alla detenzione rivolte agli adulti; propongono alla magistratura il programma di trattamento da applicare e ne verificano la corretta esecuzione (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare, sanzioni sostitutive, messa alla prova, misure di sicurezza). Svolgono attività di sostegno dei detenuti domiciliari e attività di consulenza agli istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento penitenziario.

Sono organizzati in:

- Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna – UIEPE (11) – Sono uffici dirigenziali ed organi del decentramento amministrativo con territorio di competenza per lo più pluriregionale, corrispondente a più Corti d'Appello. Individuano i fabbisogni e propongono all'Amministrazione i documenti programmatici per le politiche di esecuzione penale esterna. Svolgono funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica dell'attività degli uffici distrettuali e locali, promuovono iniziative progettuali, sviluppano i rapporti con gli enti territoriali, gli enti pubblici e privati, il terzo settore ed il volontariato.

• Uffici distrettuali di esecuzione penale esterna - UDEPE (18) – Sono uffici dirigenziali e provvedono all’attuazione delle direttive e degli indirizzi operativi emanati dal Capo del Dipartimento, dalle Direzioni generali e dagli Uffici Interdistrettuali. Provvedono all’attuazione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria nel distretto di competenza.

Uffici locali di esecuzione penale esterna – ULEPE (43) con relative Sezioni distaccate (11) – Sono articolazioni non dirigenziali che provvedono all’attuazione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria

L’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, dettato dal decreto legislativo n. 63 del 2006, prevede (articoli 3 e 4) tre distinti ruoli per i dirigenti di istituto penitenziario, i dirigenti di esecuzione penale esterna ed i dirigenti medici psichiatri e dispone che alla carriera si acceda dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso.

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) con l’articolo 1, comma 311 ha aumentato di 7 posizioni, di livello dirigenziale non generale, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In particolare, la disposizione prevede che il Ministro della giustizia debba, con proprio decreto, individuare fino a 7 istituti penali per i minorenni classificati come uffici di livello dirigenziale non generale.

Conseguentemente, il comma 311 modificava le tabelle allegate al regolamento di organizzazione del Ministero (D.P.C.M. n. 84 del 2015), per quanto riguarda il personale dirigenziale del ministero (tabella C) e, più specificamente, il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Il Ministero era conseguentemente autorizzato nel triennio 2019-2021 ad a bandire procedure concorsuali e ad assumere fino a 7 unità di personale di livello dirigenziale non generale. Nelle more dell’espletamento delle procedure di selezione, e fino al 31 dicembre 2020, sono autorizzati a svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituti penitenziari.

La determinazione delle modalità e dei criteri per le suddette assunzioni sono demandate ad un decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione (**comma 420**).

Per l’attuazione delle assunzioni, il **comma 421** autorizza la spesa di:

- 1.890.256 per ciascuno degli anni 2020 e 2021
- 1.933.524 per ciascuno degli anni 2022 e 2023
- 1.976.793 per ciascuno degli anni 2024 e 2025
- 2.020.060 per ciascuno degli anni 2026 e 2027
- 2.063.329 per ciascuno degli anni 2028 e 2029
- 2.106.597 a decorrere dall’anno 2030.

Per l'espletamento delle **procedure concorsuali**, per l'anno 2020, è autorizzata la spesa di **500.000 euro**.

Articolo 1, commi 422 e 423
*(Assunzione personale amministrativo
Dipartimento amministrazione penitenziaria)*

I **commi 422-423**, introdotti al Senato, autorizzano il Ministero della Giustizia ad assumere **50 unità di personale** destinate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Il **comma 422**, con la finalità di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, autorizza il Ministero della Giustizia a bandire nel 2020 **procedure concorsuali** pubbliche per l'assunzione straordinaria, in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali, di **50 unità di personale** destinate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. In particolare, è prevista l'assunzione di funzionari giuridico pedagogici e funzionari mediatori culturali.

Per l'attuazione del programma di assunzioni è autorizzata la spesa (**comma 423**):

- di 538.937 euro per l'anno 2020
- di 2.155.745 a decorrere dall'anno 2021.

Per l'anno 2020 inoltre, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'espletamento delle procedure concorsuali.

Articolo 1, commi 424 e 425 *(Potenziamento dell'esecuzione penale esterna)*

I **commi 424-425** prevedono l'assunzione straordinaria, in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali, di **100 unità di personale** per gli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, destinato ai ruoli di funzionario della **professionalità pedagogica** e di funzionario della professionalità di **servizio sociale**.

Più in dettaglio, il **comma 424**, con la finalità di migliorare i trattamenti legati all'esecuzione penale esterna e di comunità, autorizza l'assunzione straordinaria, in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali, di 100 unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale (posizione economica F1).

Le suddette unità di personale sono destinate ai ruoli di funzionario della **professionalità pedagogica** e di funzionario della professionalità di **servizio sociale** degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia. Per l'attuazione del programma di assunzioni è autorizzata la spesa:

- di 1.009.136 euro per l'anno 2020
- di 4.036.545 euro a decorrere dall'anno 2021.

Per l'anno 2020 inoltre, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'espletamento delle procedure concorsuali (comma 425).

Nell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità il personale svolge attività di assistenza ai minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria nonché attività a carattere educativo ed è inquadrato nei seguenti settori:

- settore della professionalità socio-psico-educativa in cui rientrano le figure di operatore area pedagogica, educatore, assistente sociale
- settore della professionalità giudiziaria e delle relazioni in cui rientrano le figure professionali di assistente giudiziario, collaboratore di cancelleria, traduttore interprete
- settore della professionalità amministrativa, contabile, tecnica in cui rientrano le figure professionali dell'ausiliario, del collaboratore, del contabile, del tecnico.

Al riguardo si ricorda che il "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*" adottato con D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, ha definito il nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che ha aggiunto alle competenze in materia

minorile quelle sull'esecuzione penale esterna degli adulti, in precedenza attribuite al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Sul territorio nazionale operano per la Giustizia minorile e di comunità:

- Centri per la Giustizia Minorile (11): sono organi del decentramento amministrativo con territorio di competenza per lo più pluriregionale, corrispondente anche a più Corti d'Appello. Essi esercitano funzioni di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica nei confronti dei Servizi Minorili da essi dipendenti e di collegamento con gli Enti locali. Stipulano convenzioni e protocolli d'intesa con Enti pubblici, del privato sociale e con le Università;
- Istituti Penali per Minorenni (17): assicurano l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria quali la custodia cautelare, detentiva o l'espiazione di pena. Ospitano ultradiciottenni, fino al compimento dei 25 anni. Hanno un'organizzazione funzionale ad un'azione educativa integrata con gli altri Servizi della giustizia minorile e del territorio;
- Centri di Prima Accoglienza (22): ospitano i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento. L'équipe del Centro di prima accoglienza predispone per l'udienza di convalida (entro le 96 ore) una relazione informativa sulla situazione psico-sociale del minorenne e sulle risorse territoriali disponibili.
- Comunità (3): si tratta di servizi residenziali di tipo comunitario per l'esecuzione delle misure penali integrate nel contesto sociale di appartenenza del giovane;
- Centri Diurni Polifunzionali (6): si tratta di servizi minorili non residenziali per l'accoglienza diurna dei minori dell'area penale e di giovani in situazioni di disagio sociale e a rischio, anche non sottoposti a procedimento penale;
- Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (29): forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale. Svolgono attività di sostegno e controllo nella fase di attuazione del provvedimento penale. Alcuni Uffici, per una migliore gestione dei rapporti con l'utenza, hanno sedi distaccate sul territorio di competenza.

Articolo 1, comma 426
(Fondo per le vittime dei reati)

Il **comma 426** stanziava 1 milione per il 2020 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l'assistenza alle vittime dei reati.

Tali stanziamenti sono destinati all'**assistenza delle vittime dei reati**, anche al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime.

La disposizione non specifica né la tipologia di reato le cui vittime sono oggetto di tutela, né il capitolo di bilancio che viene finanziato.

Si ricorda che il ddl prevede già un incremento degli stanziamenti per il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici (cfr. **comma 862**).

Articolo 1, commi 427-430 *(Tesoreria spese processi civili)*

I **commi 427-430** recano una serie di modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, estendendo le modalità attuative del **Fondo unico giustizia** - penale anche al Fondo unico giustizia civile.

In particolare, il **comma 429**, riscrive il comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legge n. 143 del 2008 (conv. legge n. 181 del 2008). La disposizione, coerentemente con la veste unitaria che connota il Fondo unico giustizia (FUG), estende, per quanto compatibili, le modalità attuative del Fondo Unico Giustizia (FUG) - penale già individuate con il decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127 anche al FUG civile.

Il Fondo Unico di Giustizia è un fondo dinamico in cui confluiscono:

- i **rapporti finanziari** ed assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca di prevenzione;
- le **somme** non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

Ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legge n. 143 del 2008 rientrano in apposite gestioni separate del FUG, delle risorse derivanti dalle somme riscosse a qualunque titolo dal curatore fallimentare e dallo stesso depositate sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare; dalle somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso delle procedure esecutive per espropriazione immobiliare ovvero oggetto di sequestro conservativo; nonché dalle somme a qualunque titolo depositate presso Poste italiane s.p.a., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi.

L'introduzione di ulteriori (ed eventuali) specifiche misure di carattere amministrativo legate alle esigenze di coordinamento dei procedimenti riguardanti la gestione delle somme riconducibili al FUG – Penale e al FUG - Civile, è demandata ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno. La disposizione prevede, poi, l'accensione, a partire dal 1° luglio 2020, di un conto fruttifero presso la Tesoreria dello Stato, intestato a Equitalia Giustizia, in cui poter far confluire la liquidità riconducibile alle somme intestate al FUG civile e penale.

Come si precisa nella relazione l'accensione del conto di Tesoreria di cui al precedente punto assume una veste complementare rispetto ai conti correnti bancari e postali al momento in essere e già intestati al FUG, con la conseguenza che il gettito fiscale derivante dalla maturazione delle imposte di bollo a valere sui

conti correnti non subirà alcuna contrazione, data la configurazione in somma fissa della forma impositiva di specie; le giacenze di liquidità intestate al FUG potranno generare un proprio rendimento sia se depositate presso la Tesoreria, alla luce del meccanismo di remunerazione per esse previsto *ex lege*, sia attraverso la loro allocazione presso il sistema bancario e postale, in forza delle condizioni di mercato praticabili.

La disposizione oltre a confermare l'assoggettamento di Equitalia Giustizia agli obblighi di programmazione finanziaria previsti dalla Legge n. 196 del 2009, impone, al fine di garantire stabilità alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza sul predetto conto di Tesoreria, ad Equitalia giustizia, di comunicare, entro il 15 gennaio di ciascun esercizio finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia la previsione su base annua delle somme di cui al citato comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008 (vedi *supra*) che saranno depositate, nell'anno finanziario di riferimento, nei conti correnti accesi presso il sistema bancario e postale, nonché la quantificazione della giacenza media annua del conto di Tesoreria intestato a Equitalia giustizia, da aggiornare con cadenza trimestrale.

Equitalia giustizia deve inoltre accreditare i conti correnti accesi presso le banche e Poste italiane s.p.a. nella misura almeno pari a consentire l'esecuzione delle operazioni connesse ai procedimenti e alle procedure nell'ambito del FUG, disposte dagli organi competenti.

Come si sottolinea nella relazione la flessibilità, in capo alla società, di allocare la significativa consistenza di liquidità intestata al FUG sia presso la Tesoreria dello Stato, sia in seno al sistema bancario e postale consente di intercettare le esigenze riconducibili sia al perseguimento di obiettivi di finanza pubblica, sia di assicurare al sistema bancario, con particolare riguardo a quello rappresentato da banche operanti in contesti di riferimento di più contenute dimensioni, risorse funzionali al sostegno dell'economia locale.

Le istruzioni agli Uffici giudiziari necessarie a rendere operative immediatamente le nuove previsioni sono demandate ad una circolare ministeriale.

Il **comma 430** prevede che alle somme di cui al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legge n. 143 del 2008 giacenti sul conto di tesoreria intestato a Equitalia giustizia è riconosciuto un tasso di interesse liquidato semestralmente pari al rendimento dei Bot a sei mesi, calcolato come media dei rendimenti d'asta delle emissioni dei Bot a sei mesi rilevate nel semestre di riferimento per l'applicazione del tasso di interesse medesimo. Nel caso di tasso di rendimento dei Bot a sei mesi negativo, il tasso di interesse da riconoscere sulle giacenze è pari a zero.

I **commi 427 e 428** recano modifiche di coordinamento, conseguenti alla riscrittura del comma 6-ter, rispettivamente ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 2 del decreto legge n. 143 del 2008.

Dati patrimoniali del Fondo Unico Giustizia al 31 dicembre 2018

Natura della risorsa	Importo
Totale liquide [1]	1.839.444.091
di cui già "anticipate" [2]	667.550.000
Totale non liquide	3.130.409.935
di cui deposito titoli [3]	1.619.598.450*
di cui gestioni patrimoniali [3]	101.655.415
di cui gestione collettiva del risparmio [3]	130.319.839
di cui contratti assicurativi [4]	249.501.183
di cui mandati fiduciari [5]	978.375.326
di cui altri rapporti	50.959.722
Totale FUG	4.969.854.026

* In tale voce l'importo di 1,16 Miliardi è relativo alla sottoscrizione del prestito obbligazionario ILVA

[nota 1](#) - Conti correnti, depositi a risparmio, ecc.

[nota 2](#) - Somme sequestrate «anticipate» allo Stato da Equitalia Giustizia ai sensi dell'art. 2, comma 7, del DL n. 143/2008.

[nota 3](#) - Gli operatori finanziari comunicano a Equitalia Giustizia in via telematica (Entratel) il valore dei rapporti alla data di intestazione al FUG (valore «storico»).

[nota 4](#) - Gli operatori assicurativi comunicano a Equitalia Giustizia in via telematica (Entratel) il valore del capitale assicurato al momento della stipula del contratto.

[nota 5](#) - Le società fiduciarie comunicano a Equitalia Giustizia in via telematica (Entratel) l'importo del capitale ad esse affidato per l'esecuzione del mandato. Per il valore dei singoli rapporti finanziari ed assicurativi aperti in esecuzione di tali mandati si rinvia, rispettivamente, alla nota n. 3 e alla nota n. 4. Occorre inoltre considerare che, nell'importo dei mandati sequestrati comunicato dalle società fiduciarie, è ricompreso anche il valore dei rapporti aperti all'estero, che, tuttavia, affluiscono effettivamente al FUG soltanto in caso di esito positivo di procedure di cooperazione giudiziaria internazionale.

Versamenti allo stato eseguiti da Equitalia giustizia al 31 dicembre 2018

Anno	Provvedimenti giudiziari (confische e devoluzioni)	«Anticipazione» di somme sequestrate [1]	Utile della gestione finanziaria del FUG dell'anno precedente	Totale
2009	26.845.189			26.845.189
2010	40.285.408		3.924.892	44.210.300
2011	59.733.274	343.000.000	6.340.935	409.074.209
2012	82.478.224	72.280.000	14.422.102	169.180.326
2013	75.026.387		23.058.806	98.085.193
2014	91.547.505	78.900.000	22.199.974	192.647.479
2015	97.888.052	105.840.000	21.011.240	224.739.292
2016	134.902.852	67.530.000	18.863.879	221.296.731
2017	130.131.748	-	16.322.391	146.454.140
2018	162.002.108	-	12.519.719	174.521.827
TOTALE	900.840.747	667.550.000	138.663.938	1.707.054.685

[nota 1](#) - Effettuate in esecuzione dei DM attuativi dell'art. 2, comma 7, del DL n. 143/2008, convertito con modificazioni della legge n. 181/2008.

Articolo 1, comma 431
*(Esenzione somme corrisposte in esecuzione di
pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo)*

Il **comma 431** prevede l'**esenzione dalle imposte** delle somme liquidate a titolo di **indennità di risarcimento in esecuzione delle pronunce** o degli accordi sostitutivi **della Corte europea dei diritti dell'uomo** qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale.

In particolare, **il comma 431**, primo periodo, dispone che **non siano dovute imposte** sulle **somme corrisposte in esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo** - siano esse di condanna o conseguenti alle forme di definizione stragiudiziale delle controversie (articoli 62 e 62A del Regolamento della Corte) - **nei casi in cui la Corte stessa preveda la clausola di esenzione fiscale**.

Come è noto la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, è stata firmata nel 1950 dal Consiglio d'Europa, ed è un trattato internazionale volto a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa. Tutti i 47 paesi che formano il Consiglio d'Europa, sono parte della convenzione, 28 dei quali sono membri dell'Unione europea (UE). La convenzione ha istituito la Corte europea dei diritti dell'uomo, volta a tutelare le persone dalle violazioni dei diritti umani. Ogni persona i cui diritti sono stati violati nel quadro della convenzione da uno Stato parte può adire alla Corte e le sentenze che hanno riscontrato violazioni sono vincolanti per i paesi interessati. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. Il testo della Convenzione, è stato successivamente integrato e modificato da una serie di Protocolli. Il sistema ha un carattere sussidiario rispetto alle forme di protezione dei diritti umani esistenti negli ordinamenti degli Stati membri: l'articolo 26 della Convenzione pone la regola del "previo esaurimento dei ricorsi interni" rispetto all'attivazione del sistema internazionale.

Con riguardo alle sentenze di condanna, l'articolo 41 della Convenzione, prevede che se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dello Stato contraente non permette di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

Con riguardo alle forme di decisione stragiudiziale delle controversie, l'articolo 39 della Convenzione prevede che in ogni momento della procedura, la Corte si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei diritti dell'uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. In caso di composizione amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata. Al riguardo

L'articolo 62 del Regolamento della Corte disciplina la procedura di composizione amichevole, in base alla quale la Corte, se le parti accettano la composizione e dopo essersi assicurata che tale composizione si fonda sul rispetto dei diritti dell'uomo quali riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, stralcia il caso dal ruolo. L'articolo Art. 62a del Regolamento disciplina invece il caso della "*Dichiarazione unilaterale*", ossia il caso in cui il ricorrente rifiuti i termini di una proposta di composizione amichevole. In tali casi lo Stato interessato può presentare alla Corte una richiesta di stralcio dal ruolo. Tale richiesta è accompagnata da una dichiarazione che riconosce chiaramente che vi è stata violazione della Convenzione nei confronti del ricorrente e dall'impegno della Parte contraente interessata a fornire una riparazione adeguata e, eventualmente, ad adottare le necessarie misure correttive. Se ritiene che la dichiarazione sia sufficiente per concludere che, per il rispetto dei diritti dell'uomo sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, non è necessario che essa prosegua l'esame del ricorso, la Corte può stralciare il ricorso dal ruolo.

La decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo di esentare dalla tassazione le somme che accorda in relazione alle decisioni sull'equa soddisfazione, a seguito di sentenze di condanna o di regolamentazioni sostitutive (regolamenti amichevoli/dichiarazioni unilaterali) non è automatica: la Corte decide in ciascun caso se un'esenzione sia o non sia appropriata. Come sottolinea la Corte stessa (sentenza 8 febbraio 2018, Guiso c. Italia, ric. n. 50821/06), il motivo sottostante dell'esenzione "*è di impedire che lo Stato convenuto riprenda parzialmente, o perfino integralmente, la somma accordata dalla Corte. La concessione di tale esenzione non è tuttavia automatica. In particolare, in caso di concessione di un risarcimento per i mancati guadagni o profitti commerciali, che sarebbero stati ordinariamente tassabili, può essere inopportuno esentarli dalla tassazione*".

Le pronunce cui si riferisce la disposizione in esame sono quelle cui seguono decisioni di cancellazione delle cause dal ruolo. Al riguardo si ricorda che l'articolo 37 della Convenzione stabilisce che in ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere: (a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure (b) che la controversia è stata risolta; oppure (c) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata.

Il secondo periodo del comma 431 chiarisce pertanto che **l'articolo 88**, comma 3, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (**TUIR**), che dispone che le indennità conseguite a titolo di risarcimento sono **imponibili come sopravvenienze attive, non si applica** alle somme corrisposte in esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Articolo 1, commi 432-434 *(Introduzione di piante organiche flessibili distrettuali)*

I **commi da 432 a 434** sostituiscono le piante organiche di magistrati distrettuali con le **piante organiche flessibili distrettuali**.

Il **comma 432** modifica il Capo II (articoli da 4 a 8) della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura), rinominandolo "Piante organiche flessibili distrettuali".

Il nuovo articolo 4 del Capo II della legge n. 48 prevede che con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, sia individuato il contingente complessivo nazionale delle **piante organiche flessibili distrettuali**

di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero alla assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Si provvede con le medesime modalità alla determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura. Si prevede inoltre, la distinzione, ai fini dell'assegnazione alla pianta organica flessibile distrettuale, dei magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli con funzioni requirenti.

Come si precisa nella relazione illustrativa dell'originario disegno di legge presupposto dell'introduzione delle piante organiche flessibili distrettuali è, infatti, la necessità che i distretti si dotino di una pianta organica flessibile, destinando *una task force di magistrati* che si aggiunge alla dotazione di magistrati già esistente presso gli uffici giudiziari, sia per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, sia per far fronte a condizioni critiche degli uffici giudiziari del distretto, le quali sono determinate da situazioni particolari ed eccezionali quali, ad esempio: consistente arretrato, eventi sismici etc., o per fronteggiare le criticità di rendimento degli uffici giudiziari in difficoltà.

Nella relazione tecnica del disegno di legge si sottolinea inoltre che "gli adempimenti connessi alle disposizioni in esame potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le norme infatti non prevedono modifiche numeriche dell'attuale dotazione organica complessiva del personale di magistratura". Sempre nella relazione tecnica si specifica altresì che "le misure proposte non determinano in alcun modo effetti indotti pregiudizievoli per la finanza pubblica in considerazione del fatto che le disposizioni che prevedono vantaggi ai fini del tramutamento successivo allo

svolgimento dell'incarico nell'ambito delle piante organiche flessibili non determinano risvolti economici né ai fini della progressione economica, che rimane legata all'anzianità di servizio e alle periodiche valutazioni di professionalità e sul cui sviluppo temporale non vi è alcuna incidenza, né in relazione all'erogazione di indennità o incentivi economici, non previsti".

L'articolo 5 del Capo II della legge n. 48, come modificato dal comma 432 in esame, fissa i **criteri di destinazione** dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale. E' confermata la vigente previsione normativa che prevede di destinare magistrati in sostituzione per i casi in cui l'assenza dall'ufficio fosse dovuta: ad aspettativa per malattia o altra causa; ad astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità o ad altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000 n. 53; al tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto; al caso di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di un procedimento penale o disciplinare; al caso di esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali ai sensi dell'articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12. Confermando la normativa vigente è esclusa la sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni «direttive e semidirettive». Una significativa innovazione rispetto al sistema vigente è prevista dal comma 3 dell'articolo 5 il quale ricolloca i magistrati distrettuali nel ruolo di magistrati della pianta organica flessibile e li destina agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle criticità di rendimento su ricordate. Il compito di individuare le situazioni dalle quali scaturiscono condizioni critiche di rendimento presso gli uffici giudiziari distrettuali è rimesso al Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura. Al Ministro compete inoltre stabilire anche la durata minima del periodo di assegnazione di tali magistrati ai singoli uffici in sintonia con gli obiettivi prefissati per il superamento di tali criticità.

L'articolo 6 della legge n. 48 del 2001, come riscritto dal disegno di legge in esame, prevede che l'**assegnazione** dei magistrati della pianta organica flessibile presso i singoli uffici del distretto, avvenga con provvedimento motivato del Consiglio superiore della Magistratura, sentito il Consiglio giudiziario e con parere favorevole del Ministro della giustizia, stabilendo inoltre al comma 2 della disposizione che lo stesso provvedimento sia comunicato al Ministro della giustizia.

L'articolo 7, confermando di fatto la disciplina vigente, prevede che nei casi di sostituzione per l'assenza dall'ufficio e in tutte le altre ipotesi contemplate dal già illustrato articolo 4, l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale avviene secondo i **criteri stabiliti dal**

Consiglio superiore della magistratura e la scadenza del periodo di assegnazione del magistrato deve essere prorogata al fine di garantire il buon funzionamento dell'ufficio seppur limitatamente ai procedimenti al quale risulta assegnato. E' prevista inoltre la **regola residuale** dell'assegnazione dei magistrati assegnati alla pianta organica flessibile agli uffici con le maggiori percentuali di scopertura effettiva, nell'ipotesi in cui questi ultimi non siano stati chiamati alla sostituzione di magistrati assenti o nel caso in cui non sia stato possibile assegnarli sulla base dei criteri predeterminati dal Ministro per le ipotesi previste dall'articolo 4, comma 1 inerenti le situazioni di rendimento.

È appena il caso di rilevare la mancata riproposizione del contenuto del vigente articolo 8, comma 1 della legge 48 del 2001, il quale prevede espressamente che i posti destinati ai magistrati distrettuali sono messi a concorso con le procedure ordinarie.

Infine il nuovo articolo 8 prevede che **l'anzianità di servizio** per i magistrati assegnati alla pianta organica flessibile distrettuale è calcolata in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato con esclusione delle frazioni inferiori al mese ai soli fini del primo tramutamento.

Se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni (quattro anni per i magistrati che attualmente compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali), il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti

Sono esclusi dall'applicazione dei benefici di anzianità i trasferimenti a domanda e d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, mentre sono riconosciuti nei trasferimenti a domanda le preferenze assolute rispetto a tutti gli altri aspiranti quando la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni.

Il **comma 433** prevede che nella ripartizione del contingente di personale di magistratura di cui alla lettera L) della tabella B allegata alla legge n. 71 del 1991 è data prioritaria rilevanza alle Corti di appello.

In proposito è opportuno ricordare che l'art. 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha modificato tale tabella, prevedendo l'aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria, il quale è stato rideterminato in 10.751 unità come riportato nella Tabella 2 citata.

Il **comma 434** stabilisce infine che i magistrati che attualmente compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali sono inclusi nella pianta organica flessibile distrettuale.

Il vigente Capo II della legge del 2001 prevede che Ministero della giustizia, con appositi decreti, stabilisce le piante organiche dei magistrati che, in ogni distretto, sono destinati, con sede di lavoro «artificialmente» fissata nel capoluogo di corte d'appello (art. 4 comma 5), «alla sostituzione dei magistrati del distretto», giudicanti e requirenti, fatta eccezione di quelli preposti alle funzioni «direttive e semidirettive» (art. 5 comma 2), che devono restare esclusivo appannaggio dei loro titolari (o dei loro sostituti, secondo le regole precedentemente stabilite dalla legge generale). Tali mappe sono predisposte sulla base delle «medie statistiche di assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge» (art. 4 comma 2) e sono suscettibili di revisione, sulla base delle variazioni riscontrate nel biennio precedente (art. 4 comma 3).

I magistrati distrettuali possono essere sia magistrati di corte d'appello che magistrati di tribunale e ciascuno può, indifferentemente, svolgere le funzioni più o meno elevate, in un interscambio privo di ostacoli o limitazioni (art. 4 comma 1). L'art. 4 comma 4, stabilisce espressamente che le funzioni giudicanti e quelle requirenti devono essere tenute separate anche nelle persone addette alle "riserve".

Tali magistrati sono inseriti in tabella e la loro chiamata allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali è effettuata dal presidente della Corte d'appello con un provvedimento che deve essere rispettoso dei «criteri predeterminati al momento della formazione delle tabelle» (art. 6 comma 1) e, come tale, soggetto al controllo del CSM (comma 2). Unica eccezione all'osservanza di tali criteri è la possibilità della proroga quando il magistrato distrettuale abbia «in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti» (art. 6 comma 3).

A tali posti si accede attraverso le procedure ordinarie e, dunque, attraverso i concorsi a domanda, sulla base della pubblicazione dei posti vacanti (art. 8 comma 1). Le situazioni-presupposto della sostituzione - già ricordate (*vedi supra*) sono: le aspettative per malattia o altra causa; le astensioni obbligatorie o facoltative per gravidanza, maternità o congedo parentale; le situazioni di temporanea scopertura del posto per tramutamento del suo titolare; la sospensione cautelare dal servizio per la pendenza di un procedimento penale o disciplinare; l'esonero dalle funzioni giurisdizionali, per i magistrati componenti le commissioni di esame per il reclutamento dei magistrati.

Nel caso in cui i magistrati distrettuali, ove non vengano impiegati per le ragioni stabilite dall'art. 5 comma 1, essi possono essere applicati negli uffici giudiziari del distretto ai sensi dell'art. 110 ord. giud. (art. 7 comma 1) o, in assenza di tali necessità, devono essere utilizzati in compiti amministrativi, «dai consigli giudiziari, per le attività preparatorie ed attuative delle loro deliberazioni» (art. 7 comma 2).

Articolo 1, commi 435 e 436
(Interventi sull'organizzazione del Ministero della giustizia)

Il **comma 435**, introdotto al Senato, modificano il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, recante individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia. Il **comma 436** reca la copertura finanziaria della disposizione.

La disposizione in commento apporta modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, recante individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia.

Si tratta di modifiche necessarie in conseguenza del trasferimento - ad opera della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) - dai Comuni al Ministero della giustizia della competenza in materia di spese di gestione degli immobili sede di Uffici giudiziari.

In attuazione della modifica apportata dalla legge di stabilità 2015 è stato adottato il D.P.R. n. 133 del 2015 il quale ha istituito, a livello circondariale, le Conferenze permanenti, individuate come organo competente in materia di rilevazione dei fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari.

A seguito dell'adozione del D.P.C.M. 84/2015 di organizzazione del ministero (adottato, peraltro, quando la competenza in materia di spese ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 1941, n. 392 era ancora attribuita ai comuni), inoltre, è stata valorizzata la possibilità di delegare le funzioni attribuite alle istituende direzioni regionali, nelle more dell'istituzione di tali nuove strutture decentrate di livello dirigenziale generale. La mancata attuazione del decentramento (come delineato dal d.lgs. 240/2006 e declinato dal nuovo regolamento di organizzazione) e le nuove attribuzioni trasferite dai comuni hanno comportato un rilevante, ma necessitato, utilizzo di deleghe gestorie non coerente con i compiti assegnati agli uffici giudiziari distrettuali e, soprattutto, con una fisiologica gestione delle procedure di spesa.

Nel dettaglio la disposizione, alla **lettera a)**, modifica il comma *2-bis* dell'articolo 2, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240. Tale disposizione demanda la rideterminazione dei posti di dirigente giudiziario negli uffici giudiziari ad un regolamento da adottarsi su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con la modifica approvata dal Senato, è soppresso il richiamo alla

proposta del Ministro della giustizia e al concerto del Ministro dell'economia.

Le **lettere b) e c)** recano disposizioni di mero coordinamento collegate alla complessiva riforma del Capo II del decreto legislativo n. 240 del 2006, in materia di articolazioni decentrate del Ministero della giustizia, prevista dalla lettera e) (*vedi infra*).

La **lettera d)** abroga l'articolo 5 del decreto legislativo n. 240, il quale prevede l'istituzione e disciplina l'Ufficio del direttore tecnico. Questa struttura di livello dirigenziale generale in realtà non è mai stata istituita.

È appena il caso di rilevare che l'articolo 16, comma 5 del D.P.C.M. n. 84 del 2015 aveva in concreto già soppresso questa struttura.

La **lettera e)** dispone la sostituzione dell'intero Capo II (articoli da 6 a 10) del decreto legislativo n. 240 del 2006, con il nuovo rubricato "*Articolazioni decentrate del Ministero della giustizia*".

Il nuovo articolo 6 del decreto legislativo n. 240 del 2006 individua le attribuzioni dei nuovi "**Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria**", articolazioni di livello dirigenziale non generale del Ministero della giustizia, come tali soggetti a programmi, indirizzi e direttive dell'amministrazione centrale. Ai nuovi uffici competono le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze di cui alla richiamata legge n. 190 del 2014 (*vedi supra*). Questi uffici sono altresì chiamati a svolgere attività di raccordo con le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria. Al fine di assicurare una più completa attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari si prevede la partecipazione gratuita, con diritto di voto, alle conferenze permanenti del presidente del locale Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Il nuovo articolo 7, al fine di assicurare la funzionalità dei nuovi uffici e lo svolgimento delle citate attribuzioni, prevede **l'aumento delle dotazioni organiche** del personale dirigenziale non generale di 10 unità e del personale amministrativo, di 150 unità nelle diverse aree. Per la copertura della dotazione organica il Ministero della giustizia è autorizzato nel triennio 2020-2022 a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria previste a legislazione vigente.

Il medesimo articolo, al comma 4, prevede infine la soppressione del posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli, disponendo nel contempo che le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, conv. legge n. 102 del 1994 recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli, siano esercitati da uno degli uffici periferici con sede nel capoluogo campano.

L'articolo 8 attribuisce, infine, al competente direttore generale dell'amministrazione centrale, sulla base dei criteri indicati negli atti di indirizzo dell'organo politico, il potere di assegnazione delle **risorse finanziarie** e strumentali al dirigente amministrativo preposto agli uffici periferici per l'espletamento del mandato.

Articolo 1, commi 437-444
(Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare)

I **commi 437-444** promuovono un Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (di seguito Programma), al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo, con particolare riferimento alle periferie, e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali. Sono disciplinate le modalità di presentazione e valutazione delle proposte da inserire nel Programma, che sono valutate da un'Alta Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È inoltre istituito, nello stato di previsione del medesimo Ministero, un fondo denominato "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", con una dotazione complessiva pari a 853,81 milioni euro per gli anni 2020-2033.

Durante l'esame al Senato è stato precisato che gli interventi del citato Programma devono seguire, tra l'altro, il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (*Smart city*), nonché modificata la composizione dell'Alta Commissione.

Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (commi 437-438)

Il **comma 437**, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo, con particolare riferimento alle periferie, e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, prevede la promozione del "**Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare**".

Il programma è finalizzato:

- a **riqualificare** e incrementare il patrimonio destinato all'**edilizia residenziale sociale**;
- a **rigenerare il tessuto socio-economico**;
- a incrementare **l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi** e immobili pubblici;
- a migliorare la **coesione sociale e la qualità della vita** dei cittadini.

La norma in esame chiarisce che le finalità del Programma si inquadrano in un'ottica di **sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo** e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City), **come precisato al Senato**.

La relazione illustrativa evidenzia che il programma si prefigge di “porre l’edilizia sociale al centro delle proposte di rigenerazione di tessuti e ambiti urbani particolarmente degradati e carenti di servizi non dotati di adeguato equipaggiamento infrastrutturale, individuando specifiche finalità a cui il programma medesimo deve dare risposte”. La relazione illustrativa sottolinea, inoltre, che il programma “rappresenta una opportunità di scambio di prassi, di progetti e di misure, per i soggetti partecipanti, considerate le varie specificità delle Regioni e dei Comuni, ed è rivolto alle città metropolitane, alle città capoluogo di provincia e alla città di Aosta e alle città medie con più di 60.000 abitanti, in quanto luoghi caratterizzati da fenomeni di marginalità, con carenza di adeguata infrastrutturazione, alloggi sociali, in riferimento alle categorie più disagiate, con scarsa presenza di servizi”.

Con riferimento agli indirizzi dell’Unione europea entro i quali le finalità del programma devono inquadarsi, si ricorda che la questione relativa alla tematica “ambiente urbano” è stata inclusa nella [Decisione n. 1386/2013/UE del 20 novembre 2013](#), relativa al 7° programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 (7 PAA), nell’ambito dell’obiettivo prioritario 8, intitolato “migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione”. L’obiettivo generale di questo impulso politico è quello di **migliorare la sostenibilità delle città dell’UE** per raggiungere entro il 2050 l’obiettivo di vivere bene "entro i limiti del pianeta". In tema rileva altresì la direttiva 2010/31, sulla prestazione energetica nell’edilizia, recentemente modificata dalla direttiva 2018/844/UE, oggetto di recepimento da parte dell’art. 23 della legge di delegazione europea 2018 (L. 117/2019; per approfondimenti si veda il relativo [dossier](#)).

Il comma 438 prevede l’emanazione di un **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata, da adottare **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, per definire:

- a) i termini, i contenuti, e le **modalità di presentazione delle proposte**, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i Comuni con più di 60.000 abitanti, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 437, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale;
- b) l’**entità massima del contributo riconoscibile**, a valere sulle risorse di cui al comma 443, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna Regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell’utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla [delibera CIPE del 22 dicembre 2017, n. 127](#) (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2018, n. 87);

c) i **criteri per la valutazione delle proposte** da parte dell'Alta Commissione istituita dal comma 439, individuati in coerenza con le finalità del Programma, che privilegiano in particolare:

▪ l'entità degli **interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica;**

Con l'espressione "edilizia residenziale pubblica", che nel tempo ha sostituito quella di "edilizia economica e popolare" senza determinare alcuna significativa variazione concettuale, si designa l'attività edilizia, posta in essere con il sostegno economico pubblico, finalizzata alla realizzazione di alloggi destinati a soddisfare le esigenze abitative dei ceti meno abbienti. All'interno di tale categoria si distingue tradizionalmente tra edilizia sovvenzionata, edilizia agevolata e edilizia convenzionata, sebbene tali espressioni vengano talora utilizzate, in dottrina e in giurisprudenza, con significati tra loro divergenti, quando non addirittura scambiate o sovrapposte. L'edilizia si definisce "sovvenzionata" quando gli alloggi di tipo economico e popolare sono realizzati con mezzi finanziari interamente erogati dall'ente pubblico, il quale provvede poi ad assegnarli in locazione a soggetti a basso reddito verso il pagamento di un canone calmierato. Nell'edilizia agevolata, invece, l'intervento pubblico è diretto a facilitare l'accesso al "bene casa" attraverso la concessione ai privati di agevolazioni per la realizzazione degli alloggi e/o per il loro successivo acquisto (ad es., concessione di crediti agevolati o di esenzioni fiscali). Anche nell'edilizia convenzionata, infine, l'intervento dello Stato è rivolto a sostegno dell'attività edificatoria privata, ma esso si inserisce in un quadro negoziale più ampio e complesso, all'interno del quale il costruttore, a fronte di determinati benefici ricevuti dall'ente pubblico, si obbliga a realizzare gli alloggi secondo caratteristiche tipologiche prestabilite, nonché ad alienare (o locare) gli stessi a prezzi (o canoni) predeterminati. Tali obblighi - e con essi, più in generale, il corrispettivo della concessione, le caratteristiche dell'intervento costruttivo e di urbanizzazione del comparto, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, le garanzie e le sanzioni per l'inosservanza di detti obblighi - sono recepiti in una convenzione stipulata tra l'ente pubblico ed il soggetto attuatore, dalla quale, per l'appunto, trae origine la corrente denominazione di edilizia residenziale convenzionata.

▪ il recupero e la **valorizzazione dei beni culturali;**

▪ l'**azzeramento del consumo di nuovo suolo** mediante interventi di **recupero, riqualificazione e densificazione funzionale di aree già urbanizzate** ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente consolidati;

In materia di contenimento del consumo di suolo, si segnala che è in corso al Senato presso le Commissioni riunite 9^a agricoltura e 13^a territorio, ambiente, beni ambientali l'esame in sede referente dei disegni di legge A.S.86, A.S.164 e abbinati. Nel corso dell'esame le Commissioni hanno

proceduto ad un ciclo di audizioni informali durante le quali i soggetti auditi hanno depositato [documenti e memorie](#).

Norme in materia di promozione di programmi di recupero e rigenerazione di aree urbanizzate sono, inoltre, contenute nei progetti di legge A.C 113 e A.C 2046 Rospi all'esame della VIII Commissione ambiente della Camera dei deputati.

- l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati;
- il coinvolgimento di operatori privati, anche del terzo settore;
- le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano.

Si ricorda che la [delibera CIPE n. 127/2017](#) ha riprogrammato l'utilizzo delle risorse finanziarie residue destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457 (vedi *infra*), e non ancora utilizzate. Si tratta di un avanzo di 350 milioni di euro da destinarsi ad interventi di riqualificazione energetica, alla messa in sicurezza antisismica degli edifici ERP e alla rigenerazione di quartieri degradati. Gli interventi previsti dovranno seguire una serie di priorità ed essere coerenti con le politiche UE in materia di ambiente e sicurezza nell'edilizia pubblica. Inoltre, dovrà essere perseguito l'obiettivo "consumo suolo zero" attraverso il recupero edilizio ed urbano rispetto alla nuova edificazione. In particolare, 250 milioni di euro finanziano un programma integrato di edilizia sociale. Le proposte di interventi saranno individuate dai Comuni, dagli ex IACP comunque denominati, dalle imprese e dalle cooperative di edilizia convenzionata. Con i restanti 100 milioni di euro si effettueranno interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016-2017.

Con il [decreto del MIT del 4 luglio 2019](#) sono stati ripartiti alle regioni 250 milioni di euro per il previsto programma integrato di edilizia residenziale sociale.

In merito all'**edilizia sociale** si ricorda che il comma 258 dell'art. 1 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008), fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, ha previsto che, in aggiunta agli standard di cui al D.M. 1444/1968 e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all'entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale. Il successivo comma 259 ha disposto che, ai fini dell'attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il comune può, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 258. La dottrina ha evidenziato, in termini critici, "che la normativa in commento non individua, come per gli altri standard urbanistici (verde pubblico attrezzato,

parcheggi etc.), una misura minima dello standard di edilizia sociale, prevedendone l'esistenza ma lasciando alla contrattazione pubblico-privato la sua quantificazione nei diversi ambiti" (G. Sabato, *La perequazione urbanistica*, 2010). Alle disposizioni citate si affiancano quelle recate dalla L. 8 febbraio 2007, n. 9 ("Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali"), che ha affidato al Ministro delle Infrastrutture la **definizione di "alloggio sociale"**, cui si è pervenuti con il decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008. L'art. 1, comma 5, di tale DM definisce l'alloggio sociale come "l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato". Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che "l'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali". Rientrano in tale definizione anche gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà. L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali. L'art. 2 demanda quindi alle regioni la definizione dei requisiti per l'accesso e la permanenza nell'alloggio sociale e la determinazione del relativo canone di locazione, in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio. L'alloggio sociale deve poi essere adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli artt. 16 e 43 della [L. 457/1978](#) (che prevedono una superficie massima delle nuove abitazioni non superiore a mq 95 ed alcune caratteristiche tecniche e costruttive). Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare - e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani accessori quali bagno e cucina. Infine, l'alloggio sociale dovrà essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative.

Si ricorda altresì che l'[art. 11 del D.L. 112/2008](#) aveva previsto la disciplina del **Piano nazionale di edilizia abitativa** (cd. **Piano casa**), volto a prevedere l'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati alle categorie sociali svantaggiate. Le disposizioni recate dall'art. 11 sono state successivamente modificate dall'[art. 1-ter, comma 1, del D.L. 158/2008](#) e dall'[art. 18, comma 4-bis, del D.L. 185/2008](#), nonché dall'[art. 7-quater, comma 12, del D.L. 5/2009](#). Tali disposizioni sono state per lo più finalizzate ad intervenire sulle risorse a disposizione del piano. Sono intervenuti,

al fine di semplificare le procedure relative all'approvazione degli accordi di programma per l'attuazione del piano, l'art. 45, commi 3-4, del [D.L. 201/2011](#) e l'[art. 58, comma 1 del D.L. 1/2012](#). In linea con il disposto del comma 3 dell'art. 11 - che ha definito l'ambito oggettivo del piano - e con la [delibera dell'8 maggio 2009](#) con cui il CIPE ha indicato gli utilizzi delle risorse finanziarie previste, il [D.P.C.M. del 16 luglio 2009](#) ha provveduto all'approvazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, prevedendone all'articolo 1 una articolazione in sei linee di intervento: a) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per la realizzazione di immobili di edilizia privata sociale; b) incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; c) promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati (*project financing*); d) agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi; e) programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale; f) interventi di competenza degli ex IACP.

Alta Commissione (commi 439-441)

Il **comma 439** prevede l'istituzione **presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una Alta Commissione **per la valutazione delle proposte** di cui al comma 438, composta da:

- a) sei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- c) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
- d) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;
- e) un rappresentante designato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- f) un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- g) un rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, **come previsto dal Senato.**

Il **comma 440** prevede che i **componenti** dell'Alta Commissione siano **nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, da adottarsi **entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per lo svolgimento della propria attività, l'Alta Commissione si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto

tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione di cui all'art. 214 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

L'art. 214 del Codice dei contratti pubblici prevede la promozione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e che il medesimo Ministero effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte dell'autorità competente, sulla realizzazione delle infrastrutture. In tale ambito, per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero può avvalersi di una struttura tecnica di missione.

In attuazione del citato art. 214 del Codice dei contratti pubblici, con il [decreto ministeriale 9 giugno 2015 n.194](#) è stata soppressa la Struttura Tecnica di Missione e contestualmente istituita la Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, presso il MIT. Con il [decreto ministeriale 31 maggio 2019, n. 226](#) è stata operata una complessiva riorganizzazione della "Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'Alta sorveglianza".

Il comma in esame prevede altresì che ai componenti della Commissione **non spettano indennità**, gettoni di presenza, rimborsi spese o **altri emolumenti** comunque denominati.

Il **comma 441** stabilisce che l'Alta Commissione:

- esamini le proposte presentate dai soggetti di cui al comma 439;
- e, all'esito, predisponga, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al medesimo comma 439, un apposito **elenco, approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, contenente le **proposte ammissibili a finanziamento**.

Il decreto ministeriale di approvazione dell'elenco delle proposte finanziabili definisce altresì i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione delle proposte.

Contributo di costruzione dei comuni (comma 442)

Il **comma 442** attribuisce ai comuni, per gli interventi inseriti nel Programma ammessi al finanziamento, la facoltà di prevedere l'**esclusione del pagamento del contributo di costruzione** di cui all'art. 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di

cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Si ricorda che il D.P.R. n. 380/2001 disciplina l'attività edilizia prevalentemente privata, ossia quella tipologia di edilizia sottoposta ad autorizzazione (previo rilascio di idoneo titolo abilitativo) a fronte del pagamento di un contributo (onere concessorio) ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli).

I principi generali attinenti alle modalità di calcolo del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione sono stabiliti dalle regioni con propri provvedimenti normativi, sulla scorta dei quali, conseguentemente, gli enti locali adottano le rispettive determinazioni.

Si ricorda che il rilascio del permesso di costruire da parte di una amministrazione comunale comporta per il privato "la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione" (art. 16, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico edilizia) sono soggetti a permesso di costruire: 1) gli interventi di nuova costruzione; 2) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 3) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso. Come sostenuto dalla giurisprudenza, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti "in ragione dell'obbligo del privato di partecipare ai costi delle opere di trasformazione del territorio" (Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2006, n. 159). Tali oneri si distinguono in:

- **oneri di urbanizzazione primaria**, ovvero relativi a realizzazione di strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni;
- **oneri di urbanizzazione secondaria**, finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole, mercati di quartiere, delegazioni comunali, edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie.

Ai sensi del citato art. 16 del D.P.R. 380/2001 la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio del permesso di costruire, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, e sulla base degli importi definiti periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata.

Si ricorda altresì che l'art. 16, comma 4, lettera *d-ter*), del DPR n. 380/2001 disciplina l'istituto del contributo straordinario, prevedendo che tra i parametri ai quali le regioni devono attenersi nella determinazione delle tabelle parametriche per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, figura il criterio di calcolo secondo cui gli oneri di urbanizzazione sono determinati anche in relazione "alla

valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso". La citata disposizione aggiunge che tale "maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, viene suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata e da quest'ultima versato al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche".

Si valuti l'opportunità di richiamare, oltre all'art. 16, anche l'art. 17 del D.P.R. 380/2001, che disciplina la riduzione o l'esonero dal contributo di costruzione nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti.

Fondo del Programma e risorse (commi 443-444)

Il **comma 443** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un **fondo denominato "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare"**, con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 853,81 milioni euro per gli anni 2020-2033.

In particolare, il finanziamento del Fondo risulta articolato nel seguente modo:

Programmazione delle risorse	
Anno	Importo (mln di euro)
2020	12,18
2021	27,25
2022	74,07
2023	93,87
2024	94,42
2025	95,04
2026	93,29
2027	47,15
2028	48,36
2029	53,04
2030	54,60
2031	54,64
2032	54,64
2033	51,28

Il **comma 444** stabilisce che le risorse di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q), della L. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale), nonché di cui all'art. 3, comma 7-bis del D.L. n. 12/1985

(Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa) sono rese indisponibili per le finalità originarie e versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno, restando acquisite all'erario, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022, e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

L'art. 2 della L. n. 457/1978 assegna al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito del piano decennale per l'edilizia residenziale, il compito di indicare in generale gli indirizzi programmatici ed in particolare di determinare le linee di intervento e quantificare le risorse finanziarie necessarie, nonché di determinare i criteri generali per la ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento e di indicare i criteri per la ripartizione delle risorse tra le regioni.

Il comma 1, lettera f), del richiamato art. 2 prevede la determinazione delle quote da destinare, tra gli altri, a programmi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, per un importo non superiore all'1% dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed al 3% dei finanziamenti di edilizia agevolata; mentre il comma 1, lettera q), dell'art. 3 della medesima legge prevede la determinazione delle quote da destinare all'attuazione di interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, finalizzati a sopperire alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità, per una riserva del 2% dei finanziamenti complessivi (vedi *supra*).

Si ricorda che la L. n. 457/1978 ha previsto a partire dall'anno 1978 un piano decennale di edilizia residenziale riguardante:

- a) gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici;
- b) gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente;
- c) l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti residenziali.

Successivamente, a seguito del trasferimento di competenze operato dal D. Lgs. n. 112/1998, il settore dell'edilizia residenziale pubblica è stato attribuito alla competenza regionale, restando allo Stato, invece, i compiti di determinazione di principi e finalità di carattere generale, di raccolta di informazioni, di impulso, di garanzia e di sostegno delle fasce economicamente più deboli. Il D. Lgs. n. 112/1998 (artt. 59-64) ha altresì previsto la soppressione del Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) e la diretta attribuzione alle Regioni dei fondi volti al finanziamento degli interventi e della competenza in ordine alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi e per la definizione dei canoni. La ripartizione di competenze operata dal D. Lgs. n. 112/1998 ha introdotto elementi di marcata novità rispetto al precedente assetto nel quale erano mantenute in capo allo Stato le funzioni di programmazione nazionale dei finanziamenti dell'edilizia residenziale pubblica (art. 88 del DPR 616/1977). Nel ristretto e definito nucleo di competenze mantenute allo Stato dall'art. 59 del D.Lgs. 112/1998 non compare più, infatti, tale competenza; tuttavia, allo Stato spetta, tra l'altro, il concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali

interessati, per l'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, la materia dell'edilizia residenziale pubblica è stata poi ricondotta alla potestà legislativa residuale delle regioni.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 3 del D.L. 12/1985 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), per l'immediato avvio del programma di edilizia residenziale pubblica 1986-87, aveva rifinanziato i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata della L. 457/1978. Nell'ambito del programma di edilizia convenzionata e agevolata, il comma *7-bis* dell'art. 3 del citato D.L. 12/1985 aveva previsto un limite di impegno di 30 miliardi di lire per l'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata per la costruzione di abitazioni e il recupero del patrimonio edilizio esistente, da realizzarsi a cura di imprese, cooperative e relativi consorzi, attraverso mutui agevolati.

Articolo 1, comma 445
(Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130)

Il **comma 445, introdotto durante l'esame al Senato**, estende le disposizioni in materia di **cartolarizzazione di crediti deteriorati** anche alle **cessioni di crediti** effettuate nell'ambito di **operazioni a valenza sociale** che prevedano la concessione in locazione al debitore dell'**immobile costituito in garanzia** del credito ceduto. Prevede inoltre una serie di benefici per il debitore del credito ceduto.

La disposizione in esame modifica l'articolo 7.1 della legge n. 130 del 1999, recante disposizioni sulla **cartolarizzazione di crediti deteriorati** da parte di banche e intermediari finanziari. In particolare:

- a) le disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti deteriorati di cui all'articolo 7.1 vengono estese, su istanza del debitore, alle cessioni di crediti deteriorati effettuate nell'ambito di operazioni aventi una **valenza sociale** che prevedano la **concessione in locazione al debitore** da parte della società veicolo di appoggio dell'**immobile costituito in garanzia** del credito ceduto;
- b) dopo il comma 8 viene aggiunto il comma 8-*bis* che **estende il limite temporale** di cui al primo periodo del comma 4-*quater* (limite di cinque anni dalla data di acquisto – e comunque non inferiore alla durata della locazione – entro il quale l'immobile ceduto in garanzia deve essere trasferito per poter beneficiare del pagamento di imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa) a **quindici anni** dalla data di acquisto e comunque a un **periodo non inferiore alla durata della locazione**, nel caso in cui l'operazione di cui al comma 1 rivesta una **valenza sociale** in forza della partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituito, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio. L'eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è **esonero dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale** qualora entro sei mesi dalla cessione venga avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla società veicolo d'appoggio, l'immobile è **esente dall'imposta municipale propria**, se lo stesso continua a essere utilizzato come

abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Come anticipato, l'articolo 7.1 della legge n. 130 del 1999 reca la disciplina della **cartolarizzazione di crediti deteriorati** da parte di banche e intermediari finanziari.

Le società di cartolarizzazione cessionarie di crediti deteriorati possono concedere finanziamenti, finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno *in bonis* del debitore ceduto (articolo 7.1, comma 2).

Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi della disciplina sulla crisi d'impresa, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, le società di cartolarizzazione possono (articolo 7.1, comma 3): acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente;

concedere finanziamenti, al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il ritorno *in bonis* del debitore ceduto.

Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.

Il comma 4 dell'articolo 7.1, consente la costituzione di **una o più società veicolo d'appoggio**, con il compito di **acquisire, gestire e valorizzare**, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, **i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti**, in qualunque forma, **a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione**.

I nuovi commi da 4-bis a 4-quinquies dell'articolo 7.1 riguardano **trattamento fiscale delle operazioni poste in essere dalle società veicolo d'appoggio**, per garantire la neutralità di tali operazioni anche **ai fini delle imposte indirette**.

La materia della cartolarizzazione dei crediti deteriorati è stata interessata da numerose modifiche operate, da ultimo, con il decreto-legge crescita (decreto-legge n. 34 del 2019, articolo 23). Tale provvedimento ha introdotto norme volte a:

- facilitare le operazioni di trasferimento di crediti deteriorati, evitando la chiusura dei contratti di apertura di credito e permettendo di trasferire gli impegni di erogazione a una banca o a un intermediario finanziario (al fine di mantenere il conto presso la banca cedente);
- consentire la costituzione di più società veicolo di appoggio, in luogo di una sola come previsto dalle norme vigenti, per l'attività di acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni, realizzata nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione;

- introdurre specifiche disposizioni volte a rendere fiscalmente neutrale l'intervento della società veicolo d'appoggio nella monetizzazione dei beni posti a garanzia dei crediti cartolarizzati;
- disciplinare la cartolarizzazione che ha come sottostante – in luogo di crediti - beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali su tali medesimi beni.

Articolo 1, commi 446-448
*(Abolizione quota fissa di partecipazione
al costo delle prestazioni sanitarie)*

I **commi 446-448** prevedono l'**abolizione**, a decorrere dal 1° settembre 2020, della **quota di compartecipazione al costo** in misura fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cd. *superticket*), in attesa della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria. Di conseguenza viene incrementato il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato per un importo di **185 milioni** per l'anno **2020** e **554 milioni** di euro annui a decorrere dal **2021**. Si dispone infine che la dotazione del Fondo, istituito presso il Ministero della salute, per la **riduzione della quota fissa** relativa all'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, sia **ridotta di 20 milioni** di euro per il **2020** e **60 milioni a decorrere dal 2021**.

I **commi 446-448** prevedono, nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria, l'**abolizione**, a decorrere dal 1° settembre 2020, della **quota di compartecipazione al costo** per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati pari a 10 euro per ricetta (cd. "*superticket*").

La finalità della norma è di **promuovere maggiore equità** nell'accesso alle cure, come previsto dall'articolo 1, comma 516, lett. a) della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), rivedendo la disciplina di tali quote di partecipazione prevista dall'art. 1, comma 796, lett. p), primo periodo, della L. n. 296/2006 (*Legge finanziaria 2007*). A partire dal 1° settembre 2020 cessano le misure alternative (v. *infra*) adottate dalle regioni ai sensi del comma 796, lett. p-*bis*) della sopra citata norma.

Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 549, della legge 145/2019) ha ampliato le possibili fattispecie in base alle quali le regioni sono autorizzate a non applicare la quota fissa sulla ricetta di 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, prevedendo (congiuntamente, e non più alternativamente) l'adozione di specifiche azioni, tra le quali quelle di **efficientamento della spesa** e promozione dell'**appropriatezza delle prestazioni**.

Tali azioni devono essere certificate dai seguenti soggetti: il Comitato paritetico permanente per la verifica dei LEA istituito presso il Ministero della salute ed il Tavolo tecnico, presso lo stesso Ministero, in collaborazione con il Dipartimento della RGS, in materia di verifica degli adempimenti in materia di stabilità ed equilibrio del servizio sanitario regionale.

Riguardo la più ampia revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria, si ricorda che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2019 ([Doc. LVII, n. 2-bis](#)) ha previsto tra i collegati alla decisione di bilancio, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, la presentazione di un disegno di legge in materia, che preveda oltre che la modifica disciplina del *ticket*, la revisione delle esenzioni per le prestazioni specialistiche e di diagnostica ambulatoriale. L'obiettivo è regolare il sistema specificamente sulla base delle condizioni economiche reddituali, per evitare la discriminazione nell'accesso ai servizi sanitari aggravata dall'introduzione del cd. *superticket*.

La **relazione tecnica al disegno di legge di bilancio** ha evidenziato la tipologia delle misure alternative adottate da alcune regioni (nello specifico v. *infra*) che hanno deliberato di non applicare il *superticket*:

- introduzione di un *ticket* sulle prestazioni di specialistica erogate in regime di Pronto Soccorso per accessi non urgenti (codici verdi) e sulla farmaceutica;
- rimodulazione delle singole tariffe in ambiti specifici (prevenzione e *intramoenia*) e della quota fissa di 10 euro sulle prestazioni di assistenza specialistica;
- incremento massimo a 36,15 euro per ricetta relativamente alla specialistica ambulatoriale.

Il **comma 447** dispone la copertura della disposizione in esame, quantificata in 185 milioni per l'anno 2020 e 554 milioni di euro annui dal 2021, mediante l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Il **comma 448** prevede infine che la dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 804, della legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017) venga ridotta di **20 milioni** di euro per il **2020** e **60 milioni a decorrere dal 2021**.

• **La disciplina delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria**

La disciplina delle quote di partecipazione al costo è stata introdotta, a partire dal 2007, dall'art. 1, comma 796, lett. p) della legge finanziaria per tale anno (L. n. 296/2006) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, prevedendo una quota fissa, a carico degli assistiti non esenti, pari a 10 euro per ricetta (cd. "*superticket*").

Già con il DL. n. 23 del marzo 2007 (L. 64/2007), comma 1-*bis*, è stata prevista l'abolizione della quota fissa per ricetta con effetto dalla sua entrata in vigore (20 maggio 2007) e fino al 31 dicembre 2007. Per l'anno 2008, la legge finanziaria (art. 2, co. 376, L. n. 244/2007) ne ha previsto l'abolizione per tale anno, estesa anche agli anni 2009, 2010 e 2011 dall'art. 61, comma 19, del DL. n.

112/2008 (L. 133/2008), integrando conseguentemente le risorse da trasferire alle regioni a valere sul Fondo per il finanziamento del Servizio sanitario. Successivamente, con l'entrata in vigore (6 luglio 2011) dell'art. 17, comma 6, del DL. 98/2011 (L. 111/2011), che ha inteso razionalizzare la spesa sanitaria nell'ambito più generale delle norme di *spending review*, è stata anticipata di circa 7 mesi la cessazione dell'abolizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie prevista a fine anno 2011, ciò comportando il ripristino della misura del *superticket*.

È rimasto comunque vigente il dispositivo della lett. p-*bis*) del comma 796 della L. n. 296/2006 con cui le regioni sono autorizzate ad adottare misure alternative di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, purché finanziariamente equivalenti all'applicazione della quota fissa di 10 euro per ricetta, sulla base dei volumi di prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate nelle singole regioni e province autonome, come rilevate dal Sistema tessera sanitaria. Tali misure devono sottostare, ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, alla certificazione da parte del Tavolo tecnico per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (cd. Comitato LEA, [intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005](#)) ovvero essere stipulate con apposito accordo delle singole regioni con il Ministero della salute ed il MEF.

A legislazione vigente, pertanto, i sistemi di compartecipazione alla spesa si differenziano nell'ambito dei diversi sistemi sanitari regionali in relazione alle prestazioni su cui si applicano, agli importi che i cittadini sono tenuti a corrispondere e alle esenzioni previste. In particolare, se le misure di compartecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e per gli accessi di pronto soccorso inappropriati sono previste in tutte le regioni, alcune regioni (quali Valle d'Aosta, PA Trento, Friuli VG, Marche, Sardegna) non prevedono alcun *ticket* per le prestazioni farmaceutiche convenzionate.

Le differenze tra regioni sono ancora più marcate se si considerano le prestazioni specialistiche ambulatoriali, per cui è vigente la disciplina della legge 537/1993 (art. 8, comma 15) che prevede per tutti i cittadini il pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo dato dalle singole tariffe regionali di 36,15 euro per ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite. La legge 537/1993 (art. 8, comma 16) ha anche stabilito che si ha diritto all'esenzione in casi particolari, quali situazioni di reddito associate all'età o alla condizione sociale; presenza di determinate patologie (croniche o rare); riconoscimento dello stato di invalidità; altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell'HIV).

Per consentire una maggiore equità ed agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti definiti "vulnerabili", l'articolo 1, commi 804 e 805, della legge di bilancio 2018 ([legge 205/2017](#)) ha successivamente istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo per la riduzione della quota fissa relativa all'erogazione di prestazioni di

assistenza specialistica ambulatoriale di cui al citato comma 796, lett. p) e delle misure previste in base alla successiva lett. p-bis) mediante una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. In base a quanto previsto dal comma 805, in particolare, sono stati poi definiti i criteri per la ripartizione del Fondo, con un decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (Decreto 12 febbraio 2019, [qui il provvedimento](#)).

Come specificato nelle premesse, il decreto ha ripartito il Fondo tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione siciliana "nel rispetto del principio sancito dal legislatore di conseguire una maggiore equità e di agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili". Una quota pari a 48 milioni di euro è stata ripartita in rapporto alla quota d'accesso delle regioni al fabbisogno sanitario standard per l'anno 2018. La somma residua di 12 milioni di euro è stata invece ripartita sotto forma di quota aggiuntiva tra le regioni che hanno ampliato il numero di soggetti esentati dal pagamento della quota fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale o hanno adottato misure alternative (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Basilicata).

Più recentemente, alcune regioni hanno adottato i seguenti provvedimenti finalizzati all'abolizione o alla ridefinizione del *superticket*.

In Emilia Romagna, dal 1° gennaio 2019, la quota fissa addizionale sulle prestazioni di specialistica, attualmente pagata sulla base di quattro scaglioni di reddito familiare, è stata cancellata per le due fasce comprese tra i 36mila e i 100mila euro (non si paga già al di sotto dei 36mila), restando in vigore solo per i redditi superiori ai 100mila euro annui. Le risorse così incamerate verranno utilizzate per finanziare una ulteriore misura a sostegno delle famiglie numerose, ovvero le coppie con due o più figli, per le quali verrà abolito il pagamento del ticket base da 23 euro sulle prime visite specialistiche.

In Lombardia, dal 1° luglio 2018, il ticket sanitario regionale è passato da un massimo di 30 euro a un massimo di 15, con un conseguente costo massimo del ticket di 51 euro circa (36 euro di ticket nazionale e 15 euro di ticket regionale, [qui il comunicato](#) dell'Assessore alla sanità).

In Abruzzo, dal 1° luglio 2018, è stata prevista l'abrogazione della quota fissa su ricetta per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per la popolazione con reddito familiare inferiore o uguale ad euro 8.263,31.

Articolo 1, commi 449 e 450
*(Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta)*

I **commi 449 e 450, modificati nel corso dell'esame al Senato**, destinano in favore dell'**utilizzo di apparecchiature sanitarie da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta una quota delle risorse statali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico**. La proprietà delle apparecchiature acquisite con le risorse in oggetto è degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

In particolare, il **comma 449** autorizza un contributo pari a 235,834 milioni di euro, nell'ambito delle risorse summenzionate non ancora ripartite tra le regioni. Il contributo è inteso al miglioramento del processo di presa in cura dei pazienti ed alla riduzione del fenomeno delle liste d'attesa.

I trasferimenti alle regioni delle quote relative al suddetto contributo devono essere definiti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. **In base ad una disposizione aggiunta nel corso dell'esame al Senato**, con il medesimo decreto sono definite la distribuzione delle risorse in esame alle regioni in quota capitaria e le modalità con cui le stesse regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, individuano le attività assistenziali all'interno dei quali verranno utilizzati i dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti relativi alla fragilità e alla cronicità, anche con l'utilizzo di strumenti di telemedicina finalizzati alla *second opinion*; viene in ogni caso esclusa la determinazione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. *Sembrerebbe opportuno chiarire il riferimento al parametro della quota capitaria, considerato che la parte precedente del comma 449 prevede un riparto sulla base di un piano dei fabbisogni.*

Il **comma 450** demanda a determinazioni degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale le modalità con cui sono messe a disposizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta le apparecchiature in oggetto.

Sembrerebbe opportuno valutare se i richiami normativi posti dal comma 449 - riguardo al complesso delle risorse statali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del

patrimonio sanitario pubblico - debbano far riferimento anche al precedente comma 81, che dispone un ulteriore incremento di tali risorse (cfr., in materia, la scheda del medesimo comma 81).

Articolo 1, comma 451
(Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria)

Il **comma 451** - inserito nel corso dell'esame al Senato - integra e definisce la **procedura speciale di reclutamento, presso gli IRCCS pubblici e gli IZS**, di personale a tempo determinato appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità dedicata al personale del ruolo della ricerca sanitaria (avvenuta il 12 luglio 2019), i summenzionati Istituti possono assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, con anzianità di servizio ovvero titolarità di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque sanitaria. La progressione economica alle fasce retributive superiori del personale così assunto avviene, in fase di prima applicazione, secondo le procedure e i criteri di valutazione definiti con decreto interministeriale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La disposizione in commento integra alcune norme sul personale che svolge attività di ricerca sanitaria presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS pubblici) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS). Tali norme sono poste nell'ambito della disciplina di cui all'[articolo 1, commi da 422 a 434, della L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), e successive modificazioni, la quale ha fra l'altro previsto l'istituzione, presso gli Istituti summenzionati, di un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.

L'attuazione delle norme, come previsto dall'art. 1, comma 423, della legge di bilancio 2019, era legata all'entrata in vigore (avvenuta il 12 luglio 2019) del [CCLN](#) relativo al personale della sanità, sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria - triennio 2016-2018³. Nell'ambito del predetto CCLN sono stati definiti i trattamenti economici dei relativi profili, valorizzando, con riferimento al personale della ricerca sanitaria, la specificità delle funzioni e delle attività svolte, con l'individuazione di specifici criteri, connessi anche ai titoli

³ Tale sezione contrattuale è posta ad integrazione del [contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanità relativo al triennio 2016-2018](#), sottoscritto il 21 maggio 2018. La sezione ha definito i profili professionali di ricercatore sanitario e di collaboratore professionale di ricerca sanitaria

professionali nonché alla qualità e ai risultati della ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica. Come previsto dall'art. 1, comma 432, della legge di bilancio 2019, in **sede di prima applicazione, entro centottanta giorni** dalla data di **entrata in vigore del CCLN**, gli Istituti possono avvalersi, per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, di una **procedura speciale di reclutamento** in base alla quale **può essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile** instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, con anzianità di servizio ovvero titolarità di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque.

Il reclutamento del personale è consentito nei limiti delle risorse previste dall'art. 1, commi 424 e 425, della stessa legge di bilancio 2019 (non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri).

A decorrere dal 2019, tale limite è pari alla somma del 30 per cento delle complessive risorse finanziarie disponibili (per ciascun Istituto) per le attività di ricerca e della quota di ulteriori risorse attribuite, ai sensi del suddetto comma 424, a ciascun Istituto dal Ministero della salute. Queste ulteriori risorse sono pari, complessivamente, a 50 milioni di euro per il 2019, 70 milioni per il 2020 e a 90 milioni annui a decorrere dal 2021

La novella in esame - inserendo il comma 432-*bis* nel citato articolo 1 della L. n. 205 - prevede, con riferimento ai soggetti assunti (a tempo determinato), che le fasce economiche stabilite dal suddetto contratto dell'11 luglio 2019 siano attribuite secondo criteri individuati dal Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 427 dell'articolo 1 della L. n. 205 (decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative).

Articolo 1, comma 452
*(Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
migranti e per il contrasto delle malattie della povertà)*

Il **comma 452**, introdotto dal Senato, autorizza un **contributo** di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2022 in favore dell'**Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)**.

Il contributo è inteso a consentire il corretto svolgimento delle funzioni demandate al suddetto Istituto in base alla normativa vigente.

L'Istituto in esame è un ente pubblico, centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà, nonché centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario. Dal 2019 l'Istituto è anche Centro Collaboratore OMS per l'evidenza scientifica e il *capacity building* relativamente alla salute dei migranti.

Articolo 1, comma 453
(Campagne relative agli animali di affezione)

Il **comma 453**, introdotto al Senato, demanda al Ministro della salute la definizione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delle modalità per la **promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione riguardanti gli animali di affezione. Per tali finalità è autorizzata una spesa pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.**

Le iniziative in oggetto sono intese a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sui temi dell'abbandono degli animali d'affezione e delle adozioni, nonché a diffondere la conoscenza sui vantaggi derivanti dalla sterilizzazione, identificazione e registrazione all'anagrafe degli animali d'affezione.

Articolo 1, comma 454 *(Destinazione dei beni confiscati)*

Il **comma 454**, introdotto al Senato, autorizza la spesa di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei **beni confiscati**, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali nuove assegnatarie dei beni.

La disposizione, introdotta nel corso dell'esame in Senato, autorizza la spesa di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali che risultino dal 1° gennaio 2020, nuove assegnatarie dei beni.

L'articolo 48 del d.lgs. n. 159 del 2011, il c.d. codice antimafia, reca la disciplina relativa alla **destinazione dei beni e delle somme confiscate**.

In particolare il comma 3 dell'articolo, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 113 del 2018 (c.d. decreto-legge sicurezza), prevede varie modalità di destinazione dei beni immobili confiscati. Questi in particolare possono:

- essere mantenuti al patrimonio dello Stato (lett. a e b);
- essere trasferiti in via prioritaria al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito; ovvero al patrimonio della provincia, della città metropolitana o della Regione per finalità istituzionali o sociali (lett. c);
- essere assegnati gratuitamente all'Agenzia o ad una serie di altri soggetti (lett. *c-bis*);
- essere trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del TU stupefacenti (lett. d);

Con riguardo alla ipotesi contemplata dalla succitata lettera c) - precisa la stessa disposizione - gli **enti territoriali**, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita **convenzione, assegnarlo in concessione**, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato, a **cooperative sociali** o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali.

La **cooperativa Sociale** è una particolare forma di Cooperativa introdotta e regolata dalla [l. 381/1991](#) e dal [d.lgs.112/2017](#) in quanto Impresa Sociale. Si qualifica come particolare forma di Società Cooperativa finalizzata nel perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Come precisa l'art. 1 della l. n. 381, le cooperative sociali si dividono sostanzialmente in due tipi a seconda che siano finalizzate alla realizzazione di servizi sociali, sociosanitari ed educativi, d'istruzione e formazione professionale, formazione extrascolastica, inserimento lavorativo; ovvero allo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – volte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Possono essere costituite anche cooperative sociali miste.

In proposito si segnala che la [Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione](#), sulla base dell'analisi dei dati relativi ai soggetti impegnati nella gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata, sottolinea come "l'universo attualmente censito delle esperienze di riutilizzo sociale dei beni confiscati veda (*coinvolte*) oltre il 50% di associazioni di varia tipologia e un 25% circa di cooperative sociali".

Articolo 1, comma 455 **(Contributo ENS)**

Il **comma 455**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza un **contributo di 250mila euro** per gli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dell'ENS (Ente Nazionale Sordi).

Il contributo di 250mila euro per il triennio 2020-2022 a favore dell'ENS (Ente Nazionale Sordi) è attribuito ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens e in particolare per il servizio di videocchiamata.

• **Il progetto Comunic@Ens**

[Comunic@ENS](#) è un servizio dell'ENS, un *contact center* che consente di mettere in comunicazione persone sorde e udenti attraverso operatori specializzati e utilizzando le nuove tecnologie. Inaugurato agli inizi del 2012 in Piemonte, in virtù della sinergia tra ENS Piemonte e Regione, il servizio è stato attivato in altre regioni: Toscana, Campania, Abruzzo e Umbria.

Articolo 1, commi 456 e 457
(Disposizioni per l'acquisto di sostituti del latte materno)

I **commi 456 e 457** introdotti al Senato, istituiscono, presso il Ministero della salute, un **Fondo per l'erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno** alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento, fino all'importo massimo annuo di 400 euro per neonato e, in ogni caso, fino al compimento del sesto mese di vita dello stesso. Il Fondo ha una **dotazione di 2 milioni** di euro per il **2020** e **5 milioni a decorrere dal 2021**.

I **commi 456 e 457** sono volti a garantire l'erogazione di un **contributo** per l'acquisto di sostituti del latte materno (cd. **latte artificiale**) nei casi di **patologie** che impediscono la pratica naturale dell'allattamento da parte delle neomamme, finanziato da un apposito fondo istituito presso il Ministero della salute.

Il fondo, denominato **Fondo per il sostegno di acquisto dei sostituti del latte materno**, è destinato all'erogazione di **un importo massimo di 400 euro annui** per ciascun neonato e comunque entro il 6° mese di vita del medesimo. La dotazione del Fondo è pari a 2 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni a decorrere dal 2021

Il comma 457 stabilisce che, con successivo **decreto del Ministro della salute**, di concerto con il MEF, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-regioni, devono essere stabilite le misure attuative dell'articolo in commento, anche al fine di individuare quali siano le **condizioni patologiche**, inclusi i casi di produzione scarsa o nulla di latte materno (ipogalattia o agalattia materna) e le modalità per beneficiare del contributo, tenendo anche conto di specifici requisiti economici previsti per l'accesso al beneficio in esame.

Articolo 1, commi 458-460 *(Medici dell'INPS)*

I **commi 458-460**, introdotti al Senato, autorizzano l'**INPS** a stipulare con **le organizzazioni sindacali nazionali di categoria**, con effetti dall'anno 2021, apposite **convenzioni** per il **conferimento di incarichi** di 35 ore settimanali, per assicurare il **presidio** delle funzioni relative all'**invalidità civile** da parte dei medici legali che operano per l'Istituto di previdenza.

Per l'attuazione della norma è prevista una specifica procedura da avviare dall'anno 2020 per l'adozione, con decreto, di un **atto di indirizzo** volto a stabilire i criteri alla base di dette convenzioni. Le assegnazioni all'INPS quantificate allo scopo sono pari a 7,2 milioni per ciascun anno del triennio 2021-2023, 7,3 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026, 7,6 milioni per ciascun anno del triennio 2027-2029 e 7,8 milioni annui dal 2030.

I **commi 458-460** sono diretti ad assicurare un adeguato **presidio**, da parte dell'INPS, delle funzioni previdenziali ed assistenziali relative all'invalidità civile, quali erogazione di pensioni, assegni e indennità maturate, che, in base all'art. 130 del D.lgs n.112/1998, sono state trasferite all'Istituto.

Il **comma 458** stabilisce che, per le **attività medico legali** in materia previdenziale e assistenziale affidate all'Istituto previdenziale (v. *box*), è autorizzata la stipula tra INPS e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, con effetto a partire dal 2021, di **convenzioni** per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali a medici esterni, fermo restando l'avvio, dal 2020, di una specifica procedura disciplinata al successivo **comma 459**.

Detta procedura prevede l'adozione di un **atto di indirizzo**, con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero per la PA ed il Ministero della salute, sentito l'INPS per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

L'atto di indirizzo, oltre a stabilire la durata delle convenzioni ed i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, deve fornire gli indirizzi sul **regime delle incompatibilità** e delle tutele normative previdenziali del rapporto convenzionale, tenendo conto dei **principi di equità** normativa e retributiva, in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l'INPS.

Il **comma 460** infine fissa la copertura dei maggiori oneri connessi ai predetti rapporti convenzionali, assegnando all'INPS risorse pari a **7,2 milioni** di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, **7,3 milioni** per

ciascun anno del triennio 2024 2026, **7,6 milioni** per ciascun anno del triennio 2027 2029 e **7,8 milioni** a decorrere dall'anno 2030.

In base a quanto riportato nella relazione tecnica, il numero dei medici esterni in regime libero professionale con l'INPS è attualmente pari a 1.404 unità di cui 1.066 chiamati a collaborare prioritariamente per gli accertamenti di invalidità civile (con costi già rimborsati all'INPS dal MLPS e pertanto già scontati nei tendenziali di spesa), mentre i restanti 338 medici operano per i servizi in convenzione stipulati con le regioni con costi sostenuti dalle regioni stesse.

• L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale

Con riferimento alle convenzioni già stipulate tra l'INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale, si ricorda che il [Decreto 2 agosto 2017 \(qui il link\)](#) ha stabilito le linee di indirizzo per disciplinare il rapporto tra l'Istituto e i medici di medicina fiscale per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia, a decorrere dal 1° settembre 2017.

L'obiettivo dell'atto di indirizzo è di uniformare e migliorare l'efficienza del sistema degli accertamenti medico fiscali, attribuendone la responsabilità esclusiva all'INPS, che già cura tale attività nel campo del lavoro privato, per garantire la migliore distribuzione e copertura territoriale degli accertamenti, la riduzione di costi anche in ragione di una ottimale dislocazione dei medici e del contenimento dei rimborsi, l'equa assegnazione degli incarichi, oltre che l'incremento del numero e dell'efficienza dei controlli, ad invarianza di risorse già attribuite a legislazione vigente.

Articolo 1, commi 461 e 462 *(Nuovi servizi resi dalle farmacie)*

I **commi 461 e 462** introdotti al Senato, prorogano al **biennio 2021-2022** la sperimentazione in materia dei **nuovi servizi resi dalle farmacie**, prevista dalla normativa vigente per 9 regioni già individuate nel triennio 2018-2020, con oneri posti a carico del Servizio sanitario nazionale, ampliandola, nel medesimo biennio, alle restanti regioni a statuto ordinario. La nuova spesa per la **proroga** e per l'**estensione** della sperimentazione è autorizzata in **25,3 milioni** per ciascun anno del biennio 2021-2022.

Viene infine prevista la possibilità di usufruire presso le farmacie, in attuazione del piano nazionale della cronicità, di un servizio di **accesso personalizzato ai farmaci**, mediante forme di collaborazione tra farmacie prescelte dal paziente e medici di medicina generale e pediatra di libera scelta.

Il comma 461 introduce due nuovi commi (406-*bis* e 406-*ter*) alla normativa stabilita dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017), art. 1, commi 403-406 (v. *box*), previsti al fine di consentire una **proroga al biennio 2021-2022 dei nuovi servizi sperimentali resi dalle farmacie con oneri a carico del SSN** e ampliando tali servizi alle regioni restanti rispetto a quelle già individuate dalla sperimentazione.

I maggiori oneri, quantificati in **25,3 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono coperti a valere sulla **quota indistinta del Fondo sanitario nazionale** di parte corrente da ripartire con delibera del CIPE, sulla base di specifici progetti elaborati dalle regioni per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dei commi 34 e 34-bis, art. 1, della legge n. 662/1996.)

Il comma 462, inoltre, novellando con una nuova lettera *e-bis*) l'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 153 del 2009 che prevede in dettaglio i nuovi servizi erogabili dalle farmacie, stabilisce la possibilità dei pazienti di usufruire presso le farmacie, in **collaborazione con i medici** di medicina generale e con i pediatri di libera scelta, e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di **accesso personalizzato ai farmaci**. La finalità è favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei servizi, in attuazione del [Piano nazionale della cronicità - Intesa del 15 settembre 2016 \(qui il link\)](#) sancito in sede di Conferenza Stato-regioni.

A tal fine, attraverso le procedure della ricetta elettronica di cui all'articolo 13 del D.L. 179 del 2012 (L. 221/2012) dettate per le prescrizioni mediche e le cartelle cliniche digitali, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta chiamati ad effettuare le prescrizioni possono intrattenere ogni **forma di collaborazione con le farmacie** prescelte dal paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del **dossier farmaceutico**.

In proposito si ricorda che l'articolo 12, comma 2-bis, del citato DL. 179/2012 ha previsto l'istituzione del dossier farmaceutico quale parte specifica del Fascicolo sanitario elettronico, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione, al fine di favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia per la sicurezza del paziente.

Per quanto riguarda le prestazioni ed i servizi erogati dalla disposizione in esame, le farmacie devono fornire ai pazienti interessati ogni utile e completa **informazione** sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione ed **assunzione personalizzata dei farmaci prescritti**. Le stesse, inoltre, devono informare periodicamente, ovvero ogni volta che risulti necessario, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta oppure il medico prescrittore sulla regolarità o meno della assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia che si ritenga utile, compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla terapia.

• ***I nuovi servizi resi dalle farmacie con oneri a carico del SSN***

Il comma 406 della legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205 del 2017), per dare effettiva attuazione al sopra richiamato D. Lgs. n. 153/2009, ha previsto una sperimentazione, in nove regioni, dello svolgimento di nuovi servizi da parte delle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Si prevede l'avvio per i nuovi servizi già disciplinati dal citato decreto di un'apposita sperimentazione in nove regioni, remunerati dal Servizio sanitario nazionale. In ogni caso, i servizi possono essere svolti, previa adesione del titolare, dalle sole farmacie, pubbliche e private, operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Allo scopo si prevede uno specifico finanziamento di 6 milioni di euro per il 2018, 12 milioni per il 2019 e 18 milioni per il 2020, a valere sulle risorse finanziarie destinate a progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nel settore sanitario.

Da ultimo, il 17 ottobre 2019 è stato raggiunto un accordo in Conferenza Stato-regioni sullo [schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF \(qui il link\)](#), per la definizione delle linee di indirizzo per la

sperimentazione dei nuovi servizi nella cd. farmacia di Comunità, mentre il [decreto 17 maggio 2018](#) ha individuato, in attuazione del comma 404, art. 1, della citata legge di bilancio 2018, le nove regioni in cui avviare la sperimentazione, tenendo conto dell'esigenza di garantire la rappresentatività delle diverse aree geografiche del territorio nazionale.

Le regioni alle quali sono ripartite le risorse previste per la sperimentazione sono:

- a) Piemonte, Lazio e Puglia per gli anni 2018 ([qui il decreto di riparto di risorse pari a 6 milioni a valere sul FSN 2018](#)), 2019 e 2020;
- b) Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia, per gli anni 2019 e 2020;
- c) Veneto, Umbria e Campania, per l'anno 2020.

La sperimentazione è sottoposta a monitoraggio da parte del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, al fine di verificarne le modalità organizzative e gli impatti nonché di valutare se sia opportuna l'estensione all'intero territorio nazionale.

I nuovi servizi, previsti in dettaglio all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 153 del 2009 e i relativi provvedimenti attuativi, concernono:

- a) la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata;
- b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative intese a garantire il corretto impiego dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio e a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;
- c) l'erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipino all'attuazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie;
- d) l'erogazione, anche mediante personale infermieristico, di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche con l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;
- e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei summenzionati servizi di secondo livello, di alcune prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo;
- f) l'effettuazione, presso le farmacie medesime, delle prenotazioni per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (erogate da parte delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate), del pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e del ritiro dei corrispondenti referti.

Inoltre, l'art. 5, comma 1-*bis*, del D.L. n. 73/2017 (L. n. 119/ 2017) stabilisce per regioni e province autonome la possibilità di prevedere la prenotazione gratuita delle vaccinazioni presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP).

Articolo 1, comma 463
(Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)

Il **comma 463**, introdotto al Senato, reca un'autorizzazione di **spesa di 1 milione** di euro annui **dal 2020** per attuare l'istituzione della **Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza** e l'istituzione del **referto epidemiologico**, inerente alla valutazione dello stato di salute complessivo della popolazione.

Il **comma 463** autorizza la spesa di **1 milione** di euro annui **dal 2020** per le finalità della legge 22 marzo 2019, n. 29 che prevede l'istituzione e la disciplina della **Rete nazionale dei registri dei tumori** e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. La citata legge, con riferimento alla propria attuazione (articolo 7), ha previsto una clausola di invarianza degli oneri in base alla quale le amministrazioni interessate sono chiamate a provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il riparto delle risorse dovrà essere effettuato in base ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

Si ricorda che, in particolare, la legge in commento modifica la procedura per l'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri sanitari e prevede un aggiornamento della normativa delle regioni e delle province autonome - e della relativa attuazione - in materia di sorveglianza delle malattie oncologiche.

Articolo 1, comma 464 *(Disposizioni in materia di medicinali omeopatici)*

Il **comma 464**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è diretto a **prolungare**, oltre il 31 dicembre 2019, **il termine fino al quale i medicinali omeopatici**, in alcuni casi, **possono rimanere sul mercato** anche se privi di un formale provvedimento autorizzativo. Più in particolare:

- i medicinali interessati da un procedimento di rinnovo depositato in AIFA entro il 30 giugno 2017, sono mantenuti in commercio fino al completamento della relativa valutazione;
- gli altri medicinali omeopatici presenti nel canale distributivo al 1 gennaio 2020, sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta e comunque non oltre il 1 gennaio 2022.

La disposizione **aggiunge un periodo all'articolo 1, comma 590 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)**.

• **Autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali omeopatici**

L'articolo 1, comma 590 della legge n. 190/2014 introduce una serie di disposizioni sui **farmaci omeopatici**. In particolare:

- fissa le tariffe per il rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio (AIC) dei medicinali omeopatici in: 800 euro per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e in 1.200 euro per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica;
- fissa al 30 giugno 2017 il termine per la presentazione delle domande di rinnovo dell'AIC;
- proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2018, il termine fino al quale i medicinali omeopatici, se notificati alla data del 6 giugno 1995, possono rimanere sul mercato anche se privi di un formale provvedimento autorizzativo;

Quest'ultimo termine è stato poi prorogato al 31 dicembre 2019 dall'articolo 8, comma 4-ter, del D.L. 91/2018 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*).

La normativa comunitaria, recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 219/2006⁴, sottopone i prodotti omeopatici, ai fini dell'acquisizione dello status di medicinale, alle medesime regole in vigore per tutti i medicinali in generale, prevedendo, però, dei percorsi semplificati per quelle formulazioni somministrabili per via orale, o esterna, prive di specifiche indicazioni terapeutiche e con grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza.

L'articolo 20 del D.Lgs. 219/2006, come modificato dall'art. 13 del decreto legge 158/2012⁵, ha espressamente ribadito che per i medicinali omeopatici e antroposofici, presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 158/2012: l'autorizzazione *ope legis* è rinnovata con procedura di registrazione semplificata. Pertanto, i prodotti omeopatici in commercio, sulla base della disciplina transitoria ora illustrata, potevano rimanere sul mercato fino al 31 dicembre 2015 anche se privi di un formale provvedimento autorizzativo⁶. Dopo tale data, poi fissata al 31 dicembre 2019 da successive proroghe (v. *supra*), solo i prodotti omeopatici in possesso di AIC, avrebbero potuto continuare ad essere commercializzati in Italia.

Si ricorda che, all'*iter* procedurale per la registrazione semplificata, previsto dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 219/2006, hanno accesso anche:

- i prodotti destinati ad essere somministrati per vie di somministrazione diverse dalla via orale od esterna (p.es.: fiale iniettabili, supposte, etc.);
- i prodotti non in possesso di grado di diluizione che ne garantisca la sicurezza ovvero preparati in concentrazione ponderale (p.es.: tinture madri, macerati glicerici, etc.).

La procedura semplificata, rispetto al rilascio di una prima autorizzazione, prevede che i dossier dei medicinali (omeopatici e antroposofici) siano presentati fornendo la documentazione necessaria a garantire la qualità e la sicurezza del prodotto omeopatico.

⁴ D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219, Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.

⁵ D.L. 13 settembre 2012, n. 158, Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 8 novembre 2012, n. 189.

⁶ Termine di cui all'articolo 6, comma 8-*undecies*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

Articolo 1, comma 465
***(Proroga del riconoscimento dell'equipollenza
dei corsi regionali triennali per educatori professionali)***

Il **comma 465**, introdotto al Senato, **estende al 2012** il periodo di tempo entro cui occorre aver conseguito i diplomi e gli attestati relativi al profilo di **educatore professionale**, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica iniziati tra il 1997 e il 2000, ai fini del **riconoscimento dell'equipollenza** al diploma universitario per educatore professionale socio-sanitario.

La disposizione in esame, modificando il comma 539, art. 1, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) estende, portandolo **dal 2005 al 2012**, il **limite di tempo** entro il quale occorre aver conseguito il diploma o l'attestato di **educatore professionale**, a seguito di corsi regionali o di formazione specifica iniziati tra il 1997 e il 2000, per ottenere il riconoscimento dell'equipollenza dei predetti titoli con il diploma universitario conseguito con il completamento del corso di laurea per educatore socio-sanitario.

In particolare, il [DM n. 520 del 1998](#) individua le competenze della figura professionale dell'educatore professionale nel profilo dell'operatore sociale e sanitario che, in possesso del **diploma universitario abilitante**, attui specifici progetti educativi e riabilitativi nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti ad uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana. Tale profilo, inoltre, cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà.

• ***Il riconoscimento dell'equipollenza tra i diversi titoli relativi all'educatore professionale***

Il comma 539, art. 1, della legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145 del 2018) ha disposto che i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al [DM 22 giugno 2016](#), relativamente al profilo di educatore professionale, purchè ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005, siano da considerarsi equipollenti al diploma universitario (rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea L/SNT2, vale a dire la classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione) per educatore professionale socio-sanitario. L'equipollenza vale sia per l'esercizio professionale, sia per l'accesso alla formazione post-base, sia per l'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito con la L. n.

3/2018 (cd. Legge Lorenzin in materia, per quanto qui interessa, di professioni sanitarie). In proposito, rimane fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di professioni sanitarie riconosciute, come disciplinate, in particolare, ai sensi della L. n. 42/1999

Al riguardo, l'art. 4, comma 1, della L. 42/1999 prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del SSN o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 502/1992 ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Articolo 1, commi 466 e 468
(Stabilizzazione di personale negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e Prosecuzione di rapporti di lavoro)

Il comma 466, introdotto nel corso dell'esame al Senato, allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale del Servizio sanitario nazionale, estende **fino al 31 dicembre 2022**, con esclusivo riferimento agli enti ed aziende del Ssn, le norme della **disciplina transitoria** di carattere generale che consentono **l'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti di lavoro a termine o di lavoro flessibile** con pubbliche amministrazioni. Le modifiche concernono sia il termine temporale di applicazione della disciplina sia i requisiti stabiliti per i lavoratori in esame. **Il comma 468, ugualmente introdotto al Senato**, modifica i termini di applicazione della **disciplina transitoria relativa alle procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico e alla prosecuzione temporanea di rapporti di lavoro in essere.**

La disposizione - oltre ad esplicitare che la disciplina transitoria in oggetto riguarda anche il personale dirigenziale - differisce dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine per l'indizione delle procedure suddette e dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per la loro conclusione e per la prosecuzione temporanea di rapporti di lavoro in essere.

Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale, superare il precariato e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il **comma 466** intende:

- ampliare, con riferimento al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico con rapporto di lavoro a tempo determinato degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, il periodo temporale di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75/2017, differendo il termine finale dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022. Di conseguenza, gli enti ed aziende in esame possono effettuare le assunzioni di cui al suddetto comma 1 o bandire le procedure concorsuali di cui al comma 2 entro il termine del 31 dicembre 2022;
- si modifica, sempre con riferimento al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, il termine temporale entro il quale devono essere stati conseguiti i requisiti dei tre anni di anzianità, stabiliti dagli stessi commi 1 e 2 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75, prevedendo il termine del 31 dicembre 2019 (in luogo del 31 dicembre 2017). Con riferimento alle procedure concorsuali riservate di cui al medesimo comma 2 dell'articolo

20, sembrerebbe opportuno chiarire se e con quali effetti la modifica del termine riguardi le procedure in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente novella.

Si ricorda che l'[articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#), e successive modificazioni, consente alle pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni indicate in successivi commi), nel triennio 2018-2020, di assumere a tempo indeterminato personale che possiede tutti i seguenti requisiti:

- essere in servizio successivamente al 28 agosto 2015⁷ con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione⁸;
- essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali, anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- avere maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Ai fini di quest'ultimo requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni - anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.

Dall'applicazione delle norme suddette è escluso il personale dirigenziale; tuttavia, tale esclusione non concerne - ai sensi del citato comma 11 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75 - il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

Nello stesso triennio 2018-2020, ai sensi del comma 2 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, le medesime amministrazioni possono bandire, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che possiede tutti i seguenti requisiti:

- sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015⁹, di un contratto di lavoro flessibile¹⁰ presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

Anche dall'applicazione delle norme suddette è escluso il personale dirigenziale, ad eccezione¹¹ del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

⁷ Data di entrata in vigore della [L. n. 124 del 2015](#), recante la delega in base alla quale è stato emanato il D.Lgs. n. 75 del 2017.

⁸ Ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati.

⁹ Come già ricordato, nella suddetta data è entrata in vigore la L. n. 124 del 2015, recante la delega in base alla quale è stato emanato il D.Lgs. n. 75 del 2017.

¹⁰ Sono esclusi i contratti di somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.

Il **comma 468** modifica i termini di applicazione della disciplina transitoria - posta dall'articolo 1, comma 543, della [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#) e successive modificazioni, e dal comma 10 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75 - relativa a procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico e alla prosecuzione temporanea di rapporti di lavoro in essere.

La novella in esame - oltre ad esplicitare che la disciplina transitoria in oggetto riguarda anche il personale dirigenziale - differisce dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine per l'indizione delle procedure suddette e dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per la loro conclusione e per la prosecuzione temporanea di rapporti di lavoro in essere.

Si ricorda che nell'ambito delle procedure concorsuali in oggetto, gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio al 1° gennaio 2016 e che abbia maturato, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione di tali procedure, gli enti ed aziende continuano ad avvalersi del personale interessato dai suddetti contratti, anche in deroga ai relativi limiti di spesa per le pubbliche amministrazioni, previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.[L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modificazioni.

¹¹ Ai sensi del citato comma 11 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75.

Articolo 1, comma 467
(Stabilizzazione del personale precario del CREA)

Il comma 467, introdotto nel corso dell'esame in Senato, incrementa da 20 milioni a 22,5 milioni di euro la spesa autorizzata a decorrere dal 2020 per consentire la realizzazione del **piano di stabilizzazione del personale precario del CREA**.

La disposizione in commento **incrementa da 20 milioni a 22,5 milioni di euro** la spesa autorizzata a decorrere dal 2020 - dall'art. 1, co. 673, della L. 205/2017 (Bilancio di previsione 2018) - per consentire la realizzazione del **piano di stabilizzazione del personale precario del CREA**.

A tal fine novella l'art. 1, co. 673, della L. 205/2017.

Il comma 673 reca specifiche disposizioni per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), al quale si applicano le misure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni dettate dall'articolo 20 del d.lgs. 75/2017.

Per la realizzazione del Piano di stabilizzazione del personale precario del CREA si provvede quindi con le seguenti autorizzazioni di spesa: 10 milioni di euro per l'anno 2018; 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Inoltre, al fine di stabilizzare il personale in servizio, il comma 674 autorizza gli enti pubblici di ricerca (nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente) a prorogare i contratti a tempo determinato e flessibili che sono in essere alla data del 31 dicembre 2017 fino alla conclusione delle procedure di cui al richiamato articolo 20 del d.lgs. 75/2017.

L'art. 1, comma 1131, lett. e), L. 145/2018 (Bilancio di previsione 2019) ha posticipato al 31 dicembre 2019 il termine per le assunzioni previsto, tra l'altro, dal comma 673 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017.

Articolo 1, comma 469 *(Sostegno ricerca su incidenza endometriosi)*

Il comma 469, introdotto al Senato, autorizza lo **stanziamento di 2 milioni** per ciascun anno del biennio 2020-2021 per lo studio, la ricerca e la valutazione dell'**incidenza** di una specifica patologia dell'utero (**endometriosi**). Il Ministero della salute, con proprio decreto, è chiamato a stabilire i criteri di riparto di tali risorse, prevedendo che non meno il 50% delle stesse venga destinato alla ricerca.

La disposizione in esame autorizza una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il **sostegno** dello studio, della **ricerca** e della valutazione dell'incidenza dell'**endometriosi** sul territorio nazionale.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i **criteri** e le **modalità** per la ripartizione delle risorse di dette risorse, disponendo che almeno il 50% delle risorse stanziate siano destinate alla ricerca scientifica.

• Endometriosi e Livelli Essenziali di Assistenza

Il decreto di aggiornamento dei LEA (D.P.C.M. 12 gennaio 2017) ha inserito l'endometriosi nell'elenco delle patologie croniche e invalidanti, negli stadi clinici più avanzati ("moderato o III grado" e "grave o IV grado") riconoscendo l'esenzione di esami e prestazioni specialistiche di controllo, anche strumentali.

In base ai [dati del Ministero della salute](#), sono affette da questa patologia dell'utero in Italia circa il 10-15% delle donne in età riproduttiva. I casi di diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni, con un picco tra i 25 e i 35 anni. La patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire.

Articolo 1, commi 470-472
(Formazione specialistica nel settore sanitario)

I commi 470-472, introdotti al Senato, recano alcuni interventi in materia di formazione specialistica nel settore sanitario, relativi all'istituzione di una tecnostruttura per supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali per la formazione medica specialistica, nonché all'estensione delle competenze dello stesso Osservatorio nazionale - con conseguente cambio della sua denominazione -, con riferimento alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. La disposizione stabilisce inoltre gli stanziamenti in materia, in favore della suddetta tecnostruttura e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

In particolare, il **comma 470** prevede l'istituzione di una tecnostruttura per supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali per la formazione medica specialistica, di cui agli articoli 43 e 44 del [D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368](#), ed estende le competenze dello stesso Osservatorio nazionale¹², con riferimento alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Si modifica, conseguentemente, la denominazione del medesimo in "Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica" e si prevede un'integrazione della relativa composizione, per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica. *Sembrerebbe opportuno specificare i termini e le modalità di tale integrazione, anche con riferimento alla norma transitoria ancora in corso di applicazione nonché ai fini di una valutazione dell'equilibrio complessivo della composizione.*

Nella normativa finora vigente, l'Osservatorio nazionale è composto da:

- a) tre rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;
- b) tre rappresentanti del Ministero della salute;

¹² L'Osservatorio nazionale, istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, ha i compiti di determinare gli *standard* per l'accREDITAMENTO delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità (con riferimento alla formazione in oggetto), determinare e verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea.

c) tre presidi della facoltà di medicina e chirurgia, designati dalla Conferenza permanente dei rettori;

d) tre rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

e) tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica. Una norma transitoria - tuttora in corso di applicazione - prevede che, fino alla data dell'elezione dei rappresentanti, facciano parte dell'Osservatorio tre medici in formazione specialistica (uno per ciascuna delle tre aree funzionali cui afferiscono le scuole di specializzazione) nominati, su designazione delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.

Il **comma 471** autorizza, a decorrere dal 2020, una spesa pari a 3 milioni di euro annui per l'organizzazione, il funzionamento e lo svolgimento delle attività (anche mediante accordi e convenzioni con le istituzioni universitarie) della tecnostruttura summenzionata.

Il **comma 472** autorizza una spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni annui a decorrere dal 2021 da destinare all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), per il supporto alle attività del Ministero della salute e delle regioni concernenti la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nonché per il supporto all'Osservatorio nazionale ed agli Osservatori regionali summenzionati. Lo stanziamento è disposto con riferimento alla finalità di sviluppare e adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno summenzionato, con l'obiettivo di una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 1, comma 473 **(Proroga Ape sociale)**

Il comma 473, proroga a tutto il 2020 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

A seguito della suddetta proroga, mediante modifica della norma istitutiva dell'APE sociale (articolo 1, comma 179 della L. 232/2016), **l'autorizzazione di spesa** di cui all'articolo 1, comma 186, della L. 232/2016, che stabilisce i limiti annuali di spesa per la fruizione del beneficio, **è incrementata** di 108 milioni di euro per il 2020, 218,7 milioni di euro per il 2021, 184,6 milioni di euro per il 2022, 124,4 milioni di euro per il 2023, 57,1 milioni di euro per il 2024 e 2,2 milioni di euro per il 2025.

Sul punto, la **Relazione tecnica** allegata al **disegno di legge di bilancio** precisa che il maggiore onere derivante dal suddetto incremento della relativa autorizzazione di spesa, che costituisce in ogni caso limite di spesa, è parametrato a circa 15.000 nuovi accessi, sulla base degli elementi di monitoraggio disponibili.

Il richiamato comma 186 ha, inizialmente, disposto che il beneficio dell'indennità è riconosciuto, a domanda, entro i seguenti limiti annuali di spesa (già incrementati dall'art 1, c. 162, lett. h), della L. 205/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2018): 300 milioni di euro per il 2017, 630 milioni di euro per il 2018, 666,5 milioni di euro per il 2019, 530,7 milioni di euro per il 2020, 323,4 milioni di euro per il 2021, 101,2 milioni di euro per il 2022 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2023.

A seguito della proroga dell'Ape sociale per il 2019 disposta dall'art. 18 del D.L. 4/2019¹³, i suddetti limiti di spesa sono poi stati ulteriormente incrementati, dal medesimo art. 18, nella misura di: 16,2 milioni di euro per il 2019, 131,8 milioni di euro per il 2020, 142,8 milioni di euro per il 2021, 104,1 milioni di euro per il 2022, 51,0 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro per il 2024. Conseguentemente, il medesimo art. 18 del D.L. 4/2019 ha contestualmente soppresso l'art. 1, c. 167, della L. 205/2017, che aveva istituito il Fondo APE sociale nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del concorso al finanziamento dell'eventuale estensione del beneficio.

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità (definiti

¹³ Per ulteriori dettagli, si veda la circolare INPS 15/2019

con il D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88) in ragione della maturazione dei requisiti (e, a parità di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda), al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Infine, la disposizione in esame prevede che **le disposizioni che semplificano la procedura per l'accesso all'APE sociale** (di cui al secondo e terzo periodo dell'articolo 1, comma 165, della L. 205/2017 – vedi *infra*), **si applichino anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2020.**

Pertanto, devono ritenersi conseguentemente adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti che possono usufruire dell'istituto possono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2020, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2020. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2020) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui ci siano le risorse finanziarie.

Il richiamato comma 165 semplifica la procedura per l'accesso all'APE sociale, sempre per le attività gravose, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio.

In particolare, il secondo periodo del comma 165 stabilisce che i soggetti che si trovavano nelle condizioni per la fruizione dell'istituto nel corso dell'anno 2018 dovevano presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2018. Ai sensi del terzo periodo, restava comunque fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 venissero prese in considerazione esclusivamente se all'esito dello specifico monitoraggio e ordinamento delle domande per l'accesso all'istituto e l'eventuale clausola di salvaguardia residuavano le necessarie risorse finanziarie.

• **Ape sociale: quadro normativo**

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della L. 232/2016 ha introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019 (termine da ultimo prorogato dal DL 4/2019), l'istituto dell'APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Successivamente, l'articolo 1, commi 162-167, della L. 205/2017, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dell'indennità.

In base a quanto disposto dai richiamati commi da 179 a 186 della L. 232/2016 (come modificati sostanzialmente dalla L. 205/2017) possono accedere all'APE

sociale i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

- soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (avvenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L. 604/1966 e successive modificazioni) che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
- soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (ai sensi dell'articolo 3, c. 3, della L. 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (indicate negli appositi Allegati) da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. È stata inoltre semplificata la procedura per l'accesso all'indennità per tali attività, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio.

Inoltre:

- per quanto riguarda le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna);
- per quanto concerne l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, si è assunto come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all'anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda anche l'istituzione, ad opera della L. 205/2017, del Fondo APE sociale nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del concorso al finanziamento dell'estensione dell'indennità, Fondo successivamente soppresso dall'art. 18 del D.L. 4/2019.

L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei seguenti casi:

- mancata cessazione dell'attività lavorativa;

- titolarità di un trattamento pensionistico diretto;
- soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
- soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI);
- soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui.

L'indennità, erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno, è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non soggetto a rivalutazione, e non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro.

Per i dipendenti pubblici che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'APE sociale si prevede che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio (comunque denominate) iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.

Con il D.P.C.M. 88/2017 sono stati definiti i requisiti e le modalità per accedere all'APE sociale.

Si segnala che l'art. 53, c. 1, del D.L. 50/2017 attraverso un'interpretazione autentica, definisce le caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione dell'indennità riconosciuta, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (cd APE sociale). Le attività lavorative gravose si considerano svolte in via continuativa (che, come detto, se svolte da almeno sei anni e insieme al requisito anagrafico di 63 anni, danno diritto all'APE sociale) quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza della predetta indennità le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della L. 205/2017, l'esclusione dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita, prevista per alcune categorie di lavoratori, non si applica ai soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell'APE sociale.

Articolo 1, commi 474 e 475
(Commissioni per lavori gravosi e spesa previdenziale)

I **commi 474 e 475** prevedono la **ricostituzione di due Commissioni tecniche**, una per lo studio della **gravosità delle occupazioni** e l'altra per l'analisi della **spesa pubblica in materia previdenziale ed assistenziale**, i cui lavori dovranno concludersi entro il **31 dicembre 2020**.

Più nel dettaglio, viene **demandata a due distinti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri** - da emanarsi (su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame - **l'istituzione**:

- di una **Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni**, anche in relazione all'età anagrafica ed alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, al fine di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale ed assistenziale (**comma 474**);
- di una **Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione**, a livello europeo ed internazionale, della **spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali** (**comma 475**).

Ciascuna delle suddette Commissioni:

- è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato;

è composta:

- da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e, per la sola Commissione sulle attività gravose, del Consiglio superiore degli attuari;
- da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali (designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori).
- conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020. Entro i 10 giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori.

I medesimi decreti provvederanno a definire anche le modalità di funzionamento delle predette Commissioni, nonché la possibilità per le

stesse di richiedere contributi ad esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, europee ed internazionali competenti nelle materie oggetto di studio:

Ai componenti delle Commissioni non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Infine, all'attuazione delle suddette disposizioni si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che le medesime Commissioni, con le medesime finalità (ma presiedute dal Presidente dell'ISTAT), sono state istituite con i Decreti del Presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2018 e 10 aprile 2018, in base a quanto disposto dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, c. 155 e 158, L. 205/2017), che prevedeva anche che i loro lavori si sarebbero conclusi entro il 15 novembre 2018, per la Commissione sui lavori gravosi, ed entro il 30 settembre 2018, per la Commissione sulla spesa previdenziale ed assistenziale.

Articolo 1, comma 476 **(Proroga opzione donna)**

Il **comma 476** reca disposizioni concernenti l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd. **opzione donna**), **estendendone** la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti **entro il 31 dicembre 2019**, in luogo del 31 dicembre 2018, come attualmente previsto.

Più nel dettaglio – modificando l'articolo 16, comma 1, del D.L. 4/2019 - si prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo¹⁴ venga riconosciuto, nei confronti delle **lavoratrici** che abbiano maturato, entro il **31 dicembre 2019** (in luogo del 31 dicembre 2018, vedi *infra*) un'anzianità contributiva **pari o superiore a 35 anni** ed un'età anagrafica **pari o superiore a 58 anni** (per le lavoratrici dipendenti) **e a 59 anni** (per le lavoratrici autonome).

Si ricorda che, in base a quanto previsto dal richiamato art. 16, c. 1, del D.L. 4/2019, i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita, mentre al suddetto trattamento pensionistico si applica quanto disposto dall'art. 12 del D.L. 78/2010, secondo cui il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (cd. finestra) si consegue trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome (v. *infra*).

Conseguentemente, la medesima disposizione in esame - modificando l'articolo 16, comma 3, del D.L. 4/2019 - **posticipa al 29 febbraio 2020** (in luogo del 28 febbraio 2019) la data entro cui il **personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)** può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.

Sul punto, si ricorda che il richiamato art. 16, c. 3, del D.L. 4/2019 dispone che al suddetto personale si applica la speciale disciplina delle decorrenze (cd. finestre) dei trattamenti pensionistici di cui all'art. 59, c. 9, della L. 559/1997). In base a quest'ultima, per i soggetti che maturino i requisiti entro il 31

¹⁴ Così come previste dal D.Lgs. 180/1997, il quale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 24, della L. 335/1995, ha definito le modalità esplicative in caso di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

dicembre di un determinato anno, la decorrenza è posta all'inizio dell'anno scolastico dello stesso anno¹⁵.

• **Opzione donna: quadro normativo**

La cosiddetta opzione donna è una misura sperimentale introdotta dall'art. 1, c. 9, della L. 243/2004 che prevede la possibilità per le lavoratrici che hanno maturato 35 anni di contributi e 57 anni di età, per le lavoratrici dipendenti, o 58 anni, per le lavoratrici autonome (requisito anagrafico da adeguarsi periodicamente all'aumento della speranza di vita), di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale.

Tale opzione, per anni poco utilizzata, è stata esercitata invece in maniera più consistente dopo la riforma pensionistica realizzata dal D.L. 201/2011 (cd. Riforma Fornero), che ha notevolmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico, consentendo alle lavoratrici di anticipare di parecchi anni l'uscita dal lavoro, sia pur con una riduzione dell'importo della pensione. La riforma Fornero ha confermato la possibilità di accedere ad un pensionamento anticipato avvalendosi dell'opzione donna, a condizione che le lavoratrici maturassero i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015.

La previsione che i requisiti anagrafici e contributivi previsti per l'esercizio dell'opzione donna dovessero essere maturati entro il 31 dicembre 2015 ha posto significativi problemi interpretativi. L'INPS, infatti (con le circolari 35 e 37 del 2012 e con il messaggio 219/2013), ha dato a tale previsione un'interpretazione restrittiva, ritenendo che la data del 31 dicembre 2015 andasse interpretata come termine di decorrenza della prestazione, non essendo sufficiente la semplice maturazione dei requisiti entro tale data. Sulla questione sono intervenute le Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato che hanno approvato risoluzioni (rispettivamente la 7-00159/2013 e la 7-00040/2013) volte ad escludere l'applicazione della finestra mobile e degli incrementi legati all'aspettativa di vita, ritenendo sufficiente la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015.

Successivamente, l'art. 1, c. 281, della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha posto fine ai suddetti problemi interpretativi, precisando l'ambito temporale di applicazione dell'istituto (comunque transitorio e sperimentale). La nuova norma ha previsto, infatti, che l'accesso all'istituto è possibile anche qualora la decorrenza del trattamento sia successiva al 31 dicembre 2015, essendo sufficiente la maturazione dei requisiti entro tale data.

L'art. 1, c. 222 e 223, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha ulteriormente esteso la possibilità di accedere alla cd. opzione donna alle

¹⁵ Con riferimento all'accesso ad opzione donna con i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2018, cfr. la [Nota del MIUR 4644/2019](#) secondo cui tutte le relative domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2019.

lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti a causa degli incrementi determinati dall'adeguamento dei medesimi all'aumento della speranza di vita. Più specificamente, si estende, a decorrere dal 2017, l'applicabilità dell'istituto alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, non avessero raggiunto la frazione di 3 mesi (nell'età anagrafica). Di conseguenza, all'istituto possono far ricorso le lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, avessero un'età pari o superiore a 57 anni, se dipendenti, o a 58 anni, se autonome (fermi restando il possesso, alla medesima data, di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e la condizione che la lavoratrice opti per il sistema di calcolo contributivo integrale).

Da ultimo, l'**articolo 16 del D.L. 4/2019** estende la possibilità di ricorrere all'opzione donna alle lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome) **entro il 31 dicembre 2018** (in luogo del 31 dicembre 2015), disponendo al contempo che a tale trattamento si applichino le decorrenze (cd. finestre) pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome, mentre i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita.

Articolo 1, commi 477 e 478
(Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici)

Il **comma 477** concerne la disciplina transitoria in materia di **perequazione automatica (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021** (modificando le norme transitorie già vigenti, valide per il triennio 2019-2021). Il **comma 478** prevede una nuova **disciplina a regime in materia, decorrente dal 2022**. La modifica prevista da entrambe le nuove discipline - transitoria e a regime - rispetto alle corrispondenti norme vigenti è costituita dall'elevamento della misura di perequazione al 100 per cento per gli importi superiori a 3 volte e pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS¹⁶.

Si ricorda che gli incrementi a titolo di perequazione automatica si basano sulla variazione del costo della vita e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento¹⁷; gli incrementi sono determinati secondo varie aliquote decrescenti (rispetto alla base di calcolo costituita dalla variazione del costo della vita).

Il **comma 477** modifica la disciplina transitoria finora vigente¹⁸, valida per il triennio 2019-2021; in particolare, la misura della perequazione viene stabilita al 100% per i trattamenti pensionistici del soggetto il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 4 volte il suddetto trattamento minimo INPS (anziché pari o inferiore a 3 volte, come nella norma transitoria finora vigente, la quale prevede un'aliquota del 97% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte).

¹⁶ Il valore del trattamento minimo annuo INPS è pari nel 2019 a 6.669,13 euro. Si ricorda che, ai fini in oggetto, si fa riferimento all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente quello di applicazione della perequazione medesima.

¹⁷ Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente. Si ricorda che la disciplina della perequazione concerne anche i trattamenti pensionistici di natura assistenziale.

L'aumento della rivalutazione automatica dovuto viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo ([articolo 34, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448](#), e successive modificazioni). Nella valutazione dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto si deve tener conto (ai sensi del medesimo articolo 34, comma 1, della L. n. 448, e successive modificazioni) anche degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, assegni che sono quindi inclusi nella base di riferimento pur essendo estranei all'ambito di applicazione degli incrementi a titolo di perequazione.

¹⁸ Di cui all'[articolo 1, comma 260, della L. 30 dicembre 2018, n. 145](#).

Per i casi di importo complessivo superiore, vengono confermate le aliquote previste dall'attuale disciplina transitoria; esse sono pari:

- al 77% qualora l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo;
- al 52% qualora l'importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;
- al 47% qualora l'importo complessivo sia superiore a 6 volte e pari o inferiore a 8 volte il trattamento minimo;
- al 45% qualora l'importo complessivo sia superiore a 8 volte e pari o inferiore a 9 volte il trattamento minimo;
- al 40% per i trattamenti di importo complessivo superiore a quest'ultimo limite.

Nell'applicazione delle suddette aliquote si prevede (così come nella disciplina transitoria già vigente) un meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate; tale meccanismo è inteso a garantire che i trattamenti complessivamente superiori a tale limite non risultino inferiori al medesimo limite incrementato della quota di rivalutazione automatica.

Il **comma 478** prevede, a decorrere dal 2022, l'applicazione di una nuova disciplina a regime in materia di perequazione, in sostituzione di quella posta dall'[articolo 69, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

Le nuove norme - così come quelle di cui al suddetto articolo 69, comma 1, della L. n. 388 e a differenza delle disposizioni transitorie summenzionate - fanno riferimento a singole fasce di importo dei trattamenti, anziché all'importo complessivo.

In particolare, le nuove norme di cui al **comma 478** prevedono l'applicazione della perequazione: nella misura del 100% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il minimo INPS (anziché fino a 3 volte il suddetto valore, come stabilisce la norma vigente a regime, di cui al citato articolo 69, comma 1, della L. n. 388); nella misura del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo (anziché tra 3 e 5 volte il medesimo valore, come previsto dal citato articolo 69, comma 1, della L. n. 388); nella misura del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo (così come previsto anche dall'articolo 69, comma 1, della L. n. 388).

Sulle disposizioni applicate in anni precedenti in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici

L'[articolo 18, comma 3, del D.L. 98/2011](#) ha previsto, per il biennio 2012-2013, limitazioni alla rivalutazione automatica sui trattamenti pensionistici nei seguenti termini:

- la rivalutazione non è concessa per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS;
- per gli stessi trattamenti, la rivalutazione opera, nella misura del 70%, nella fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo;
- con un'apposita clausola di salvaguardia, si prevede che, nel caso in cui i trattamenti sottoposti al blocco siano superati, per effetto della rivalutazione, dai trattamenti non sottoposti al blocco della rivalutazione (verosimilmente quelli di importo fino a 5 volte il trattamento minimo o comunque di poco inferiori a tale limite), la rivalutazione sia attribuita fino a concorrenza del limite incrementato di questi ultimi per effetto della rivalutazione automatica.

In materia è quindi intervenuto, nel quadro degli interventi per il contenimento della spesa previdenziale, l'[articolo 24, comma 25, del D.L. 201/2011](#) (cd. riforma Fornero), che (abrogando l'[articolo 18, comma 3, del D.L. 98/2011](#)) ha disposto il blocco dell'indicizzazione (sempre per il biennio 2012-2013) per le pensioni di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, adeguando pienamente quelle di importo complessivo fino a tre volte il richiamato trattamento minimo (e cioè 1.442,99 euro lordi per il 2012).

Successivamente, l'[articolo 1, comma 483, della L. 147/2013](#) (legge di stabilità 2014) ha previsto che per il triennio 2014-2016 (periodo successivamente esteso anche al 2017 e 2018 dall'[articolo 1, comma 286, della L. 208/2015](#)) la rivalutazione dei trattamenti pensionistici operasse nei seguenti termini:

- 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS;
- 95% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento;
- 75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;
- 50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;
- 40% nel 2014 e 45% per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS.

Sulla materia è quindi intervenuta la Corte costituzionale, che con la [sentenza n. 70/2015](#) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'[articolo 24, comma 25, del D.L. 201/2011](#), nella parte in cui ha disposto la rivalutazione automatica, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

A seguito di tale sentenza è stato emanato il [Decreto-Legge 65/2015](#), il quale ha introdotto una nuova disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativamente al biennio 2012-2013, al fine di garantire una

rivalutazione parziale e retroattiva ("nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale") dei trattamenti ricompresi tra tre e sei volte il minimo INPS, confermando sostanzialmente il blocco biennale sui trattamenti superiori a 6 volte il minimo INPS.

Più precisamente, ai sensi del [D.L. 65/2015](#), la perequazione automatica è stata riconosciuta:

- per il biennio 2012-2013 nella misura del:
 - 40% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da tre a quattro volte il trattamento minimo INPS;
 - 20% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da quattro a cinque volte il trattamento minimo INPS;
 - 10% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da cinque a sei volte il trattamento minimo INPS.
- per il biennio 2014-2015, nella misura del 20% di quanto stabilito per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo INPS;
- a decorrere dal 2016, nella misura del 50% di quanto stabilito per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo INPS.

Lo stesso [D.L. 65/2015](#) ha inoltre specificato che la rivalutazione riconosciuta per il biennio 2014-2015 in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale debba intendersi riferita agli importi pensionistici come rivalutati ai sensi della normativa vigente (ossia, per il triennio 2014-2016 - successivamente esteso anche al 2017 e 2018 dall'[articolo 1, comma 286, della L. 208/2015](#) -, dell'[articolo 1, comma 483, della L. 147/2013](#)) per il medesimo biennio.

Si ricorda, infine, che l'articolo 3, commi 3-*sexies* e 3-*septies*, del [D.L. 244/2016](#), ha differito al 1° gennaio 2018 (in luogo del 1° gennaio 2017) il termine di decorrenza per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai ratei dei trattamenti pensionistici corrisposti nel 2015.

Articolo 1, commi 479-481
(Risorse per attuazione Reddito di cittadinanza)

I commi da 479 a 481 – introdotti al Senato – dispongono lo stanziamento di un importo complessivo pari a 40 milioni di euro dal 2020 al fine di consentire l'attuazione del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza.

Nel dettaglio, il **comma 479 dispone lo stanziamento di 35 milioni di euro** dal 2020 per consentire la presentazione delle domande per il Reddito e la Pensione di cittadinanza, anche attraverso i **centri di assistenza fiscale (CAF)** in convenzione con l'INPS, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), affidate ai medesimi CAF.

Si ricorda che l'art. 12, c.5, del D.L. 4/2019 ha stanziato una cifra di pari importo, per le medesime finalità, per il 2019.

Dalla medesima annualità e al fine di finanziare le attività relative al Rdc e alla Pdc da parte degli **istituti di patronato**, il **comma 480 dispone l'incremento di 5 milioni di euro** del relativo Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Viene demandata poi ad apposito regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei criteri di ripartizione delle suddette risorse.

Infine, il **comma 481** dispone che ai relativi **oneri**, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede:

- nel 2020, mediante corrispondente riduzione dei limiti di spesa autorizzati ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pdc (di cui all'art. 12, c. 1, del D.L. 4/2019);
- dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'art. 1, c. 255, della L. 145/2018.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Articolo 1, comma 482 *(Fondo vittime di gravi infortuni)*

Il comma 482, introdotto al Senato, ridetermina la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

In particolare, la norma incrementa il suddetto Fondo nella misura di **1 milione** di euro per il **2020**, **due milioni** di euro per il **2021** e **3 milioni** di euro per il **2022**.

Si ricorda che il **Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro** è stato istituito dall'articolo 1, comma 1187, della L. 296/2006, con lo **scopo** di fornire un **puntuale supporto** ai familiari dei lavoratori, assicurati e non, vittime di gravi infortuni. Le prestazioni sono erogate esclusivamente per infortuni avvenuti successivamente al 1° gennaio 2007 e che abbiano comportato il decesso del lavoratore (ad esclusione, quindi, delle malattie professionali e degli infortuni avvenuti precedentemente al 1° gennaio 2007 con decesso successivo alla data richiamata). **Beneficiari** del Fondo - come previsto dall'art. 1, comma 131, della legge di stabilità 2013, L. n. 147/2013¹⁹, sono i seguenti familiari dei lavoratori deceduti: coniuge superstite; figli legittimi, naturali, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d'età se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finché dura l'inabilità. In mancanza di coniugi o figli, beneficiari sono i genitori (naturali o adottivi) a carico del lavoratore deceduto; fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto. L'**erogazione** dei **fondi** è di competenza dell'**INAIL**, previo trasferimento delle risorse da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

In attuazione del citato comma 1187 della L. 296/2006, sono stati emanati alcuni decreti ministeriali. In particolare, il **D.M. 2 luglio 2007** ha disciplinato le tipologie dei benefici concessi, comprese le anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi benefici, mentre il **D.M. 19 novembre 2008**, oltre a determinare le **procedure**, i **requisiti** e le **modalità di accesso**, individua i beneficiari, nonché le tipologie di benefici spettanti. I successivi decreti²⁰ hanno provveduto a rideterminare gli importi delle prestazioni.

Con particolare riferimento ai **benefici spettanti**, non sottoposti a tassazione, si ricorda che l'erogazione degli stessi è subordinata all'esito di un accertamento

¹⁹ L'elenco dei beneficiari del Fondo coincide con quello già individuato dal D.M. 19 novembre 2008, attuativo del citato art. 1, comma 1187, della L. 296/2006.

²⁰ Cfr, da ultimo, il D.M. 15 maggio 2019, n. 51, di determinazione degli importi dei benefici del Fondo.

sommario e a un'ispezione da parte degli organismi preposti. Si tratta, in particolare:

- di una prestazione *una tantum*, con importo (fissato annualmente con specifico decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali) determinato dal numero dei componenti del nucleo superstite, dalle risorse disponibili del Fondo e dall'andamento del fenomeno infortunistico. I beneficiari di tale prestazione sono sia i superstiti di lavoratori assicurati (ai sensi del D.P.R. 1124/1965) sia quelli di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo. Sono compresi, inoltre, i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (di cui alla L. 493/1999);
- di un'anticipazione della rendita dei superstiti, pari a 3 mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale anticipazione è prevista esclusivamente per i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria, ed è erogata unitamente alla prestazione *una tantum*.

Con riferimento alla **dotazione del Fondo**, l'articolo 1, comma 534, della legge finanziaria 2008, L. n. 244/2007 ne ha disposto un incremento di 2,5 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. Successivamente, l'art. 1, comma 435, della legge di bilancio 2019, L. n. 145/2018, ne ha disposto un incremento nella misura di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2019.

Articolo 1, commi 483-485 *(Prestazioni creditizie agevolate)*

I commi da 483 a 485 – introdotti al Senato – riaprono i termini ai fini dell’accesso facoltativo alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPS.

I suddetti commi **riaprono i termini per l’iscrizione facoltativa alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da parte dei pensionati già dipendenti pubblici** che fruiscono del trattamento pensionistico a carico della “Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica, **già iscritti all’INPDAP”, nonché dei dipendenti o pensionati delle amministrazioni statali** di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 che siano iscritti ad enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale, che alla data di entrata in vigore della disposizione in esame non siano iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (**comma 483**).

L’adesione alla suddetta Gestione unitaria, che è irrevocabile, avviene previa comunicazione scritta all’INPS da effettuarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto interministeriale attuativo dell’articolo in commento, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame (**commi 484 e 485**).

La Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è stata istituita dalla L. 662/1996 ed è attualmente gestita dall’INPS. Tale gestione eroga una serie di prestazioni creditizie e sociali ai dipendenti pubblici iscritti, i quali versano una apposita contribuzione al relativo Fondo: il contributo a carico dei lavoratori in servizio è pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile, mentre il contributo a carico dei pensionati è pari allo 0,15% dell’ammontare lordo della pensione.

Al suddetto Fondo sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti pubblici appartenenti alla gestione ex-INPDAP. Successivamente, il D.M. 45/2007 ha esteso la possibilità di iscrizione alla suddetta anche ai dipendenti e pensionati di tutte le amministrazioni pubbliche. Il termine ultimo per l’esercizio dell’opzione era il 31 maggio 2008.

Si ricorda che, come specificato nel messaggio INPS 3282/2017, possono aderire alla Gestione anche i dipendenti neo-assunti o trasferiti presso amministrazioni statali, non iscritti alla Gestione dipendenti pubblici ai fini delle prestazioni pensionistiche o del trattamento di fine rapporto o fine servizio. In questi casi, la volontà di aderire deve essere manifestata entro 30 giorni dalla data di assunzione o dalla data del trasferimento.

Anche i dipendenti civili e i militari in servizio, già iscritti alla Gestione Credito e prossimi al pensionamento, possono iscriversi alla Gestione in oggetto. La volontà di adesione deve essere manifestata entro l'ultimo giorno di servizio.

Articolo 1, commi 486-489
(Crediti e diritto di rivalsa nei confronti di orfani di femminicidio)

I **commi 486-488**, introdotti al Senato, sono volti ad escludere, per il triennio 2020-2022, che lo Stato e gli enti previdenziali possano aggredire i beni ereditari trasmessi dall'autore di un delitto di omicidio del partner ai figli minori. In relazione al medesimo delitto sono inoltre modificate le condizioni di accesso al Fondo per le vittime dei reati (comma 489).

In particolare, le disposizioni intervengono per disciplinare la sorte dei crediti vantati nei confronti dell'autore di un delitto di omicidio del partner (del coniuge, anche legalmente separato, dell'altra parte dell'unione civile, della persona stabilmente convivente o legata da relazione affettiva) e prevedono che, **limitatamente al triennio 2020-2022**, lo Stato e gli **istituti previdenziali o assicurativi** non possano agire per il pagamento di tali crediti aggredendo i beni ereditari trasmessi [*presumibilmente dall'autore del delitto, deceduto a sua volta*] ai figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, nati dalle predette relazioni (commi 486 e 487).

Per quanto riguarda gli enti previdenziali la disposizione richiama anche gli enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 (in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) e al decreto legislativo n. 103 del 1996 (in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione).

Si rileva l'esigenza di chiarire il campo d'applicazione della norma con riferimento all'individuazione di quali siano i crediti vantati dallo Stato; si valuti inoltre l'esigenza di specificare che le norme presuppongono oltre alla morte della vittima anche la morte dell'autore del delitto.

La disposizione **non si applica ai crediti vantati dai privati** nei confronti dell'autore del delitto, che potranno continuare a essere soddisfatti aggredendo i beni ereditari.

Inoltre, in base alla formulazione della norma, la **non imputabilità** dei crediti ai beni ereditari è **circoscritta al triennio 2020-2022**.

Si valuti l'esigenza di chiarire se gli stessi crediti tornino esigibili dal 1° gennaio 2023.

In base al comma 488, alla **copertura degli oneri** derivanti da tali previsioni - nel limite massimo di 1,5 milioni di euro nel 2020, di 700 mila

euro nel 2021 e di 500 mila euro nel 2022 - si provvede con le risorse disponibili di cui all'articolo 6, comma 4, della legge europea 2017 (recante disciplina dell'accesso alle prestazioni del Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti).

Le somme dovute [*presumibilmente agli enti previdenziali e assicurativi che non possono agire nei confronti dei beni ereditari*] saranno corrisposte “a domanda all'Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti”, con le modalità previste dalla legge n. 122 del 2016.

Per quanto concerne la disciplina del Fondo si rinvia alla scheda relativa al comma 862).

Le **operazioni di surroga**, specifica la disposizione, **si applicano anche ai crediti pendenti** al momento della entrata in vigore della legge di bilancio.

Infine sono apportate alcune modifiche all'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge n. 122 del 2016, che disciplina le **condizioni per l'accesso all'indennizzo** da parte della vittima del crimine violento.

Attualmente uno dei presupposti per l'accesso agli indennizzi del Fondo è rappresentato dall'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna in cui è stata accertata la sua responsabilità.

Il **comma 489** consente l'accesso all'indennizzo, senza il previo esperimento delle procedure esecutive nei confronti dell'autore del reato, quando si tratti di delitto di omicidio in danno del partner (del coniuge, anche legalmente separato, dell'altra parte dell'unione civile, della persona stabilmente convivente o legata da relazione affettiva).

Questa modifica ha una portata più ampia rispetto a quelle dei commi 486 e 487 in quanto non è limitata temporalmente e non è circoscritta al tema del recupero dei crediti vantati da Stato o enti previdenziali.

Articolo 1, commi 490 *(Fondo disabili gravi privi del sostegno familiare)*

Il **comma 490**, introdotto al Senato, **incrementa di 2 milioni per il 2020** la dotazione del **Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare** (Fondo Dopo di noi).

Il **comma 490** incrementa di **2 milioni** di euro per l'anno **2020** la dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (**Fondo Dopo di noi**), istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione, a decorrere **dal 2018**, è pari a **56,1 milioni annui** (art. 3, comma 1, della legge 112/2016).

• **Dopo di noi - Disabili gravi privi di sostegno familiare**

La legge n. 112/2016 *Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare* deve essere inquadrata nel contesto normativo riferibile ai diritti delle persone con disabilità, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Nel rispetto delle competenze in tema di assistenza assegnate dalla Riforma del Titolo V ai diversi livelli di governo, il provvedimento si limita a delineare il quadro di obiettivi da raggiungere in maniera uniforme sul territorio nazionale. La legge riveste particolare importanza perché prevede interventi di residenzialità a finanziamento misto pubblico/privato volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità delle persone con disabilità grave in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Si prevedono inoltre detrazioni sulle spese sostenute per sottoscrivere polizze assicurative e contratti a tutela dei disabili gravi nonché esenzioni e sgravi su trasferimenti di beni dopo la morte dei familiari, costituzione di *trust* e altri strumenti di protezione legale.

Le risorse stanziare sono state pari a 90 milioni di euro per il 2016, 38,3 milioni di euro per il 2017 e 56,1 milioni dal 2018. Conseguentemente, il comma 400 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato "alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari" (cap. 3553). La legge 112/2016 è stata resa completamente applicabile dal [decreto del 23 novembre 2016](#), che ha fissato i requisiti per l'accesso alle prestazioni a carico del Fondo ed ha definito il riparto delle risorse a livello regionale per l'anno 2016. La quota del Fondo attribuita a

ciascuna Regione è calcolata in base al numero della popolazione regionale nella fascia di età 18-64 anni, secondo i dati ISTAT sulla popolazione residente. Il decreto legge 86/2018 in materia di riordino delle competenze dei Ministeri, ha attribuito al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, la titolarità, insieme al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dei decreti di attuazione e degli atti di riparto delle risorse del Fondo Dopo di noi.

Per il 2017, il riparto dei 38,3 milioni previsti è stato disposto, a seguito di intesa in Conferenza unificata, con il [decreto del 27 giugno 2017](#).

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha defanziato il Fondo di 5 milioni per ciascun anno del biennio 2018-2019, portandone nei due anni la dotazione a 51,1 milioni di euro. Pertanto per il 2018, le risorse, come previsto dalla legge di bilancio 2018, sono state pari a 51,1 milioni di euro. Nel settembre 2018, la Conferenza unificata ha espresso Intesa sul riparto delle risorse per il 2018 (poi ripartite con il decreto 15 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 gennaio 2019), esprimendo al contempo la propria preoccupazione per il defanziamento e raccomandando al Governo di ritornare al più presto allo stanziamento di 56,1 milioni.

Il comma 455 della legge n. 145/2018 (*legge di bilancio per il 2019*) ha determinato in **56,1 milioni** di euro, per il 2019, la dotazione del Fondo.

Articolo 1, commi 491-494
*(Prosecuzione CIGS e mobilità in deroga nell'anno 2020
 nelle aree di crisi complessa e finanziamento percorsi formativi)*

I commi da 491 a 494, introdotti al Senato:

- consentono l'impiego **nel 2020**, per la concessione di **interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga** o di **trattamenti di mobilità in deroga** in determinate aree, delle risorse finanziarie residue stanziare per i medesimi fini negli anni dal 2016 al 2019 e di ulteriori 45 milioni di euro;
- **estendono** i suddetti trattamenti anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa del **Fermano-Maceratese e Torino**;
- **incrementano** di 46,7 milioni di euro, limitatamente al 2020, le **risorse destinate ai percorsi formativi** di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro.

Conseguentemente, la **rubrica del Capo V** del disegno di legge in esame viene modificata in "Misure in materia di pensioni **e lavoro**".

Nel dettaglio, il **comma 491** prevede, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, la **possibilità di impiegare, per il 2020, le risorse finanziarie residue già stanziare** per la concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga **in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa** da specifiche disposizioni (l'art. 44, c. 11-*bis*, del D.Lgs. 148/2015 nonché le ulteriori disposizioni adottate per le specifiche situazioni occupazionali delle regioni Sardegna, Sicilia, Lazio e dell'area di crisi complessa di "Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto" – vedi *infra* box ricostruttivo).

Per le medesime finalità e sempre per il 2020, il comma 1 **stanziare ulteriori 45 milioni di euro**, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, **da ripartire tra le regioni** sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione. La ripartizione delle suddette risorse è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (per la cui adozione non viene previsto un termine).

Il **comma 492** **estende, per il 2020, la possibilità di concedere i suddetti trattamenti in deroga anche alle imprese operanti nelle aree del Fermano-Maceratese e Torino** (riconosciute con i DM del 12 dicembre 2018 e del 16 aprile 2019), **entro il limite massimo di spesa di**

10 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Per quanto riguarda il trattamento di mobilità in deroga - di cui all'art. 53-ter del D.L. 50/2017 - la possibilità di destinare le suddette risorse è riconosciuta **in favore dei lavoratori** delle predette aree di crisi che risultino **beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga al 31 dicembre 2019**.

Il richiamato articolo 53-ter del D.L. 50/2017 ha riconosciuto alle regioni la possibilità di impiegare alcune risorse finanziarie (nei limiti della parte non utilizzata) per la corresponsione dei suddetti trattamenti; si tratta delle risorse finanziarie di cui all'art. 44, c. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 stanziato per interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga riconosciuti ai lavoratori già occupati nelle aree di crisi industriale complessa. I lavoratori interessati da tale possibilità sono quelli operanti in aree di crisi industriale complessa (riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico) e titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. L'eventuale impiego delle risorse al fine in oggetto comporta la corresponsione di un trattamento di mobilità in deroga senza soluzione di continuità rispetto al trattamento precedente (quindi, con effetto retroattivo qualora quest'ultimo sia già cessato) e per un massimo di 12 mesi.

La corresponsione è subordinata alla condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale - da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - ed è ammessa a prescindere dall'applicazione dei criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al D.M. 1° agosto 2014, n. 83473 (che disciplina i criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente)

Infine, il medesimo comma 2 demanda ad apposito **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (per la cui adozione non viene previsto un termine) la **ripartizione proporzionale delle risorse** tra le regioni in base alle richieste, sempre entro il suddetto limite massimo di 10 milioni di euro per il 2020.

Il **comma 493** introduce la possibilità, per il 2020 e nel limite massimo complessivo delle risorse stanziato, di **prorogare ulteriormente per un massimo di sei mesi** (attualmente il limite massimo è di 12 mesi) l'intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga.

La proroga può essere autorizzata **previo ulteriore accordo stipulato in sede governativa**, qualora vi siano state particolari complessità (anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico) per il completamento e per la salvaguardia occupazionale relativi al processo di cessione aziendale avviato



- **Aree di crisi industriale complessa**

Riconoscimento

Per quanto attiene alle aree di crisi industriale complessa, la **L. 181/1989**, come modificata dal D.L. 83/2012 e dal D.L. 145/2013, ha delineato misure di sostegno consistenti nella predisposizione di progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) nelle aree, soggette a recessione economica e crisi occupazionale, dichiarate dal MISE di crisi complessa o non complessa. I PRRI promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.

In particolare, l'**art. 27 del D.L. 83/2012** prevede che, nei casi di situazioni di crisi industriali complessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il MISE adotti progetti di riconversione e riqualificazione industriale e demanda al MISE il riconoscimento di situazioni di crisi industriale complessa, anche a seguito di istanza della regione interessata. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale.

Si prevede poi lo strumento degli accordi di programma per l'adozione dei progetti di riconversione e riqualificazione. Gli accordi disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Si demanda inoltre a un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la previsione delle condizioni e delle modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione (le c.d. aree di crisi industriale "non complessa").

Con decreto ministeriale 9 giugno 2015 sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio di tutte le aree di crisi.

Trattamenti in deroga

L'**articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015** ha disposto la possibilità di concedere un ulteriore intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria in

deroga (sulla base di specifici accordi stipulati in sede governativa), entro un limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per il 2016 e di 117 milioni di euro per il 2017. Il trattamento può essere concesso, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data dell'8 ottobre 2016. Per essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa ha l'obbligo di presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, con contestuale dichiarazione della impossibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni presenti nello stesso D.Lgs. 148/2015, né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Con specifico decreto interministeriale, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa in precedenza richiamato. È previsto, infine, il monitoraggio da parte dell'INPS.

Per la concessione, nelle aree interessate da crisi industriale complessa (come riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico), di interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, l'**articolo 1, comma 139, della L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018)** ha consentito l'impiego, nel 2018, delle residue risorse finanziarie stanziare per i medesimi fini per il 2016 ed il 2017 dall'articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, nonché dall'articolo 53-ter del D.L. 50/2017 (per quanto attiene alla mobilità in deroga). I trattamenti di integrazione salariale straordinaria possono essere concessi fino al limite di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, in deroga ai limiti di durata generali stabiliti per la suddetta tipologia di intervento. Tali trattamenti sono subordinati: alla conclusione di un accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata; alla presentazione da parte dell'impresa (oltre che della dichiarazione di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria in base alla normativa vigente) di un piano di recupero occupazionale, che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione ed intesi alla rioccupazione dei lavoratori. Riguardo ai trattamenti di mobilità in esame, essi riguardano i lavoratori (operanti nelle suddette aree) titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. La corresponsione - ammessa fino ad un massimo di 12 mesi e senza soluzione di continuità con il trattamento precedente - è subordinata alla condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale (da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali). L'impiego delle risorse finanziarie residue per il 2018 è ammesso nel rispetto del riparto tra le regioni già operato dai decreti all'uopo emanati.

Sul punto si ricorda che con il decreto interministeriale n. 1 del 12 dicembre 2016 sono state assegnate (per le competenze relative al 2016) alle regioni le risorse finanziarie (pari a 169.781.840 euro) per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un'area di crisi

industriale complessa ai sensi dell'art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, riconosciuta alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 185/2016 che ha introdotto il suddetto comma 11-bis. Per le medesime finalità, con il successivo decreto interministeriale n. 12 del 5 aprile 2017, sono state assegnate alle stesse regioni le risorse (pari a 117 milioni di euro) per le competenze relative al 2017.

Successivamente, l'**art. 1, c. 1136, lett. c), della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha disposto per il 2019:**

- l'utilizzo delle restanti risorse stanziata per la concessione, nelle aree di **crisi industriale complessa**, di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, **al fine di completare i piani di recupero occupazionale** previsti;
- la **possibilità per le regioni Sardegna e Lazio di destinare ulteriori risorse**, fino, rispettivamente, al limite di 9 e 6 milioni di euro nel 2019, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel loro territorio. Si ricorda che per la Sardegna il suddetto stanziamento di 9 milioni di euro era stato introdotto per il 2018 dall'art. 1 del D.L. 44/2018.

L'art. 1, c. 282, della richiamata L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha previsto **la facoltà di utilizzare, per il 2019, le restanti risorse finanziarie** stanziata per la concessione, nelle aree di **crisi industriale complessa**, di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, nonché per le specifiche situazioni occupazionali della regione Sardegna, disponendo inoltre **lo stanziamento di ulteriori 117 milioni di euro**, ripartite con il [decreto interministeriale n. 16 del 29 aprile 2019](#).

Per quanto riguarda specificamente le **situazioni occupazionali della Sardegna e della Sicilia**, l'**art. 9 del D.L. 101/2019** ha attribuito la facoltà di destinare ulteriori risorse fino al limite, rispettivamente, di 3,5 milioni di euro e di 30 milioni di euro per il 2019 per la prosecuzione dei trattamenti in deroga in favore dei lavoratori già occupati nelle aree di crisi industriale complessa.

Infine, l'art. 10 del richiamato D.L. 101/2019 ha disposto che il trattamento di mobilità in deroga, previsto dall'articolo 53-ter del D.L. 50/2017 (vedi infra) venga riconosciuto anche ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa "Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto" che risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga alla data del 31 dicembre 2016 (oltre che, come già previsto, a quelli che risultino beneficiari di uno dei suddetti due trattamenti alla data del 1° gennaio 2017), nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2019.

Le aree di crisi industriale complessa riconosciute alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 185/2016, comunicate dal Ministero dello sviluppo economico, sono le seguenti:

	REGIONE	AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA	Data e atto di riconoscimento
	Lazio	Rieti	D.M. 13/04/2011
	Puglia	Taranto	D.L. 129/2012
	Toscana	Piombino	<u>D.L. 43/2013</u>
	Friuli Venezia Giulia	Trieste	D.L. 43/2013
	Sicilia	Termini Imerese	AdP 22/07/2015
	Sicilia	Gela	D.M. 20/05/2015
	Molise	Isernia, Boiano, Campochiaro, Venafro	D.M. 07/08/2015
	Toscana	Livorno	D.M. 07/08/2015
	Marche-Abruzzo	Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno	D.M. 10/02/2016
0	Lazio	Frosinone	D.M. 12/09/2016
1	Sardegna	Portovesme	D.M. 13/09/2016
2	Liguria	Savona	D.M. 21/09/2016
3	Sardegna	Porto Torres	D.M. 07/10/2016
4	Umbria	Terni-Narni	D.M. 7/10/2016

Il **comma 494 incrementa** lo stanziamento per il finanziamento dei percorsi formativi relativi all'**apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi all'**alternanza tra scuola e lavoro** disposto dall'articolo 110 della L. 205/2017 (75 milioni di euro a decorrere dal 2018) per un importo pari a **46,7 milioni** di euro portando così il finanziamento a **121,7 milioni di euro limitatamente al 2020**.

Agli oneri così quantificati si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008), che è conseguentemente incrementato di 21,7 milioni di euro per il 2020.

A tale ultimo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per il 2020, sia dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per il pensionamento anticipato in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (di cui all'art. 1, c. 3, lett. f), della L. 247/2007, sia, in misura corrispondente, degli importi previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 67/2011 per l'attuazione delle misure per l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni usuranti.

L'**articolo 1, comma 110, della L. 205/2017** ha previsto specifici finanziamenti nel settore della formazione e dell'apprendistato, a decorrere dal 2018, a carico del richiamato Fondo sociale per occupazione e formazione.

In particolare il **comma 110, lettera b)**, ha stanziato **75 milioni** per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la

qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro. Tale stanziamento è stato incrementato di 50 milioni di euro per il 2019 dall'art. 1, c. 281, della L. 145/2018.

Articolo 1, commi 495-497
(Assunzioni di soggetti impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità)

I commi 495-497 - introdotti dal Senato - modificano la disciplina sulle possibilità di assunzioni a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) - da parte di pubbliche amministrazioni - di soggetti impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità.

Le modifiche rispetto alla disciplina finora vigente - posta, con riferimento al triennio 2019-2021, dall'articolo 1, commi da 446 a 449, della [L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), e successive modificazioni - *sembrano concernere, almeno in base alla formulazione letterale, le sole pubbliche amministrazioni utilizzatrici dei soggetti summenzionati, mentre il comma 448 del suddetto articolo 1 della [L. n. 145](#) fa riferimento anche alle altre pubbliche amministrazioni.*

In particolare, in base alle modifiche:

- si consente, per le assunzioni in esame, anche l'utilizzo delle risorse già stanziato dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della [L. 27 dicembre 2006, n. 296](#) (risorse stanziato per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni) e si prevede un incremento di queste ultime, a decorrere dal 2020, nella misura di 9 milioni di euro annui. Si dispone altresì che, ai fini dell'utilizzo in esame, le risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo 2020. Ai fini del riparto, le amministrazioni interessate, entro il 31 gennaio 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica;
- si sopprime la condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale e si consente una deroga ai limiti della dotazione organica nonché a quelli stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente (si specifica che per il solo anno 2020 i soggetti sono assunti in qualità di lavoratori sovranumerari). Tali soppressioni e deroghe sono ammesse nei limiti delle risorse finanziarie summenzionate.

Resta fermo che:

- le assunzioni in oggetto sono effettuate mediante selezioni riservate, mediante prova di idoneità, con riferimento ai profili professionali per i quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, e mediante procedure concorsuali riservate (per titoli ed esami) per gli altri profili. Entrambe le tipologie di procedure sono organizzate (per figure professionali omogenee) dal Dipartimento della funzione pubblica, mediante la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), la quale si avvale dell'Associazione Formez PA;
- le disposizioni in esame concernono i soggetti che abbiano svolto lavori socialmente utili o attività di pubblica utilità per almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (o che abbiano gli altri requisiti di anzianità di servizio richiamati dal citato comma 446, lettera *a*), dell'articolo 1 della [L. n. 145](#)).

Sembrerebbe opportuno chiarire se resti fermo che le norme in oggetto concernano il solo triennio 2019-2021. Si rileva altresì che i summenzionati termini temporali relativi alla procedura di riparto delle risorse sono posti con riferimento al solo anno 2020.

Articolo 1, commi 498-500
*(Norme in materia di incentivo all'esodo
per i lavoratori del settore editoriale)*

I commi 498-500, introdotti al Senato, sono volti ad incrementare i limiti di spesa vigenti per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale e a ridefinire le condizioni per l'accesso alle prestazioni di vecchiaia anticipata per giornalisti e lavoratori poligrafici.

Più in dettaglio, **il comma 498 dell'articolo incrementa i limiti di spesa** attualmente previsti dall'articolo 41-*bis*, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207²¹ per un importo pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituiscono tetti di spesa, previsti per sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416.

L'articolo 41-*bis*, comma 7, del D.L. 207/2008 ha disposto un intervento volto al sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della L. 416/1981. Tale intervento consiste in una riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della L. 203/2008 (legge finanziaria per il 2009), per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Lo stesso comma ha previsto altresì (secondo periodo) che, nel caso in cui i datori di lavoro delle aziende in precedenza richiamate presentino piani comportanti complessivamente un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all'importo massimo di 20 milioni di euro annui fino al 2013, 23 milioni di euro nel 2014, 29 milioni di euro nel 2015, 33 milioni di euro nel 2016 e 2017, 30,8 milioni di euro nel 2018, 23 milioni nel 2019 e 20 milioni a decorrere dal 2020, sussista l'obbligo di introdurre, con specifico decreto interministeriale, a carico dei datori di lavoro del settore, uno specifico contributo aggiuntivo da versare INPGI per il finanziamento dell'onere eccedente.

²¹ L'articolo 41-*bis*, comma 7 è stato rifinanziato da ultimo dall'articolo 53-*bis*, comma 1 del d.l. 50 del 2017.

L'articolo 37, comma 1, lettera b) della L. 416/1981 ha disposto che i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale possano optare, entro 60 giorni dall'ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per una liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia a 58 anni, nei casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI dello specifico requisito contributivo previsto (360 contributi mensili accreditati).

Il comma 499 sostituisce integralmente l'articolo 2, comma 2 del d.lgs 69 del 2017,- che, attraverso il rinvio all'articolo 1-bis, commi 2 e 3 del d.l. 90 del 2014, richiama la disciplina dei trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati nelle imprese editrici, con specifico riferimento ai giornalisti - **introducendo anche il comma 2-bis.**

A tale riguardo, si ricorda che, nella normativa vigente, i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati possono riguardare²² i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in base ad accordi recepiti presso il medesimo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, nell'ambito dei soggetti ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale. Ai fini in esame, **l'articolo 1-bis, comma 2 del d.l. 90 del 2014** dispone che i piani di ristrutturazione o riorganizzazione devono prevedere la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali coerenti con l'attuazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti; tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.

Ai sensi del successivo comma 3, dell'articolo 1-bis, l'instaurazione, da parte dell'impresa editrice, di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti pe

r la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti (già dipendenti dalla medesima impresa) che abbiano optato per i trattamenti in esame comporta la revoca del finanziamento concesso per questi ultimi la revoca ha luogo anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa, facente capo al medesimo gruppo editoriale.

²² In base alla disciplina di cui all'art. 37 della L. n. 416 del 1981, e successive modificazioni.

La disposizione del comma in esame, introduce, in particolare, una disciplina modificativa rispetto a quella dettata dall'articolo 1-*bis* comma 2, richiamato nella disposizione sostituita:

- autorizza la possibilità di presentare al Ministero del Lavoro i piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale in data **successiva al 31 dicembre 2019**;
- specifica che in tali piani **sia indicata la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di una assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti** (anziché di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti come attualmente previsto): a) di giovani di età non superiore a 35 anni; b) di giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale; c) di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli art. 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa;
- sopprime il riferimento che esclude le imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti dalla applicazione del rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti;

La disposizione del comma in esame, in particolare, **introduce anche un comma 2-*bis*** che riproduce esattamente il contenuto della disciplina dettata dall'articolo 1-*bis* comma 3, richiamato nella disposizione sostituita, in tema di revoca del finanziamento concesso (v. sopra), coordinandole con quanto disposto dal nuovo comma 2.

Il comma 500, deroga, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 alla disposizione di cui all'art. 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, che definisce i requisiti contributivi per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici

L'art. 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 41 dispone che i lavoratori poligrafici che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018, **possano optare per il trattamento di pensione, entro 60 giorni dall'ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro**

60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta (limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

In deroga a tale disposizione, il comma dispone che **per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di anzianità contributiva**, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148²³. I suddetti trattamenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

I trattamenti pensionistici sono erogati nell'ambito del limite di spesa di **26,7 milioni di euro per l'anno 2020, 44,6 milioni di euro per l'anno 2021, 51,2 milioni di euro per l'anno 2022, 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, 50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1,3 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa**.

La copertura di tali oneri è a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, per 6,1 milioni nel 2020, 10,2 milioni nel 2021, 11,7 milioni nel 2022, 12,5 milioni nel 2023, 11,6 milioni nel 2024, 7,6 milioni nel 2025, 4,4 milioni nel 2026, 0,3 milioni nel 2027.

L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente, verificando il rispetto, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti, se del caso non prendendo in esame ulteriori domande di pensionamento

Non si applicano le disposizioni sulla speranza di vita di cui all'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinquies* del d.l. 31 maggio 2010, n. 78²⁴.

²³ In cui si dispone che “l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali: a) riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi;”

²⁴ Si ricorda che attualmente è previsto un adeguamento biennale dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento. Per quanto concerne l'ultimo adeguamento previsto, il decreto 5

• **La disciplina del prepensionamento dei giornalisti dipendenti da aziende in stato di crisi**

Il **D.Lgs. 69/2017** (adottato in attuazione della delega prevista dalla **L. 198/2016**), ha **modificato i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato** dei giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale.

Per quanto riguarda i giornalisti dipendenti di aziende in crisi che hanno concluso **accordi recepiti dal Ministero del lavoro** e delle politiche sociali, si dispone che questi possano accedere alla **pensione anticipata nei 5 anni che precedono** il raggiungimento dell'età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI (in luogo del raggiungimento dei 58 anni di età come precedentemente previsto) a condizione che abbiano almeno **25 anni** (in luogo dei 18 richiesti dalla disciplina antecedente) **di anzianità contributiva**.

Si dispone, infine, un **regime transitorio** per gli anni 2017-2018 per i dipendenti da aziende in crisi i cui **accordi non siano stati recepiti** alla data del 12 giugno 2017. Questi possono accedere alla pensione anticipata:

- con un'anzianità contributiva pari almeno a 25 anni interamente accreditati presso l'INPGI;
- con un'età anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno 58 anni, se donne, e a 60 anni, se uomini

Per completezza, si ricorda che diversi provvedimenti (art. 1-*bis* della L. 90/2014, art. 1, c. **226-232**, **L. 232/2016** e art. 53-*bis* del **D.L. 50/2017**) hanno **rifinanziato la spesa** autorizzata per il sostegno degli oneri derivanti dall'accesso alla suddetta pensione di vecchiaia anticipata.

CIGS

Il richiamato **D.Lgs. 69/2017**, inoltre, ha riformulato la **disciplina dei trattamenti straordinari di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018 per i giornalisti professionisti**, i pubblicisti, i praticanti **dipendenti da imprese** editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, prevedendo alcune **ipotesi speciali** rispetto alla disciplina generale dettata dal **D.Lgs. 148/2015**, applicabili a **prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro**.

In particolare:

- si prevede la possibilità del **riconoscimento** del trattamento **anche per i casi di cessazione dell'attività** aziendale o di un ramo di essa (anche in costanza di fallimento);
- la **durata** del trattamento per i casi di crisi aziendale viene stabilita in **24 mesi** (in luogo dei 12 mesi previsti, per la suddetta causale, dalla normativa generale).

Si ricorda, infine, che il **decreto ministeriale 23 novembre 2017, n. 100495** ha definito i criteri per il riconoscimento del trattamento in relazione alle causali della riorganizzazione aziendale (in presenza di crisi) e della crisi aziendale, le

novembre 2019 ha disposto che dal 1° gennaio 2021 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici non sono ulteriormente incrementati. Il prossimo adeguamento si avrà nel 2023.

modalità di applicazione della suddetta disciplina speciale, nonché la durata minima del periodo di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro ai fini dell'opzione per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia (da esercitarsi entro 60 giorni dell'ammissione ai suddetti trattamenti).

Articolo 1 commi 501 e 502 *(Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica)*

I **commi 501 e 502** prevedono che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni derivanti dalla **cimice asiatica** possano beneficiare degli **interventi compensativi** finanziati dal Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, il quale - a tal fine - viene incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Nello specifico, il **comma 501** dispone che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cosiddetta **cimice asiatica** (*Halyomorpha Halys*) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli **interventi compensativi** previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del [decreto legislativo n. 102 del 2004](#).

L'ammissione a tali interventi avviene in deroga all'art. 1, comma 3, lett. *b*), del suddetto d.lgs. 102/2004, secondo cui il Fondo di solidarietà nazionale prevede - tra gli altri - interventi compensativi esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali ed eventi assimilabili nei limiti previsti dalla normativa comunitaria.

Le Regioni sul cui territorio si è verificato l'attacco da parte della cimice asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità dei suddetti eventi **entro il termine perentorio di sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020.

Si rammenta che, ordinariamente, il termine previsto per attivare i suddetti interventi compensativi è di 60 giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004. Nel caso in esame si tratta, invece, come già rilevato, di una deroga a quanto previsto dalla normativa ordinaria; il termine viene, quindi, fatto decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Si ricorda altresì che gli aiuti che possono essere concessi - in base all'art. 5 del medesimo decreto legislativo - alle imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile consistono in:

- a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le

modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), il contributo può essere elevato fino al 90 per cento;

- b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
 - 1. 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui sopra;
 - 2. 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;
- c) proroga delle operazioni di credito agrario;
- d) agevolazioni previdenziali.

In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle citate zone svantaggiate.

Il comma 502 dispone - conseguentemente - che, per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica, la dotazione del **Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori**, di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, sia incrementata di **40 milioni** di euro per l'anno **2020** e di **20 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2021** e **2022**.

Si ricorda che il decreto di ripartizione in capitoli del bilancio 2019-2021 non presentava risorse – per gli anni 2020 e 2021 – nel cap. 7411 del MIPAAF(T) destinato al Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori.

Si rammenta, infine, che la XIII Commissione agricoltura della Camera ha approvato, il 2 ottobre 2019, la [risoluzione conclusiva 8/00042](#), recante “Iniziative per il contrasto alla diffusione della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha Halys*)”, con la quale veniva richiesto al Governo, tra l’altro, di adottare misure straordinarie in favore delle imprese agricole che hanno subito danni a causa dell’invasione della cimice asiatica prevedendo opportune forme di credito specializzato supportate dagli strumenti pubblici a disposizione (Ismea) e potenziando gli strumenti di risarcimento delle imprese danneggiate sia a valere sul Fondi di solidarietà nazionale sia attraverso l’istituzione di uno specifico Fondo nella legge di bilancio 2020.

Secondo quanto riportato in una Nota dell’ISPRA, consegnata nel corso delle audizioni svolte in merito all’esame delle risoluzioni per il contrasto alla Cimice asiatica, i danni causati da tale insetto sono molto rilevanti con

ricadute importanti sulla produzione frutticola e sui noccioleti. Essi ammontano a circa 350 milioni di euro; l'estensione del fenomeno al centro e al meridione d'Italia rende la stima dei danni ancora provvisoria. Il caso si collega al fenomeno delle invasioni biologiche, ovvero al trasporto operato dall'uomo – accidentalmente o intenzionalmente – di specie al di fuori del loro areale naturale. L'Ispra riporta che le tecniche attualmente disponibili non appaiono efficaci a causa dell'elevata tolleranza a molti insetticidi. La tecnica che appare più promettente al momento è basata sul controllo biologico, ovvero sull'utilizzo di antagonisti naturali delle specie.

Articolo 1, commi 503-511 *(Interventi a favore dell'agricoltura)*

I **commi 503-511** recano una serie di disposizioni in favore degli imprenditori agricoli.

Il **comma 503** riconosce ai **coltivatori diretti** e agli **imprenditori agricoli professionali**, con **età inferiore a quarant'anni**, con riferimento alle **nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020**, per un periodo massimo di 24 mesi, l'**esonero dal versamento totale dell'accredito contributivo** presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

I **commi 504-506** prevedono la concessione di **mutui a tasso zero** in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di **aziende agricole** condotte da **imprenditrici** attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Tali mutui sono concessi **nel limite di 300.000 euro**, della **durata massima di 15 anni** comprensiva del periodo di preammortamento. Nello stato di previsione del MIPAAF è istituito a tal fine un **fondo rotativo** per l'attuazione delle disposizioni relative alla concessione dei predetti mutui a tasso zero.

Il **comma 507**, al fine di favorire la **competitività del settore agricolo e agroalimentare**, istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il **Fondo per la competitività delle filiere agricole** finalizzato a sostenere lo **sviluppo** e gli **investimenti** delle filiere.

Il **comma 508** ridefinisce l'ambito oggettivo delle **campagne di promozione** previste dal **Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy**, prevedendo che esse abbiano riguardo ai prodotti agroalimentari sottoposti ad **aumenti dei dazi**. Resta ferma la finalità relativa alle campagne di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*

Il **comma 509** consente per il triennio 2020-2022, di **incrementare del venti per cento** la quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di **spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali**.

Il **comma 510** prevede che agli atti di vendita dei terreni da parte dell'ISMEA si applichino le disposizioni che hanno esentato alcune fattispecie dalla nullità dell'atto di trasferimento della proprietà o del diritto reale in caso di edificazione di natura abusiva realizzata successivamente al 17 marzo 1985 ed hanno previsto la possibilità di presentare domanda di sanatoria.

Il **comma 511** incrementa di 1 milione di euro la dotazione del **Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo nazionale indigenti)** per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

Il **comma 503** riconosce ai **coltivatori diretti** e agli **imprenditori agricoli professionali (IAP)** di cui all'art. 1 del d.lgs. 99/2004, con **età inferiore a quarant'anni**, con riferimento alle **nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'**esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo** presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per l'art. 1 del d.lgs. 99/2004, ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.

L'art. 5 del reg. (CE) n. 1257/1999 (abrogato dal regolamento (CE) n. 1698/2005) prevede che il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole viene concesso ad aziende agricole che dimostrino redditività, che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, e il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.

L'esonero **non è cumulabile** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al **monitoraggio** del numero di nuove iscrizioni effettuate e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni in esame si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

Il **comma 504** demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di **mutui a tasso zero** in favore di iniziative finalizzate allo

sviluppo o al consolidamento di **aziende agricole** condotte da **imprenditrici** attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il **comma 505** prevede che tali mutui siano concessi **nel limite di 300.000 euro**, della **durata massima di 15 anni** comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Il **comma 505** istituisce, a tal fine, nello stato di previsione del MIPAAF un **fondo rotativo** con una dotazione finanziaria iniziale pari a **15 milioni di euro** per il 2020 per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 504 e 505. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al MIPAAF.

Il **comma 507**, al fine di favorire la **competitività del settore agricolo e agroalimentare**, istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il **Fondo per la competitività delle filiere agricole** con una dotazione finanziaria iniziale di **15 milioni** di euro per il 2020 e **14,5 milioni** di euro per il 2021, finalizzato a sostenere lo **sviluppo** e gli **investimenti** delle filiere. Esso demanda inoltre a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del Fondo.

Il **comma 508** ridefinisce l'ambito oggettivo delle **campagne di promozione** previste dal **Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy**, prevedendo che esse abbiano riguardo ai prodotti agroalimentari sottoposti ad **aumenti dei dazi**. Resta ferma la finalità relativa alle campagne di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*

In particolare viene modificato l'articolo 30 del decreto-legge n.133 del 2014 che prevede, al comma 1, che il Ministro dello sviluppo economico adotti con proprio decreto un Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il piano è adottato d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, per alcune delle azioni previste, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 2 stabilisce che il Piano contenga le seguenti azioni, con la relativa dotazione finanziaria:

- a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie;
- b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;

c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

e) realizzazione di un segno distintivo unico per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*;

g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese;

h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;

i) rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;

l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia;

l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali.

Si ricorda che in materia la XIII Commissione Agricoltura ha approvato in data 14 novembre 2019 la risoluzione unitaria 8-00051, <http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=8/00051&ramo=C&leg=18>

Il comma 509 consente per il triennio 2020-2022, di **incrementare del venti per cento** la quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di **spese** sostenute per **investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali**

Si rammenta che l'articolo 108 del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) disciplina la deducibilità delle spese relative a più esercizi: in linea generale, esse sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Il comma 3 dell'articolo 108 individua le modalità di calcolo delle quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito a studi e ricerche: esse sono calcolate sul costo degli stessi beni, diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici, a fronte dei costi relativi a studi e ricerche, si applica l'articolo 88, comma 3 TUIR, e cioè tali somme sono considerate sopravvenienze attive; dunque, alle condizioni di legge, sono tassabili.

Con le modifiche in esame, ai fini del calcolo della **quota di ammortamento deducibile** negli **esercizi 2020, 2021 e 2022** ai sensi

dell'articolo 108, comma 3 (relativo, come si è visto, all'ammortamento di beni acquisiti in esito a studi e ricerche), le **spese** sostenute per **investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali** sono **incrementate del 20 per cento**, esclusi i costi relativi all'acquisto dei terreni.

Si ricorda, al riguardo, che per colture arboree si intendono la vite, l'olivo, i frutti maggiori (pero, melo, pesco, ecc.), gli agrumi, i frutti minori, i piccoli frutti, i frutti tropicali e subtropicali e le piante forestali.

Tra le specie arboree coltivate in Italia, quelle che occupano la maggiore superficie sono sicuramente la vite e l'olivo; più limitata coltura hanno le piante arboree da frutto (diffuse soprattutto in alcune regioni del Nord), gli agrumi e le altre specie minori.

Il **comma 510** prevede che agli atti di vendita dei terreni da parte dell'ISMEA si applichino le disposizioni che hanno esentato alcune fattispecie dalla nullità dell'atto di trasferimento della proprietà o del diritto reale in caso di edificazione di natura abusiva realizzata successivamente al 17 marzo 1985 ed hanno previsto la possibilità di presentare domanda di sanatoria.

Più in particolare, l'individuazione dei terreni viene effettuata con il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n.225.

Si tratta dei **terreni** che **ISMEA** è stata autorizzata a vendere attraverso procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, o, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. La disposizione prevede, poi, che in caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, dietro apposizione di ipoteca legale. L'ISMEA veniva, quindi, chiamata ad utilizzare le risorse derivanti dalle vendite esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli.

Alla vendita di tali terreni, la disposizione in commento rende applicabili le norme contenute nel comma 5 dell'articolo 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e nel comma 6 dell'articolo 40 della legge n.47 del 1985.

L'articolo 46 reca disposizioni in ordine alla **nullità degli atti giuridici** relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985, prevedendo, al comma 1, che gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, che hanno per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati, salvo che non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Restano esclusi dalla nullità gli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù. Il comma

5, a cui la disposizione in esame rinvia, prevede che le nullità in esame non si applicano agli atti derivanti da **procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali**. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

La legge n. 47 del 1985, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, prevede all'articolo 40 disposizioni in materia di mancata presentazione dell'istanza. In particolare, il comma 6, richiamato dalla disposizione in esame al fine di renderlo applicabile ai terreni oggetto di vendita da parte di ISMEA, prevede che nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 511 incrementa di 1 milione di euro la dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo nazionale indigenti) per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

In particolare il **Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo nazionale indigenti)**, istituito presso l'[Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA](#), è stato previsto dal [co. 1 dell'art. 58, del decreto legge n. 83 del 2012 \(legge n. 134 del 2012\)](#).

La **legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018)** ha incrementato di **1 milione di euro** per ciascuna delle annualità **2019, 2020 e 2021** lo stanziamento del Fondo, il quale già presentava risorse - nel relativo capitolo 1526 del MIPAAFT - per 5 milioni di euro annui (art. 1, comma 668).

E' stato quindi emanato il [decreto ministeriale 15 luglio 2019](#), che ha adottato il **programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2019**, destinando **6 milioni di euro** all'acquisto di polpa di pomodoro in scatola.

L'articolo 5 del [decreto-legge n. 27 del 2019 \(legge n. 44 del 2019\)](#) ha ulteriormente incrementato le risorse del suddetto Fondo, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale. Sono stati quindi stanziati **14 milioni di euro** per il **2019**, per l'acquisto di **formaggi DOP**, fabbricati esclusivamente con **latte di pecora**, con stagionatura minima di **5 mesi** e **massima 10 mesi**, con contenuto in **proteine** non inferiore al 24,5 per cento, con **umidità** superiore al 30 per cento e con cloruro di **sodio** inferiore al 5 per cento.

In attuazione di quest'ultima disposizione, è stato quindi emanato il [decreto ministeriale 25 luglio 2019](#), recante il "Programma nazionale 2019 per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti - Formaggio pecorino DOP".

Articolo 1, comma 512
(Parchi minerari zolfo Marche e Emilia-Romagna)

La disposizione del **comma 512, aggiunta dal Senato**, autorizza la spesa di **500.000 di euro** per ciascuno degli anni **2020, 2021 e 2022**, per il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche che assume la nuova denominazione di "**Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna**" e ricomprende anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino.

La norma, approvata nel corso dell'esame in Senato, introduce il nuovo comma, che autorizza la spesa di **500.000 di euro** per ciascuno degli anni **2020, 2021 e 2022**. Il **Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche** assume la nuova denominazione di "**Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna**" e ricomprende anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino.

L'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93 ha recato Disposizioni in materia di attività mineraria. Il comma 2 in particolare prevede che al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, sia assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al **Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche**, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, **d'intesa** con il Ministro per i beni e le attività culturali, con la regione Marche e con gli enti locali interessati, e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dalla regione Marche e dagli enti locali interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Per l'istituzione del parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche è stato adottato il **D.M. 20 aprile 2005**, adottato d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, con la regione Marche e con gli enti locali interessati, e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, della regione Marche e dagli enti locali interessati.

Si segnala che la norma qui in esame, pur facendo riferimento al comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 93 del 2001, non menziona la necessità di adeguare la regolamentazione - già dettata con il citato D.M. - istitutiva del parco, in relazione al previsto al mutamento del Parco minerario e al coinvolgimento della Regione Emilia-Romagna e degli altri enti locali interessati, appartenenti a quest'ultima Regione. Nel menzionato decreto, è

assicurato un ampio coinvolgimento degli enti territoriali interessati, in particolare in sede di definizione dello statuto e in termini di partecipazione al Consorzio cui è affidata la gestione del Parco dello zolfo delle Marche. La regione è altresì coinvolta nel procedimento di approvazione del regolamento del Parco.

Si valuti pertanto l'opportunità di individuare le modalità con cui dare attuazione alla disposizione in commento, affinché sia assicurato il coinvolgimento anche degli enti territoriali interessati dalle ulteriori miniere di zolfo di cui si dispone il conferimento nel Parco minerario.

Articolo 1 commi 513 e 514 (*Oleoturismo*)

I **commi 513 e 514** estendono, dal 1° gennaio 2020, alle attività di “**oleoturismo**” - che vengono contestualmente definite - le disposizioni della legge di bilancio 2018 relative all’attività di **enoturismo**.

Nello specifico, il comma 513 **estende**, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le **disposizioni** di cui all’art. 1, commi da 502 a 505 della [legge n. 205 del 2017](#) (legge di bilancio 2018) - **relative all’attività di enoturismo** - alle attività di “**oleoturismo**”.

La disciplina richiamata prevede, in particolare, l’estensione a coloro che svolgono attività di enoturismo della determinazione forfetaria del reddito imponibile, ai fini IRPEF, **con un coefficiente di redditività del 25 per cento** e, a talune condizioni, di un regime forfetario dell’IVA.

Per un approfondimento sulla disciplina dell’attività di enoturismo, così come regolata dalla legge di bilancio 2018, si rinvia al relativo [dossier dei Servizi studi](#) di Camera e Senato.

Le attività di “oleoturismo”, in base al **comma 514**, sono tutte quelle di **conoscenza dell’olio d’oliva** espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

Articolo 1, commi 515-517
(Sostegno al reddito lavoratori settore pesca)

I commi da 515 a 517, introdotti al Senato, recano disposizioni in merito alle misure di sostegno al reddito previste per i **lavoratori dipendenti** da imprese adibite alla **pesca marittima** nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle misure di **arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio**, prorogando, inoltre, di un anno, sino al 31 dicembre 2020, il **Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019**.

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 60 del disegno di legge in esame viene modificata in "Interventi in favore dell'agricoltura e **della pesca**".

Nel dettaglio, il **comma 515 riconosce, per il 2020**, ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla **pesca marittima** (compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca), l'**indennità giornaliera onnicomprensiva**, pari a 30 euro, dovuta nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle misure di **arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso del 2020, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il 2021**. Viene poi demandata ad apposito decreto interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze) la disciplina delle modalità relative al pagamento della predetta indennità.

Si ricorda che l'art. 1, comma 673 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha riconosciuto, per l'anno 2019, per i medesimi soggetti, una identica misura, con gli stessi presupposti e limiti.

Il **comma 516 incrementa di 2,5 milioni di euro per il 2021** le risorse – di cui all'articolo 1, comma 346, della L. 232/2016 - destinate alla corresponsione dell'**indennità giornaliera onnicomprensiva** riconosciuta ai suddetti lavoratori nei periodi di **arresto temporaneo non obbligatorio** avvenuti nel corso del 2020.

Si ricorda che la disposizione sopra citata della legge di bilancio 2017 prevede che, a decorrere dall'anno 2018, per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, sia riconosciuta una indennità giornaliera onnicomprensiva, fino ad un importo massimo di 30 euro, nel periodo di sospensione derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio (valevole per un periodo non superiore, complessivamente, a quaranta giorni in corso d'anno). A seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, c. 803, della L. 145/2018, il suddetto riconoscimento opera, dal 2019, nel limite di spesa di 4,5 milioni annui.

Anche in tale caso, viene demandata ad apposito decreto interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze) la disciplina delle modalità relative al pagamento della predetta indennità.

Il comma 517 proroga al 31 dicembre 2020 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 di cui all'art. 2, comma 5-*decies* del decreto-legge n. 225 del 2010 (legge n. 2010 del 2011), adottato con [decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 dicembre 2016](#), al fine di assicurare la tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e di garantire la competitività del settore ittico.

Articolo 1, commi 518 e 519
(Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali)

I **commi 518 e 519** istituiscono – presso il MIPAAF - un **Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali**, con una dotazione di **200.000 euro** annui a decorrere dal 2020. Le relative disposizioni attuative sono dettate con decreto ministeriale.

Nello specifico il **comma 518** prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un **Fondo** per il funzionamento delle **Commissioni uniche nazionali**, di cui all'art. 6-bis del [decreto-legge n. 51 del 2015](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2015), con una dotazione di **200.000 euro** annui a decorrere dal **2020**. Ciò al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole.

Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono dettate le relative disposizioni di attuazione (**comma 519**).

Si ricorda che il citato art. 6-bis ha previsto che, al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, fossero adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati (comma 1). In attuazione della predetta disposizione è stato adottato il [decreto ministeriale 31 marzo 2017, n. 72](#). Alle commissioni uniche nazionali partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione (comma 2). Tali commissioni determinano quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente (comma 3). Esse hanno sede presso una o più borse merci, individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, e operano con il supporto della società di gestione "Borsa merci telematica italiana Scpa" (comma 4). In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali, le borse merci e le eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sospendono l'autonoma rilevazione per le categorie merceologiche per cui le commissioni uniche nazionali sono state istituite e

pubblicano le quotazioni di prezzo determinate dalle commissioni uniche nazionali stesse (comma 5). Le predette autonome rilevazioni possono riprendere la rilevazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo in caso di revoca delle commissioni uniche nazionali da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 6). La partecipazione a tali commissioni non dà luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati (comma 7).

Articolo 1, commi 520 e 521
(Sviluppo dell'innovazione in agricoltura)

I **commi 520 e 521** prevedono la concessione alle imprese agricole di un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie *blockchain*, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al settore agricolo.

Il **comma 520**, inserito dal Senato, concede alle imprese agricole, al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, un **contributo a fondo perduto** fino al **35 per cento** della spesa ammissibile e **mutui agevolati** di importo **non superiore al 60 per cento** della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di **processi produttivi innovativi** e dell'**agricoltura di precisione** o alla **tracciabilità dei prodotti** con tecnologie *blockchain*, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo.

Esso demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'erogazione dei contributi nel **limite massimo di spesa pari a 1 mln di euro per il 2020**, previsto dal **comma 521**.

Articolo 1, comma 522
(Fondo per l'agricoltura biologica)

Il **comma 522** istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato **Fondo per l'agricoltura biologica**, con una dotazione pari a **4 mln di euro** per il 2020 e a **5 mln di euro annui** a decorrere dal 2021, al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a **ridotto impatto ambientale** e per la promozione di filiere e distretti di **agricoltura biologica**, e di ogni attività a queste connesse.

Si ricorda, al riguardo, che presso la 9^a Commissione Agricoltura del Senato è all'esame il disegno di legge recante "disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico" già approvato dalla Camera in prima lettura.

Il metodo di produzione biologico trova il proprio riferimento normativo nella normativa europea e più precisamente nei regolamenti 834/2007 e 2018/848. Ivi è definito cosa deve intendersi per metodo di produzione biologica e i requisiti necessari per poter commercializzare prodotti di tal genere.

Il provvedimento all'esame del Senato, oltre a definire nuovamente la *governance* del comparto, istituisce, tra l'altro, il marchio biologico italiano, definisce le procedure per l'adozione del Piano nazionale per la produzione biologica e del Piano nazionale delle sementi, delinea il funzionamento del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica e gli interventi finanziabili, configura i distretti biologici e disciplina le organizzazioni interprofessionali del settore insieme alle intese di filiera.

Articolo 1, comma 523
(Fondo di solidarietà nazionale)

Il **comma 523** aggiunge un comma 3-*bis* all'art. 1 del d.lgs. n.102 del 2004, recante la disciplina degli interventi che possono essere attivati a carico del Fondo di solidarietà nazionale, prevedendo che quelli di carattere compensativo possono essere disposti anche oltre la singola annualità purché nel limite dei tre anni, qualora l'evento che ne ha determinato l'attivazione comprenda un arco temporale più lungo dell'anno.

In particolare, la disposizione in esame interviene sulle modalità di erogazione di tutti gli interventi compensativi, anche se è dato presupporre dal tenore della rubrica che accompagnava originariamente l'articolo aggiuntivo, che la ragione della modifica sia legata agli interventi compensativi disposti per contrastare il batterio della *Xylella fastidiosa*.

Si ricorda, al riguardo, che l'art. 1, comma 3, lett. b) prevede che gli interventi compensativi possono essere disposti a carico del Fondo di solidarietà nazionale solo nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole. I danni subiti devono essere conseguenza degli eventi specificati nel comma 2. Tali sono le calamità naturali, le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, gli eventi eccezionali, gli eventi di portata catastrofica, le epizootie, gli organismi nocivi ai vegetali, gli animali protetti, quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonché le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari.

Si ricorda, inoltre che, ai sensi del comma 3, il Fondo di solidarietà nazionale è chiamato, altresì, ad intervenire con:

- misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio (lett. a);
- e con interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole (lett. c).

Articolo 1, commi 524-527
(Misure per favorire l'economia circolare del territorio)

I **commi 524-527** introducono una disciplina incentivante a favore degli esercenti impianti di produzione di **energia elettrica** esistenti alimentati a **biogas**.

Il **comma 524** concede il **diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta** agli impianti di produzione di **energia elettrica** esistenti alimentati a **biogas**,

- realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile;
- entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007;
- che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia;
- la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001;
- con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici;
- che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per 24 ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del d.lgs. 28/2011.

Il **comma 525** demanda a un **decreto del Ministro dello sviluppo economico**, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la **definizione dell'incentivo**, tenuto conto anche degli elementi necessari alla verifica di **compatibilità** con la disciplina in materia di **aiuti di Stato** a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014, nonché dei **nuovi investimenti** effettuati per la **riconversione** di cui al comma.

Esso è **erogato unicamente in riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo di 15 anni**.

L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.

Il **comma 526** specifica che l'**ARERA definisce le modalità** con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.

Il **comma 527** novella il **DM n. 5046 del 25 febbraio 2016** recante *Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.*

Innanzitutto, esso inserisce all'articolo 3, comma 1, la lettera *o-bis*) recante la definizione di **digestato equiparato**, il quale è il prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 del medesimo DM n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del d.lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*), rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica.

In secondo luogo, introduce nel Titolo IV (*Utilizzazione agronomica del digestato*) il **nuovo Capo IV-bis** (*Utilizzazione agronomica del digestato equiparato*), il quale comprende i **nuovi articoli 32-bis, 32-ter e 32-quater**.

Il **nuovo art. 32-bis** (*Condizioni di equiparabilità*) specifica che sono condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:

- una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;
- un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;
- una idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;
- una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;
- un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.

Il **nuovo art. 32-ter** (*Modalità di utilizzo*) prevede che, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura.

Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.

Il **nuovo art. 32-quater** (*Controlli*) prevede che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno

due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.

Le analisi sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del d.lgs. 75/2010 e sono sottoposti al controllo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Articolo 1, commi 528-536 *(Partecipazione alle istituzioni finanziarie internazionali)*

Le disposizioni dei **commi 528-536** autorizzano la partecipazione italiana alla ricapitalizzazione di banche e fondi multilaterali di sviluppo.

I **commi da 528 a 530** autorizzano la partecipazione italiana al settimo aumento di capitale della Banca africana di sviluppo per 1.987.660.000 diritti speciali di prelievo, di cui 119.260.000 diritti speciali di prelievo da versare. I relativi oneri sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.

La Banca Africana (AfDB), nata nel 1964, è un'istituzione finanziaria internazionale che opera per la promozione dello sviluppo economico e sociale dell'Africa. L'Italia ha aderito all'AfDB con la l. n. 35/1982 e ne ha sempre sottoscritto i successivi aumenti di capitale, detiene una quota e un potere di voto pari al 2,456%.

Il negoziato per il settimo aumento generale di capitale (GCI - VII) è stato avviato nel 2018 e dovrebbe chiudersi nel 2019. Il nuovo aumento di capitale è stato leggermente anticipato rispetto al 2020: infatti il precedente aumento di capitale approvato nel 2010, pari al 200%, prevedeva un orizzonte temporale di 10 anni. Dalla relazione tecnica emerge che l'aumento di capitale proposto entro il 2019, pari al 125%, è ritenuto indispensabile e indifferibile per garantire la stabilità finanziaria del AfDB e il mantenimento del *rating* AAA, che consente alla Banca di accogliere capitali sui mercati a condizioni vantaggiose e di poter quindi a sua volta applicare tassi di interesse contenuti sui prestiti concessi ai Paesi beneficiari. La relazione tecnica afferma altresì che il settimo aumento di capitale ha rappresentato un'occasione per definire la priorità strategiche per il prossimo ciclo finanziario e concordare misure atte a rafforzare la capacità istituzionale della banca; e che in sede negoziale, l'Italia ha, in particolare, sottolineato la necessità per la Banca di concentrarsi sui settori chiave in cui ha dimostrato di avere maggiori capacità ed esperienza (infrastrutture, trasporti ed energia, soprattutto energie rinnovabili, PMI e settore agroalimentare), e di sviluppare un approccio efficace per combattere le cause profonde di fragilità nel continente, che sono alla radice dei flussi migratori irregolari verso l'Europa.

I **commi da 531 a 533** autorizzano la partecipazione italiana all'aumento di capitale generale e selettivo della Banca Internazionale Ricostruzione e Sviluppo (IBRD) e all'aumento di capitale generale della Società finanziaria

internazionale (IFC), per complessivi 1.716.668.220 dollari statunitensi di cui 375.206.3305,7 dollari statunitensi da versare. I relativi oneri sono valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2024.

La IBRD creata nel 1945, nell'ambito degli accordi di Bretton Woods, con lo scopo di sostenere la ricostruzione dei paesi colpiti dalla seconda Guerra mondiale, conta 187 Paesi membri (per essere membro dell'IBRD è necessario essere membri del FMI). La sua funzione è oggi quella di ridurre la povertà e sostenere lo sviluppo sostenibile nei Paesi a reddito medio. A tal fine, concede crediti ordinari, ovvero con tassi di interesse vicini a quelli di mercato.

La IFC è la società del Gruppo Banca Mondiale specializzata in interventi finanziari che coinvolgono il settore privato nei Paesi in via di sviluppo.

L'Italia, Paese fondatore di IBRD e di IFC, vi ha aderito rispettivamente con leggi n. 132/1947 e n. 1597/1956, e ne ha sempre sottoscritto i successivi aumenti di capitale. L'Italia detiene quote azionarie del 2,78% in IBRD e del 3,17% in IFC. Dalla relazione tecnica si evince che gli aumenti di capitale rispondono ad una necessità, da una parte, di continuare la revisione dell'azionariato, che impegna nel lungo termine ad adeguare le quote delle Istituzioni alla mutata situazione economica globale e ad aumentare la rappresentanza dei PVS e di quelli in transizione; dall'altra, di assicurare alle Istituzioni le risorse necessarie a far fronte alle aumentate esigenze dell'Agenda di sviluppo 2030. Alla prima esigenza si risponde con gli aumenti di capitale "selettivi" (SCI), cioè destinati ai soli Paesi "sottorappresentati" rispetto alle quote-obiettivo; alla seconda, aggiungendo al capitale raccolto con SCI gli aumenti di capitale "generali" (GCI), cioè destinati a tutti i Paesi membri in proporzione alla loro quota "attuale".

Il **comma 534** autorizza la ratifica di un emendamento allo Statuto della IFC volto a ad aumentare dal 75 all'80% il potere di voto necessario ad autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri.

Il **comma 535** prevede la possibilità per il MEF di avvalersi dell'intervento di Cassa Depositi e Prestiti ("Banche o Istituti nazionali di promozione" con mandato di svolgere attività di sviluppo o promozione sviluppo ai sensi dell'art. 2, numero 3, del Regolamento UE 2015//2017) per contribuire alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 170 della legge di stabilità per il 2013. Il MEF, previa adozione di un apposito decreto che accerti la convenienza finanziaria di tali operazioni di prestito rispetto alla ordinaria modalità di contribuzione a dono, potrà trasferire agli Istituti le risorse che consentiranno di erogare il prestito a condizioni agevolate nei confronti dei Fondi multilaterali di sviluppo.

Si ricorda che la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) ha autorizzato la spesa di 295 milioni di euro per ciascuna delle annualità del periodo 2013-2022, allo scopo di finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei fondi multilaterali di sviluppo (l'Associazione internazionale per lo sviluppo, il Fondo africano di sviluppo, Fondo asiatico di sviluppo, Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo), Fondo speciale per lo sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi) e del Fondo globale per l'ambiente (GEF).

Il comma 536 - introdotto dal Senato - opera una riduzione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 della richiamata autorizzazione di spesa per il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente (di cui all'art. 1, comma 170, della legge di stabilità per il 2013, l. n. 228 del 2012).

Articolo 1, commi 537-539 **(Meccanismo Europeo di Stabilità (ESM) – Capital preservation)**

I **commi 537-539** prevedono che la **quota degli utili della Banca d'Italia** riferibile ai redditi derivanti dal deposito intestato al **Meccanismo Europeo di Stabilità (MES)** sia riassegnata ad apposito capitolo di spesa per poi essere **riversata al MES stesso**.

Il **comma 537** stabilisce che la Banca d'Italia, all'atto del versamento al bilancio dello Stato dell'utile di esercizio, debba **comunicare annualmente** al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) – Dipartimento del Tesoro la **quota di tale utile riferibile** ai redditi derivanti dal deposito intestato al **Meccanismo Europeo di Stabilità** presso la Banca d'Italia.

Il **comma 538** stabilisce che tale quota sia **riassegnata** con decreto del MEF ad apposito capitolo di spesa **per essere riversata al MES stesso**.

Il **comma 539**, infine, prevede che nelle more della procedura di cui al comma 538, con decreto del MEF può essere **autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria** da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

Il Meccanismo europeo di stabilità (MES) **gestisce attivamente il capitale versato dagli Stati membri** (attualmente circa 80 miliardi di euro, di cui **circa 14 versati dall'Italia**) al duplice scopo di preservare sia le riserve di liquidità sia il valore di lungo termine del capitale versato. Ciò è necessario per garantire il mantenimento del merito di credito del MES sui mercati internazionali e quindi la sua capacità di raccogliere capitale per perseguire i propri fini istituzionali.

A partire dal 2015, la strategia di gestione del MES ha prodotto un progressivo **spostamento del capitale dalle attività a breve termine ai depositi presso le banche centrali nazionali allo scopo di ridurre gli effetti negativi dei tassi di interesse decrescenti**. Nel 2016 la Banca centrale europea ha deciso di applicare ai depositi detenuti dal MES presso le banche centrali nazionali gli stessi tassi di interesse applicati alle altre istituzioni finanziarie, e cioè il tasso di interesse sui depositi (*deposit facility rate*), attualmente pari al -0,50%. Nel 2017, ad esempio, il MES ha subito una **perdita di 124 milioni di euro** a causa dei tassi di interesse negativi (cfr. il rapporto "[Safeguarding the Euro in times of crisis](#)", pagina 307). Come chiarito dalla relazione illustrativa all'articolo in esame, per far fronte a tale criticità, il MES ha chiesto ad alcuni Stati membri la **disponibilità a rimborsare** l'onere sostenuto sui depositi presso le banche centrali nazionali a causa degli

interessi negativi. Francia e Germania hanno aderito sin dal 2017 alla richiesta di retrocedere gli interessi negativi.

Secondo la relazione illustrativa, **con l'adesione dell'Italia a tale operatività** la liquidità del MES potrebbe essere depositata anche presso la Banca d'Italia per un importo pari a **circa 15 miliardi di euro**, in base all'attuale giacenza liquida del MES e alla proporzione tra le quote di partecipazione degli Stati membri al capitale. Su tale deposito il MES sosterebbe **un onere annuale per il pagamento degli interessi di circa 77 milioni**, al tasso del -0,50%. Nel caso in cui altri Stati membri aderissero, tale importo si ridurrebbe in proporzione.

Da un punto di vista procedurale l'apertura di un deposito da parte del MES genererebbe maggiori ricavi per la Banca d'Italia e un corrispondente aumento dell'utile versato allo Stato. In sede di distribuzione degli utili della Banca d'Italia, l'importo riconducibile al deposito del MES sarebbe evidenziato rispetto a quello complessivo versato al bilancio dello Stato, in modo tale da poter essere riassegnato alla spesa e quindi trasferito al MES.

• Il Meccanismo europeo di stabilità (MES)

Il MES è stato istituito quale organizzazione intergovernativa nel quadro del diritto pubblico internazionale in base al trattato istitutivo, firmato il 2 febbraio 2012 ed entrato in vigore in data 8 ottobre 2012, a seguito della ratifica dei 17 Stati membri dell'Eurozona (a cui si sono aggiunti la Lettonia, il 1° gennaio 2014, e la Lituania, il 1° gennaio 2015). Il MES ha affiancato e poi sostituito gli strumenti transitori di stabilizzazione finanziaria (*European financial stabilisation mechanism*, EFSM, e *European financial stability facility*, EFSF) istituiti originariamente per far fronte alla crisi finanziaria europea. Obiettivo del MES è di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri dell'area euro che sono colpiti o minacciati da severe difficoltà finanziarie. L'assistenza finanziaria del MES è strettamente condizionata all'attuazione di misure specificate in un protocollo d'intesa negoziato dalla Commissione europea per conto del MES, dalla Banca centrale europea e dallo Stato membro beneficiario.

La riforma del MES fa parte [dell'agenda sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria](#). Nel dicembre 2017 la Commissione europea ha presentato una proposta per un regolamento del Consiglio riguardante l'istituzione di un Fondo monetario europeo volta all'integrazione del MES nell'ordinamento giuridico dell'Unione. Alcune importanti decisioni sono state assunte dall'*Euro Summit* del 14 dicembre 2018, particolarmente con riferimento all'attribuzione al MES del ruolo di garante di ultima istanza (*backstop*) del Fondo di risoluzione unico e con riguardo alla capacità di valutare la sostenibilità del debito pubblico. I cambiamenti del Trattato istitutivo del MES dovrebbero essere apportati con una procedura da avviare entro dicembre 2019.

Per approfondimenti, si veda il [Dossier curato dal Servizio studi del Senato n. 187 su "La riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità" del novembre 2019](#).

Articolo 1, comma 540
(Fondo per la sicurezza urbana)

Il **comma 540** reca un incremento - per 5 milioni per ciascun anno del triennio 2020-2022 - del Fondo per la sicurezza urbana, da destinare alla contribuzione ai Comuni per iniziative contro la vendita e cessione di sostanze stupefacenti.

La disposizione - introdotta dal Senato - prevede una **contribuzione ai Comuni per iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti**.

Il contributo complessivo così riconosciuto ai Comuni è di **5 milioni annui**, per ciascun anno del triennio **2020-2022**.

Tali risorse affluiscono al **Fondo per la sicurezza urbana**.

Di lì ne è prevista la successiva destinazione, con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) da adottarsi entro il 31 gennaio 2020. Esso determina la misura del contributo spettante a ciascun Comune.

Il Fondo per la sicurezza urbana è stato istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2018, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per il 2018, di 5 milioni per ciascun anno 2019 e 2020.

Esso ha ricevuto un incremento per effetto dell'articolo 1, comma 920 della legge n. 145 del 2018 pari 25 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Pertanto il disegno di legge di bilancio originario (nella Tabella n. 8, cap. 2874) reca uno stanziamento di 20 milioni per il 2020; 15 milioni per il 2021; 25 milioni per il 2022. È su questo che incide l'incremento ora qui previsto.

Articolo 1, commi 541-545
(Regioni a statuto ordinario)

I **commi 541 e 542** anticipano di un anno la facoltà per le regioni a statuto ordinario di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.

I **commi 543 e 544**, rispettivamente, dettano altresì una disciplina transitoria in materia di monitoraggio e certificazione dell'equilibrio di bilancio e fanno salve alcune disposizioni della legge di bilancio 2019 in materia di contributi alle regioni per nuovi investimenti e concorso alla finanza pubblica dei medesimi enti.

Infine, il **comma 545** estende alle regioni la deroga relativa ai limiti di spesa per personale con contratti di lavoro flessibile previsti all'art.1, comma 28, del decreto-legge n.70/2010.

Il primo dei commi in esame dispone che l'art.1, comma 820, della legge di bilancio 2019 si applica anche **alle regioni ordinarie a partire dal 2020**.

Ai sensi del citato comma 820, **ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio** per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorreranno sia il **risultato di amministrazione**, sia il **fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa**, nel rispetto del D.Lgs. n.118 del 2011.

Detta disposizione è stata introdotta in attuazione di due sentenze della Corte costituzionale (la n. 247 del 2017 e la n. 101 del 2018)²⁵.

In attuazione di dette sentenze, anche alle regioni è stato consentito di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato per l'equilibrio di bilancio. Tuttavia, l'applicazione di tale regola contabile, a legislazione vigente (comma 824, inciso dal secondo dei commi in commento, v. *infra*), per tali enti è prevista solo a partire dal 2021.

Si segnala peraltro che tale rinvio è frutto di un'intesa fra Governo e regioni, sancita al punto n.5) del dispositivo dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018. In quella sede, le parti hanno altresì convenuto di verificare, in occasione della predisposizione della legge di bilancio per il 2020, la possibilità di anticipare la decorrenza dell'utilizzo, senza vincoli, dell'avanzo.

²⁵ Per il commento delle sentenze si rinvia alla scheda di lettura dell'art.1, commi da 819 e 826, del dossier dei servizi studio di Camera e Senato "Legge di bilancio 2019" - Volume III.

In linea con tale impegno, la Conferenza Stato-regioni, nella riunione dell'11 ottobre scorso, ha sancito **l'accordo in materia di interventi strategici** e in quella sede ha affrontato nuovamente la questione. Il punto n.1 del dispositivo reca l'accordo ad "anticipare l'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 in materia di pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa a decorrere dall'anno 2020". Le parti hanno in quella sede altresì condiviso "ipotesi normative", contenute nell'allegato n.1 al medesimo accordo, "da inserire nell'ambito dei provvedimenti normativi che si sostanziano nella manovra di bilancio per l'anno finanziario 2020, previa definizione, ove necessario, di idonea forma di compensazione degli effetti finanziari" (si veda il punto n.9 del dispositivo). Tali ipotesi sono state trasfuse, in identico testo, nei commi da 1 a 4 in commento.

Il comma 542 interviene sull'art.1, comma 824, della legge di bilancio 2019 al fine di coordinarne il contenuto con l'anticipazione (recata al comma appena illustrato) al 2020 dell'applicazione delle norme sul pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato.

Il comma 824 nello specifico dispone in ordine all'applicazione della nuova disciplina di cui ai commi 819-823 nei confronti delle Regioni ordinarie dall'anno 2021. La modifica proposta con il comma in esame è diretta a circoscrivere le disposizioni applicabili alle regioni a statuto ordinario dal 2021 ai commi 819, 821, 822 e 823, atteso che il comma 820, come detto, si applicherà invece sin dal 2020.

Il comma 819 stabilisce che il concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica avviene attraverso il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Il comma 821, in linea con quanto disposto nel precedente comma, dispone che le autonomie speciali e gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il rispetto di tale equilibrio viene desunto, per ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione.

Il comma 822 opera un esplicito richiamo alla clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, comma 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'adozione delle conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Nell'operare tale rinvio, il comma circoscrive la facoltà di assumere iniziative al verificarsi di andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

Il comma 823 dispone, in conseguenza dell'introduzione di nuove regole di finanza pubblica, che cessino di avere applicazione dall'anno 2019 una serie di disposizioni delle

leggi n.232/2016, della legge n.205/2017, del decreto-legge n.91/2017, in materia di finanza pubblica²⁶.

Il **comma 543** interviene sugli obblighi di monitoraggio e certificazione dell'equilibrio di bilancio in capo alle regioni a statuto ordinario, dettati dall'art.1, commi 469 e 470, della legge n.232/2016.

Il citato comma 469 stabilisce che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 (cioè del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali), con tempi e modalità definiti con decreti del Ministero dell'economia sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città e la Conferenza Stato- regioni.

Il comma 470 prevede che ciascun ente, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, sia chiamato a inviare alla Ragioneria generale, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. La mancata trasmissione della certificazione entro tale termine costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni in materia di divieto di assunzione di personale di cui al comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Il comma in esame stabilisce che ai fini del monitoraggio e della certificazione ai sensi dei commi 469 e 470 appena richiamati, le regioni a statuto ordinario **indicano tra le entrate valide ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica esclusivamente la quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura di impegni esigibili e del fondo pluriennale vincolato**. Tale disposizione si applica **solo al 2020**, atteso che dal 2021 alle regioni si applicheranno le nuove regole della finanza pubblica (dettate dall'art. 1, commi 819-823, della legge di bilancio del 2019), che prevedono, fra le altre disposizioni, la cessazione dell'applicazione dei commi 469 e 470 in commento.

Il **comma successivo** dispone che **restino ferme le norme contenute all'art. 1, commi da 835 a 843 per l'anno 2020**. Tali disposizioni attribuiscono alle regioni contributi per la realizzazione di nuovi investimenti (commi 833-840) e stabiliscono che tali contributi sono compensati, per pari importo, a titolo di concorso alla finanza pubblica (comma 841). Sicché le regioni sono tenute, ai fini del concorso alla finanza

²⁶ Per un'illustrazione più ampia del comma 823 si rinvia al cit. Dossier dei Servizi studio di Camera e Senato.

pubblica per il settore non sanitario, a perseguire un saldo positivo (ai sensi dell'art.1, comma 466, della legge n.232/2016) pari a 837,8 milioni²⁷.

La relazione illustrativa non spiega le ragioni dell'intervento normativo in esame, tenuto conto che a legislazione vigente non parrebbero sussistere elementi ostativi all'applicazione dei commi da 835 a 843 (per l'anno 2020).

L'ultimo dei commi in commento interviene sulla disciplina in materia di spese di personale con contratti flessibili nelle pubbliche amministrazioni, dettata all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, **estendendo alle regioni** la disposizione recata al settimo periodo del medesimo comma. Quest'ultimo periodo opera la **disapplicazione delle limitazioni in materia di spesa per il personale con contratto di lavoro flessibile** da parte degli enti locali (e delle regioni qualora la disposizione in esame dovesse diventare legge) in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge n.296/2006.

Si rammenta che il cit. comma 557 stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, nonché al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Il cit. comma 562 stabilisce che per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

Le limitazioni (dettate dal comma 28, primo periodo, dell'art.9 del decreto-legge n.70/2010) oggetto di deroga sono di tipo finanziario e impongono alle pubbliche amministrazioni che intendano avvalersi di tipologie di lavoro flessibile di non superare il 50 per cento della spesa effettuata per la stessa finalità nel 2009.

La deroga di cui al settimo periodo del medesimo comma 28 consente agli enti locali (e ai sensi del comma qui in esame anche alle regioni) di poter spendere per il personale con contratti flessibili un importo maggiore, che non può tuttavia superare la spesa sostenuta per le stesse finalità

²⁷ Per un approfondimento in merito agli obblighi di concorso alla finanza pubblica per gli anni 2019 e 2020 si rinvia alla scheda di lettura dei commi 832-843 del cit. Dossier dei Servizi studi di Camera e Senato.

nell'anno 2009 (ai sensi di quanto disposto dall'ottavo periodo del comma 28).

Articolo 1, comma 546
(Cinquantenario delle Regioni)

Il **comma 546**, introdotto in Senato, istituisce il **Fondo per le celebrazioni dei cinquanta anni dalla costituzione delle Regioni**.

Il Fondo, con una dotazione di **500.000 euro** per l'anno 2020, è finalizzato al finanziamento di interventi diretti alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche e scientifiche, nonché all'organizzazione di seminari e alla formulazione di studi e ricerche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

La disposizione precisa che dette iniziative dovranno avere ad oggetto la memoria storica, l'evoluzione e le prospettive future del ruolo delle Regioni alla luce dei primi cinquanta anni dalla loro istituzione.

L'elaborazione degli indirizzi, l'individuazione delle attività, la raccolta di eventuali progetti presentati e la selezione di quelli ammessi al finanziamento sono demandate all'istituendo Comitato promotore delle celebrazioni, composto dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Articolo 1, comma 547
*(Comuni interamente confinanti con Paesi
non appartenenti all'unione europea)*

Il **comma 547**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, è volto ad accrescere ulteriormente, rispetto a quanto disposto in altra parte del disegno di legge in esame per gli enti territoriali, la possibilità per i **comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea** di disporre di **anticipazioni di tesoreria**.

Il **comma** stabilisce che per tali comuni **il limite di cui al comma 555** (si veda la scheda relativa a tale comma) è determinato con riferimento alla **media delle entrate accertate negli esercizi dal 2015 al 2017** afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Il comma 555, nel modificare, per gli anni 2020 al 2022, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, non detta invero alcun limite.

La disposizione in commento parrebbe interpretabile nel senso che il limite da essa richiamato possa essere quello contenuto all'art. 222 del TUEL, comma 1, norma oggetto di deroga parziale da parte del comma 555.

Il comma 1 richiamato dispone che, su richiesta dell'ente (corredata dalla deliberazione della giunta), il tesoriere conceda allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. La norma in esame parrebbe dover si interpretare nel senso che il riferimento temporale su cui calcolare l'anticipazione di liquidità sia la media delle entrate accertate negli esercizi dal 2015 al 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, e non il penultimo anno precedente.

Articolo 1, comma 548
*(Monitoraggio degli effetti di modifiche di tributi erariali
su Trentino-Alto Adige/Südtirol)*

Il comma 548, introdotto al Senato, è una norma programmatica concernente la Regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di prevedere **l'attivazione di procedure di verifica degli eventuali effetti negativi sulla finanza** dei tre enti, a seguito di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali.

La norma in esame stabilisce che nel caso di **modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali** che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione o delle province, devono essere attivate specifiche procedure al fine di **monitorare gli effetti finanziari** delle suddette modifiche.

La finanza della regione e delle province autonome è infatti basata sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali stabilite nello statuto e nelle norme di attuazione, norme che disciplinano altresì la base di computo e le modalità di attribuzione. Le compartecipazioni, in altre parole, possono essere considerati tributi 'regionali' (o 'provinciali' in questo caso) solo ai fini della destinazione del gettito, mentre è interamente rimessa alla legge dello Stato la loro disciplina: istituzione, soggetti passivi e base imponibile, sanzioni, contenzioso.

In sostanza la norma inserisce un impegno da parte dello Stato di monitorare gli effetti sulla finanza della regione e delle province di eventuali modifiche ai tributi erariali che possano ridurre le entrate erariali dei tre enti.

Si rammenta che le entrate tributarie spettanti ai tre enti sono state riviste, da ultimo, a seguito dell'accordo con il Governo dell'ottobre 2014. Con la legge di stabilità 2015, che ha dato attuazione all'accordo, è stata rimodulata l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IVA tra la Regione e le Province, è stata attribuita alle Province la facoltà di disciplinare interventi di credito d'imposta e sono state quantificate le quote delle accise sugli 'altri prodotti energetici'.

In sintesi alla Regione Trentino-Alto Adige spetta l'intero gettito delle imposte ipotecarie, i 9 decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e dei proventi del lotto e un decimo dell'IVA generale. Alle Province autonome di Trento e di Bolzano spettano gli 8 decimi dell'IVA generale e i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali (compresa l'IVA all'importazione), ad eccezione delle imposte devolute alla Regione Trentino Alto Adige. La legge di bilancio 2018 ha infine riscritto la disciplina delle concessioni delle grandi derivazioni di acqua a scopo

idroelettrico (art. 13 dello statuto); in particolare la norma statutaria attribuisce alle province autonome la potestà legislativa in merito alle modalità e alle procedure di assegnazione delle concessioni e stabilisce il trasferimento in proprietà alle province stesse delle opere in stato di regolare funzionamento.

Si ricorda, infine, che le norme statutarie concernente la finanza dei tre enti possono essere "modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province"

La norma specifica che l'attivazione delle procedure deve avvenire con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

Articolo 1, comma 549 ***(Minoranze linguistiche)***

Il comma 549 incrementa i finanziamenti destinati al Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche per il triennio 2020-2022.

Il **primo periodo**, dispone l'incremento di detto Fondo di cui all'art.9, comma 2, della legge n.482/1999 dei seguenti importi:

- i) 250.000 euro, per l'anno 2020;
- ii) 500.000, per l'anno 2021;
- iii) 1.000.000, per l'anno 2022.

Il **secondo periodo**, incrementa conseguentemente il limite massimo complessivo annuo previsto dall'articolo 15, comma 1, della citata legge n. 482 dei medesimi importi.

La legge n. 482/1999 reca, in attuazione dell'art.6 della Costituzione, norme in materia di tutela della lingua e della cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo (art.2).

Fra le misure dirette a tale finalità, l'art.9 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 (poco più di 5 milioni di euro) a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate (art.9, comma 2).

L'obiettivo del Fondo è di poter consentire negli uffici delle amministrazioni pubbliche, che si trovano nei comuni in cui sono presenti dette minoranze, "l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela".

A tal fine le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale in grado di interloquire con il pubblico facendo ricorso alla lingua ammessa a tutela.

Oltre al suddetto Fondo, la legge autorizza la spesa di ulteriori risorse per progetti promossi dal Ministro dell'istruzione (2 miliardi di lire annue ai sensi dell'art.5, comma 1) e per le ulteriori spese sostenute dagli enti locali per le finalità della legge (8.700.000.000 di lire annue, ai sensi dell'art.15, comma 1).

Il regolamento attuativo della legge n.482 (D.P.R. n. 345/2001) demanda la definizione dei criteri per l'attribuzione e la ripartizione del Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (così come anche il fondo di cui all'art.15) ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che viene adottato, ogni tre anni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascun triennio.

Si segnala in proposito che per il triennio 2020-2022 si dovrà procedere all'adozione di un nuovo DPCM, che terrà conto dell'eventuale incremento delle risorse disposto dall'articolo in esame, atteso che il DPCM 10 novembre 2016 recante criteri di riparto per il triennio 2017-2019 ha esaurito la propria efficacia.

La relazione illustrativa motiva l'intervento normativo segnalando che l'entità dei fondi a disposizione a legislazione vigente è "insufficiente per il finanziamento delle attività proposte dagli enti locali".

Articolo 1, comma 550 *(Comuni montani)*

La disposizione del **comma 550 raddoppia i finanziamenti destinati al Fondo nazionale integrativo per i comuni montani** a partire dal 2020.

Il Fondo integrativo per i comuni montani è stato istituito dalla legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), con la finalità di finanziare progetti di sviluppo socio-economico, anche pluriennali, con carattere straordinario e dunque non riferibile alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati. Gli enti beneficiari sono identificati nei comuni classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Dal riparto, come evidenziato nella relazione illustrativa, sono esclusi i comuni montani del Trentino-Alto Adige.

Ciò, in considerazione dell'art. 2, comma 109, della legge n.191/2009 che ha soppresso, con decorrenza dal 1 gennaio 2010, alcune disposizioni della legge n.386/1989 (in particolare si veda l'art. 5, comma 1) che prevedevano la partecipazione delle province autonome alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti.

La dotazione del Fondo, ai sensi dell'art.1, comma 319, della legge di stabilità 2013, è pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Il **comma** interviene sulla richiamata disposizione prevedendo che **dal 2020** le risorse destinate al Fondo siano pari a **10 milioni di euro**.

L'individuazione dei progetti è effettuata, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

In attuazione delle citate disposizioni di legge è stato adottato il decreto del Ministro per gli affari regionali 16 gennaio 2014 "Fondo nazionale integrativo per i comuni montani", che ha definito i soggetti destinatari del Fondo, le modalità di individuazione dei criteri di valutazione e la procedura per la formazione del decreto di riparto dei fondi, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, di liquidazione dei fondi e modifica e monitoraggio dei progetti.

Nella relazione illustrativa si rileva l'esigenza dell'intervento normativo in commento "data la numerosità dei Comuni totalmente montani e le criticità che questi territori presentano".

Articolo 1, comma 551
(Incremento Fondo di solidarietà comunale per i comuni montani)

Il comma 551, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede un incremento del Fondo di solidarietà comunale di **2 milioni** di euro annui per ciascuno degli anni del triennio **2020-2022**.

Le risorse sono destinate in favore dei **comuni montani** con popolazione inferiore a **5.000 abitanti**, al fine di **compensare** l'importo che gli stessi enti sono tenuti a versare al Fondo solidarietà comunale, quale **quota di alimentazione** del Fondo medesimo, mediante la trattenuta di una quota dell'IMU di loro spettanza.

Si rammenta che la **dotazione** annuale del **Fondo di solidarietà comunale**, definita per legge ai sensi dell'articolo 1, comma 488, della legge n. 232/2016, è in parte **assicurata** attraverso una **quota dell'imposta municipale propria** (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.

In particolare, l'alimentazione del fondo deriva dalla trattenuta del 22,43 per cento del gettito IMU standard 2015, che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 16 del 2014, le risorse derivanti dall'IMU vanno iscritte in bilancio al netto della predetta quota di alimentazione del FSC.

Le modalità di attuazione della disposizione in esame sono rinviate ad un **decreto del Ministro dell'interno**, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame.

Articolo 1, comma 552
(Indennità e gettoni di presenza negli enti locali)

Il **comma 552**, introdotto in Senato, reca una **norma interpretativa** di due disposizioni legislative in materia di **indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali**. È previsto, in particolare, che tali norme sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data.

Le disposizioni legislative sono l'articolo 2, comma 25, lettera *d*), della legge n. 244 del 2007 e l'articolo 76, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Esse hanno inciso sull'art. 82 del TUEL (di cui al D.lgs. n. 267/2000) prevedendo che la corresponsione di gettoni di presenza sia subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni. Tali norme recavano altresì previsioni, in parte successivamente abrogate, relative alla determinazione di incrementi delle indennità di funzione degli amministratori locali.

L'art. 82 dispone, più in generale, in ordine al trattamento economico degli amministratori locali, che si distingue fra indennità di funzione e gettoni di presenza. L'indennità di funzione è corrisposta per le cariche di sindaco, presidente del consiglio comunale e assessori e il relativo ammontare è stabilito con decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119. I gettoni di presenza sono corrisposti ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute. La loro corresponsione è subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni.

L'articolo 2, comma 25, lettera *d*), della legge n. 244 del 2007 sostituisce l'art. 82, comma 11, primo periodo, del TUEL con una disciplina, in parte successivamente abrogata, ai sensi della quale: i) le indennità di funzione degli amministratori locali possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee; ii) tale facoltà è esclusa nel caso di enti locali in condizioni di dissesto finanziario o che non rispettano il patto di stabilità interno; iii) le eventuali delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle; iv) la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla

effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento.

L'articolo 76, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 è successivamente intervenuto riformulando il comma 11 dell'art. 82 del TUEL, che rispetto al testo introdotto dall'art. 2, comma 25, lettera *d*), della legge n. 244, fa salvo soltanto l'ultimo periodo.

Nella formulazione vigente l'art.82, comma 11, del TUEL consta della seguente disposizione: "La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità".

La disposizione interpretativa in commento stabilisce che le richiamate norme "sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data".

Andrebbe valutata l'effettiva portata della norma interpretativa in commento, atteso che le disposizioni oggetto di interpretazione non contempmano un esplicito divieto di incremento dell'ammontare dei gettoni di presenza, bensì subordinano il percepimento degli stessi alla partecipazione agli organi collegiali degli enti locali.

In tema di indennità agli amministratori locali, si sono registrati, nel tempo, numerosi interventi normativi diretti al generale contenimento dei c.d. costi della politica.

L'iniziale determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali è recata nel citato D.M. del 4 aprile 2000, n. 119. Successivamente con l'art. 1, comma 54, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006), si è proceduto alla rideterminazione in riduzione, nella misura del 10 per cento, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle predette indennità e gettoni di presenza.

L'art. 61, comma 10, del citato D.L. 112/2008, ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Il medesimo comma 10 ha previsto la sospensione sino al 2011 della possibilità di incremento dei medesimi compensi. Infine, ha eliminato la facoltà per gli organi degli enti locali di incrementare, con delibera del consiglio o della giunta, le indennità di funzione.

Si consideri infine che non si è mai dato seguito a quanto disposto al comma 10 del TUEL, che prevede un rinnovo con cadenza triennale del DM ai fini

dell'adeguamento degli importi relativi ad indennità di funzione e gettoni di presenza sulla base della media degli indici ISTAT di variazione del costo della vita.

Da ultimo, l'articolo 57-*quater* del decreto legge n. 124 del 2019 ha disposto l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti. Ha inoltre previsto l'attribuzione di una indennità in favore del presidente della provincia, pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di sindaco.

Articolo 1, comma 553 *(Isole minori)*

Il comma 553 istituisce il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione finanziaria per gli anni 2020, 2021 e 2022, con importi pari, rispettivamente, a 14,5 milioni di euro per il 2020, a 14 milioni e di 13 milioni.

La **disposizione** prevede che il Fondo sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia, con successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Fondo è diretto a **finanziare "progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio" dei comuni delle isole minori**.

Nel corso dell'esame del provvedimento in Senato, è stato specificato che i comuni delle isole minori solo **quelli di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448**.

L'allegato A individua 36 comuni nei cui territori insistono isole minori marine.

Tale allegato era stato redatto al fine di elencare i beneficiari del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 25, commi 7 e 8, della legge n.448/2001. Detto Fondo è diretto a finanziare misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori.

Si segnala altresì che l'art. 2, comma 41, della legge 244/2007 ha a sua volta istituito il Fondo di sviluppo delle isole minori presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali.

Per detto Fondo era stata prevista una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, al fine di finanziare interventi diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone.

Quest'ultimo Fondo finanzia interventi nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare la qualità della vita nelle piccole isole, di cui al citato allegato A. La priorità è riconosciuta ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete "Natura 2000" e a quelli improntati alla sostenibilità ambientale (con particolare riferimento ai seguenti ambiti: energie rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica, gestione dei rifiuti, gestione delle acque, mobilità e nautica da diporto ecosostenibili, recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio, contingentamento dei flussi turistici,

destagionalizzazione, protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, valorizzazione dei prodotti tipici, certificazione ambientale dei servizi), nonché a favorire le misure per favorire la competitività delle imprese insulari.

Il Fondo è stato finanziato per le sole annualità 2008 e 2009.

I **criteri e le modalità di erogazione** delle risorse sono stabiliti con DPCM, su proposta del Ministro per gli affari regionali, previo parere della Conferenza unificata.

Tale parere è diretto ad assicurare il coinvolgimento della Conferenza unificata considerato che i progetti potrebbero essere idonei ad incidere su ambiti materiali in cui rileva la competenza regionale, sia concorrente (ad es. governo del territorio, sostegno all'innovazione per settori produttivi, protezione civile, grandi reti di trasporto e di navigazione, porti, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali), sia residuale (ad es. commercio, agricoltura, turismo e agriturismo, artigianato, pesca, incentivi alle imprese, e servizi pubblici locali).

Considerate le materie interessate dai progetti finanziati dal Fondo e la consolidata giurisprudenza costituzionale sul principio di leale collaborazione, il coinvolgimento della Conferenza unificata avrebbe potuto essere più intenso, subordinando l'adozione del DPCM previa intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del mero parere, come segnalato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nel proprio parere favorevole reso sul provvedimento.

Si rileva, al riguardo, che la Corte Costituzionale, nella sent. n.185 del 2018, ha dichiarato l'incostituzionalità di una disposizione legislativa statale di disciplina del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, "nella parte in cui non prevede la previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni sull'atto d'indirizzo con cui sono determinati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili" con detto fondo.

La **ripartizione** è effettuata con **decreto del Ministro per gli affari regionali**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della conferenza unificata.

A differenza della procedura per l'adozione del DPCM, il riparto è condizionato, oltre che al concerto ministeriale, al parere favorevole della Conferenza unificata. Parrebbe pertanto trattarsi di un parere vincolante, e non solo obbligatorio (come nel caso del procedimento di adozione del DPCM), sì da assimilare lo stesso, per alcuni profili, all'istituto dell'intesa.

La disposizione in esame non disciplina alcun meccanismo che consenta di procedere al riparto nel caso in cui la Conferenza non si esprima.

Si ricorda, infine, che è all'esame delle Commissioni riunite V e VIII della Camera dei deputati il progetto di legge [C.1285](#) (già approvato dal Senato – AS 497) che detta disposizioni per lo sviluppo delle isole minori, lagunari e lacustri.

Articolo 1, comma 554 **(Contributo IMU/TASI)**

Il comma 554 destina ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, 110 milioni di euro a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza dell'introduzione della TASI, nell'ambito della riforma della tassazione immobiliare del 2013.

La **disposizione conferma il contributo**, pari a 110 milioni di euro, diretto ai comuni per la medesima finalità, **disposto dall'art.1, comma 895-bis, della legge di bilancio 2019** (legge n.145/2018) per il solo 2019, **estendendolo sino al 2022.**

Il contributo per il 2019 è stato oggetto di riparto con decreto del Ministero dell'interno del 14 marzo 2019.

Le quote del contributo agli enti beneficiari sono state determinate in proporzione a quelle già attribuite ai comuni dalla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017 (secondo quanto previsto dal menzionato comma 895-bis). Il riparto ha interessato 1825 comuni, ciascuno dei quali ha ottenuto una quota del contributo complessivo secondo quanto disposto nell'allegato A al medesimo decreto.

La norma proposta dispone che il contributo annuale per il triennio 2020-2022 sia ripartito fra gli enti beneficiari **secondo i medesimi importi di cui all'allegato A al DM 14 marzo 2019** appena richiamato.

La disposizione attribuisce, limitatamente al triennio considerato, un importo, pari a 110 milioni di euro, a titolo di contributo che **si aggiunge ai 190 milioni di euro annui per il periodo 2019-2033** disposti dall'art. 1, comma 892, della legge di bilancio per il 2019, in favore dei comuni a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI.

Tale ultimo contributo è destinato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

Si rileva che a titolo di compensazione dei mancati introiti derivanti dal passaggio al regime TASI sono stati concessi contributi in favore dei comuni a partire dal 2014.

Gli importi annui sono stati i seguenti (non si considerano quelli riferiti al 2019 di cui si è già detto): per 2014, 625 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge n. 147/2013 (come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.L. n. 16/2014); per il 2015, 530 milioni, ai sensi dell'articolo 8,

comma 10, del D.L. n. 78/2015; per il 2016, 390 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge n. 208/2015; per il 2017, 300 milioni in termini di saldo netto da finanziare in sede di ripartizione delle risorse del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 433, della legge n. 232/2016; per il 2018, 300 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, commi 870-871, della legge n. 205/2017.

Articolo 1, comma 555
(Incremento 5/12 limite anticipazione di tesoreria enti locali)

Il **comma 555** dispone l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il triennio 2020-2022, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

La **disposizione in esame** interviene con una **deroga all'art.222 del TUEL** (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni).

Ai sensi della disciplina del TUEL, il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate, accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

L'utilizzo delle anticipazioni determina, in capo agli enti locali, l'obbligo di corrispondere gli interessi sugli importi, dal momento del loro effettivo utilizzo, sulla base di quanto disposto nella convenzione che disciplina l'affidamento del servizio di tesoreria.

Si intende perseguire la finalità di **favorire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali** da parte degli enti locali che sono definiti dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002, attuativo della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

L'art.4 stabilisce che, in via ordinaria, il pagamento non può superare il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente (o dal ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, si veda più in dettaglio il comma 2). Tale termine può giungere fino a 60 giorni nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione "quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche" e a condizione che la pattuizione sia effettuata in modo espresso (comma 4).

La Relazione tecnica precisa che la norma non determina effetti finanziari per la finanza pubblica.

L'innalzamento del limite a cinque dodicesimi era stato peraltro **già disposto a partire dal 2014** sino al 2018, con la medesima finalità della norma in esame.

L'art. 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge n.4/2014 aveva infatti già modificato detto limite per un arco temporale che, in virtù di successivi interventi legislativi (l'ultimo dei quali l'articolo 1, comma 618, della legge n. 205/2017) era giunto sino al 31 dicembre 2018.

Per il 2019 l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria era stato invece fissato in quattro dodicesimi delle entrate correnti ai sensi dell'art.1, comma 906, della legge di bilancio 2019.

Articolo 1, comma 556
***(Anticipazioni di liquidità agli enti locali
per il pagamento dei debiti commerciali)***

Il **comma 556, introdotto al Senato**, amplia le possibilità per gli enti locali, le regioni e le province autonome, di richiedere **anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti**, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. La norma stabilisce il limite di ammontare delle anticipazioni, definisce le garanzie e fissa modalità e termini per la richiesta e il rimborso delle anticipazioni.

• **Le anticipazioni di liquidità per gli enti territoriali - Legislazione vigente.**

L'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL - decreto legislativo n. 267 del 2000) disciplina le anticipazioni di tesoreria per i comuni, le province e le città metropolitane. Il tesoriere, su richiesta dell'ente, concede delle anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei 3/12 (elevato a 5/12 per gli enti in dissesto economico-finanziario) delle entrate afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (entrate correnti) accertate nel penultimo anno precedente. Gli interessi decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione che regola il rapporto con il tesoriere. Alternativamente, l'articolo 195 del TUEL consente agli enti locali, ad eccezione di quelli in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di approvazione del piano di riequilibrio da parte del Ministero dell'interno, di disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222.

Le regioni, ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 118 del 2011, possono contrarre anticipazioni, unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10% dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza di natura corrente, salvo che la convenzione di tesoreria preveda un limite più basso. Gli enti pubblici strumentali delle regioni, invece, possono contrarre anticipazioni per un limite non eccedente il 10% dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti dai trasferimenti correnti dalla regione. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.

Un ampliamento delle possibilità per gli enti locali, le regioni e le province autonome, di richiedere anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2018, in termini del tutto analoghi a

quelli previsti dal comma 556 in commento, è stata introdotta, da ultimo, dall'**articolo 1, commi 849-857, della legge n.145/2018 (legge di bilancio per il 2019)**. Il termine per il rimborso delle anticipazioni ottenute era fissato al 15 dicembre 2019.

Il **comma 556 introdotto al Senato**, amplia, rispetto alla legislazione vigente, le possibilità per gli enti territoriali di ottenere delle anticipazioni di cassa.

A tal fine viene **modificato l'articolo 4 del decreto legislativo n.231/2002** (introducendovi i nuovi **commi da 7-bis a 7-novies**), che detta norma per garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti della P.A., in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il **comma 7-bis** prevede che le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea (e quindi non soltanto il tesoriere dell'ente) possano concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), anticipazioni di liquidità **da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili**, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al riconoscimento della legittimità dei debiti stessi ad opera della deliberazione del consiglio dell'ente prevista dall'articolo 194 del TUEL.

Il **comma 7-ter** precisa che le anticipazioni devono essere concesse entro il **limite massimo** di 3/12 delle entrate accertate nel 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio per gli enti locali, e del 5% delle entrate relative al primo titolo di entrata accertate nell'anno 2018 per le regioni.

Il **comma 7-quater**, dopo aver rammentato che le anticipazioni non costituiscono una forma di indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, precisa che alle anticipazioni **non si applicano le condizioni** poste dall'articolo 203 (Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento) e dall'articolo 204 (Regole particolari per l'assunzione di mutui) del TUEL, nonché dall'articolo 62 (Mutui e altre forme di indebitamento) del decreto legislativo n. 118 del 2011. Rimane tuttavia fermo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

L'articolo 3, comma 16, della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003) dispone che, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera *b*), del TUEL, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 76 del 2000 solo per finanziare spese di investimento.

Il successivo comma 17 del medesimo articolo precisa le operazioni finanziarie che devono intendersi quali forme di indebitamento agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione. Si tratta dell'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di *swap* (cosiddetto *upfront*), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.

Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

Il **comma 7-quinquies** dispone che le anticipazioni di cassa agli enti locali siano assistite, quale **garanzia del pagamento delle rate di ammortamento**, da una **delegazione di pagamento a valere sulle entrate** afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 206 del TUEL. Alle anticipazioni, inoltre, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 159 (Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali), comma 2, e dall'articolo 255 (Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento), comma 10, del TUEL. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

Il **comma 7-sexies** fissa al **30 aprile 2020 il termine entro il quale la richiesta di anticipazione di liquidità deve essere presentata** agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis. La richiesta deve essere corredata da una apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente che riporta l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione. La dichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello generato dalla

Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013).

Il **comma 7-septies** dispone che il **pagamento dei debiti** per i quali è stata ottenuta l'anticipazione debba avvenire **entro 15 giorni** dalla data di erogazione. Tale termine è posticipato a 30 giorni nel caso di debiti degli enti del SSN.

Il **comma 7-octies** dispone che il **rimborso delle anticipazioni** debba avvenire entro il momento dell'avvenuto ripristino della normale gestione di liquidità, e comunque non oltre il **30 dicembre 2020**.

Il **comma 7-nonies** dispone che, **in caso di mancato rimborso** entro i termini stabiliti, gli istituti finanziatori possono chiedere la **restituzione dell'anticipazione**, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies.

Articolo 1, comma 557 *(Debiti enti locali)*

Il **comma 557** demanda ad un **decreto del ministro dell'economia** l'individuazione di modalità e criteri per la **riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali**.

La disposizione stabilisce che il citato DM sia adottato entro il 28 febbraio 2020, previa intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

Il decreto deve disporre in ordine alle modalità e ai criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, **anche prevedendo l'accollo e la ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato**. L'obiettivo è quello di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 71, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005).

Il citato art.1, comma 71, della legge finanziaria 2005, al primo periodo prevede che lo Stato e gli enti territoriali sono tenuti a provvedere alla conversione dei mutui "con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato" in nuovi titoli obbligazionari o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se le condizioni di rifinanziamento permettono una riduzione del valore finanziario delle passività totali.

La disposizione precisa che dall'attuazione della stessa non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Relazione tecnica segnala che l'eventuale accollo dei mutui da parte dello Stato determinerebbe effetti positivi in termini di riduzione degli oneri finanziari, considerato che il rischio di credito (cioè il rischio di insolvenza del beneficiario del mutuo, prima ente locale, ora Stato) è minore.

Già nel corso della precedente manovra economica era stata introdotta una disciplina volta alla ristrutturazione dei mutui a carico degli enti locali (art.1, commi 961-964, legge n.145/2018). Essa si riferiva tuttavia ai soli mutui: i) concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a enti locali; ii) aventi determinate caratteristiche (a tasso fisso; con oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui; con scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022; con debito residuo da ammortizzare superiore a euro 10.000; non rinegoziati ai sensi del DM 20 giugno 2003 con il quale la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a rinegoziare i mutui; senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento previsti per gli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici). Inoltre,

l'operazione di rinegoziazione non poteva modificare la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

In attuazione della disposizione è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia 30 agosto 2019 che ha individuato i mutui oggetto delle operazioni di rinegoziazione e definito i criteri e delle modalità di perfezionamento di tali operazioni.

Articolo 1, comma 558
(Contributo al Comune di Vibo Valentia)

Il comma **558, introdotto al Senato**, reca un contributo di **1 milione** di euro per ciascuno degli anni **2021 e 2022** al Comune di Vibo Valentia, per spese di investimento.

Articolo 1, commi 559-580
(Misure in favore di Campione d'Italia)

I **commi 559-580** recano un **complesso di misure fiscali relative al comune di Campione d'Italia**, anche in considerazione dell'inclusione dell'ente nel territorio doganale europeo e nell'ambito territoriale di operatività della disciplina armonizzata delle accise. I **commi da 559 a 568** disciplinano la nuova **imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI)** sulle forniture di beni, prestazioni di servizi e importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale, con **aliquote IVA allineate a quelle svizzere**.

Con le **modifiche apportate al Senato**:

- viene assoggettata a tale imposta anche l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea;
- è precisata la definizione di **consumatore finale**;
- è precisata e maggiormente articolata la disciplina della **territorialità** dell'imposta, con riferimento alle prestazioni di servizi;
- si consente di presentare la dichiarazione anche con **modalità non telematiche**;
- si affida alla norma di rango secondario il compito di stabilire le **franchigie** applicabili alle importazioni dall'UE soggette a imposta e i **casi di esonero** dall'obbligo dichiarativo.

Sempre nel corso dell'esame al Senato è stato proposto di **non applicare ai residenti a Campione d'Italia le restrizioni in tema di franchigie doganali, IVA e accise** che sono, invece, **ordinariamente previste per i residenti nelle zone di frontiera**. Per i residenti a Campione d'Italia si affida la determinazione di tali soglie alle norme di rango secondario, in coerenza con la normativa vigente in materia di franchigie doganali UE.

Viene poi chiarito che **Campione d'Italia e le acque territoriali del lago di Lugano** sono incluse nell'ambito di applicazione della disciplina sulle **accise** e nel territorio doganale (**commi 569-572**).

Sono previste **agevolazioni IRPEF, IRES e IRAP** per i soggetti residenti a Campione d'Italia, che consistono nella **riduzione a metà delle imposte per cinque anni (commi 573-576)**.

Si prevede un **credito d'imposta** per i nuovi investimenti iniziali nel territorio di **Campione d'Italia, fino al 2024 (commi 577-579)**.

Infine, il **regime agevolato IRES** per Campione d'Italia è esteso anche a **società ed enti non residenti che hanno sede nel Comune medesimo (comma 580)**.

Premessa: le disposizioni europee e le vigenti agevolazioni (imposte dirette e IRAP) per Campione d'Italia

La disciplina in esame appare conseguente alle novità recate dal **Regolamento (UE) 2019/474** e dalla **Direttiva (UE) 2019/475** che hanno incluso il comune italiano di **Campione d'Italia** e le **acque italiane del Lago di Lugano**, rispettivamente, **nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito territoriale di applicazione della disciplina generale delle accise.**

Come emerge dai *considerando* alla richiamata direttiva, con lettera del 18 luglio 2017 l'Italia ha chiesto che il comune italiano di Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano siano inclusi nel territorio doganale dell'Unione, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, nonché nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE ai fini dell'accisa, lasciando nel contempo tali territori al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

La direttiva (UE) 2019/475 chiarisce al riguardo che l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano discende dalla circostanza secondo cui le motivazioni storiche che ne giustificavano l'esclusione, quali l'isolamento e gli svantaggi economici, non sono più pertinenti.

L'Italia ha chiesto tuttavia l'esclusione di tali territori dall'applicazione territoriale della direttiva IVA 2006/112/CE, ritenendo che ciò fosse essenziale per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel comune italiano di Campione d'Italia attraverso l'applicazione di un **regime di imposizione indiretta locale in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera.**

Si ricorda che **l'articolo 25-octies del decreto-legge n. 119 del 2018** ha introdotto numerose misure per il **rilancio di Campione d'Italia**, tra cui la previsione della nomina di un commissario straordinario, incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, e numerose modifiche al regime fiscale di persone fisiche e società di Campione d'Italia, cui sono concesse specifiche agevolazioni (che consistono nella riduzione delle imposte sui redditi e dell'IRAP).

Con riferimento alle **imposte sui redditi**, il vigente articolo 188-*bis* TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917 del 1986) prevede che, a fini IRPEF, i redditi delle persone fisiche diversi dai redditi d'impresa, nonché i redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d'Italia, ove prodotti in franchi svizzeri nel

territorio dello stesso Comune e/o in Svizzera siano computati in euro sulla base del cambio (ai sensi delle norme generali sui redditi prodotti in valuta estera di cui all'articolo 9, comma 2), ridotto forfetariamente del 30 per cento.

Il comma 2 dell'articolo 188-*bis* detta una specifica disciplina relativa ai redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti IRES residenti in Italia, aventi sede a Campione d'Italia. Per i summenzionati soggetti, i redditi prodotti in franchi svizzeri sono computati in euro sulla base del cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti (ai sensi dell'articolo 9, comma 2 TUIR); tale cambio è ridotto forfetariamente del 30 per cento. A tal fine le imprese che svolgono attività anche al di fuori del Comune di Campione d'Italia devono tenere apposita contabilità separata.

Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività svolta nel Comune di Campione d'Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato Comune per parte del loro importo: tale parte corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio di Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi. Il comma 5 prevede una ulteriore agevolazione, valida per i soggetti IRPEF e IRES summenzionati, ai sensi della quale i redditi prodotti in euro concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione; tale riduzione è pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (ai sensi dei nuovi commi 1 e 3), con un abbattimento minimo di 26.000 euro. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti *de minimis*, ivi compresi quelli nel settore agricolo.

Con **riferimento all'IRAP**, l'articolo 17 del decreto legislativo n. 446 del 1997 chiarisce i criteri di calcolo della base imponibile (valore della produzione) con riferimento alla parte prodotta in franchi svizzeri a Campione d'Italia (nuovi commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* dell'articolo 17).

Ai fini IRAP, il valore della produzione netta espressa in franchi svizzeri (calcolato secondo le ordinarie modalità di legge) è computato in euro sulla base del già menzionato cambio (di cui all'articolo 9, comma 2) e, per tali importi, il cambio è ridotto forfetariamente del 30 per cento. Al valore della produzione netta espressa in euro si applica la medesima riduzione calcolata per i franchi svizzeri con un abbattimento minimo di 26.000 euro.

Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attività anche al di fuori del territorio di Campione d'Italia, ai fini dell'individuazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare delle predette agevolazioni, si applicano le disposizioni generali IRAP relative

all'individuazione territoriale della base imponibile (valevole per il caso in cui l'attività sia esercitata nel territorio di più regioni: articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997). Anche con riferimento a tale disciplina, si richiede la compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti *de minimis*.

Imposta locale sul consumo di Campione d'Italia

Il **comma 559** istituisce l'**imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI)**. Essa si applica alle **forniture di beni**, alle **prestazioni di servizi** e alle **importazioni** effettuate **nel territorio del Comune per il consumo finale**.

Con le **modifiche apportate al Senato**, viene assoggettata a tale imposta anche l'**introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea**. Inoltre si precisa che è considerato **consumatore finale** chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall'esercizio di impresa, arti o professioni, nonché chi effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale svizzera.

Ai sensi del **comma 560**, soggetto attivo dell'imposta è il comune di Campione d'Italia. **Non trova applicazione la generale potestà regolamentare dei comuni in materia tributaria**, di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, salvo i casi espressamente indicati dalle norme in esame.

L'articolo 52, comma 1, sopra richiamato consente agli enti locali di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il **comma 561** individua come **soggetto passivo** d'imposta chi nel territorio del Comune effettua, **nell'esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi** e i **consumatori finali** che effettuano **importazioni nel territorio del Comune**.

Le **modifiche al Senato** precisano che l'imposta colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali.

Durante l'esame al Senato sono stati integralmente sostituite le norme (comma 562) che chiariscono i presupposti di **territorialità** dell'imposta.

Nella sua formulazione originale, il comma richiamato disponeva che le forniture di beni si consideravano effettuate a Campione d'Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del Comune o, nel caso di cessioni con trasporto o spedizione, se il trasporto del bene ha inizio nel territorio del Comune; le prestazioni di servizi si consideravano effettuate a Campione d'Italia se il prestatore ha nel territorio comunale la sede della sua attività economica.

Con la **modifica apportata al Senato** resta ferma la territorialità delle forniture di beni ma viene espunto il riferimento alle cessioni con trasporto o spedizione.

Viene **invece articolata la disciplina della territorialità delle prestazioni di servizi**, che si considerano effettuate a Campione d'Italia se sono rese nell'esercizio d'impresa, arti e professioni da soggetti che hanno la sede dell'attività economica nel territorio di Campione d'Italia. Si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge della federazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti e professioni non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia. Viene poi prevista una specifica **disciplina** applicabile alle **prestazioni di servizi relative a immobili** ubicati a Campione d'Italia, per le quali la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato.

Si demanda infine alla norma di rango secondario (decreto del MEF) il compito di individuare le prestazioni di servizi assoggettate a imposta secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge della federazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto.

L'imposta è **esigibile (comma 563)** per le forniture di beni, nel momento in cui il bene è consegnato o spedito. Per le prestazioni di servizi, essa è esigibile all'atto del pagamento del corrispettivo.

Il comma 564 individua la base imponibile e le aliquote.

La **base imponibile** corrisponde all'**ammontare complessivo dei corrispettivi** dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali. Per i beni forniti a titolo gratuito, la base imponibile è costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura.

Le **aliquote dell'imposta** si applicano in misura pari alle **percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto**.

Al riguardo si ricorda che **in Svizzera**:

- la maggior parte delle merci e delle prestazioni di servizi soggiace a **un'aliquota ordinaria** dell'imposta sul valore aggiunto del **7,7 per cento**;

- soggiacciono ad **aliquota ridotta del 2,5 per cento** alcuni beni di uso quotidiano, quali generi alimentari, bevande analcoliche, libri, giornali, riviste, medicinali;
- il **pernottamento in albergo** (colazione inclusa) soggiace a **un'aliquota speciale del 3,7 per cento**.

Si rinvia al [sito istituzionale della Federazione Svizzera](#) per approfondimenti sull'IVA.

Il **comma 565** disciplina la **dichiarazione** dell'imposta, che deve essere presentata dai soggetti passivi al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, mediante il **modello** da approvare con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze nel quale devono essere indicati i dati necessari per determinare l'imposta dovuta. Con le **modifiche apportate al Senato** si prevede che la dichiarazione possa essere presentata con modalità non telematica.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta si applicano le sanzioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione pari al trenta per cento di ogni importo; nel caso di ritardo non superiore a novanta giorni, quindici per cento dell'importo non versato; per ritardi non superiori a quindici giorni, la sanzione già ridotta, ulteriormente decurtata di un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo).

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la **sanzione** dal 100 al 200 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni sono **ridotte ad un terzo** se, entro il **termine per la proposizione** del ricorso, interviene **acquiescenza del contribuente**, ovvero il **pagamento del tributo**, se dovuto, **della sanzione e degli interessi**. Restano salvi la facoltà del comune di deliberare, con **regolamento**, circostanze **attenuanti** o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare **l'attività di accertamento e di riscossione anche coattiva** dell'imposta.

Nel corso **dell'esame al Senato** sono state integralmente sostituite le norme sulla disciplina secondaria di attuazione, di cui al comma 566.

Nella versione originaria della disposizione, si affidava a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, il compito di stabilire: gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d'Italia può esercitare la potestà regolamentare; le

operazioni esenti ed escluse in conformità alla legge federale svizzera; i termini, le modalità di versamento, dichiarazione, accertamento e riscossione dell'imposta.

Con le **modifiche in commento**, ferme restando le altre prescrizioni contenute nel testo originario:

- si specifica che il decreto da emanare è di **natura non regolamentare**;
- si affida alla norma di rango secondario il compito di stabilire **le franchigie applicabili alle importazioni dall'UE soggette a imposta**, di cui al comma 1, nonché i **casi di esonero dall'obbligo dichiarativo**.

La **decorrenza dell'imposta è fissata al 1° gennaio 2020**. Più precisamente, si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020 (**comma 567**).

Si demanda alla norma secondaria l'individuazione delle modalità e i termini di **riscossione dell'imposta per il primo semestre** di applicazione, e più precisamente per le **operazioni** poste in essere **entro il 30 giugno 2020** (**comma 568**).

Modifiche all'applicazione territoriale di accise e IVA

Il **comma 569** modifica il Testo Unico Accise (TUA) – D.Lgs. n. 504 del 1995 - per ricomprendere nel territorio italiano, ai fini **dell'applicazione della disciplina sulle accise e sulle imposte di consumo ivi contenuta**, sia **il comune di Campione d'Italia**, sia **le acque italiane del lago di Lugano**, in attuazione della normativa europea richiamata in premessa.

Analogamente, viene modificata la disciplina IVA (mediante integrazione dell'articolo 67, comma 1, lettera *d*), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) al fine di chiarire che **sono considerate importazioni** le operazioni di **immissione in consumo relative a beni provenienti da Campione d'Italia e dalle acque italiane del lago di Lugano** (**comma 570**).

Entrambe le modifiche decorrono **dal 1° gennaio 2020** (**comma 571**).

Il **comma 572** stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia doganale, **dal 1° gennaio 2020**, il **territorio extra-doganale** è costituito dal **solo territorio del comune di Livigno**, ricomprendendo così **Campione d'Italia nel territorio doganale nazionale (dunque europeo)**.

Nel **corso dell'esame al Senato è stato integrato il comma 572** con alcune prescrizioni in tema di **franchigie IVA e accise per le merci importate**.

Con le modifiche apportate si dispone che ai **soggetti residenti nel territorio del Comune di Campione** non si applichino **né la riduzione**

delle soglie monetarie, pari a 50 euro, né **le altre restrizioni in tema di franchigie doganali** che sono **ordinariamente previste per i residenti nelle zone di frontiera** dall'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento adottato con il decreto del MEF 6 marzo 2009, n. 32.

Il comma 1 del richiamato articolo 4 dispone che, per le importazioni di merci effettuate dalle persone che hanno la loro residenza nelle zone di frontiera, dai lavoratori frontalieri e dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme UE in materia di IVA o di accisa verso l'Unione europea, le soglie per l'importazione non commerciale di merci in esenzione IVA e accise– che ordinariamente non può superare i 300,00 euro per viaggiatore, elevati a 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare – sono ridotte, come anticipato, a 50,00 euro.

Il comma 2 prevede, per i soggetti richiamati dal precedente comma 1 l'esenzione dall'IVA, dall'accisa e dai dazi doganali sui prodotti del tabacco e sui prodotti alcolici, è accordata entro i limiti dei quantitativi massimi ridotti indicati *ex lege*. Per i medesimi soggetti l'esenzione dall'IVA, dall'accisa e dai dazi doganali sui prodotti carburanti è accordata limitatamente ai soli quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto.

Le modifiche in commento prevedono che, per i **residenti nel comune di Campione, le franchigie** contemplate dal predetto regolamento n. 32 del 2009 sono **determinate con il decreto non regolamentare** del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al già menzionato comma 8 (concernente la nuova imposta locale sul consumo di Campione d'Italia), in **coerenza con le disposizioni dell'UE in materia di fissazione delle franchigie doganali**.

Come già accennato sopra, la vigente normativa comunitaria e la relativa regolamentazione nazionale (articolo 41 del Regolamento CE 1186/2009, Direttiva IVA n. 74/2007 del Consiglio, Decreto 6 marzo 2009 n. 32 e le Circolari n. 2/D del 03/02/2010, n. 14/D dell'11/06/2009 e n.43/D del 28/11/2008) prevedono l'esenzione dai dazi doganali, dall'IVA e dalle accise per le merci che i viaggiatori, provenienti da Paesi terzi, portano con sé nel proprio bagaglio personale, a condizione che si tratti di importazioni di natura non commerciale e che il valore delle stesse merci non superi complessivamente 300 euro per viaggiatore. Detto importo è aumentato a 430 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare (per viaggiatori aerei e viaggiatori via mare si intendono tutti i passeggeri che effettuano viaggi aerei o marittimi, fatta eccezione per l'aviazione privata da diporto o la navigazione privata da diporto). Per i viaggiatori di età inferiore ai 15 anni, le soglie monetarie sopraindicate sono ridotte a 150 euro per viaggiatore, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie sopraindicate, il valore delle singole merci non può essere frazionato.

Per i prodotti del tabacco, per l'alcool e le bevande alcoliche, sono invece previsti limiti quantitativi specifici, per cui si rinvia alla [Carta doganale del viaggiatore](#) sul sito dell'Agenzia delle dogane. Se il valore del bene supera i limiti di franchigia il viaggiatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali afferenti l'intero valore dello stesso.

Si prevede infine che i **beni strumentali**, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d'Italia **presso società, enti e abitazioni alla data del 31 dicembre 2019** e in uscita dal territorio dello stesso comune siano **esenti da IVA**, nei casi in cui abbiano come destinazione finale l'Italia.

Agevolazioni imposte dirette e IRAP

Il **comma 573** introduce alcune **agevolazioni IRPEF temporanee** per le persone fisiche iscritte all'anagrafe di Campione d'Italia. Più in dettaglio, l'imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d'impresa dalle persone fisiche residenti al 20 ottobre 2019 a Comune di Campione d'Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel Comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 188-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi (come modificato dalle norme in esame) è **ridotta al cinquanta per cento per cinque periodi di imposta**.

Il **comma 574** reca **agevolazioni temporanee sui redditi d'impresa** realizzati dalle imprese individuali e dalle società IRES iscritte al 20 ottobre 2019 alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi sede sociale operativa, o un'unità locale, nel Comune di Campione d'Italia, come determinate ai sensi dell'articolo 188-*bis* del TUIR: tali **imposte sono ridotte al cinquanta per cento per cinque periodi** di imposta.

Ai sensi del **comma 575**, per i predetti soggetti, **l'IRAP** che deriva da attività esercitate nel Comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi del richiamato l'articolo 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è **ridotta nella misura del cinquanta per cento per cinque periodi di imposta**.

Il **comma 576** chiarisce che le **agevolazioni sulle imposte sui redditi e sull'IRAP** contenute nelle predette norme:

- si applicano a decorrere **dal periodo d'imposta successivo** a quello in corso **alla data del 31 dicembre 2019** (dunque dal 2020);
- operano ai sensi e **nei limiti della disciplina degli aiuti *de minimis***, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti *de minimis*, del regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti *de minimis* nel settore **agricolo** e del regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

- In estrema sintesi si ricorda che alcune categorie di aiuti di Stato sono esentate dalla notifica alla Commissione UE, sulla base di specifici regolamenti di esenzione: si tratta degli aiuti definiti dalla UE come *de minimis*, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo.

Credito d'imposta

Il **comma 577**, in vista del rilancio economico del Comune di Campione d'Italia, concede alle **imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale**, come definito dalle norme europee sugli aiuti di stato compatibili col mercato interno (articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014), **un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi individuati come ammissibili** ai sensi della medesima disciplina UE (articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014).

Si ricorda che il **regolamento 651/2014** dichiara alcune categorie di **aiuti compatibili con il mercato interno**, in applicazione della disciplina europea sulla concorrenza.

In linea generale, l'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE qualifica i finanziamenti statali con specifiche caratteristiche come aiuti di Stato, quindi soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, ai fini della valutazione sulla compatibilità con la disciplina europea sulla concorrenza. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono esentate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti tali categorie di aiuti di Stato, quale il predetto regolamento 651/2014 che individua, tra l'altro, gli aiuti di stato a finalità regionale compatibili con il mercato interno.

In particolare l'articolo 2, ai punti da 49 a 51, definisce come **“investimento iniziale”**:

- un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un

cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

- l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

Sono definite “attività uguali o simili” quelle che rientrano nella stessa classificazione operata, a livello statistico, mediante la categorizzazione NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2. Si tratta, in sintesi, della classificazione statistica delle attività economiche nella UE.

Il punto 51 definisce “**investimento iniziale a favore di una nuova attività economica**”:

- un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
- l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.

- L'articolo 14 del Regolamento individua quali sono i **costi ammissibili**, in particolare (par. 4):

- i costi per gli investimenti materiali e immateriali;
- i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni; o
- una combinazione dei costi precedenti, purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.

I successivi paragrafi dell'articolo 14 recano la disciplina di dettaglio sui predetti costi, anche con riferimento alle modalità di calcolo.

Ai sensi del **comma 578 della norma in commento** il credito d'imposta si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e **fino a quello in corso al 31 dicembre 2024**.

Il **comma 579 subordina l'operatività dell'agevolazione**, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, **all'autorizzazione della Commissione europea**, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

Modifiche alla disciplina delle imposte sui redditi

Il **comma 580** modifica l'**articolo 188-bis** del TUIR, che reca la complessiva disciplina delle imposte sui redditi per Campione d'Italia.

Con una prima modifica (**lettera a**)), che **novella il comma 2**, si estende ai **redditi d'impresa** realizzati da **tutti** gli enti soggetti a IRES, dunque anche le **società, gli enti e i trust non residenti nel territorio dello Stato**, purché vi siano le condizioni di legge (iscrizione alla Camera di commercio di Como e presenza di sede sociale operativa, o di un'unità locale, nel Comune di Campione d'Italia), la possibilità di **computare tali redditi in euro** anche se prodotti in franchi, sulla base del cambio corrente, **ridotto forfetariamente del 30 per cento**.

Con la **modifica (lettera b)) al comma 6** - che condiziona le agevolazioni contenute nell'articolo 188-bis al rispetto della normativa sugli aiuti *de minimis* - il riferimento alla disciplina europea è integrato con il rinvio al regolamento (UE) n. 717/2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura, stante l'inclusione delle acque italiane del lago di Lugano nel territorio doganale europeo e nell'ambito territoriale di applicazione delle accise.

Articolo 1, commi 581-587
(Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione)

I **commi 581-587** mirano ad estendere l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione.

Il **comma 581**, inserisce **alcune tipologie di autoveicoli** tra le categorie merceologiche per il cui approvvigionamento le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche devono utilizzare le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da **Consip S.p.A.** e dalle **centrali di committenza regionali** di riferimento, oppure ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai medesimi soggetti.

Il **comma 582** è volto a consentire l'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati di Consip anche con riferimento ai **lavori pubblici**.

Il **comma 583** obbliga le amministrazioni statali centrali e periferiche - ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali - ad approvvigionarsi attraverso gli **accordi quadro** stipulati da Consip oppure mediante il **sistema dinamico di acquisizione** dalla stessa realizzato e gestito. Il **comma 584** reca una novella di coordinamento alla disciplina inerente le tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip.

Il **comma 585** stabilisce che le convenzioni Consip per l'approvvigionamento di beni e servizi possono essere stipulate per specifiche **categorie di amministrazioni** oppure per specifici **ambiti territoriali**.

Ai sensi del **comma 586**, le convenzioni e gli accordi quadro possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati sul **sistema dinamico di acquisizione**. Si applica, in tali casi, la vigente disciplina sui termini dilatori riferiti alla stipula del contratto.

Con il **comma 587** l'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso alle procedure di aggiudicazione di **contratti di concessione di servizi**.

Il **comma 581** interviene sull'articolo 1, comma 7, del [D.L. n. 95/2012](#), che impone alle amministrazioni pubbliche e alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, oppure ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa

vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai medesimi soggetti, per quanto riguarda le seguenti **categorie merceologiche**:

- energia elettrica e gas,
- carburanti rete ed extra-rete,
- combustibili per riscaldamento,
- telefonia fissa e mobile.

Si ricorda che, ai sensi del terzo periodo dell'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, le amministrazioni **possono procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità a condizione** che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

Alle categorie elencate, la norma in esame aggiunge le seguenti categorie di veicoli:

- **autovetture** (articolo 54, comma 1, lettera a) del Nuovo codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992);
- **autobus** (articolo 54, comma 1, lettera b) del Nuovo codice della strada), ad eccezione di quelli per il servizio di linea per trasporto di persone;
- **autoveicoli per trasporto promiscuo** (articolo 54, comma 1, lettera c)²⁸ del Nuovo codice della strada).

Il **comma 582** integra l'articolo 4, comma 3-ter, del D.L. n. 95/2012, il quale pone in capo alla Consip le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di *e-procurement*, per estendere l'oggetto degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip anche ai **lavori pubblici**.

Si ricorda che in precedenza la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 504, legge n. 208/2015) aveva esteso l'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip anche ai lavori manutentivi.

Il medesimo art. 4, comma 3-ter, D.L. n. 95/2012 è modificato anche dal **comma 587** di questo articolo (v. *infra*).

²⁸ Si tratta di veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t (o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente.

Il **comma 583** obbliga le amministrazioni statali centrali e periferiche ad approvvigionarsi attraverso gli **accordi quadro** stipulati da Consip oppure mediante il **sistema dinamico di acquisizione** (Sdapa) realizzato e gestito dalla Consip medesima. Tale comma generalizza quindi l'obbligo di ricorso ai suddetti strumenti attualmente applicabile solo a determinate categorie merceologiche (v. sopra).

Sono compresi nell'ambito di applicazione della norma in esame:

- gli **istituti e le scuole** di ogni ordine e grado,
- le **istituzioni educative** e le **istituzioni universitarie**,
- gli **enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici**,
- le **agenzie fiscali** ([Agenzia delle Entrate](#), [Agenzia del Demanio](#), [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli](#), l'[Agenzia delle entrate-Riscossione](#)) di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999.

Rimane fermo quanto previsto dalla legge finanziaria 2007 (l. n. 296 del 2006), all'art. 1, commi 449 e 450, concernenti, rispettivamente, gli **obblighi di acquisto centralizzato** tramite le convenzioni Consip e, per gli acquisti sotto soglia di valore superiore a 5.000 euro, tramite il Mercato elettronico della PA.

In particolare, il citato comma 449 prevede l'obbligo di approvvigionarsi utilizzando le **convenzioni-quadro** per tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali.

Ai sensi del successivo comma 450, per gli acquisti "sotto soglia"²⁹ di importo superiore a 5.000, le pubbliche amministrazioni statali centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie) nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali hanno l'obbligo di ricorrere al **mercato elettronico della pubblica amministrazione** (MEPA).

Il **comma 584** novella l'art. 2, comma 574, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007). Tale comma 574 disciplina l'individuazione delle tipologie di beni e servizi, **non oggetto di convenzione Consip**, per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche (**esclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e quelle universitarie**) devono ricorrere a Consip S.p.A. in qualità di **stazione appaltante**, ai fini, anche con modalità telematiche:

²⁹ Di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. I valori delle soglie suddette sono diversi a seconda della tipologia e dell'oggetto del contratto.

- dell'espletamento dell'appalto e
- dell'**accordo quadro**.

Con la modifica in esame, viene **espunto il riferimento all'accordo quadro**, anche ai fini del coordinamento con quanto stabilito dal precedente **comma 3**. Quest'ultimo infatti include anche istituzioni scolastiche e universitarie nell'obbligo di approvvigionamento mediante il medesimo accordo quadro (o sistema dinamico).

Ai sensi del citato comma 574 è il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati contenuti nei prospetti inviati dalle pubbliche amministrazioni, a stabilire, entro il mese di marzo di ogni anno, con riferimento agli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, le tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip.

Si segnala, peraltro, che l'art. 4 del **decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126** (recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti), come sostituito durante l'esame alla Camera, prevede che alcune disposizioni relative agli acquisti centralizzati tramite Consip SpA non trovano applicazione per le università statali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e per gli enti pubblici di ricerca, in relazione agli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, al trasferimento tecnologico e alla terza missione. Il decreto-legge è all'esame del Senato al momento della redazione della presente scheda.

Il **comma 585** integra l'art. 26, comma 1, della legge finanziaria 2000 ([legge n. 488 del 1999](#)). Con la novella in esame si prevede che le Convenzioni possano essere stipulate per **specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali**, ove previsto dal bando di gara.

Si ricorda che l'art. 26, qui oggetto di modifica, ha posto la disciplina delle convenzioni-quadro, assegnando al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di stipulare tali convenzioni per l'approvvigionamento di beni e servizi attraverso l'espletamento di procedure a evidenza pubblica, avvalendosi di una società che il Ministero ha individuato, con [D.M. 24 febbraio 2000](#), nella Consip. Le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse.

Il **comma 586** rende possibile la stipula - da parte di Consip o di soggetti aggregatori - delle convenzioni³⁰ e degli accordi quadro³¹ in sede di

³⁰ Disciplinate dal più volte richiamato art. 26 della finanziaria 2000.

aggiudicazione di appalti specifici basati sul sistema dinamico di acquisizione³².

Si applica, in tal caso, il **termine dilatorio** previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. Tale comma prescrive che il contratto non può comunque essere stipulato prima di **trentacinque giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il termine dilatorio in parola, prevedendo un impedimento temporaneo alla stipula del contratto di appalto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, si configura quale clausola di *stand still*, volta ad assicurare la piena tutela giurisdizionale degli operatori economici, consentendo loro di fare ricorso contro l'aggiudicazione. Esso attua quanto previsto dalla [direttiva 2007/66/CE](#), concernente il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. L'espressa previsione si rende qui necessaria in quanto il successivo comma 10 dell'art. 32, alla lettera *b*), stabilisce che tale termine non si applichi all'appalto basato su un accordo quadro nel caso di: appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico entro determinati limiti; determinate tipologie di affidamenti.

In estrema sintesi, il **sistema dinamico di acquisizione** è un procedimento interamente elettronico, aperto a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione, utilizzabile per acquisti di uso corrente. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Secondo l'art. 55 del Codice dei contratti pubblici, le caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.

Il **comma 587** integra l'articolo 4, comma 3-*ter*, del D.L. n. 95/2012, il quale pone in capo alla Consip S.p.A. le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di *e-procurement*. La modifica prevede che Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, possa svolgere **procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi**.

Riguardo al tema degli acquisti nella P.A., si segnala, infine, che è all'esame della Camera dei deputati il progetto di legge A.C. 1812, il quale (art. 3, co. 1 lettera *o*)) reca i principi e i criteri direttivi per l'emanazione delle disposizioni di semplificazione e codificazione relative all'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. Per approfondimenti si rinvia al relativo [dossier](#) di documentazione.

³¹ Di cui all'art. 54 del d.lgs n. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici.

³² Art. 55 del Codice medesimo.

• **La razionalizzazione della spesa per acquisti delle P.A.**

I principali strumenti di acquisto del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA di Consip, a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, sono:

- [Convenzioni](#)
- [Accordi quadro](#)
- [Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione \(Mepa\)](#)
- [Sistema dinamico di acquisto della Pubblica Amministrazione \(Sdapa\)](#)
- Gare su delega e gare in ASP (Application Service Provider).

Gli strumenti di acquisto sono oggetto di [obbligo/facoltà](#) di utilizzo da parte delle PA, con diversi profili dipendenti dalla tipologia di amministrazione (centrale, regionale, territoriale, ente del servizio sanitario nazionale, scuola/università, organismo di diritto pubblico), di acquisto (sopra soglia comunitaria o sotto soglia comunitaria) e dalla categoria merceologica.

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 457, legge n. 296/2006) ha previsto l'operatività di un sistema a rete, costituito da **Consip SpA**, che opera come centrale di committenza nazionale, e dalle **centrali di committenza regionali**, per razionalizzare la spesa della PA e per realizzare sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi.

Articolo 1, commi 588 e 610-613 *(Razionalizzazione e spending delle infrastrutture ICT)*

La disposizione dei **commi 588 e 610-613** prevede che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato stipuli un apposito disciplinare con la società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, per razionalizzare i propri *Data Center*.

Inoltre, si dispone, che le amministrazioni pubbliche (ad esclusione degli enti territoriali) assicurino, per il triennio 2020-2022, una determinata percentuale di risparmio di spesa annuale per la gestione corrente del settore informatico nonché - seppure in percentuale minore - per la gestione delle infrastrutture informatiche *Data Center*.

Da tali prescrizioni di risparmio è esentata la società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria.

Il **comma 588** prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato stipuli un **apposito disciplinare** con la società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, per razionalizzare i propri *Data Center* secondo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e connettività.

La società di gestione di cui si tratta è quella oggetto dell'articolo 83, comma 15 del decreto-legge n. 112 del 2008 - disposizione che venne a stabilire che i diritti dell'azionista per la Sogei, quale Società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge n. 431 del 1991, siano esercitati dal Dipartimento del tesoro ai sensi dell'art. 6, comma 7, del d.P.R. n. 43 del 2008, "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze".

La stipula del disciplinare è previsto - ancor dal comma 1 qui in commento - che avvenga in conformità alla disciplina in materia di Poli Strategici nazionali ed al fine di migliorare il livello di efficienza e di qualità dei servizi informatici a supporto dei processi di finanza pubblica, perseguendone il contenimento dei costi.

Secondo la relazione tecnica, la disposizione importerebbe risparmi di spesa stimabili in 3 milioni per il 2020, 1 milione annui dal 2021, come effetto di minore onerosità della ricollocazione presso Sogei delle infrastrutture informatiche del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, rispetto al costo del diretto loro adeguamento da parte di quest'ultima.

Una definizione di Polo Strategico Nazionale (di seguito PSN) è rinvenibile nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) n. 1 del 14 giugno 2019 (recante "Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni e classificazioni delle infrastrutture idonee all'uso da parte dei Poli Strategici Nazionali - Approfondimenti").

Ebbene, il Polo Strategico Nazionale vi è definito (all'art. 6) come "soggetto che mette a disposizione a soggetti pubblici infrastrutture IT, centralizzate e/o distribuite, ad alta disponibilità garantendo una gestione amministrativa, tecnica e organizzativa dedicata. Il PSN è identificato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri selezionandolo dall'Elenco prodotto da AgID a seguito del processo di classificazione svolto sulla base dei requisiti previsti all'[allegato A](#) (nella colonna *Candidabilità all'uso da PSN*) e secondo le modalità descritte dalla presente circolare. I servizi IT erogati dal PSN sono inseriti ed aggiornati a cura di AGID nel *Catalogo dei servizi Cloud*".

È da tenere presente come nel Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 si confermi l'impianto (delle previsioni contenute nel precedente Piano Triennale) in termini di adozione del principio tecnologico del *Cloud First*, del modello strategico *Cloud della PA* e della propedeutica classificazione delle infrastrutture fisiche delle Pubbliche Amministrazioni.

Il **comma 610** dispone che le **amministrazioni** pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione - con esclusione degli enti territoriali (Regioni, Province autonome, "enti locali") e delle società da questi partecipate - assicurino, per il triennio 2020-2022, un **risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico** sostenuta nel biennio 2016-2017.

È richiamato (quale possibile modalità di perseguimento di tale risparmio di spesa) il **riuso** dei sistemi e degli strumenti di ICT (acronimo che sta per: *Information and Communications Technology*, tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

Siffatto riuso è oggetto dell'articolo 69 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).

Esso prevede che le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, abbiano l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.

Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto (salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico) che l'amministrazione committente sia sempre titolare di tutti

i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per essa.

Ancora al fine di favorire il riuso, il codice sorgente, la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale delle soluzioni informatiche sono pubblicati attraverso una o più piattaforme individuate dall'AgID con proprie Linee guida.

Il **comma 611** prevede che la percentuale di risparmio di spesa annuale per la gestione corrente del settore informatico debba esser parti al **5 per cento** (non già al 10 per cento, come previsto dal precedente comma) della spesa annuale media sostenuta nel biennio 2016-2017, ove si tratti di spese correnti sostenute dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 (dunque esclusi gli enti territoriali e loro società partecipate) **per la gestione delle infrastrutture informatiche (Data Center)**.

Questo, al netto dei costi di migrazione - ed a decorrere dalla certificazione da parte dell'AgID del passaggio al “*Cloud della PA*” (*Cloud Service Provider* o Polo Strategico Nazionale).

Il “*Cloud della PA*” è l'insieme delle infrastrutture e dei servizi *cloud*, qualificati da AgID entro la strategia nazionale relativa al *Cloud* per le pubbliche amministrazioni (la cui 'matrice' è il citato Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021).

Tale insieme è composto da: i Poli Strategici Nazionali; i *Cloud Service Providers* (soggetti titolari di servizi *Cloud* o pubbliche amministrazioni interessate ad erogare servizi *Cloud* ad altre PA secondo il modello *Public Cloud*) che siano qualificati compatibili da AgID; il contratto quadro stipulato da Consip con il Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario della Gara SPC *Cloud* - Lotto I (*Cloud Computing*).

Il **comma 612** dispone che le riduzioni di spesa di cui ai commi 610 e 611 **non si applichino alle spese sostenute dalla società** di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, con riferimento alle prestazioni e ai servizi erogati, alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti.

Con modificazione approvata dal Senato si prevede altresì l'esclusione delle spese sostenute dall'INPS.

Le disposizioni dei commi 610-611 si pongono come principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Così il **comma 613**.

Siffatta previsione parrebbe suscettibile di approfondimento, dal momento che le disposizioni dei commi richiamati escludono dal proprio ambito precettivo gli enti territoriali.

La dicitura di "principio fondamentale" ricorre di norma con riferimento al carattere concorrenziale della competenza legislativa di Stato e Regioni in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma (come riscritto con la revisione costituzionale del 2001).

La relazione tecnica riferisce (secondo i dati del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021) come a spesa media annua sostenuta per il settore ICT dalla pubblica amministrazione (esclusi gli enti territoriali) sia pari a 4,8 miliardi.

La medesima relazione stima - precisando peraltro che solo a consuntivo possano trarsi dati affidabili, talché le stime non sono computate ai fini dei saldi di finanza pubblica - che le disposizioni recate dai commi 610-611 possano determinare risparmi di spesa di circa 202 milioni annui.

Articolo 1, comma 589
(Riduzione della dotazione finanziaria Consip)

Il **comma 589** dispone la riduzione della dotazione finanziaria a decorrere dall'anno 2020 per l'attività svolta da Consip S.p.a. nell'ambito degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.

In particolare, la dotazione finanziaria – prevista dall'articolo 1, comma 514-*bis*, della legge di stabilità 2016 - per sostenere l'attività svolta da Consip S.p.A. a supporto dell'acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione – è confermata in 4,3 milioni per il 2019 ed è **ridotta da 4,3 milioni a 1,5 milioni annui a decorrere dal 2020** (con una riduzione, quindi, di 2,8 milioni).

Articolo 1, commi 590-602***(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica)***

I **commi 590-602** dettano norme per la **razionalizzazione** e la **riduzione della spesa pubblica delle pubbliche amministrazioni**.

Si prevede, in primo luogo, la cessazione della applicazione di una serie di disposizioni, indicate in apposito allegato, adottate nel corso del tempo per il contenimento di varie tipologie di spese delle pubbliche amministrazioni; a fronte di ciò, le pubbliche amministrazioni (escluse regioni, enti locali, servizio sanitario nazionale, agenzie fiscali e casse previdenziali private) sono tenute, a decorrere dal 2020, a contenere la **spesa per l'acquisto di beni e servizi entro il livello registrato mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018**. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni vigenti che recano vincoli relativi alla **spesa di personale**. Il superamento del livello di spesa stabilito è ammesso solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate.

Si prevede, poi, che le pubbliche amministrazioni (escluse regioni ed enti locali e, parzialmente, INPS e INAIL) siano tenute a versare annualmente allo Stato un importo pari a **quanto dovuto nell'esercizio 2018** in applicazione delle medesime disposizioni indicate nell'allegato, **incrementato del 10%**.

Si prevede, quindi, che i **compensi, i gettoni di presenza** e ogni altro emolumento (con esclusione dei rimborsi spese), spettanti ai **componenti degli organi** di amministrazione e controllo delle P.A. interessate dalle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (con esclusione delle società), vengano stabiliti dalle amministrazioni vigilanti, sulla base di criteri definiti con DPCM da adottare entro 180 giorni.

Al fine di assicurare il rispetto delle nuove misure di contenimento della spesa, infine, si sancisce che la violazione degli obblighi previsti costituisce **illecito disciplinare** del responsabile del servizio amministrativo-finanziario, mentre in caso di **inadempienza per più di un esercizio** si applica la sanzione della **riduzione del 30 per cento**, per il restante periodo del mandato, **dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenza** corrisposti agli organi di amministrazione.

I commi **590-591** prevedono che, a decorrere dal 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.196/2009, **cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e riduzione della spesa indicate nell'allegato A**. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni vigenti che prevedono vincoli relativi alla **spesa di personale**.

Si ricorda che sulla base del Sistema europeo dei conti (SEC 2010, definito dal Regolamento (Ue) n. 549/2013) e delle interpretazioni del SEC fornite nel “*Manual on Government Deficit and Debt*” pubblicato da Eurostat (edizione 2019), l’Istat predispose l’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S13 nel SEC). Nell’ambito delle statistiche di contabilità nazionale, per tale settore si compila il conto economico consolidato che costituisce il riferimento per gli aggregati trasmessi alla Commissione europea in applicazione del Protocollo sulla procedura per i deficit eccessivi annesso al Trattato di Maastricht. Ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della [legge 31 dicembre 2009, n.196](#) l’Istat è tenuto, con proprio provvedimento, a pubblicare annualmente (entro il 30 settembre) tale lista sulla Gazzetta ufficiale. Da ultimo è consultabile [l’elenco](#) pubblicato il 30 settembre 2019.

Le disposizioni di cui ai commi 590-591 non si applicano agli enti del **servizio sanitario nazionale**, alle **Agenzie fiscali**, alle **regioni** e agli **enti locali** (e ai relativi organismi ed enti strumentali) (v. comma 602) e alle **casce previdenziali private** (per le quali v. comma 601).

Per le Agenzie fiscali resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge n.78/2010, ma con un **incremento del 10%** (ai sensi del successivo comma 594).

L’articolo articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge n.78/2010 prevede, per gli anni dal 2011 al 2023, che le Agenzie fiscali (di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell’entrata del bilancio dello Stato pari all’1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento.

• ***L’allegato A: le disposizioni di contenimento della spesa di cui cessa l’applicazione***

L’**Allegato A** prevede la cessazione dell’applicazione delle seguenti disposizioni di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni:

Pubbliche amministrazioni e società partecipate

- articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 1996, n. 662, che dispone una riduzione percentuale dei compensi (progressivamente crescente con l’importo del compenso) corrisposti da pubbliche amministrazioni ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali;
- legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 9 (limite di spesa annua sostenuta dalle PA per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione), comma 10 (limite di spesa annua per le PA per le PA per le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 48 (versamento all’entrata del bilancio dello stato

- delle somme relative alla riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali e degli enti previdenziali pubblici) e comma 58 (riduzione delle indennità dei componenti di organi collegiali);
- articolo 2, commi 618-623 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riguardanti il contenimento delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle PA;
 - articolo 27 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, cd. “taglia-carta”, che impone alle PA una diminuzione della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni, nonché la sostituzione dell’abbonamento cartaceo alla Gazzetta Ufficiale con uno telematico;
 - articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, comma 1 (sulla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle PA per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti nelle predette amministrazioni), commi 2-3 (sulla riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza), comma 5 (sulla riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 6 (riduzione spese per sponsorizzazioni), e comma 7 (riduzione spese per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, sostenute da società inserite nel conto della PA);
 - decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che introduce alcune norme di riduzione dei costi degli apparati amministrativi e, in particolare, l’articolo 6, comma 3 (riduzione indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle PA ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo), comma 6 (riduzione compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo nelle società inserite nel conto della PA e nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria), comma 7 (riduzione spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni), comma 8 (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 9 (spese per sponsorizzazioni), comma 11 (riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni sostenute da società inserite nel conto della PA), comma 12 (spese per missioni), comma 13 (spese per attività di formazione) e comma 21 (versamento all’entrata del bilancio dello stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’articolo 6); l’articolo 8, comma 1 (spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato);
 - articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, che disapplica per le missioni connesse con gli impegni europei la norma relativa alla riduzione delle spese per missioni prevista dal comma 12 dell’articolo 6 del D.L. n. 78/2010;
 - decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, articolo 5, comma 14 (che modifica per le autorità portuali le riduzioni disposte dall’articolo 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, qui abrogato); all’articolo 8, relativo alla riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali, cessa l’applicazione del comma 1, lettera c)

(riduzione delle spese per comunicazioni cartacee agli utenti per gli enti pubblici non territoriali), del comma 2, lettera b) (risparmi derivanti dalla revisione da parte dell'INPS dell'attività in convenzione con i CAF), e del comma 3 (riduzione della spesa per consumi intermedi);

- decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, articolo 50, comma 3 (ulteriore riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per le PA) e comma 4 (possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese soggette ai limiti di cui all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78).

Enti di previdenza e assistenza

- articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), sulla riduzione delle spese di funzionamento degli enti di previdenza (all'epoca, l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL);
- articolo 21, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativo alla riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli enti soppressi (INPDAP, ENPALS);
- articolo 4, comma 77, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede ulteriori misure di razionalizzazione organizzativa per INPS ed INAIL volte a ridurre le proprie spese di funzionamento;
- articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che impone agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici di conseguire ulteriori risparmi derivanti da interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese;
- legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 305 (versamento all'entrata del bilancio dello stato di risparmi di spesa dell'INPS in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l'attuazione dei commi 301, 302, 303 e 304), comma 307 (versamento all'entrata del bilancio dello stato da parte dell'INPS in relazione ai risparmi conseguiti attraverso la razionalizzazione delle attività svolte nell'ambito del servizio CUN - Centralino unico nazionale per INPS, INAIL ed Equitalia; la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC; la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici attraverso il completamento dei processi di integrazione dei sistemi proprietari degli enti soppressi INPDAP ed ENPALS) e comma 308 (versamento all'entrata del bilancio dello stato per risparmi di spesa dell'INAIL);
- articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, che prevedono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni corrisposte dall'INPS agli istituti di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche;
- articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che richiede ulteriori risparmi agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, tramite interventi di razionalizzazione per la

riduzione delle proprie spese correnti diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali;

- legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), articolo 1, comma 321 (recante misure di contenimento della spesa per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) e comma 417, sulla riduzione della spesa per consumi intermedi per gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in persone giuridiche private e per quelli di tutela previdenziale obbligatoria dei liberi professionisti.

Autorità indipendenti

- decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, articolo 19, comma 3, lett. c) (riduzione delle spese di funzionamento dell'autorità nazionale anticorruzione) e articolo 22, comma 6 (riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per gli organi collegiali non previsti dalla legge per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali) e comma 9, lett. d), ed f) (riduzione della spesa per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni, nonché per incarichi di consulenza, studio e ricerca per i medesimi organismi);

Camere di Commercio

- articolo 18, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che prevede la possibilità per le camere di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali di effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa

A fronte della cessazione dell'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento e riduzione della spesa indicate nell'allegato A, si prevede che gli enti e gli organismi sopra indicati siano tenuti, a decorrere dal 2020, a contenere la **spesa per l'acquisto di beni e servizi** entro i **livelli registrati mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018**.

La **relazione illustrativa** spiega che l'intervento è volto a semplificare il quadro normativo vigente (che ha visto la stratificazione di numerose disposizioni volte a contenere varie tipologie di spese) e a garantire maggiore flessibilità gestionale per le pubbliche amministrazioni, garantendo al contempo una più efficace azione degli organismi di controllo.

Il **comma 592** definisce nel dettaglio le **voci di spesa** per l'acquisto di beni e servizi sulle quali opera l'obbligo di cui ai commi 3 e 4,

rispettivamente per gli enti che adottano la contabilità finanziaria e per gli enti che adottano la contabilità civilistica.

Il **comma 593** prevede che il **superamento del livello di spesa stabilito** (pari, come detto, alla spesa per l'acquisto di beni e servizi registrata mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018) è ammesso, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, solo a fronte di un **corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate**. Non concorrono comunque alla quantificazione delle entrate e dei ricavi le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate a spese diverse dall'acquisto di beni e servizi.

Il **comma 594** dispone che le pubbliche amministrazioni (escluse regioni ed enti locali) sono tenute a versare annualmente allo Stato, entro il 30 giugno, un importo pari a **quanto dovuto nell'esercizio 2018** in applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa indicate nell'allegato A, **incrementato del 10%**.

L'incremento del 10% non trova applicazione nei confronti di **INPS e INAIL**.

Per le **società pubbliche o partecipate** l'incremento del 10% è operato sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 506, della legge n.298/2015), la quale dispone che i risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa è da intendersi come versamento da effettuare **in sede di distribuzione del dividendo**.

Per l'**Agenzia delle entrate-Riscossione** (ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze) l'incremento del 10% è operato sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n.193/2016), la quale dispone che i risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa sono versati allo Stato **nei limiti del risultato d'esercizio** dell'ente.

Per gli **enti in dissesto o commissariati** si prevede che le somme da versare al bilancio dello Stato possano essere accantonate in un apposito fondo, per essere versate **alla conclusione della procedura di risanamento**.

Il **comma 595** prevede che nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 3 siano interessate da **processi di fusione o accorpamento**, il limite di spesa di cui al comma 4 e i ricavi o le entrate di cui al comma 6 e il versamento di cui al comma 7 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi

Il **comma 596** prevede che i **compensi**, i **gettoni di presenza** e ogni altro emolumento (con esclusione dei rimborsi spese), spettanti ai **componenti degli organi** di amministrazione e controllo delle P.A. interessate dalle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (con esclusione delle società), vengano stabiliti dalle amministrazioni vigilanti, sulla base di criteri definiti con DPCM da adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 597** stabilisce che la relazione degli organi deliberanti degli enti e organismi di cui al comma 3, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo

Il **comma 598** stabilisce che l'inosservanza di quanto disposto **dai commi 591, 593, 594 e 595** costituisce **illecito disciplinare** del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di **inadempienza per più di un esercizio** si applica la sanzione della **riduzione del 30 per cento** (rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019), per il restante periodo del mandato, **dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenza** corrisposti agli organi di amministrazione, con acquisizione al bilancio dell'ente dei relativi risparmi.

Il **comma 599** prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 3 a 11 è verificato e asseverato dai rispettivi **organi di controllo**.

Il **comma 600** chiarisce che restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal Bilancio dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 3.

Il **comma 601** esclude dall'ambito di applicazione dei commi **588-613** i **soggetti di diritto privato** che gestiscono **forme di previdenza ed assistenza obbligatorie** (soggetti di cui al [D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509](#), ed al [D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103](#)).

La disposizione opera inoltre un richiamo, confermandone le previsioni, all'[articolo 1, comma 183, della L. 27 dicembre 2017, n. 205](#). Quest'ultimo, a sua volta, esclude i suddetti enti di diritto privato, a decorrere dall'anno 2020, dall'ambito di applicazione delle norme di contenimento delle spese - diverse da quelle che pongono vincoli in materia di personale -, norme

previste per i soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni ai fini del conto economico consolidato (elenco redatto dall'ISTAT)³³.

Il comma 602 prevede che le disposizioni di cui ai **commi da 590 a 600 non si applicano alle regioni, alle province autonome** di Trento e di Bolzano, agli **enti locali** e ai relativi **organismi ed enti strumentali** (questi ultimi come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.118/2011).

Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 (in corso di conversione in legge).

L'articolo 57, comma 2, del decreto-legge n.124 del 2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.118/2011, prevede che per enti strumentali si intendono gli enti sui quali l'ente abbia determinati poteri di indirizzo o controllo³⁴; mentre per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica.

Si segnala, infine, che nell'ambito dei **definanziamenti disposti con la Sezione II** del presente disegno di legge sono previsti risparmi di spesa

³³ Si ricorda che gli enti previdenziali in esame sono inclusi nel suddetto elenco.

³⁴ Viene definito ente strumentale l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

Si definisce invece ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni sopra indicate.

(c.d. *spending review*) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei **Ministeri**, quale contributo delle Amministrazioni centrali al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, indicati nella Relazione tecnica in complessivi **977 milioni per il 2020**, in 967 milioni per il 2021 e in 953 milioni a decorrere dal 2022.

Articolo 1, comma 603
(Limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese)

Il **comma 603** eleva da **8 a 15 milioni** di euro l'importo a partire dal quale le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese per la partecipazione a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale (e versate all'entrata del bilancio dello Stato) sono riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del MISE.

Il **comma 603** dell'articolo in esame eleva da **8 a 15 milioni** di euro l'importo a partire dal quale le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese per la partecipazione a **programmi industriali aeronautici** in collaborazione internazionale (ai sensi dell'art. 3 della L. 808/1985), e versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono **riassegnate** agli appositi capitoli dello **stato di previsione del MISE** per le medesime finalità di cui alla citata L. 808/1985.

Secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica, ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'incremento di sette milioni di euro previsti. I dati degli incassi degli ultimi anni (anno 2016 pari ad euro 24.727.720, anno 2017 pari a euro 79.126.700, anno 2018 pari ad euro 207.088.750,99 e 2019, dati al 30/09/2019, pari ad euro 140.919.125,31) dimostrano che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare.

La suddetta previsione novella quindi l'art. 1, co. 30, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), già modificato dall'art. 1, co. 695, L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e dall'art. art. 1, co. 778, L. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

L'art. 1, co. 695, L. 205/2017 aveva introdotto il riferimento all'importo di 5 milioni di euro per la riassegnazione in spesa delle somme in questione; l'importo è stato successivamente innalzato a 8 milioni di euro dall'art. art. 1, co. 778, L. 145/2018.

La **legge n. 808/1985** costituisce il principale strumento di politica industriale di sostegno al settore della ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale e dell'elettronica connessa. In particolare, l'articolo 3 della legge 808 disciplina i finanziamenti e i contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici, disponendo, al comma 1, che a queste possano essere concessi:

- **finanziamenti per l'elaborazione di programmi** e l'esecuzione di **studi, progettazioni, sviluppi**, realizzazione di **prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione** fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime (**lettera a**)). Tali finanziamenti, ai sensi della legge, sono **rimborsabili mediante quote sul ricavato della vendita dei prodotti oggetto del programma** in collaborazione determinate in relazione ai previsti risultati commerciali ed economici (art. 4, comma nono, lettera c));

- contributi in conto interessi sui finanziamenti:

a sostegno della produzione di serie, concessi da istituti di credito, per lo svolgimento dell'attività di produzione di serie, nella misura del 70% del costo del programma di produzione considerato e per un periodo massimo di cinque anni (l'80% per le iniziative localizzate nelle aree del mezzogiorno di cui all'[art. 1, D.P.R. n. 218/1978](#)) (lettera b))

per un periodo massimo di dieci anni relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle misure necessarie ad allineare le condizioni del finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al programma (lettera c)).

Gli interventi possono essere effettuati anche in relazione all'eventuale finanziamento, da parte delle imprese nazionali, delle attività comuni di programma per la quota di loro pertinenza. Le agevolazioni di cui all'articolo 3 non sono cumulabili con altri incentivi (articolo 4, comma settimo).

L'intervento di sostegno di cui alla [legge n. 808/85](#) è di regola nella forma di **finanziamenti agevolati (a tasso zero) che vengono restituiti** attraverso un piano di rimborso **dalle imprese beneficiarie**, ai sensi dell'articolo 3, comma primo, lettera a) e articolo 4, comma settimo della stessa legge 808. L'accesso ai finanziamenti, avviene attraverso appositi **bandi**.

L'ammissione del programma di ricerca e sviluppo dell'impresa ai benefici previsti dall'articolo 3 è deliberata dal MISE previo parere del **Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica**, previsto dall'articolo 2 della legge n. 808/1985 per assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di sostegno previsti dal citato articolo 3. Il Comitato è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed è costituito da rappresentanti del MISE, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione università e ricerca MIUR e del Ministero della Difesa e da tre esperti (professori universitari) nelle discipline riconducibili all'aerospazio. I componenti del Comitato sono stati rinnovati per il periodo 2017-2019 con D.M. 22 dicembre 2016. Con un recente D.M. 4 ottobre 2018, i componenti del Comitato sono stati integrati con un rappresentante del Ministro per il Sud.

In attuazione dell'articolo 3 della legge n. 808, è stato adottato il D.M. 173/2010 (*Regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai*

progetti di ricerca e sviluppo). Successivamente, è intervenuto il **D.M. 3 luglio 2015** ha ridefinito i criteri e le modalità degli interventi finalizzati a promuovere e sostenere i progetti di ricerca e di sviluppo nel settore aerospaziale.

Il **D.M. n. 174/2010** disciplina invece specificamente i criteri e le modalità procedurali degli interventi di sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale funzionali alla sicurezza nazionale.

Articolo 1, comma 604 **(Riduzione del contributo italiano all'ONU)**

Il **comma 604** prevede una **riduzione del contributo italiano all'ONU, pari a 36 milioni di euro a decorrere dal 2020**. È inoltre previsto che il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga, anche sul piano internazionale, per negoziare un adeguamento dei criteri di contribuzione dell'Italia alle organizzazioni internazionali delle quali è parte.

La norma **riduce il contributo italiano alle spese delle Nazioni Unite** di cui alla [legge n. 848 del 1957](#) nella misura di 36 milioni di euro a decorrere dal 2020 sullo stanziamento di cui al **cap. 3393**, “*Contributi ad organismi internazionali*”, dello stato di previsione del MAECI, che **passa da 400 mln. a 364 mln.** a partire dal 2020.

Si ricorda che su tale capitolo sono allocate le risorse per l'erogazione dei contributi alle Nazioni Unite (cfr. *infra*) e per altre organizzazioni internazionali tra cui l'OSCE ed il Consiglio d'Europa.

La norma dispone altresì che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

• **Il finanziamento delle Nazioni Unite**

L'attuale sistema di finanziamento delle Nazioni Unite si articola in un primo bilancio, a carattere ordinario, finalizzato a coprire le spese per il personale e il funzionamento dei principali organi delle Nazioni Unite. Esso è finanziato tramite contributi obbligatori che vengono stabiliti dall'Assemblea Generale: l'obbligo per ciascuno Stato membro di sostenere una quota percentuale delle spese dell'ONU, come individuata dall'Assemblea Generale, si fonda sulle disposizioni dell'articolo 17, par. 2 della Carta delle Nazioni Unite.

La quota dovuta è stabilita ogni tre anni da un apposito organismo tecnico, il *Committee on Contributions*, sulla base di dati affidabili, verificabili e comparabili quali, ad esempio, le stime del reddito nazionale lordo, i tassi di cambio, il peso del debito.

La scala della ripartizione delle quote percentuali si distribuisce in una forbice che va dal minimo dello 0,001% al massimo del 22% del totale delle spese.

Per il triennio 2019-2021 la *scale of assessment* assegna all'Italia l'onere di contribuire nella misura del 3,3% alle spese delle Nazioni Unite.

Nel triennio precedente (2016-2018) il contributo italiano era stato del 3,7%.

Con riferimento al 2018, l'applicazione della quota del 3,7% al totale delle spese ONU, pari a 2,5 mln. di dollari, si è tradotta in un contributo di 91,1 mln. di dollari, pari a 80,2 mln. di euro, che alla data del 30 aprile 2018 risultava interamente versato.

Con riferimento al **2019**, il contributo italiano al bilancio ordinario dell'ONU, pari a **92,2 mln. di dollari** risultava interamente versato.

Un **secondo canale di finanziamento** è rappresentato dai fondi che afferiscono al **bilancio per le missioni di pace** delle Nazioni Unite: le quote di contribuzione per ciascun membro sono stabilite con criteri simili a quelle del bilancio ordinario, anche se i 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti) contribuiscono in maniera maggiore rispetto a quanto versato per al bilancio ordinario

L'Italia si trova al **7° posto nella lista dei 10 maggiori contributori alle missioni di pace** avendo versato per queste operazioni 247,7 mln. di dollari per il triennio 2019-2020, pari al 3,3% delle spese totali.

Il terzo e ultimo canale di finanziamento del sistema ONU è rappresentato dai fondi per i tribunali istituiti dal Consiglio di Sicurezza, quali il Tribunale penale internazionale per il Ruanda, il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia e un meccanismo residuale a supporto dei due tribunali citati. Complessivamente, attraverso questo canale, l'Italia ha versato **2,8 mln. di dollari** nel 2019.

Sul piano normativo, **interventi di riduzione dei contributi del nostro Paese a organismi internazionali** – con una correlata rinegoziazione dei termini di accordi internazionali riguardanti la quantificazione di contributi volontari ed obbligatori versati dall'Italia - **sono stati disposti dalla legge di stabilità per il 2015** (legge n. 190/2014), **dalla legge di stabilità per il 2016** (legge n. 208/2015), **dalla legge di bilancio per il 2019** (legge n. 145/2018).

In particolare, l'articolo 1, comma 318 della legge di stabilità per il 2015 ha disposto la riduzione dei contributi a organismi internazionali per 25,2 mln. di euro per l'anno 2015 e 8,4 mln. di euro a decorrere dal 2016: in questo caso la riduzione ha operato con un riferimento ad una pluralità di organismi internazionali elencati in uno specifico allegato alla legge di stabilità: tra questi figurava anche l'autorizzazione di spesa riguardante il contributo all'ONU, ridotto per il 2015 di 20 mln. di euro.

L'articolo 1, comma 619 della legge di stabilità per il 2016 ha operato un'ulteriore modesta riduzione per il 2016 (198 euro) e a decorrere dal 2017 (200.198 euro) che ha riguardato il contributo del nostro Paese a due organismi internazionali.

Si segnala altresì che l'articolo 26, comma 3, lett. d) del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 136/2018 ha previsto che gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento siano parzialmente coperti, quanto a 20 mln. di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente

utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla richiamata legge n. 848 del 1957, disponendo anche in questo caso che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provveda agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'organismo delle Nazioni Unite, per un eguale importo.

Anche la legge di bilancio per il 2019, all'art.1, comma 781, aveva disposto una riduzione del contributo all'ONU pari a 35,35 mln. di euro per il 2019 e a 32,35 mln. di euro a decorrere dal 2020.

Articolo 1, comma 605
*(Utilizzo da parte delle università di docenti
 in servizio presso istituzioni scolastiche)*

Il comma 605 riduce (da 25,8 milioni di euro) a **11,6 milioni di euro a decorrere dal 2020** il limite di spesa connesso all'**utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche**. A tal fine, novella l'art. 1, co. 4, della [L. 315/1998](#), in base al quale il personale docente può essere destinato a svolgere attività di *tutor* nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. La stessa possibilità era prevista anche con riguardo ai percorsi universitari abilitanti per l'insegnamento nelle scuole secondarie, ora non più attivati.

Il medesimo limite di spesa è stato ridotto anche per il 2019 dall'art. 8, co. 3 del [D.L. 126/2019](#), in via di conversione ([A.S. 1633](#), già approvato dalla Camera dei deputati)).

Ciò sembrerebbe essere connesso alla revisione dei percorsi di formazione e abilitazione del personale docente, che dovrebbe essere oggetto di un apposito disegno di legge, qualificato come collegato alla manovra di finanza pubblica, secondo quanto previsto dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2019 ([Doc. LVII, n. 2-bis](#)).

La relazione tecnica precisa che attualmente permane la necessità di assicurare **413 tutor** nell'ambito dei **corsi di laurea in scienze della formazione primaria**, ciascuno dei quali gode di esonero totale e deve essere sostituito con un docente assunto con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno.

• **La formazione iniziale per l'accesso ai ruoli del personale docente**

Prima della riforma operata con il d.lgs. 59/2017 - come modificato dall'art. 1, co. 792 e 794-796, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) - la formazione iniziale per l'accesso nei ruoli del personale docente della scuola secondaria era disciplinata con il regolamento emanato con [D.M. 249/2010](#).

In particolare, il D.M. 249/2010 disponeva che il percorso formativo per insegnare nella scuola secondaria si articolava in un corso di laurea magistrale o, per l'insegnamento di discipline artistiche, musicali e coreutiche, in un corso di diploma accademico di II livello a indirizzo didattico, e in un successivo tirocinio formativo attivo (TFA), di durata annuale, che si concludeva con la stesura di una relazione e con l'esame finale con valore abilitante. Tale percorso aveva sostituito

il percorso effettuato, fino all'a.a. 2007-2008, nelle scuole di specializzazione (SSIS). Per il percorso formativo erano previsti tutor coordinatori e tutor dei tirocinanti. Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico erano presenti anche tutor organizzatori. I tutor erano docenti e dirigenti in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

Attualmente, invece, il **percorso di formazione iniziale e accesso ai ruoli** si articola così:

- con **cadenza biennale** è bandito un **concorso** pubblico **nazionale**, su base regionale o interregionale, per titoli ed esami, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali. All'esito del concorso si consegue **l'abilitazione all'insegnamento** per la specifica classe di concorso;
- possono accedere ai concorsi per posti comuni e per posti di insegnante tecnico-pratico coloro che sono in possesso, alternativamente:
 - di abilitazione specifica sulla classe di concorso (o di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, ferma restando la necessità del possesso del titolo di studio specifico richiesto per la classe di concorso per cui si partecipa);
 - per i posti comuni, di laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) o, per i posti di insegnante tecnico pratico, per i concorsi banditi successivamente all'a.s. 2024/2025, di laurea (oppure diploma di I livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso³⁵), in entrambi i casi unitamente a 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA), da acquisire nelle discipline antropopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno 6 crediti in ciascuno di almeno 3 dei seguenti ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, psicologia, antropologia, metodologie e tecnologie didattiche.

Per l'accesso ai concorsi per posti di sostegno è necessario anche il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- ogni candidato può concorrere in una sola regione e per una sola classe di concorso per ciascun grado di scuola (scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado), nonché per i posti di sostegno;
- per i posti comuni, il concorso prevede due prove scritte, a carattere nazionale, e una prova orale; per i posti di sostegno, prevede una prova scritta a carattere nazionale e una prova orale;
- le graduatorie includono solo i vincitori, pari al numero dei posti messi a concorso, direttamente immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali.

³⁵ L'art. 22, co. 2, del d.lgs. 59/2017 prevede che, per i concorsi a posti di insegnante tecnico-pratico banditi fino all'a.s. 2024/2025, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

Rimane comunque fermo il diritto all'immissione in ruolo dei vincitori, ove occorra, anche negli anni successivi. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio, l'istituzione scolastica cui essere assegnati per svolgere l'anno di formazione iniziale e prova, fra quelle della regione in cui hanno concorso che presentano posti vacanti e disponibili;

- il percorso annuale di formazione iniziale e prova si conclude con una valutazione finale che, se positiva, assolve all'obbligo dell'anno di prova, per l'effettiva immissione in ruolo. In caso di valutazione negativa, il percorso si può ripetere una volta;
- in caso di valutazione positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria – ad esaurimento, di merito, o di istituto – nella quale è iscritto, ed è confermato in ruolo nella istituzione scolastica dove ha svolto il periodo di prova, dove deve rimanere per almeno altri quattro anni.

Articolo 1, comma 606
(Somme da assegnare al Ministero delle infrastrutture)

Il **comma 606** modifica le modalità di assegnazione dei proventi derivanti dall'assegnazione a titolo oneroso, mediante messa all'asta, delle quote di emissioni di gas-serra agli operatori aerei amministrati dall'Italia, riducendo di 1 milione di euro la quota destinata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La norma in esame modifica l'art. 6 del D.Lgs. 30/2013, che disciplina l'assegnazione a titolo oneroso, mediante messa all'asta, delle quote di emissioni di gas-serra agli operatori aerei amministrati dall'Italia.

In particolare viene modificato il comma 4 che demanda ad un apposito decreto ministeriale (adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) la disciplina delle procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla citata vendita all'asta e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa per attività destinate a finanziare iniziative contro i cambiamenti climatici (elencate dal medesimo comma 4).

La modifica prevede che tale successiva riassegnazione avvenga per la parte eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 1, comma 607 *(Riduzione sgravio contributivo per imprese armatrici)*

Il comma 607 prevede, dal 2020, una riduzione dello sgravio contributivo per le imprese armatrici con riferimento al personale componente gli equipaggi.

Più precisamente, si prevede una riduzione dello **sgravio contributivo** totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato (di cui all'articolo 6 del D.L. n. 457/1997), stabilendo che, a decorrere **dal 2020, venga corrisposto nel limite del 44,32%**.

Si fa presente che un'analogia disposizione è contenuta nell'articolo 1, comma 693, della L. 205/2017 che, ultima di una serie di interventi in materia, ha disposto la riduzione del richiamato sgravio, dal 2018, nella misura del 45,07%.

L'articolo 6 del D.L. 457/1997 ha stabilito la concessione, alle imprese armatoriali, per le navi iscritte al Registro internazionale, di un esonero totale dagli oneri contributivi (sia gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico dell'impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto del lavoratore dipendente) per il personale italiano o comunitario imbarcato a decorrere dal 1° gennaio 1998. L'esonero opera anche nei confronti del richiamato personale. Allo stesso tempo, è stata disposta la concessione (a determinate condizioni), alle stesse imprese, di un contributo pari all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nel 1997 nei confronti della gente di mare, nel rispetto di specifici limiti.

Merita ricordare che negli ultimi anni una serie di provvedimenti hanno rideterminato, riducendolo progressivamente, il richiamato sgravio, ampliandone contestualmente l'ambito oggettivo di applicazione.

In particolare, l'articolo 2, comma 2, della L. 203/2008 aveva esteso, dal 2009 (e comunque nel limite dell'80%) il beneficio richiamato alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari (estendendo alle stesse anche il credito d'imposta in misura corrispondente all'I.R.P.E.F. dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi, di cui all'articolo 4 dello stesso D.L. 457/1997). Successivamente, l'articolo 4, comma 55, della L. 183/2011 aveva ulteriormente diminuito lo sgravio (nella misura del 60% per il 2012 e del 70% dal 2013). Con l'articolo 1, comma 74, della L. 228/2012, era stata disposta la corresponsione dello sgravio nel limite del 63,2% per il biennio 2013-2014, del 57,5% per il 2015, del 50,3% a decorrere dal 2016. L'articolo 1, comma 431, della L. 232/2016 e l'articolo

1, comma 693, della L. 205/2017 hanno ulteriormente ridotto lo sgravio, rispettivamente, al 48,7% dal 2017 e al 45,07% dal 2018.

Articolo 1, comma 608
(Soppressione di un Fondo istituito presso l'INPS)

Il **comma 608** sopprime il Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti.

In particolare, si **sopprime il comma 709 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014** (legge finanziaria per il 2014), che, appunto, destina le economie, da accertare a consuntivo³⁶, derivanti dalle disposizioni del precedente comma 707 (cfr. infra), ad un apposito fondo, istituito presso l'I.N.P.S., finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con specifico D.P.C.M.. Quest'ultimo provvedimento provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti.

L'articolo 1, comma 707, integrando il testo dell'articolo 24, comma 2, del D.L. n. 201/2011 (che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2012 - con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dalla medesima data - il calcolo della quota di pensione corrispondente a tali anzianità secondo il metodo di calcolo contributivo, cd. calcolo pro-rata) prevede che, in ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non possa eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo (retributivo) vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 201/2011, computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.

³⁶ Con le procedure previste dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la Conferenza di servizi.

Articolo 1, comma 609
*(Revisione di stime di oneri nel settore pensionistico
ed Accantonamenti di spesa in bilancio)*

Il **comma 609** opera, in base ad una revisione delle stime, una **riduzione delle risorse iscritte in bilancio ai fini dell'attuazione di alcune norme pensionistiche** e prevede un **accantonamento, per un importo equivalente, di alcune dotazioni di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze**, al fine di assicurare - di fronte alla suddetta riduzione - il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

La riduzione suddetta concerne, nella misura di 300 milioni di euro per il 2020, 900 milioni per il 2021 e 500 milioni per il 2022, le stime relative alle norme in materia pensionistica di cui agli articoli 14 e 15 del [D.L. 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 marzo 2019, n. 26](#) - norme concernenti il conseguimento della pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 100 o in base ai requisiti di sola anzianità contributiva -.

Tale riduzione è ulteriore rispetto a quelle contemplate nelle stime della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 (riguardo a queste ultime, cfr. la **relazione tecnica** allegata al **disegno di legge di bilancio**).

Per quanto riguarda il 2020, il summenzionato accantonamento, corrispondente all'ulteriore riduzione in esame, rientra nell'accantonamento complessivo, per il medesimo anno, di cui ai successivi **commi 624 e 625, alla cui scheda si rinvia**.

Per gli anni 2021 e 2022, l'accantonamento corrispondente alle ulteriori riduzioni in oggetto è invece disposto dal presente **comma 609** e dall'**elenco 1** a cui esso fa rinvio. Tale accantonamento concerne (in termini di competenza e di cassa) le unità di voto 1.4 ("Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte") e 23.2 ("Fondi di riserva e speciali") dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tali accantonamenti possono essere rimodulati - con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, **come ha specificato il Senato** - nell'ambito dello stato di previsione del Ministero, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica; le eventuali rimodulazioni sono comunicate alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze ogni quadrimestre. Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021, il 15 marzo 2022 e il 15 settembre 2022, risultante dal monitoraggio di cui all'articolo 28, comma 3, del citato [D.L. n. 4 del 2019](#)

(convertito, con modificazioni, dalla [L. n. 26 del 2019](#))³⁷, e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti sono progressivamente resi disponibili o confermati, in parte o interamente.

³⁷ Il citato comma 3 prevede un monitoraggio da parte dell'INPS (con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni successivi) delle domande dei trattamenti pensionistici ivi richiamati e l'invio, da parte del medesimo INPS, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, della rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 1, commi 614 e 615 *(Convenzioni per digitalizzare procedure del Ministero dell'interno)*

I **commi 614 e 615** prevedono che solo con concessionari di servizi pubblici (aventi determinate caratteristiche) il Ministero dell'interno possa stipulare talune convenzioni.

Si dispone altresì circa l'identificazione da parte di incaricati del pubblico servizio anche con riconoscimento biometrico e firma grafometrica.

La disposizione - introdotta dal Senato - novella l'articolo 39 (relativo alle convenzioni in materia di sicurezza) della legge n. 3 del 2003.

Finalità è una razionalizzazione che insieme porti ad una maggiore digitalizzazione delle procedure in capo al **Ministero dell'interno**.

L'articolo 39, comma 4-*bis*, prevede che il Ministero dell'interno possa stipulare (nell'ambito delle sue direttive impartite per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica) convenzioni con concessionari di pubblici servizi "o altri soggetti non pubblici" per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati loro indirizzati nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell'interno, si determina l'importo dell'onere a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.

La novella **sopprime il riferimento ad "altri soggetti non pubblici"**.

Ed introduce la specificazione che i **concessionari di servizi pubblici** (pertanto unici possibili contraenti) debbano presentare alcune caratteristiche.

Essi devono essere dotati di una **rete di sportelli** capillare su tutto il territorio nazionale, di **infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate**.

Devono inoltre essere **Identity Provider**, avere la qualifica di **Certification Authority** accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, avere **esperienza pluriennale** nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari a pagamento.

Altra novella incide sul comma 4-*ter* del citato articolo 39 della legge n. 3 del 2003. Esso prevede che per le finalità sopra ricordate (di cui al comma 4-*bis*), gli **incaricati del pubblico servizio** addetti alle procedure definite

dalle convenzioni, *possano* essere autorizzati a procedere all'**identificazione degli interessati** (con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni).

La novella sopprime la dicitura: "possono essere autorizzati a procedere", sostituendola con: "procedono". Pertanto la facoltà diviene un **obbligo**.

E viene a prevedere che l'identificazione degli interessati possa avvenire anche mediante **riconoscimento biometrico e firma grafometrica**.

È prevista una clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 1, commi 616-620 *(Rinegoziazione contratti locazione passiva)*

Le disposizioni contenute nei **commi da 616 a 620** prevedono la possibilità per le amministrazioni dello Stato, laddove lo ritengano conveniente, di **richiedere** ai proprietari degli immobili locati **la rinegoziazione dei contratti di locazione passiva** vigenti alla data di entrata in vigore della disposizione.

In particolare **il comma 616** dispone che al fine di conseguire risparmi di spesa connessi ai contratti di **locazione passiva di immobili di proprietà privata**, le amministrazioni dello Stato, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie anche fiscali (compresa l'Agenzia del demanio), nonché gli organi di rilevanza costituzionale, possono procedere, laddove conveniente, alla **rinegoziazione dei contratti in corso** alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Si ricorda che numerose norme sono intervenute per disciplinare il regime dei **contratti di locazione passiva delle amministrazioni dello Stato** ai fini del contenimento della spesa. In particolare l'articolo 1, commi 222 e seguenti della legge 23 dicembre 2009, n. 191, legge finanziaria 2010, stabilisce, tra l'altro, che le amministrazioni dello Stato, nella ricerca di immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio le istruttorie da avviare nell'anno seguente per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa, accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare: Verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi individuati dalle predette amministrazioni, tramite indagini di mercato che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio. Rilascia alle predette amministrazioni il **nulla osta** alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorché sottoscritti dall'Agenzia del demanio. Le amministrazioni sono altresì obbligate a scegliere soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'erario sulla base del parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici.

Le pubbliche amministrazioni devono **pubblicare** sui propri siti internet le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti (art. 30 del d.lgs. n. 33 del 2013).

Successivamente, l'articolo 24 del D.L. n. 66 del 2014 ha previsto un nuovo **piano di razionalizzazione nazionale** per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto, un complessivo efficientamento della

presenza territoriale, attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili e la riduzione delle locazioni passive, in modo da garantire per ciascuna amministrazione dal 2016 una riduzione rispetto al 2014 di almeno il 50 per cento della spesa per locazioni e di almeno il 30 per cento degli spazi utilizzati.

Si ricorda che il totale complessivo della **spesa per locazioni passive** delle amministrazioni statali nel 2018 ammonta a circa **800 milioni** (dati DEF 2019).

Per una panoramica delle norme in materia si rimanda alla consultazione del paragrafo [Le locazioni passive](#) presente all'interno del tema *web* Immobili pubblici e concessioni demaniali sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

Si segnala infine che per amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie che operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali, nonché il CONI.

L'ultimo periodo del comma 616 dispone espressamente che rimangono comunque **ferme** tutte le altre **misure di contenimento della spesa pubblica** per canoni di locazione passiva previste dall'articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (commi da 1 a 6) in materia di *spending review*.

Si ricorda a tale proposito che l'articolo 3 del richiamato decreto n. 95 stabilisce, tra l'altro, che per i contratti di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del demanio (comma 6) nonché la **sospensione degli adeguamenti Istat (comma 1)**.

Il **comma 617** prevede che le Amministrazioni pubbliche, fornendo l'opportuna documentazione, **verificano con l'Agenzia del demanio la convenienza della rinegoziazione** ed entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni propongono alla proprietà la rinegoziazione del contratto in corso **attraverso la stipula di un nuovo contratto della durata di nove anni** a fronte di un canone annuo commisurato al **valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare ridotto del 15 per cento**.

Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del comune più vicino nell'ambito territoriale della medesima regione.

Nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge il Governo rappresenta che l'intento della norma è sia quello di conseguire un risparmio di spesa in termini di abbattimento del canone di locazione, sia quello di facilitare la permanenza negli immobili già locati per un periodo più lungo rispetto alla originaria scadenza contrattuale, evitando così le spese connesse all'individuazione di un nuovo immobile da locare, agli eventuali lavori di ristrutturazione/adeguamento, nonché quelle di trasloco.

Si ricorda che [l'Osservatorio del Mercato Immobiliare](#) cura la rilevazione e l'elaborazione delle informazioni di carattere tecnico-economico relative ai valori immobiliari, al mercato degli affitti e ai tassi di rendita del mercato immobiliare.

Il **comma 618** dispone che **entro 30 giorni** dal ricevimento della proposta di rinegoziazione, **la proprietà deve comunicare la propria accettazione**, di cui andrà data notizia all'Agenzia del demanio al fine del rilascio del nullaosta alla stipula. In caso di mancata accettazione il contratto vigente continua a produrre effetti fino alla naturale scadenza.

Il **comma 619** stabilisce che la disciplina introdotta **si applica anche ai contratti venuti a scadenza** alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni: alle amministrazioni pubbliche è consentito proseguire nell'utilizzo dell'immobile con la stipula di **un nuovo contratto** con le modalità disciplinata ai **commi 617 e 618**.

Se la proposta di rinegoziazione non dovesse essere accettata da parte della proprietà si applicano le vigenti procedure (articolo 2, comma 222, della legge finanziaria del 2010) che disciplinano la ricerca di una nuova soluzione allocativa.

Il **comma 620** introduce una **sanzione** per le amministrazioni pubbliche che non attuino i piani di razionalizzazione rivolti all'efficientamento della presenza territoriale i quali sono reperiti o reperibili le necessarie disponibilità di risorse finanziarie. In tali casi, il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su comunicazione dell'Agenzia del demanio, effettua una **riduzione lineare degli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese correnti dell'amministrazione stessa pari al 5% per cento** dell'intero ammontare degli stanziamenti medesimi.

In materia di locazioni passive si segnala che **l'articolo 43 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124**, attualmente all'esame della Camera dei deputati, stabilisce

che ai contratti di locazione stipulati dagli enti previdenziali con le amministrazioni dello Stato si applica un canone commisurato ai valori di mercato (ridotto del 15 per cento) e che i predetti enti possono usare proprie risorse anche per l'acquisto di immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato. **L'articolo 44** dispone anche l'abrogazione della disciplina delle operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo. La disposizione abrogativa sopprime, tra l'altro, la possibilità di realizzare nuove locazioni passive ovvero che l'operazione di permuta possa avere ad oggetto immobili già in uso governativo

Articolo 1, commi 621-623
(Immobili militari della Difesa e Fondo bonifiche)

I **commi 621-623** intervengono sulle quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili della difesa e istituisce un fondo per il recupero e il monitoraggio dei residuati di munizionamento nei poligoni.

Più nel dettaglio:

il **comma 621, lettera a)**, aumenta, al 30 per cento, la consistenza della quota dei proventi di pertinenza del Ministero della difesa derivanti dalle vendite degli immobili militari, ceduti ad uno o più Fondi comuni di investimento.

Il **comma 621, lettera b)**, estende al 31 dicembre 2022 la possibilità di riassegnazione dei proventi monetari derivanti dalle procedure di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione dei beni del Ministero della difesa. Diminuisce, inoltre, al 55 per cento, la quota dei proventi monetari derivanti dalla cessione di immobili della difesa da assegnare al Fondo ammortamenti dei titoli di Stato e aumenta, al 35 per cento la quota destinata al Ministero della difesa.

Il **comma 622** istituisce un Fondo nello stato di previsione della difesa, per la realizzazione di interventi di bonifica nei poligoni, con risorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021, e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Conseguentemente il **comma 623** sopprime la previsione normativa secondo la quale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono determinati annualmente gli oneri a carico del Ministero della difesa relativi ad una serie di attività concernenti le bonifiche dei poligoni militari.

Il comma **621, lettera a)** introduce modifiche all'articolo 33, comma 8-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111

Nel dettaglio, il punto 1) prevede che la consistenza della quota dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari di pertinenza del Ministero della difesa passi dal 10 al 30 per cento del valore di apporto dei beni.

Tali proventi sono destinati prioritariamente alla razionalizzazione e alla riorganizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente.

Inoltre, al punto 2), è previsto che le risorse monetarie derivanti dall'alienazione delle quote vengano versate all'entrata del bilancio dello stato per la successiva integrale riassegnazione alle spese di investimento

dello stato di previsione della spesa del ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione

Si ricorda che l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, ha previsto la creazione di un sistema integrato di fondi immobiliari, con l'obiettivo di accrescere l'efficienza dei processi di sviluppo e di valorizzazione dei patrimoni immobiliari di proprietà degli enti territoriali, di altri enti pubblici e delle società interamente partecipate dai predetti enti.

A norma del comma 8-*quater* il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio, promuove, uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari.

Con l'approvazione del "Piano di cessione di immobili pubblici" a norma dell'articolo 1, comma 422 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (DPCM 10 luglio 2019), è prevista, tra l'altro, la vendita di quaranta beni immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della difesa, diverso dall'abitativo, non più necessari alle proprie finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, per un valore presunto di circa 160 milioni di euro, individuati con decreto del Ministro della difesa del 14 giugno 2019. Tale valutazione andrà ulteriormente verificata dall'Agenzia del demanio sulla base dei dati in possesso del Ministero della difesa, ad oggi unico detentore dei beni, in considerazione, in particolare, dei possibili costi di bonifica.

Il comma 621, lettera b) introduce novelle e abrogazioni all'articolo 307, del D.Lgs. 66/2010, in materia di dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa.

Più nel dettaglio, il punto 1) interviene sul comma 10, lettera d), estendendo al 31 dicembre 2022 la possibilità di riassegnazione dei proventi monetari derivanti dalle procedure di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione dei beni del Ministero della difesa. Inoltre, è ridotta la quota dei predetti proventi a favore del Fondo ammortamenti dei titoli di Stato, che passa dall' 80 al 55 per cento.

Contestualmente è aumentata la quota assegnata al Ministero della difesa che passa dal 10 al 35 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l'utilizzo per la copertura di oneri di parte corrente.

La disposizione si riferisce agli immobili, diversi dagli alloggi di servizio, individuati dal Ministero stesso sulla base di un programma di razionalizzazione, accorpamento riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso.

Tale programma tiene conto del processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorire

la riallocazione degli immobili in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti.

Con il programma, che è adottato sentita l'Agenzia del Demanio, sono individuati, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili, sono definite le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare; è quantificato il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni; sono stabilite le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.

Il Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, nell'assolvimento di predetti compiti, può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare.

Si ricorda infine, che nel 2018, per le finalità di cui all'articolo 307, sono stati sottoscritti n. 2 Protocolli d'intesa aventi ad oggetto 3 immobili ed è stato avviato il Piano strategico nell'ambito del quale le F.A. hanno individuato n. 197 immobili potenzialmente dismissibili (Relazione sullo stato dell'organizzazione delle Forze Armate, relativa all'anno 2018).

Il punto 2), abrogando la lettera *d-bis*), del comma 11-*bis*, introdotta dalla legge di bilancio per il 2019, elimina la previsione secondo la quale la quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei beni militari è assegnata al Ministero della difesa per essere destinata a spese d'investimento.

Il **comma 622** istituisce un Fondo nello stato di previsione della difesa, per le attività di bonifica di poligoni e delle aree militari.

Più nel dettaglio si tratta di:

- interventi di recupero dei residuati del munizionamento impiegato nei poligoni (articolo 184, comma 5-bis.3);
- un monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, e aree limitrofe al poligono (articolo 241-bis, commi 4-bis);
- interventi di vigilanza e sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti (articolo 241-*bis*, commi 4-*octies*).

Il Fondo potrà usufruire di risorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021, e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Si ricorda che l'articolo 184, comma 5-bis.3 prevede che entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato.

L'articolo 241-bis, comma 4-*bis* prevede che il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un **piano di monitoraggio permanente** sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi-permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.

Infine l'articolo 241-*bis*, comma 4-*octies*, prevede che l'ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Comando carabinieri tutela dell'ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle capitanerie di porto provvedono, alla sorveglianza ed all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti.

*In relazione agli interventi di cui all'articolo 241-bis, commi 4-*octies*, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe chiarito se le risorse siano destinate sia alla attività di vigilanza dell'ISPRA, sia a quelle di sorveglianza e accertamento degli illeciti svolte dal Comando carabinieri tutela dell'ambiente (C.C.T.A.) e dal Corpo delle capitanerie di porto.*

Conseguentemente all'introduzione del richiamato fondo, il **comma 623**, abroga il comma 4-*novies* dell'articolo 241-*bis* del D. Lgs. n.152 del 2006, ai sensi del quale, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati annualmente gli oneri a carico del Ministero della difesa relativi ad una serie di attività riguardanti le bonifiche dei poligoni militari.

Il comma 623 richiama, nello specifico le attività di cui all'articolo 184, comma 5-*bis*.3 e ai commi 4-*bis* e 4-*octies* dell'articolo 241-*bis* del D. Lgs. n.152 del 2006. Ai sensi del comma 5-*bis*.3 dell'articolo 184 entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato.

A sua volta il successivo comma 4 – *bis* dell'articolo 241-*bis* prevede che il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotti un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate. (1141)

Ai sensi del comma 4-*octies* l'ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 1, commi 624 e 625
*(Accantonamento di 1 miliardo di euro per il 2020
 e monitoraggio dei saldi di finanza pubblica)*

I commi 624 e 625 prevedono l'accantonamento di risorse per 1 miliardo di euro nel 2020 al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di bilancio.

I commi 624 e 625, al fine di assicurare il **conseguimento degli obiettivi programmatici di bilancio per il 2020**, prevedono che vengano accantonate, e rese indisponibili per la gestione, risorse per **1 miliardo di euro nel 2020**, in termini di competenza e di cassa, secondo quanto indicato nell'elenco allegato (**elenco n.2**).

L'elenco 2 (allegato al disegno di legge), a cui la disposizione fa rinvio, prevede che l'accantonamento riguardi unicamente lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il Programma 1.4³⁸ per **250 milioni** e il Programma 23.2³⁹ per **750 milioni**.

Gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, **possono essere rimodulati**, nell'ambito dello stato di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere.

Verificato l'**andamento tendenziale dei conti pubblici** con il Documento di economia e finanza 2020, in relazione al **raggiungimento degli obiettivi programmatici** per l'esercizio 2020, **gli accantonamenti possono essere resi disponibili**, in tutto o in parte, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dell'economia e delle finanze, in sede di presentazione del disegno di legge di assestamento di bilancio⁴⁰.

L'andamento tendenziale dei conti pubblici e il raggiungimento degli obiettivi programmatici per il 2020 devono essere **valutati al netto** delle entrate derivanti dalle **operazioni di dismissione degli immobili pubblici** e degli effetti dei provvedimenti previsti con la manovra di bilancio ai fini della **lotta all'evasione fiscale**.

³⁸ Missione 1 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", Programma 1.4 "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta".

³⁹ Missione 23 "Fondi da ripartire", Programma 23.2 "Fondi di riserva e speciali".

⁴⁰ Si ricorda che ai sensi dell'articolo 7 della legge n.196 del 2009 (legge di contabilità pubblica) il Documento di economia e finanza (DEF) deve essere presentato alle Camere entro il 10 aprile e il disegno di legge di assestamento entro il 30 giugno.

Merita al riguardo ricordare che la scorsa legge di bilancio (articolo 1, commi 1117-1120, della legge 145 del 2019) aveva previsto un meccanismo analogo di accantonamento di risorse a salvaguardia dei saldi di bilancio.

In particolare, era previsto che, per l'anno 2019, determinate dotazioni del bilancio dello Stato fossero accantonate e rese indisponibili, in termini di competenza e di cassa, per un importo complessivo pari a 2 miliardi di euro. Un apposito allegato alla medesima legge di bilancio suddivideva i predetti accantonamenti per Ministero, missione e programma, salva la possibilità di rimodularli a invarianza di effetti sui saldi. La norma prevedeva che gli accantonamenti fossero poi confermati o resi disponibili a seconda degli esiti di un monitoraggio avente ad oggetto la coerenza fra gli andamenti tendenziali dei conti pubblici ed il raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2019.

Successivamente, in sede di DEF 2019, gli accantonamenti sono stati resi indisponibili in via definitiva.

Si fa presente, infine, che l'accantonamento di 1 miliardo per il 2020 previsto dai **commi 624 e 625 in esame** è posto a garanzia anche della ulteriore riduzione delle dotazioni di bilancio, per **300 milioni nel 2020**, prevista dall'**articolo 1, comma 609** (alla cui scheda si rinvia) in relazione alla revisione delle stime di spesa per l'attuazione delle norme sulla cd. **Quota 100**.

Articolo 1, comma 626
(Trasmissione dati su operazioni di partenariato pubblico-privato)

Il **comma 626, introdotto al Senato**, prevede che le pubbliche amministrazioni trasmettano alla Ragioneria generale dello Stato le **informazioni e i dati relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato**, ai fini del loro corretto trattamento statistico e contabile.

La disposizione specifica, in particolare, che la trasmissione da parte delle P.A. delle informazioni e dei dati relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato (di cui agli articoli 180-191 del Codice dei contratti pubblici⁴¹), ai fini del loro corretto trattamento statistico e contabile, è volta a consentire il **monitoraggio delle clausole di flessibilità** nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni che il Governo è tenuto a formulare nell'ambito del Documento di economia e finanza (DEF) e della Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (NADEF)⁴².

Per un approfondimento sulle regole del Patto di stabilità e crescita europeo e sulle clausole di flessibilità si rinvia al seguente [dossier](#).

Le modalità di trasmissione delle informazioni sono rimesse a un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

⁴¹ Decreto legislativo n.50/2016.

⁴² Di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 10-bis della legge n.196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica)

Articolo 1, commi 627 e 628
*(Sperimentazione del voto elettronico per
gli italiani all’Estero e gli elettori fuorisede)*

I **commi 627 e 628** istituiscono il **Fondo per il voto elettronico** con uno stanziamento di **1 milione di euro per l’anno 2020** per l’introduzione in via **sperimentale del voto in via digitale** nelle elezioni europee, politiche e per i *referendum*.

La sperimentazione è riferita al **voto degli italiani all’estero** e degli **elettori temporaneamente fuori dal comune di residenza** per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

Il comma 627, introdotto dal Senato, provvede ad istituire, presso lo stato di previsione del Ministero dell’interno, il **Fondo per il voto elettronico** con uno stanziamento di **1 milione di euro per il 2020**.

Il fondo è finalizzato all’introduzione **in via sperimentale** di “modalità di espressione del **voto in via digitale**”.

La sperimentazione riguarda alcune specifiche consultazioni elettorali:

- **elezioni politiche**;
- elezioni dei membri del **Parlamento europeo** spettanti all’Italia;
- **referendum abrogativi** (*ex art. 75 Cost.*);
- **referendum costituzionali** (*ex art. 138 Cost.*).

La disposizione sembra dunque volta alla predisposizione e alla sperimentazione di modalità procedurali per l’effettuazione del voto in via digitale e non necessariamente all’applicazione ad una specifica consultazione elettorale (le prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo, ad esempio, sono previste nel 2024 mentre lo stanziamento riguarda l’annualità 2020).

La sperimentazione non riguarda in ogni caso le elezioni regionali e amministrative e gli altri tipi di *referendum* diversi da quello abrogativo e da quello costituzionale.

Ai sensi del **comma 628** le modalità attuative di utilizzo del Fondo e della relativa sperimentazione sono demandate ad un **decreto del Ministro dell’interno**, da adottare di concerto con il ministro dell’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge (quindi entro il 30 gennaio 2020).

Il comma chiarisce, inoltre, che la sperimentazione è limitata a **modelli che garantiscano il concreto esercizio** del diritto di voto di due specifiche categorie di elettori:

- **italiani all'estero;**
- **elettori** che, per motivi di **lavoro, studio o cure mediche**, si trovino in un Comune di una **Regione diversa** da quella del Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

Per quanto riguarda il **voto degli italiani all'estero** la legge n. 459/2001 stabilisce che i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, votano, **per corrispondenza**, nella circoscrizione Estero, per l'elezione delle **Camere** e per i **referendum** previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (art. 1).

Per il voto al Parlamento europeo si applica invece una diversa normativa. Gli elettori italiani che hanno stabilito la propria residenza **in uno degli Stati membri dell'Unione europea** diverso dall'Italia, possono esercitare *in loco* il diritto di voto, partecipando all'elezione dei candidati al Parlamento europeo presentatisi nel Paese di residenza. Nel caso in cui non intendano avvalersi di tale facoltà, essi possono votare, nello Stato in cui risiedono, per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, recandosi presso le sezioni elettorali italiane appositamente istituite presso le **sedi consolari italiane** o in altre sedi idonee (decreto-legge n. 408 del 1994, art. 3, commi 1 e 2).

La legge n. 52/2015 ha inoltre introdotto la possibilità - per gli **elettori** che si trovano **temporaneamente all'estero per lavoro, studio o cure mediche** - di esercitare il diritto di **voto per corrispondenza** per la circoscrizione Estero, previa opzione in tal senso. Possono votare nel Paese estero in cui si trovano temporaneamente, sempre che il loro soggiorno sia dovuto ai medesimi motivi, anche gli elettori iscritti all'AIRE, e residenti in un altro Paese estero (legge n. 459/2001, art. 4-*bis*, introdotto dall'art. 2, comma 37, della legge n. 52/2015).

Anche costoro possono votare esclusivamente per l'elezione delle Camere e per i **referendum** previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Per quanto riguarda gli elettori 'fuori sede' **nel territorio nazionale**, attualmente il voto in Comune diverso da quello di residenza è previsto esclusivamente per alcune particolari categorie di elettori, quali i militari e gli appartenenti alle forze di Polizia, che votano nel comune dove prestano servizio; i naviganti imbarcati, che votano nel comune dove si trovano; i degenti, che sono ammessi al voto nel luogo di ricovero (D.P.R. n. 361/1957, artt. 49-51).

La previsione della possibilità di esercitare il diritto di voto in un Comune diverso da quello di residenza è oggetto di una proposta di legge approvata dalla Camera e attualmente all'esame del Senato (A.S. 859, art. 7). Essa prevede, con riferimento ai *referendum* e alle elezioni europee, l'espressione del voto da parte degli elettori che, per motivi - lavoro, studio o cure mediche - si trovino in un altro comune, sito in una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

L'articolo 8 della medesima proposta di legge dispone, inoltre, in ordine, all'espressione del voto da parte del personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali nonché del personale impiegato presso piattaforme marine.

*La previsione del comma 627 parrebbe suscettibile di valutazione alla luce della disciplina normativa vigente che consente ai soli elettori temporaneamente **all'estero** (e ad alcune specifiche categorie di elettori) l'esercizio del diritto di voto in un luogo diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali, prevedendone termini e modalità.*

Il comma 2 dispone invece che la sperimentazione di modelli per l'esercizio del diritto di voto digitale sia riferita anche agli elettori che si trovino temporaneamente in un Comune **di una Regione diversa** da quella del Comune nelle cui liste elettorali risultino iscritti.

Articolo 1, comma 629
(Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito)

Il **comma 629, modificato dal Senato, riduce il grado di detraibilità** dall'imposta lorda sui redditi degli **oneri detraibili** ai sensi dell'articolo 15 del TUIR per i contribuenti con **reddito complessivo**, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, **superiore a 120.000 euro**. Rimangono invece immutati gli importi detraibili per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all'acquisto e alla costruzione dell'abitazione principale e alle spese sanitarie per patologie gravi.

Ai sensi del **vigente articolo 15** del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - d.P.R. n. 917 del 1986), la detrazione degli oneri ivi indicati dall'imposta lorda sui redditi spetta **attualmente per l'intero importo**.

Il **comma 629** integra l'articolo 15 del TUIR in modo da **ridurre il grado di detraibilità** dall'imposta lorda degli oneri detraibili ivi indicati per i contribuenti con **reddito complessivo superiore a 120.000 euro**.

In particolare, viene **aggiunto all'articolo 15 un comma 3-bis** ai sensi del quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020:

- a) la detrazione spetta per **l'intero importo** qualora il reddito complessivo **non ecceda 120.000 euro**;
- b) la detrazione spetta in **misura minore**, e specificamente pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000, euro qualora il reddito complessivo sia **superiore a 120.000 euro**.

La seguente tabella sintetizza il meccanismo di detraibilità proposto dal comma.

Reddito (euro)	Quota di detraibilità spettante (%)
Fino a 120.000	100
Oltre 120.000 fino a 240.000	$100 \times (240.000 - \text{reddito}) / 120.000$
Oltre 240.000	0

Per i redditi superiori a 120.000 euro, pertanto, la detrazione spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

Viene inoltre **aggiunto all'articolo 15 un comma 3-ter** ai sensi del quale, ai fini del comma 3-bis, il **reddito complessivo** è determinato **al netto del reddito** dell'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** e

di quello delle **relative pertinenze** di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, del TUIR.

Tale disposizione introduce pertanto un beneficio, ai fini della detraibilità degli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, per i proprietari di un'abitazione e delle relative pertinenze.

Viene infine **aggiunto un comma 3-*quater*** ai sensi del quale la detrazione continua a spettare per l'**intero importo**, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di **prestiti o mutui agrari** o di **mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale** (comma 1, lettere *a*) e *b*)), di **mutui** contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la **costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale** (comma 1-*ter*), nonché, in seguito alle **modifiche** apportate in **sede referente**, per le **spese sanitarie** (comma 1, lettera *c*)).

Nella versione originaria della disposizione in esame, la detrazione per l'intero importo spettava soltanto per le spese sanitarie sostenute per patologie che **danno diritto all'esenzione** dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

L'articolo 15, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - d.P.R. n. 917 del 1986) disciplina la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento di una serie di oneri sostenuti dal contribuente, e segnatamente:

- a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori sui prestiti o mutui agrari;
- b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori sui mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- b-*bis*) dal 1° gennaio 2007 i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; (100)
- c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila;
- c-*bis*) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000;
- c-*ter*) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti;
- d) le spese funebri;
- e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria;
- e-*bis*) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado;
- e-*ter*) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA);
- f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;
- f-*bis*) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo;

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali;

h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h);

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

i-bis) i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso;

i-ter) le erogazioni liberali in denaro in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;

i-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

i-quinquies) le spese sostenute per le attività sportive dei ragazzi;

i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza;

i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000;

i-septies) le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza;

i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro;

i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;

Ai sensi del comma 1.1 dell'articolo 15, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),

delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Ai sensi del comma 1-ter, si detrae dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Ai sensi del comma 1-quater, dall'imposta lorda si detrae, entro certi limiti, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Alla disposizione viene associato dalla relazione tecnica un **recupero di gettito IRPEF** pari a circa 43 milioni di euro per l'anno 2021 e circa 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 1, comma 630 *(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale)*

Il comma 630 esclude dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori. Nel corso dell'esame al Senato è stato posticipato il termine di tale l'esclusione: essa si applica, anziché dal 1° marzo 2020, a decorrere dal 1° ottobre 2020.

Le norme in esame prevedono inoltre che a partire dal 1° gennaio 2021 l'esclusione riguardi anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiori.

Si ricorda che l'articolo 24-ter del testo unico delle accise –TUA, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, applica al gasolio utilizzato da talune categorie di esercenti le attività di trasporto merci e passeggeri un'aliquota di accisa agevolata, fissata al numero 4-bis della Tabella A allegata al medesimo testo unico.

Il punto 4-bis della Tabella A – TUA sottopone ad aliquota agevolata, pari a 403,22 euro per mille litri, in luogo dell'ordinaria misura di 617,40 euro per mille litri, il gasolio utilizzato da alcune categorie di soggetti esercenti talune attività di trasporto merci e passeggeri.

La disposizione, introdotta dal decreto-legge n. 193 del 2016, si applica secondo le modalità individuate dall'articolo 24-ter TUA. Esso in sintesi prevede che per gasolio commerciale usato come carburante si intenda il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:

1. attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:
 - persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
 - persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
 - imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
2. attività di trasporto di persone svolta da:
 - enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto;
 - imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale;
 - imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale;
 - imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario.

Viene considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Ai sensi del vigente comma 2 dell'articolo 24-ter, è escluso da tale agevolazione il gasolio impiegato nei veicoli di categoria euro 2 o inferiore, in relazione alla maggiore capacità inquinante di tali veicoli rispetto a quelli più moderni.

Con la norma in esame si **escludono dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale** anche i veicoli appartenenti alla categoria **euro 3** e a **categorie inferiori**.

Nel corso dell'esame al Senato il termine dell'esclusione in parola è stato posticipato: in luogo del 1° marzo 2020, essa si applica a decorrere dal 1° ottobre 2020.

A partire **dal 1° gennaio 2021** l'esclusione dal beneficio riguarda **anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4** o inferiori.

Al riguardo la relazione illustrativa chiarisce che con tali norme si intende incentivare il *turn over* dei veicoli utilizzati dalle summenzionate categorie di esercenti le attività di trasporto merci e passeggeri con veicoli meno inquinanti.

Si ricorda che l'**articolo 8 del decreto-legge n. 124 del 2019**, all'esame del Parlamento per la conversione in legge, prevede che dal 2020 sia individuato un importo massimo agevolabile dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante, in favore di alcuni esercenti attività di trasporto merci e passeggeri. In particolare, si introduce un limite massimo all'importo rimborsabile, parametrato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell'agevolazione di accisa, per ogni chilometro percorso. L'importo cui si riferisce il parametro è relativo a ciascun trimestre di richiesta dell'agevolazione. Tali disposizioni si applicano ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 1, comma 631
(Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica)

Il **comma 631** rimodula e **innalza** le **accise gravanti sui prodotti energetici** utilizzati per la **produzione di energia elettrica**, operandone inoltre un **complessivo riordino all'interno del Testo Unico Accise**.

La normativa vigente

A **legislazione vigente**, i **prodotti energetici utilizzati per la produzione** - diretta o indiretta- di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista *ex lege* sono sottoposti ad accisa in specifiche misure, riepilogate nella sottostante tabella (fonte: [Agenzia delle dogane](#))

Oli vegetali non modificati chimicamente	esenzione <i>Articolo 1, comma 1, lettera cc), punto 5 del D.Lgs. n. 26 del 20017</i>
Gas naturale	€0,4493 per 1000 m³ <i>DPCM 15/01/1999</i>
Gas di petrolio liquefatti	€0,6817 per mille kg <i>DPCM 15/01/1999</i>
Gasolio	€12,72601 per mille litri <i>DPCM 15/01/1999</i>
Olio combustibile e oli minerali greggi naturali	€15,33154 per mille kg <i>DPCM 15/01/1999</i>
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)	€2,60 per mille kg <i>Articolo 1, comma 1, lettera cc), punto 5, lett. b) del D.Lgs. n. 26 del 2007</i>

Le aliquote previste per i prodotti energetici utilizzati per produrre energia elettrica sono applicate:

- a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;
- b) ai prodotti energetici greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'auto produzione di energia elettrica a vapore;
- c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

La **Tabella A** allegata al Testo Unico Accise – TUA, di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, prevede la **riduzione** delle suindicate aliquote in caso di **autoproduzione** di energia elettrica.

Il **punto 11 della Tabella A** prevede inoltre che, nel caso di **generazione combinata** di energia elettrica e calore utile, i **quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica** sono determinati utilizzando specifici consumi convenzionali: si tratta di criteri volti a determinare la quantità di prodotto energetico necessaria a produrre una data quantità di elettricità, con l'obiettivo di **definire il riferimento giuridico necessario per la tassazione dei combustibili** impiegati negli **impianti di cogenerazione**. Essi sono attualmente così determinati:

Oli vegetali non modificati chimicamente	<i>0,194 kg per kWh</i>
Gas naturale	<i>0,220 mc per kWh</i>
Gas di petrolio liquefatti	<i>0,173 kg per kWh</i>
Gasolio	<i>0,186 kg per kWh</i>
Olio combustibile e oli minerali greggi naturali	<i>0,194 kg per kWh</i>
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)	<i>0,312 kg per kWh</i>

Le norme in commento

Come anticipato, le norme in esame **rimodulano le aliquote di accisa applicabili ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica**.

A tale scopo viene effettuato un **complessivo riordino** di tale accisa entro il Testo Unico. **Viene abrogato il punto 11 della Tabella A** allegata al TUA (**lettera c**) della disposizione in parola), che contiene le attuali misure di accisa sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica.

La **disciplina** viene **riportata nell'articolato del TUA e nell'Allegato I al medesimo Testo unico**.

Le norme proposte hanno l'esplicito scopo di introdurre aliquote di accisa specifiche, determinate con riferimento al **livello di emissioni nell'ambiente di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili**.

Si ricorda che al riguardo che l'articolo 14, paragrafo 1, lettera *a*) della **Direttiva n. 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici**, in deroga al generale obbligo di esenzione dall'accisa dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità, attribuisce agli Stati membri la facoltà di **tassare** gli stessi

prodotti **per motivi di politica ambientale**, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella medesima direttiva.

Con una prima modifica (**lettera a**) viene novellato **l'articolo 21 del TUA**, in particolare con modifiche al comma 9 e con l'inserimento di due commi aggiuntivi (*9-bis* e *9-ter*).

Il vigente comma 9 si limita a disporre che i prodotti energetici (individuati al comma 1 del medesimo articolo mediante classificazione doganale, ovvero mediante la nomenclatura combinata convenzionale), ove utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con rinvio alle aliquote stabilite nella tabella A.

Il **nuovo comma 9** chiarisce che i **prodotti energetici** utilizzati per la **produzione diretta o indiretta di energia elettrica**, con impianti obbligati alla denuncia secondo le norme di legge, sono **sottoposti ad accisa** per motivi di politica ambientale, **con aliquote individuate all'Allegato I**; l'allegato viene contestualmente modificato (vedi lettera *b*) con la specifica individuazione della misura di accisa applicabile. In tal modo sono chiarite le aliquote di accisa di ciascun prodotto energetico, distinte in relazione ai diversi impieghi.

Il nuovo comma 9 dispone inoltre, modificando parzialmente il dettato del punto 11 della Tabella A, che le **aliquote previste per i prodotti energetici utilizzati per produrre energia elettrica** siano applicate:

- a) ai prodotti energetici (in luogo di prodotti petroliferi), limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;
- b) ai prodotti energetici (non più solo quelli greggi, naturali) impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;
- c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

Viene poi introdotto il comma *9-bis* che **esplicita**, per l'ipotesi di **autoproduzione di energia elettrica**, la **riduzione al 30 per cento** delle predette **aliquote** in relazione al combustibile impiegato.

Viene trasfusa nel nuovo comma *9-ter* la previsione di cui al punto 11 della Tabella A, relativa all'utilizzo di **consumi specifici convenzionali** come parametro di calcolo dell'accisa, nel caso di **generazione combinata di energia elettrica e calore utile**.

La **lettera b**), come anticipato, modifica **l'Allegato I al TUA**.

In sostanza, le aliquote di accisa per i prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica sono dunque così **elevate**:

Prodotti	Accisa a legislazione vigente	Accisa rimodulata a LDB 2020	Differenza (euro/unità di misura)
Oli vegetali non modificati chimicamente	esenzione	esenzione	-
Gas naturale	€0,4493 per mille m ³	€0,45 per mille m³	0,01
Gas di petrolio liquefatti	€0,6817 per mille kg	€0,70 per mille kg	0,018
Gasolio	€12,72601 per mille lt	€12,8 per mille lt	0,074
Olio combustibile e oli minerali greggi naturali	€15,33154 per mille kg	€15,4 per mille kg	0,068
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)	€2,60 per mille kg	€11,8 euro per mille kg	9,200

Con riferimento agli **oli combustibili**, le norme proposte distinguono le misure di accisa **non solo per il tenore di zolfo** (come previsto a legislazione vigente), ma anche per **l'utilizzo specifico**.

In particolare, con riferimento agli **oli combustibili** usati per **riscaldamento**:

- ove siano ad alto tenore di zolfo (ATZ), l'accisa è pari a 128,26775 euro per mille chilogrammi;
- ove siano a basso tenore di zolfo (BTZ), essa ammonta a 64,2421 euro per mille chilogrammi.

Con riferimento all'uso **industriale**, la misura di accisa è così distinta:

- ad alto tenore di zolfo (ATZ): 63,75351 euro per mille chilogrammi;
- a basso tenore di zolfo (BTZ): 31,38870 euro per mille chilogrammi;

Ove si tratti di oli combustibili usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica l'accisa ammonta, come esposto in tabella, a 15,4 euro per mille chilogrammi, così come per gli oli minerali greggi, naturali.

Con riferimento al **carbone, lignite e coke**, attualmente assoggettati ad accisa (codici NC 2701, 2702 e 2704) ove impiegati per uso riscaldamento, le norme in esame **rideterminano le aliquote di accisa** specificandole secondo il soggetto che utilizza tali combustibili per riscaldamento.

In particolare l'aliquota di **carbone, lignite e coke** usati per **riscaldamento dalle imprese** aumenta da 4,60 a **12,00 euro** per mille chilogrammi; nel caso di uso da parte di **soggetti diversi dalle imprese** essa aumenta da 9.20 a **15,00 euro per mille chilogrammi**.

Articolo 1, commi 632 e 633 (Fringe benefit auto aziendali)

I **commi 632 e 633** modificano la **percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali**, differenziandola in ragione dei relativi **valori di emissione di anidride carbonica** per cui all'aumentare delle stesse aumenta anche il reddito di lavoro e, a parità di condizioni, la relativa imposta.

In particolare, si dispone che, per i **veicoli** che presentano **valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro**, concessi in uso promiscuo con **contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 25 per cento** (in luogo del 30 per cento) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio. In caso di **emissioni superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro, viene assunto il 30 per cento** dell'importo (in linea con la legislazione vigente). In caso di **emissioni superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro, viene assunto il 40 per cento** per l'anno **2020** e il **50 per cento** per l'anno **2021**. Infine, in caso di **emissioni superiori a 190 grammi per chilometro, viene assunto il 50 per cento** per l'anno **2020** e il **60 per cento** per l'anno **2021**.

Il **comma 632, integralmente sostituito in Senato**, modifica l'articolo 51 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) recante la disciplina della determinazione del reddito di lavoro dipendente.

In particolare, ai sensi del comma 1 del citato articolo 51, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta (che comprende i primi 12 giorni del mese di gennaio dell'anno successivo), anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Ai fini della **determinazione in denaro dei valori percepiti**, il comma 4, lettera *a*), dell'articolo 51 del TUIR stabilisce che, per le **autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri**, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. Il costo chilometrico di esercizio corrisponde a quello desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e

comunicare al MEF, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo.

Per effetto del **comma 632** viene sostituita la lettera *a*), del comma 4 dell'articolo 51 del TUIR stabilendo che, con riferimento ai **veicoli espressamente indicati**, che presentano **valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro**, concessi in uso promiscuo con **contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020**, per la **determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 25 per cento** (in luogo del 30 per cento) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

Per il calcolo del costo chilometrico di esercizio, viene confermata la corrispondenza con quello desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al MEF, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo.

I veicoli espressamente indicati dalla norma sono: **autovetture, autoveicoli** per trasporto promiscuo di persone e di cose, **autocaravan** (autoveicoli indicati rispettivamente dalle lettere *a*), *c*) ed *m*) dell'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992 - codice della strada), **motocicli e ciclomotori** di nuova immatricolazione.

Il nuovo articolo 51 del TUIR prevede, inoltre, che la **predetta percentuale venga elevata per tre differenti insiemi di autoveicoli** con valori di emissione superiori a 60 grammi per chilometro. In particolare, la determinazione dell'imponibile è effettuata applicando all'importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri:

- il **30 per cento** (in linea con il testo vigente), per i **veicoli** con valori di emissione di anidride carbonica **superiori a 60, ma non a 160** grammi per chilometro;
- il **40 per cento** per l'anno **2020** e il **50 per cento** per l'anno **2021**, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica **superiori a 160, ma non a 190** grammi per chilometro;
- il **50 per cento** per l'anno **2020** e il **60 per cento** per l'anno **2021**, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica **superiori a 190** grammi per chilometro;

Il **comma 633** stabilisce infine che la **disciplina vigente** (articolo 51, comma 4, lettera *a*) del TUIR vigente al 31 dicembre 2019), la quale prevede l'applicazione di una percentuale unica per tutti i veicoli (pari al 30 per cento), **continua ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.**

Articolo 1, commi 634-658
*(Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con
singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici di manufatti
in plastica biodegradabile e compostabile)*

I commi 634-658, modificati dal Senato, stabiliscono l'istituzione e disciplinano l'applicazione di un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. Le disposizioni riconoscono altresì un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

La relazione illustrativa del disegno di legge chiarisce che gli organismi istituzionali europei hanno da tempo intrapreso una linea strategica mirata al conseguimento di soluzioni in grado di arginare la crescente produzione di imballaggi e contenitori monouso di materie plastiche e la conseguente dispersione degli stessi nell'ambiente. Come emerge dalla lettura dei considerando della direttiva del 5 giugno 2019 n. [2019/904/UE](#), adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea e finalizzata alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, l'uso sempre più diffuso della stessa plastica in impieghi di breve durata, di cui non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficace, si traduce in modelli di produzione e di consumo sempre più inefficienti e decisamente in contrasto con gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente.

Conseguentemente, in ambito istituzionale europeo, viene fortemente auspicato l'instaurarsi di approcci di tipo circolare che promuovano l'impiego di prodotti e sistemi riutilizzabili e sostenibili in luogo dei prodotti di plastica monouso, con l'obiettivo principale di ridurre la quantità di rifiuti prodotti.

• **La direttiva 2019/904/UE**

La direttiva è volta a prevenire e ridurre l'impatto sull'ambiente di determinati prodotti in plastica e a promuovere una transizione verso un'economia circolare introducendo un insieme di misure specifiche compreso un divieto a livello

dell'UE sui prodotti in plastica monouso ogniqualvolta sono disponibili alternative.

Sancisce pertanto il divieto di alcuni prodotti di plastica tra cui: posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette); piatti; cannuce; bastoncini cotonati; agitatori per bevande.

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure per ridurre il consumo di alcuni prodotti in plastica monouso per i quali non esiste alternativa (tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi e contenitori per alimenti destinati al consumo immediato) e a monitorare il consumo di tali prodotti monouso e le misure adottate e riferire alla Commissione europea sui progressi compiuti.

La direttiva prevede poi una riduzione quantitativa ambiziosa e duratura del consumo di questi prodotti entro il 2026 (rispetto all'anno di riferimento 2022).

Fissa un obiettivo di raccolta pari al 90% per il riciclaggio di bottiglie di plastica entro il 2029 (con un obiettivo intermedio del 77% entro il 2025). Inoltre, stabilisce che la produzione di queste bottiglie debba prevedere un contenuto di almeno il 25% di plastica riciclata a partire dal 2025 (per le bottiglie in PET), e il 30% a partire dal 2030 (per tutte le bottiglie).

La direttiva definisce poi dei requisiti di marcatura al fine di comunicare, per una serie di prodotti, alcune informazioni riguardanti le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto o, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, nonché la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull'ambiente della dispersione.

Basata sul principio "chi inquina paga", definisce le responsabilità dei produttori che dovranno coprire i costi della gestione e rimozione dei rifiuti, della raccolta dei dati e delle misure di sensibilizzazione.

Il termine per il recepimento è fissato al 3 luglio 2021, salvo alcune eccezioni. Le disposizioni riguardanti i requisiti di progettazione del prodotto per le bottiglie dovranno essere recepite a partire dal 3 luglio 2024 e le misure relative alla responsabilità estesa del produttore a partire dal 31 dicembre 2024.

Secondo la relazione illustrativa, pertanto, la **finalità delle disposizioni** consiste nella promozione, attraverso lo strumento della leva fiscale, di un'inversione di tendenza nell'utilizzo comune dei prodotti di materiale plastico, promuovendo al contempo la progressiva riduzione della produzione e quindi del consumo di manufatti di plastica monouso. Il Governo infatti, come si legge nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, ha sottolineato l'importanza, in un'ottica di sostenibilità, di riorientare il sistema produttivo verso un'economia circolare che diffonda la cultura del riciclo e dismetta definitivamente la cultura del rifiuto. In questo contesto si è impegnato a perseguire la riduzione del consumo di plastica monouso e ha annunciato misure specifiche per limitare i rifiuti marini (marine litter) e favorire il loro recupero. Al riguardo si ricorda che è stato approvato in prima lettura dalla Camera il ddl cosiddetto "SalvaMare", ora A.S. 1571.

In particolare, il **comma 634** dispone l'**istituzione di un'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI)**, che hanno o sono

destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di **merci o di prodotti alimentari**. La disposizione specifica i **requisiti** dei MACSI ai fini dell'applicazione dell'imposta: sono realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

In base alle **modifiche introdotte durante l'esame in sede referente**, sono **esclusi dall'imposta** i MACSI che risultino **compostabili** in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, che definisce le caratteristiche in base alle quali un materiale può definirsi compostabile. Sono altresì esclusi dall'imposta i **dispositivi medici** classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002, nonché i MACSI adibiti a **contenere e proteggere preparati medicinali**.

Nella formulazione originale dell'articolo in esame, l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'imposta era limitata alle siringhe anziché a tutti i dispositivi medici.

La relazione illustrativa chiarisce che rientrano tra i prodotti soggetti all'imposto, a solo **titolo esemplificativo**, le bottiglie, le buste e le vaschette per alimenti in polietilene, i contenitori in tetrapak utilizzati per diversi prodotti alimentari liquidi (latte, bibite, vini, ecc.) nonché i contenitori per detersivi realizzati in materiali plastici. Tra i manufatti utilizzati per la protezione o per la consegna delle merci quali elettrodomestici, apparecchiature informatiche, ecc., invece, rientrano, tra l'altro, gli imballaggi in polistirolo espanso, i rotoli in plastica *pluriball* e le pellicole e film in plastica estensibili.

Non rientrano invece nella categoria dei manufatti monouso, ad esempio, le taniche e i secchi destinati al contenimento dei liquidi aventi un uso duraturo nonché i contenitori utilizzati per la custodia di oggettistica varia.

Il **comma 635** precisa che ai fini dell'applicazione dell'imposta, sono **considerati MACSI** anche i **dispositivi**, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui al comma 634, che consentono la **chiusura, la commercializzazione o la presentazione** dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresì considerati MACSI i **prodotti semilavorati**, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

Il **comma 636** definisce il **momento in cui sorge l'obbligazione tributaria**, corrispondente al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell'introduzione nel medesimo

territorio da altri Paesi dell'Unione europea. L'imposta diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI, ai sensi del comma 639, nel territorio nazionale.

Il **sogetto passivo** dell'imposta è specificato dal **comma 637**:

- per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il **fabbricante**;
- per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il **sogetto che acquista** i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il **cedente** qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
- per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'**importatore**.

Il **comma 638** specifica che **non è considerato fabbricante** il soggetto che produce MACSI **utilizzando**, come materia prima o semilavorati, **altri MACSI** sui quali **l'imposta** di cui al comma 1 sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 634.

Il **comma 639** specifica il **momento** in cui si considera verificata **l'immissione in consumo** dei MACSI nel territorio nazionale. Durante l'esame in **sede referente** si è precisato che il comma si riferisce anche ai **MACSI che contengano merci o prodotti alimentari**:

- per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
- per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea:
- all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attività economica;
- all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
- per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

Il **comma 640** fissa l'**ammontare** dell'imposta sul consumo di MACSI nella misura di **0,45 euro** (era invece 1 euro nella formulazione originaria) **per chilogrammo** di materia plastica contenuta nei MACSI medesimi.

Il **comma 641** stabilisce che l'**accertamento** dell'imposta dovuta avvenga sulla base di **dichiarazioni trimestrali** contenenti tutti gli **elementi necessari** per determinare il debito d'imposta. In base al **comma 644**, in tale dichiarazione sono riportati altresì i quantitativi delle materie plastiche di cui al comma 1 contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dell'opportuno scomputo dalla base

imponibile dei predetti quantitativi sui quali l'imposta risulti già versata da altri soggetti obbligati.

La dichiarazione è presentata dai soggetti obbligati di cui al comma 637, lettere *a*) e *b*) **all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** (Agenzia delle Entrate nella formulazione originaria) entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale di cui al comma 644. **Entro il termine** di cui al presente comma è effettuato il **versamento dell'imposta dovuta**.

Ai sensi del **comma 642**, l'imposta di cui al comma 634 non è dovuta per i **MACSI ceduti** direttamente dal fabbricante per il consumo **in altri Paesi dell'Unione europea** ovvero esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI sui quali sia stata già versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero l'esportazione, l'imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento.

Durante l'esame **in sede referente**, si è **disposto** che l'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica di cui al comma 634, contenuta nei MACSI, che **provenga da processi di riciclo**.

Il **comma 643** fissa un **importo dovuto minimo di 10 euro** in corrispondenza o al di sotto del quale l'imposta non deve essere versata e non si è altresì dovuti alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 641.

Il **comma 645** specifica le **modalità di pagamento**, il quale dovrà avvenire, fatto salvo quanto previsto al comma 646, entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui si riferisce la dichiarazione di cui al comma 641 ed esclusivamente tramite il versamento unitario (**modello F24**) previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, con possibilità di **compensazione con altre imposte e contributi**. Ai fini del pagamento dell'imposta i soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale.

Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, in deroga a quanto disposto dai commi 641 e 645, il **comma 646** specifica che l'imposta è **accertata e riscossa** dall'**Agenzia delle dogane e dei monopoli** con le modalità previste per i diritti di confine. L'imposta non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di

applicazione delle franchigie doganali di cui al Regolamento (UE) n.1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009.

Il **comma 647** attribuisce ai **funzionari** dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (nella disposizione originaria anche a quelli dell'Agenzia delle entrate) il compito di svolgere le **attività di accertamento, verifica e controllo** dell'imposta, con facoltà di accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La Guardia di Finanza, al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo, effettua le attività di controllo avvalendosi delle facoltà e dei poteri per l'espletamento delle funzioni di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2001 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza). Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ai sensi del **comma 648**, per l'imposta di cui al comma 634 trovano applicazione le disposizioni in materia di **riscossione coattiva** di cui al decreto legislativo n. 112 del 1999. Non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all'imposta di cui al comma 634, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10,00. Durante l'esame **al Senato** si è **specificato** che prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli **notifica un avviso di pagamento** fissando per l'adempimento un **termine di trenta giorni**, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione.

Il **comma 649** stabilisce che l'imposta è **rimborsata** quando risulta **indebitamente pagata**, purché il rimborso sia richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito è di cinque anni, ma la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 10,00.

Il **comma 650** riguarda la **disciplina sanzionatoria**:

- per il mancato pagamento dell'imposta si applica una sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500,00;

- in caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250,00;
- per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 8 e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative modalità di applicazione, si applica una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00;
- per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al presente articolo, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo n. 472 del 1997, ai sensi del quale le sanzioni sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

Il **comma 651** demanda a un **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (nella disposizione originaria si demandava a un provvedimento interdirettoriale emanato anche dall'Agenzia delle entrate), da pubblicare, **entro il mese di maggio 2020**, nella Gazzetta Ufficiale, la definizione delle **modalità di attuazione** della presente disposizione con particolare riguardo:

- alla identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea;
- al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 641;
- alle modalità per il versamento dell'imposta;
- alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 634 a carico dei soggetti obbligati;
- alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità;
- all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI;
- alle modalità di rimborso dell'imposta previsto dal comma 642;
- allo svolgimento delle attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché da parte della Guardia di Finanza, di cui al comma 647;
- alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 648.

Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per

l'eventuale scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle Entrate.

Il **comma 652** fissa la **decorrenza** del presente articolo a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento interdirettoriale di cui al comma 651.

Il **comma 653** riconosce, in coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati dal **Piano nazionale sulla plastica sostenibile**, un **credito di imposta** alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. Il credito d'imposta è stabilito nella misura del **10 per cento delle spese sostenute**, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'**adeguamento tecnologico** finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.

Il **comma 654** limita il credito d'imposta di cui al comma 653 a un **importo massimo di euro 20.000** per ciascun beneficiario e ne consente l'utilizzo esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il comma stabilisce inoltre che tale beneficio può essere concesso entro il **limite complessivo di 30 milioni** di euro per l'anno 2021.

Ai sensi del **comma 655**, il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta **non si applicano i limiti annuali di utilizzo** dei crediti d'imposta di 250.000 euro (articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007) e il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili (articolo 34 della legge 23 n. 388 del 2000).

Il **comma 656**, come **modificato in sede referente**, stabilisce che alle **spese in attività di formazione** svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico di cui al comma 20, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all'articolo 23 (**Credito d'imposta per la formazione 4.0**). All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al predetto articolo 23 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio

dell'applicazione del credito di imposta al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio (articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009).

Il **comma 657** stabilisce che i crediti d'imposta di cui ai commi 653 e 656 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per **gli aiuti «de minimis»**, cioè quegli aiuti di piccola entità non suscettibili di incidere sugli scambi tra gli Stati membri né di falsare in misura significativa la concorrenza. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa da parte di uno Stato membro non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro.

Il **comma 658**, infine, rinvia a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'individuazione delle **disposizioni applicative** necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta e alle modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti e compostabili.

Articolo 1, comma 659 **(Accise tabacchi lavorati)**

Il comma 659 eleva le accise che gravano sui tabacchi lavorati, in particolare innalzando l'importo dell'accisa minima e dell'onere fiscale minimo (quest'ultimo valevole per le sigarette), nonché l'importo dell'aliquota di base sui predetti prodotti.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, le modifiche intendono tenere conto dell'effetto dei prezzi sulla fiscalità dei tabacchi, in ragione delle componenti dell'accisa legate ai prezzi, nonché degli automatismi di adeguamento della fiscalità all'andamento dei prezzi medi. Per una disamina più estesa dei meccanismi che legano il prezzo del prodotto all'accisa sui tabacchi si rinvia ai [dossier](#) predisposti in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo emanato in attuazione della legge di delega fiscale (legge n. 23 del 2014) in relazione alla revisione della tassazione sui tabacchi, d.lgs. n. 188 del 2014, nonché al [relativo tema web](#) predisposto nella XVII legislatura.

In primo luogo (**lettera a**)) viene innalzato l'importo **dell'accisa minima** gravante su **sigari, sigaretti e tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette**.

La misura di accisa minima per tali prodotti aumenta rispettivamente da **30 a 35 euro**, da **32 a 37 euro**, da **125 a 130 euro**.

Tali misure erano state da ultimo elevate dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

La direttiva 2011/64/UE sulla tassazione dei tabacchi consente agli Stati membri di stabilire **un'accisa minima o un onere fiscale minimo**, senza prevedere disposizioni particolari in ordine ai criteri o parametri per la loro quantificazione. Tale regime risponde alla finalità di tutelare anche la salute pubblica.

Viene altresì elevato **l'onere fiscale minimo sulle sigarette**, che sale dal 95,22 per cento **al 96,22 per cento** della somma dell'accisa globale e dell'IVA, calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato delle sigarette.

La struttura delle accise sulle sigarette è armonizzata sulla base delle direttive comunitarie (da ultimo dalla direttiva n. 2011/64/UE) e, alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 188/2014, è di **tipo misto**: vi è una **componente specifica** (in cui la tassazione è calcolata come un ammontare fisso secondo la quantità di prodotto, che è uguale per tutti i prodotti indipendentemente dal prezzo) ed una **componente ad valorem** (calcolata in percentuale rispetto ad un determinato

parametro, il prezzo di vendita del prodotto). Con il decreto legislativo n. 188 del 2014 è stato previsto che tanto la componente specifica che quella *ad valorem* dell'accisa delle sigarette siano determinate con riferimento al prezzo medio ponderato-PMP delle sigarette.

Viene poi modificato (**lettera b**)) l'allegato I al Testo Unico Accise, al fine di **elevare le aliquote di base sui tabacchi lavorati** – ovvero di quella componente che serve a calcolare l'accisa globale, la quale fa parte dell'accisa complessiva - nonché di **unificare il prelievo sul tabacco da fiuto o da mastico**.

Le aliquote di base dei tabacchi lavorati sono così rideterminate:

- **sigari: dal 23 al 23,5 per cento;**
- **sigaretti: dal 23,5 al 24 per cento;**
- **sigarette: dal 59,5 al 59,8 per cento;**
- **tabacco trinciato a taglio** fino da usarsi per arrotolare le sigarette dal 56,00 al 59 per cento;
- **altri tabacchi da fumo dal 56 al 56,5 per cento;**
- **tabacco da fiuto e da mastico, dal 24,78 al 25,28 per cento.**

Si rinvia al sito dell'Agenzia delle dogane per una disamina delle [componenti dei prezzi dei tabacchi lavorati](#).

Articolo 1, comma 660
*(Imposta di consumo sui prodotti accessori al
consumo dei tabacchi da fumo)*

Il **comma 660** introduce una nuova **imposta di consumo** gravante sui **prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo**, ovvero **filtri e cartine**, nella misura di **0,0036 euro il pezzo**.

A tale scopo è inserito nel Testo Unico Accise (D.Lgs. n. 504 del 1995) un **nuovo articolo 62-quinquies**, che nel dettaglio assoggetta (comma 1 dell'articolo introdotto) a **imposta di consumo** le **cartine**, le **cartine arrotolate** senza tabacco e i **filtri** funzionali ad **arrotolare le sigarette**.

Le disposizioni proposte introducono una esplicita imposta di consumo che non è, a differenza delle accise, armonizzata a livello UE. La direttiva 2008/118/CE sul regime generale delle accise (articolo 1, par. 2) consente agli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, a specifiche condizioni; inoltre (par. 3) gli Stati membri possono applicare imposte su prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa. Tuttavia l'applicazione di tali imposte non può comportare, negli scambi tra Stati membri, formalità connesse all'attraversamento delle frontiere.

L'imposta è pari a **0,0036 euro il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico**.

La circolazione di tali prodotti (comma 2 dell'articolo 62-quinquies) è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita **tabella di commercializzazione**, affidata a determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Ai sensi del successivo comma 3, i prodotti assoggettati a imposta sono venduti al pubblico esclusivamente tramite rivenditori autorizzati alla vendita di generi di monopolio (di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni).

L'imposta (comma 4) è dovuta dal **produttore o fornitore** nazionale o dal **rappresentante fiscale** del produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei prodotti alle predette rivendite, con le modalità previste per l'accertamento, la liquidazione e il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (articolo 39-*decies* del TUA).

Si affida (comma 5) a una determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la disciplina:

- della modalità di presentazione e dei contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti soggetti a imposta nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto;
- degli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.

Viene vietata (comma 6) la **vendita a distanza**, anche transfrontaliera, **di prodotti sottoposti all'imposta di consumo in esame**, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti sottoposti a imposta di consumo.

Trovano applicazione (**comma 7**) le norme in materia di **contrabbando doganale** (reato di contrabbando, circostanze aggravanti e associazione per delinquere: rispettivamente articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) e di **sanzione in caso di vendita degli articoli da parte di esercizi non autorizzati** (la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese, ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994 n. 50), ove applicabili.

Articolo 1, commi 661-676
(Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti)

I **commi 661-676, modificati dal Senato**, prevedono l'**istituzione e disciplinano** l'applicazione di un'**imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate** nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

In particolare, il **comma 661** dispone l'**istituzione** di un'**imposta sul consumo** delle bevande analcoliche indicate come "**bevande edulcorate**".

La relazione illustrativa chiarisce che l'imposta in esame risulta essere già applicata in altri Stati dell'Unione europea con la finalità principale di limitare, attraverso la penalizzazione fiscale, il consumo di bevande che hanno un elevato contenuto di sostanze edulcoranti aggiunte.

Il **comma 662 definisce** le "bevande edulcorate" come prodotti finiti e prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un **titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento** in volume. Ai fini della presente disposizione, per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.

Il **regolamento (CEE) n. 2658/87** del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ha istituito una nomenclatura nota come «**nomenclatura combinata**», o in forma abbreviata «**NC**», basata sulla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, noto come «sistema armonizzato». Secondo le [Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea](#), le voci NC 2009 si riferiscono a "Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti", mentre le voci NC 2202 si riferiscono ad "Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009".

La relazione illustrativa chiarisce che la mera sostituzione, nelle bevande in parola, di dolcificanti di origine naturale con **sostanze edulcoranti di origine sintetica**, pur comportando un abbattimento evidente dell'apporto di zuccheri (e

quindi di energia) nell'ambito della dieta giornaliera, avrebbe l'effetto di incentivare l'uso smisurato di tali sostanze sintetiche che può avere effetti collaterali sugli individui. Le sostanze dolcificanti sintetiche in questione sono, infatti, da considerarsi sicure purché consumate esclusivamente nell'ambito delle dosi massime giornaliere consigliate. Inoltre, sempre secondo la relazione illustrativa, una tassazione selettiva delle bevande contenenti zuccheri aggiunti che non riguardasse anche le bevande contenenti dolcificanti di sintesi, sposterebbe immediatamente le preferenze di consumo su queste ultime bevande, con ripercussioni sia sulla salute, per l'aumento del consumo di dolcificanti sintetici che, sull'economia, in relazione allo spostamento della domanda del mercato dagli zuccheri ai prodotti dolcificanti sintetici.

Il comma 663 stabilisce il momento in cui l'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:

- a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
- b) all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea;
- c) all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Il comma 664 definisce il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta:

- a) il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera a);
- b) l'acquirente, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera b);
- c) l'importatore, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera c).

Il comma 665 fissa la misura dell'imposta in:

- a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
- b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

Il comma 666 esonera dall'imposta le bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere esportate, nonché le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti, come determinato ai sensi del comma 667, sia inferiore o

uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti di cui al comma 665, lettera a) (prodotti finiti) e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti di cui al comma 665, lettera b) (prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione).

Il **comma 667** indica il **contenuto complessivo di edulcoranti** che rendono una bevanda assoggettabile all'imposta. Tale contenuto è determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza. Il potere edulcorante, a sua volta, è stabilito convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell'edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore, con **decreto interdirettoriale** del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Ministero della salute, da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Il **comma 668** stabilisce che i soggetti obbligati di cui al comma 4, lettere *a*) e *b*) – cioè il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera *a*), oppure l'acquirente, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera *b*) – sono **registrati presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli**. Ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo.

Il **comma 669** stabilisce che i soggetti obbligati di cui al comma 664, lettere *a*) e *b*) – cioè il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera *a*), oppure l'acquirente, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera *b*) – sono tenuti alla presentazione, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, di una **dichiarazione mensile ai fini dell'accertamento**. La dichiarazione deve indicare tutti gli elementi necessari alla determinazione dell'imposta dovuta. Entro lo **stesso termine** di presentazione della dichiarazione, il soggetto obbligato deve **versare l'imposta dovuta**.

Il **comma 670** stabilisce, invece, che per le bevande edulcorate provenienti da **Paesi non appartenenti all'Unione europea**, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

Il **comma 671** demanda all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di svolgere le **attività di accertamento, di verifica e di controllo** dell'imposta di cui al comma 661. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di accedere presso gli impianti di produzione, di condizionamento o di deposito di bevande edulcorate al fine dell'acquisizione degli elementi utili

ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo; gli stessi possono prelevare campioni anche ai fini della determinazione del contenuto complessivo di edulcoranti presenti nelle predette bevande. Il comma dispone che le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 672** stabilisce che le somme dovute per l'imposta di cui al comma 1 si esigono con la procedura di **riscossione coattiva** prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione). Prima di avviare tale procedura, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. L'avviso di pagamento è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta.

Ai sensi del **comma 673**, l'imposta è **rimborsata quando risulta indebitamente pagata**, purché il rimborso sia richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30,00.

Il **comma 674** disciplina le **sanzioni amministrative** applicabili:

- d) per il mancato pagamento dell'imposta si applica una sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa non inferiore comunque a euro 500,00;
- e) in caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250,00;
- f) per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 9 e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00;
- g) per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al presente articolo, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997, ai sensi del quale le sanzioni sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di

accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

Il **comma 675** demanda a un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da pubblicare entro il mese di agosto dell'anno 2020 nella Gazzetta Ufficiale, la **definizione delle modalità di attuazione** del presente articolo con particolare riguardo:

- h) al contenuto della dichiarazione di cui al comma 669;
- i) alle modalità per il versamento dell'imposta;
- j) agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati;
- k) alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati di contabilità;
- l) alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 672;
- m) allo svolgimento delle attività di accertamento, di verifica e di controllo dell'imposta di cui al comma 671.

Con il medesimo decreto possono essere stabilite disposizioni specifiche in materia di documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all'imposta di cui al comma 1 ed in materia di installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati.

Il **comma 676** fissa la **decorrenza** delle disposizioni del presente articolo dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di attuativo del MEF di cui al comma 675.

La relazione tecnica stima un **gettito fiscale** derivante dall'introduzione dell'imposta, così come modificata dal Senato, pari a circa 58,5 milioni di euro per l'anno 2020, 328,4 milioni per il 2021, 235,9 milioni per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Articolo 1, comma 677
(Modifica deduzioni buoni pasto mense aziendali)

Il **comma 677** interviene sul **regime fiscale dei “buoni pasto”**, elevando **da 7 a 8 euro la quota non sottoposta a imposizione ove siano erogati in formato elettronico** e, allo stesso tempo, riducendo da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, ove siano erogati in formato diverso da quello elettronico. Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro.

L'articolo 51, comma 2, lettera *c*) del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le **prestazioni e le indennità sostitutive** corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

Con la novella in esame:

- viene differenziata la disciplina delle **prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto** da quella delle indennità sostitutive;
- con riferimento alle **prestazioni sostitutive** della somministrazione di vitto, il limite complessivo giornaliero dell'importo che non concorre alla formazione del reddito di lavoro viene **ridotto da 5,29 a 4 euro** per le prestazioni rese in **formato diverso da quello elettronico** e, allo stesso tempo, **aumentato da 7 a 8 euro** nel caso in cui le prestazioni sostitutive della somministrazione **siano rese in forma elettronica**.

Viene invece mantenuto il limite all'**importo complessivo giornaliero pari 5,29 euro** per le **indennità sostitutive** delle somministrazioni di vitto corrisposte a lavoratori addetti a strutture lavorative a **carattere temporaneo** (in particolare **cantieri edili**) o ad unità produttive ubicate in zone dove **manchino strutture o servizi di ristorazione**.

Articolo 1, comma 678 (Imposta sui servizi digitali)

Il **comma 678** modifica la disciplina **dell'imposta sui servizi digitali introdotta dalla legge di bilancio 2019**.

Le norme in commento tra l'altro:

- chiariscono le **modalità applicative dell'imposta**, pari al **3 per cento**, con riferimento ai corrispettivi colpiti, alle dichiarazioni, alla periodicità del prelievo;
- individuano le ipotesi di **esclusione dall'imposta**;
- obbligano i **soggetti passivi non residenti** alla nomina di un **rappresentante fiscale**;
- consentono **l'applicazione dell'imposta dal 1° gennaio 2020**, svincolandone così l'operatività dalla normativa secondaria;
- con una norma di chiusura, prevedono che la **disciplina dell'imposta sui servizi digitali**, come qui modificata, **sia abrogata** non appena entrino in vigore **disposizioni derivanti da accordi internazionali** in materia di tassazione dell'economia digitale.

• *Premessa: la tassazione dell'economia digitale*

La questione relativa alle modalità di **tassazione dell'economia digitale in Italia** ha avuto un *iter* **normativo complesso**, anche in considerazione dell'**intreccio con il contesto internazionale**.

Per una disamina del contesto internazionale ed europeo, si rinvia al *focus* [Web Tax ed economia digitale](#).

In questa sede si ricorda che la legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 1011 a 1019 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) aveva istituito una **imposta sulle transazioni digitali** relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019. Tale imposta, con un'aliquota del 3 per cento sul valore della singola transazione al netto dell'IVA, avrebbe dovuto trovare applicazione nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettuasse nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore alle 3.000 unità. Erano escluse le prestazioni rese nei confronti di soggetti committenti che avessero aderito al regime agevolato forfetario per imprese e nei confronti di professionisti di ridotte dimensioni. L'imposta sarebbe stata prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi assoggettati a imposizione, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo specifiche ipotesi individuate dalla legge. Presupposto per l'applicazione del tributo erano le transazioni

corrispondenti all'erogazione di servizi tramite mezzo elettronico di tipo *business to business* (B2B); erano pertanto escluse le transazioni di commercio elettronico (beni) e quelle di tipo *business to consumer* (B2C). Sul piano soggettivo, l'imposta si sarebbe dovuta applicare a tutte le imprese che erogano un servizio digitale (residenti e non residenti), con la sola esclusione delle imprese soggette al regime forfetario e dei soggetti agevolati per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Le norme prevedevano un limite dimensionale all'attività digitale tassata, sotto forma del numero di transazioni effettuate. Tale imposta era destinata ad applicarsi dal 1° gennaio 2019; tuttavia, il perimetro oggettivo di applicazione della stessa era stato demandato a un decreto ministeriale, che avrebbe dovuto essere emanato il 30 aprile 2018 (comma 1012 legge di bilancio 2018), poi non emanato.

Successivamente, **la legge di bilancio 2019** (articolo 1, **commi da 35 a 50** della legge n. 145 del 2018) ha **abrogato la precedente imposta** sulle transazioni digitali e ha **istituito** al suo posto **l'imposta sui servizi digitali**.

Soggetti passivi dell'imposta sono (comma 36) tutti i soggetti esercenti attività d'impresa (persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla tipologia e dalla forma giuridica utilizzata), a condizione che superino la soglia di ricavi richiesta *ex lege*, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare.

In particolare, i soggetti passivi devono **realizzare congiuntamente**:

- a) un **ammontare complessivo** di ricavi, ovunque realizzati, non inferiore a **750.000.000 euro**;
- b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, nel **territorio dello Stato, non inferiore a 5.500.000 euro**.
- c) Ai sensi del comma 37 i **ricavi da servizi digitali**, cui si applica l'imposta, sono quelli derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:
- d) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- e) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- f) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Il comma 38 **esclude** dall'imposta i ricavi derivanti dai servizi digitali, se sono resi a **soggetti** che, ai sensi delle norme del codice civile (articolo 2359) si considerano in **posizione di controllo** (siano essi controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante).

Il comma 39 definisce le **modalità di calcolo dell'imponibile**: i ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette. Ai sensi del comma 40 il periodo d'imposta coincide con l'anno solare. Il comma chiarisce altresì che un **ricavo** si considera **tassabile** in un determinato periodo d'imposta se l'utente di un servizio tassabile è **localizzato nel territorio** dello Stato in detto periodo.

Un utente è localizzato nel territorio dello Stato:

- a) nel caso di un servizio di veicolazione su un'interfaccia digitale di **pubblicità** mirata (comma 37, lettera a)), se la pubblicità in questione figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta, per accedere a un'interfaccia digitale;
- b) nel caso di un servizio di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la **fornitura diretta di beni o servizi** (comma 37, lettera b):
1. se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta;
 2. se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra nel punto 1, se l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta, che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato;
- c) nel caso di un servizio di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale (comma 37, lettera c), se i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta.

Il comma 41 chiarisce che l'imposta dovuta si ottiene applicando **l'aliquota del 3 per cento** all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun **trimestre**.

Il comma 42 indica le modalità di **versamento dell'imposta**, da effettuarsi entro il mese successivo a ciascun trimestre; la dichiarazione dell'imposta è invece annuale e riguarda l'ammontare dei servizi tassabili prestati entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta. Con norma secondaria (decreto di cui al comma 45) può essere previsto che, per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni in commento sia nominata una singola società del gruppo.

Ai sensi del comma 43, i **soggetti non residenti**, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero di partita IVA, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti per l'applicazione dell'imposta, sono tenuti a richiedere all'Agenzia delle Entrate un **numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali**. La richiesta è effettuata secondo modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (di cui al comma 46).

I soggetti residenti nel territorio dello Stato, ove appartengano allo stesso gruppo dei soggetti non residenti (di cui *supra*) sono solidalmente responsabili con questi ultimi per le obbligazioni derivanti dalla nuova imposta, la cui disciplina è contenuta nelle norme in esame.

Secondo il comma 44, per l'accertamento, le sanzioni e la riscossione dell'imposta, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.

Le norme (comma 45) affidano a un **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze** di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, da emanare entro **4 mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge (1° maggio 2019), il compito di stabilire le **disposizioni di attuazione** dell'imposta sui servizi digitali. Il successivo comma **46** affida invece ad uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di individuare le **modalità applicative** dell'imposta. L'imposta si applica (comma 47) dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del MEF (di cui al comma 45).

Le disposizioni attuative non sono state emanate e, dunque, **l'imposta non è applicabile**.

Il Ministro dell'economia e delle finanze pro tempore Giovanni Tria, [nell'audizione svoltasi presso le Commissioni congiunte 5° del Senato e V della Camera nel mese di luglio 2019](#) ha reso noto che l'attuazione della predetta imposta è subordinata all'evoluzione del quadro internazionale.

Con riferimento a tale contesto, il **9 ottobre 2019 l'OCSE** ha pubblicato una proposta (presentata al G20 di Washington a metà ottobre) volta a promuovere il negoziato sulla tassazione delle multinazionali, specialmente quelle che operano nel digitale, al fine allocare la tassazione di tali imprese nei luoghi in cui svolgono attività significative nei confronti dei consumatori e in cui esse generano i propri profitti.

La [proposta OCSE](#) riunisce elementi comuni a tre proposte provenienti dai Paesi membri. Essa è aperta alla consultazione pubblica e intende riallocare alcuni profitti, nonché il corrispondente gettito fiscale, nei Paesi e nelle giurisdizioni in cui sono siti i mercati delle multinazionali.

Per ulteriori informazioni e commenti, si rinvia alla [pubblicazione dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio](#) sull'imposta.

Il **comma 678, lettera a)** dell'articolo 84 aggiunge un comma 35-*bis* alla richiamata legge di bilancio 2019, al fine di chiarire che **l'imposta sui servizi digitali** si applica sui **ricavi** derivanti dalla fornitura dei **servizi digitali** (di cui al già richiamato comma 37, art. 1, legge di bilancio 2019), realizzati dai soggetti passivi di imposta (individuati dal comma 36) **nel corso dell'anno solare**.

La **lettera b)** effettua una corrispondente modifica al comma 36: si chiarisce così che, per il computo delle soglie di ricavi che consentono l'applicazione dell'imposta, sono presi in considerazione i **ricavi conseguiti nell'anno precedente a quello di riferimento**.

La **lettera c)** introduce un nuovo comma *37-bis*, che **esclude dalla nozione di servizi digitali**:

- a. la **fornitura diretta di beni e servizi**, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- b. la **fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore** di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
- c. la **messa a disposizione di un'interfaccia digitale** il cui scopo esclusivo o principale è quello della **fornitura agli utenti dell'interfaccia** da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa di: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
- d. la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire **alcuni servizi bancari e finanziari** e, più precisamente:
 - i sistemi dei regolamenti interbancari (di cui al Testo Unico Bancario, D.Lgs. n. 385 del 1993) o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
 - le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici (soggetti che in modo organizzato, frequente e sistematico negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione), disciplinati dal Testo Unico Finanziario – TUF (articolo 1, comma 5-octies, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58);
 - le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
 - le sedi di negoziazione all'ingrosso (di cui all'articolo 61, lettera e), del TUF: sedi di negoziazione di strumenti finanziari che, in base alle regole adottate dal gestore, consentono esclusivamente le negoziazioni tra operatori che impegnano posizioni proprie ovvero, nel caso dei soggetti abilitati, quelle nelle quali gli operatori eseguono in contropartita diretta, con posizioni proprie, ordini di clienti professionali);
 - le controparti centrali (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quinquies), del TUF: persone giuridiche che si interpongono tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente);
 - i depositari centrali (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-septies), del TUF: persone giuridiche che operano un sistema di regolamento titoli individuato *ex lege* dalle norme europee);
 - gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di una autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;

- e. la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi **finanziari** indicati alla precedente **lettera d)**;
- f. lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di **piattaforme** telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

La **lettera d)** inserisce i nuovi commi *39-bis* e *39-ter* nella legge di bilancio 2019.

Il **comma 39-bis** chiarisce che i **corrispettivi versati per la prestazione dei servizi con cui si mette a disposizione un'interfaccia digitale multilaterale**, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (di cui al comma 37, lettera *b*)), comprendono l'insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, **operazioni indipendenti** dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio imponibile.

Il comma *39-ter* specifica che non devono essere considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di **prodotti soggetti ad accisa** (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della Direttiva del Consiglio 2008/118/CE dell'6 dicembre 2008, relativa al sistema generale di accise), quando hanno un **collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite**.

La **lettera e)** inserisce due nuovi commi dopo il 40.

In particolare, il comma *40-bis* chiarisce **a quali condizioni un dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato**, ai fini dell'individuazione degli utenti collocati nel territorio nazionale (e, dunque, ai fini dell'esistenza del presupposto di imposta). In particolare, la localizzazione avviene con riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.

Ai sensi del nuovo comma *40-ter*, ove un **servizio imponibile è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare** - ai sensi del comma 40 - il **totale dei ricavi tassabili** viene definito come il **prodotto della totalità dei ricavi** derivanti dai servizi digitali, ovunque realizzati, **per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato**.

Le norme fissano convenzionalmente tale percentuale, che è pari:

- a) per i servizi di veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia (comma 37, lettera *a*)), alla proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su un'interfaccia digitale, in funzione dei dati relativi ad un utente che consulta tale interfaccia mentre è localizzato nel territorio dello Stato;
- b) per i servizi di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (comma 37, lettera *b*)):
 - 1 se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, alla proporzione delle operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi per le quali uno degli utenti dell'interfaccia digitale è localizzato nel territorio dello Stato;
 - 2 se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), alla proporzione degli utenti che dispongono di un conto aperto nel territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o parte dei servizi disponibili dell'interfaccia e che hanno utilizzato tale interfaccia durante l'anno solare in questione;
- c) per i servizi di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale (di cui al comma 37, lettera *c*)), alla proporzione degli utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione, quando erano localizzati nel territorio dello Stato, di un un'interfaccia digitale.

La **lettera f)** chiarisce che l'imposta si applica sui **ricavi realizzati nell'anno solare**, in luogo dei ricavi realizzati trimestralmente (mediante una modifica al comma 41); di conseguenza si prevede (**lettera g**), che riscrive il comma 42) che il **versamento** dell'imposta avvenga entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello di riferimento, e che presentino una **dichiarazione annuale** sull'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 31 marzo dello stesso anno. Per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali è nominata una singola società del gruppo.

La **lettera h)** inserisce un periodo nel comma 43, al fine di obbligare i **soggetti non residenti**, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per lottare contro

l'evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, **a nominare un rappresentante fiscale** per assolvere gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta sui servizi digitali.

La **lettera i)** introduce un nuovo comma 44-*bis*, che obbliga i soggetti passivi dell'imposta a tenere **un'apposita contabilità** per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, così come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni dei servizi imponibili (di cui al già menzionato comma 40-*ter*). L'informazione sulle somme riscosse mensilmente precisa, ove necessario, l'importo riscosso in una valuta diversa dall'euro e l'importo convertito in euro. Le somme incassate in una valuta diversa dall'euro sono convertite applicando l'ultimo tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, noto il primo giorno del mese nel corso del quale le somme sono incassate.

Le modifiche delle **lettere l) ed m)** intendono **consentire l'applicazione dell'imposta indipendentemente dall'emanazione della relativa normazione secondaria di attuazione.**

In particolare:

- la **lettera l)** abroga il comma 45 della legge di bilancio 2019, che affida a un decreto ministeriale il compito di stabilire le disposizioni di attuazione dell'imposta sui servizi digitali;
- la **lettera m)** sostituisce integralmente il comma 47, stabilendo che **l'imposta sui servizi digitali si applichi dal 1° gennaio 2020**, in luogo di subordinarne l'applicazione all'emanazione delle relative disposizioni attuative.

Infine la **lettera n)**, con una disposizione di chiusura, chiarisce che la **disciplina dell'imposta sui servizi digitali** in esame è **abrogata** con decorrenza dal momento in cui entrano in vigore disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale.

Articolo 1, commi 679 e 680 *(Tracciabilità delle detrazioni)*

I **commi 679 e 680** dispongono che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, **la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 % degli oneri spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.**

In particolare, il **comma 679 subordina la fruizione della detrazione del 19 per cento**, prevista per gli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni normative, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19 per cento nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l'utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

A titolo di esempio si ricorda che il richiamato **articolo 15 del TUIR** dispone la detraibilità dall'imposta lorda per un importo pari al 19 per cento per gli oneri sostenuti dal contribuente per: spese sanitarie; interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili; spese per istruzione; spese funebri; spese per l'assistenza personale; spese per attività sportive per ragazzi; spese per intermediazione immobiliare; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; erogazioni liberali; spese relative a beni soggetti a regime vincolistico; spese veterinarie; premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

La disposizione specifica nel dettaglio che per strumenti tracciabili sono da intendersi i **versamenti bancari o postali** ovvero quelli avvenuti tramite **carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.**

Si ricorda che già in passato il legislatore ha concesso la possibilità di fruire di detrazioni fiscali solo a condizione che i pagamenti risultino tracciabili. A titolo di esempio, si segnala che per ottenere la detrazione prevista dall'articolo 16-*bis* del TUIR in materia di ristrutturazione edilizia è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale.

Il **comma 680** dispone che resta ferma la possibilità di pagare **in contanti**, senza perdere il diritto alla detrazione, **i medicinali e i dispositivi medici**, nonché le **prestazioni sanitarie** rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al **Servizio sanitario nazionale.**

Articolo 1, commi da 681-686 (Analisi di rischio)

I **commi da 681 a 686**, modificati in Senato, stabiliscono che, per le attività di **analisi del rischio di evasione** effettuate utilizzando le informazioni contenute nell'**archivio dei rapporti finanziari** tenuto presso l'anagrafe tributaria, l'**Agenzia delle entrate** e la **Guardia di finanza** si possano **avvalere delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati** di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo, nel rispetto di **specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali** dei cittadini. Viene incluso, fra le ipotesi in cui viene **limitato l'esercizio di specifici diritti** in tema di **protezione dei dati personali**, l'effettivo e concreto **pregiudizio alle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale**.

Il **comma 681** modifica il decreto legislativo n. 196 del 2003, recante il **Codice in materia di protezione dei dati personali**. In particolare, vengono **integrati gli articoli 2-sexies e 2-undecies** per **includere le attività di prevenzione e contrasto dell'evasione** fra quelle di rilevante interesse pubblico per cui è **ammesso**, nel rispetto di specifici presidi normativi, il **trattamento di dati personali** e vengono **limitati i diritti dell'interessato** previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali - RGPD).

L'**articolo 2-sexies**, comma 1, del Codice dispone che i trattamenti delle categorie particolari di dati personali necessari per motivi di interesse pubblico rilevante, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. A tali fini, il comma 2 dell'articolo 2-sexies specifica che si considera **rilevante l'interesse pubblico** relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, tra l'altro, nelle **attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale**.

Tale previsione viene integrata specificando che in tali attività sono "**comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale**" (lettera a) del comma 681).

Viene inoltre integrato **l'articolo 2-undecies** del Codice in materia di protezione dei dati personali, relativo alle limitazioni dei diritti dell'interessato.

L'articolo 2-undecies stabilisce che i diritti riconosciuti dagli articoli da 15 a 22 del RGPD non possono essere esercitati qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto ad una serie di attività di pubblico interesse.

Con l'inserimento della **nuova lettera f-bis) del comma 1**, (lettera *b*) del comma 681) vengono **inclusi gli interessi tutelati in materia tributaria** e lo svolgimento delle **attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale**. La disposizione in argomento si applica al diritto di accesso (articolo 15 del RGPD), ai diritti di rettifica e cancellazione (articoli 16 e 17 del RGPD) ai diritti di limitazione del trattamento e opposizione al trattamento (articoli 18, 21 e 22 del RGPD) e al diritto alla portabilità (articolo 20 del RGPD). Sono invece esclusi dalle limitazioni i diritti di trasparenza e informazione stabiliti dagli articoli 12 (informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), 13 (informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato) e 14 (informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato) del RGPD.

Le norme in esame integrano la disciplina delle **analisi del rischio di evasione effettuate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza**. A tal fine, il decreto legge n. 201 del 2011 stabilisce che **l'Agenzia delle entrate (comma 682) e la Guardia di finanza (comma 686) utilizzino le informazioni sui rapporti bancari e finanziari, nonché sulle operazioni di natura finanziaria effettuate al di fuori di rapporti continuativi, rilevate e comunicate all'anagrafe tributaria dagli intermediari bancari e finanziari** ai sensi del D.P.R. n. 605 del 1973 e del medesimo decreto n. 201 del 2011.

Le stesse informazioni sono altresì **utilizzate dal Dipartimento delle finanze** ai fini delle valutazioni di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale.

L'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973 dispone che le banche e gli altri operatori finanziari sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria (escluse quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro). I medesimi operatori sono tenuti a rilevare l'esistenza dei rapporti bancari e finanziari, e di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo. Tali informazioni sono comunicate all'anagrafe tributaria e

archivate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari dei rapporti e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

L'articolo 11, comma 2 del decreto legge 201 del 2011 ha successivamente stabilito che, a far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti suddetti, e ogni informazione relativa a quest'ultimi necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie effettuate al di fuori dei rapporti continuativi. I dati comunicati sono archiviati in apposita sezione dell'anagrafe tributaria. Il successivo comma 3 dell'articolo 11 stabilisce che le modalità di comunicazione vengano adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali.

Il comma 682 stabilisce che, per le attività di analisi del rischio di evasione effettuate utilizzando le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l'anagrafe tributaria, **l'Agenzia delle entrate si avvalga delle tecnologie**, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di **individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo**, nel rispetto di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini.

Il comma 686 stabilisce che anche **la Guardia di Finanza** possa utilizzare le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari dell'anagrafe tributaria, per le medesime finalità e con le stesse modalità indicate nell'articolo in esame.

Con riferimento alla **protezione dei dati personali**, si prevede che l'utilizzo delle informazioni sulle operazioni bancarie e finanziarie avvenga anche previa **pseudonimizzazione dei dati personali** e **nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23 del Regolamento (UE) 2016/679** (regolamento generale sulla protezione dei dati personali - RGPD).

La "**pseudonimizzazione**" dei dati personali viene definita dall'articolo 4 del RGPD come il trattamento dei dati personali effettuato in modo tale che gli stessi **non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive**, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

L'articolo 23 del RGPD stabilisce che l'ordinamento europeo o quello nazionale al quale sono soggetti il titolare o il responsabile del trattamento dei dati, **possono limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti** previsti dagli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all'articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22. Tali disposizioni recano i **principi applicabili al trattamento di dati personali, i diritti degli interessati e le regole sulla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato.**

I **principi** applicabili al trattamento dei dati sono: **liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione** dei dati rispetto alle finalità per le quali sono trattati; **esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.** A tutela di tali principi ne viene definito un ultimo, quello di "**responsabilizzazione**", per cui il titolare del trattamento dei dati è competente per il rispetto dei principi suddetti e in grado di provarlo. I diritti attribuiti dagli articoli da 12 a 22 del RGPD all'interessato del trattamento dei dati sono:

- il diritto di ottenere informazioni su quali dati sono trattati dal titolare (diritto di informazione);
- il diritto di chiedere ed ottenere in forma intellegibile i dati in possesso del titolare (diritto di accesso);
- il diritto di opposizione al trattamento o di limitazione al medesimo ove ricorrano specifiche condizioni;
- il diritto di ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati conferiti;
- il diritto di ottenere la cancellazione dei dati in possesso del titolare;
- diritto alla portabilità dei dati;
- il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

La limitazione di tali diritti da parte del diritto europeo o nazionale è consentita qualora rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare specifici interessi pubblici, tra i quali, la sicurezza nazionale, la difesa e un rilevante interesse, anche in materia tributaria.

Il secondo paragrafo dell'articolo 23 del RGPD stabilisce, inoltre, che **le misure legislative che limitano i diritti** riconosciuti a protezione dei dati personali, **contengono disposizioni specifiche** riguardanti almeno, se del caso:

- a) le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;
- b) le categorie di dati personali;
- c) la portata delle limitazioni introdotte;
- d) le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti;
- e) l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;
- f) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;

- g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e
- h) il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.

Il **comma 683** in commento demanda a un **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, **limitatamente al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari**, la definizione dei diritti da limitare e delle modalità di esercizio degli stessi e delle connesse misure di garanzia, nel rispetto delle illustrate disposizioni in materia di protezione dei dati personali e considerati i principi di necessità e di proporzionalità.

Ai sensi del **comma 684**, nel rispetto del richiamato principio di responsabilizzazione, il trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari è oggetto di una **valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati**, effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione d'impatto sono indicate anche le **misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati**.

Il **comma 685** chiarisce che, salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima dell'entrata in vigore della presente legge dal Garante della protezione dei dati personali, non è consentito il trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari prima della predetta valutazione di impatto.

Articolo 1, commi 687 e 688 *(Documento unico di circolazione)*

I **commi 687 e 688**, introdotti dal Senato, prevedono che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisca con successivi decreti le modalità e i termini per la **graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione**. Il completamento dell'operazione di graduale passaggio è previsto comunque **entro il 31 ottobre 2020**.

Nel dettaglio, il comma **687** aggiunge un comma 4-bis all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, il quale prevede che il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con uno o più decreti**, sentite l'Automobile Club d'Italia e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, **definisca le modalità e i termini per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico**, specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli STA appositamente individuati dal medesimo Ministero. La disposizione prevede che tale gradualità si iscriva in un completamento dell'operazione di graduale passaggio comunque **entro il 31 ottobre 2020**.

Nell'ambito dell'adozione dei D.M. del MIT, si prevede siano sentite:

- l'Automobile Club d'Italia
- e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

In base alla norma, l'inosservanza delle modalità e dei termini indicati nei decreti del MIT determina l'irregolare rilascio del documento ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

Il **D.P.R. n. 358/2000** reca il Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della L. 8 marzo 1999, n. 50). L'articolo 6, in materia di irregolare rilascio dei documenti, prevede che in caso di accertata irregolarità, l'ufficio provinciale della motorizzazione cancella il documento irregolare dall'archivio elettronico e respinge la richiesta e la documentazione. Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, il documento irregolare, unitamente alle targhe nel caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, deve essere restituito all'ufficio provinciale della motorizzazione, il quale provvede a distruggere il documento e, ricorrendone il caso, ad assegnare le targhe ad altro utente. Le disposizioni si applicano anche agli sportelli telematici istituiti presso

gli uffici provinciali dell'A.C.I., che gestiscono il P.R.A. nonché agli sportelli istituiti presso le delegazioni dell'A.C.I.

Inoltre, con il **comma 688**, si novella l'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 144 del 2018, recante modifiche a talune disposizioni del **regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada**.

La lettera c) della norma oggetto di novella abroga l'articolo 264 del suddetto D.P.R., in materia di informazioni in tema di cessazione dalla circolazione: per effetto della novella qui in esame, **l'abrogazione di tale disposizione viene posticipata**, e prevista a decorrere dal **1° novembre 2020**, anziché dal 1° gennaio 2020.

Si ricorda che in materia di semplificazione amministrativa, è stata introdotta una nuova normativa che prevede che la carta di circolazione costituisca il **documento unico di circolazione dei veicoli** e che sia pertanto soppresso il certificato di proprietà, (decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 98 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d) e 5 della legge n. 124 del 2015). L'entrata in vigore della disciplina, originariamente fissata al 1° luglio 2018 è stata **già differita dalla legge di bilancio per il 2018** (art. 1, comma 1140) al 1° gennaio 2019 e, successivamente, dalla legge di bilancio per il 2019 **al 1° gennaio 2020** (articolo 1, comma 1135, lettera b)).

Il nuovo documento unico riguarda gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi >3,5 t e ne vengono definite le modalità di rilascio presso la Motorizzazione civile o tramite lo Sportello telematico dell'automobilista (STA), che comprende anche gli uffici di ACI-PRA.

Il certificato di proprietà, di cui si prevede la soppressione, è attualmente rilasciato dall'ACI cui è affidata la gestione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA); la carta di circolazione, che contiene i dati tecnici del veicolo ed i dati di intestazione, è invece rilasciata dalla Motorizzazione civile che fa capo al Ministero delle infrastrutture e trasporti. Nel documento unico saranno annotati anche i dati relativi privilegi e ipoteche, a provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché i provvedimenti di fermo amministrativo, con modalità anche telematiche.

Il D.P.R. n. 144 del 2018 reca il Regolamento recante modifiche agli articoli 245, 247, 264 e 402 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. L'articolo 264 del citato Regolamento (Art. 103 Cod. Str.) reca Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione, prevedendo che l'ufficio del P.R.A. dà comunicazione con le modalità di cui all'art. 245, della distruzione, demolizione o definitiva esportazione all'estero dei veicoli, all'ufficio provinciale della M.C.T.C., entro tre giorni dall'avvenuta registrazione delle relative formalità. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere trasmesse all'ufficio provinciale della M.C.T.C. le targhe e le carte di circolazione, dettando

la relativa normativa, di cui si è prevista l'abrogazione nell'ambito del processo di semplificazione richiamato.

In base all'art. 1 (Documento unico di circolazione e di proprietà) del D.Lgs. n. 98 del 2017, a **decorrere dal 1° gennaio 2020**, infatti, la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituisce il **documento unico** contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile.

Il D.Lgs. 29/05/2017, n. 98 ha infatti recato la Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Per approfondimenti, si veda il [tema web](#) “Il trasporto stradale” sul Portale di documentazione della Camera dei deputati.

Articolo 1, comma 689 *(Coordinamento bande orarie aeroporti nazionali)*

Il **comma 689**, introdotto dal Senato, demanda ad un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nuova regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti nazionali designati come coordinati o ad orari facilitati. Tale nuova disciplina, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di coordinamento in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilirà altresì la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato.

Nel dettaglio, si prevede l'emanazione di un **regolamento ministeriale** adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'oggetto del regolamento è una **nuova disciplina** per le **modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento** per lo svolgimento della **funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati**, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento CEE n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 e successive modifiche e integrazioni.

Si ricorda che ai sensi del Regolamento U.E. 793/2004, gli aeroporti possono essere classificati come aeroporti coordinati e aeroporti ad orari facilitati. “**Aeroporto ad orari facilitati**”, è un aeroporto in cui esiste un **rischio di congestione in alcuni periodi** del giorno, della settimana o dell'anno, risolvibile eventualmente grazie alla cooperazione volontaria tra vettori aerei e in cui è stato nominato un “**Facilitatore degli Orari**”, con il compito di agevolare l'attività dei vettori aerei che operano o intendono operare in tale aeroporto, consigliando agli stessi orari alternativi di arrivo e/o di partenza quando possono insorgere fenomeni di congestione.

“**Aeroporto coordinato**” è un aeroporto in cui, per atterrare o decollare, è necessario per un vettore aereo o altro operatore di aeromobili aver ottenuto **l'assegnazione di una banda oraria da parte di un Coordinatore**, ad esclusione dei voli di Stato, degli atterraggi di emergenza e dei voli umanitari.

Il richiamato **Regolamento CEE n. 95/93**, al fine di porre rimedio al crescente squilibrio tra l'espansione del sistema di trasporto aereo in Europa e le disponibilità di infrastrutture aeroportuali in grado di fronteggiare la domanda, ha fissato **norme imparziali, trasparenti e non discriminatorie per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti congestionati**. Considerato che in determinate condizioni è auspicabile che uno Stato membro sia in grado di classificare un aeroporto come coordinato, nel rispetto dei principi di trasparenza,

imparzialità e non-discriminazione, il regolamento prevede altresì (art. 4) che **lo Stato membro**, in tal caso, **garantisca la nomina di un coordinatore** di indiscussa imparzialità, garantendone la piena indipendenza. Lo stesso art. 4 recita testualmente: "**Il sistema di finanziamento dei coordinatori è tale da garantire lo status indipendente** degli stessi".

Si ricorda che la normativa richiamata tratta di regolamenti adottati con decreto ministeriale nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo e devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Si demanda a tale nuova disciplina, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di coordinamento in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, di **stabilire altresì la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati** e per il restante **50 per cento a carico degli operatori di aeromobili** che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato.

Articolo 1, comma 690 *(Estromissione dei beni immobili imprese individuali)*

Il **comma 690, introdotto dal Senato**, ripropone il regime opzionale di tassazione con **imposta sostitutiva dell'8 per cento** – originariamente previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge di stabilità 2016 – dei **beni immobili strumentali** posseduti alla data del **31 ottobre 2019**.

Più nel dettaglio, il comma prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 208 del 2015 si applicano anche alle **esclusioni dal patrimonio dell'impresa** dei beni ivi indicati, posseduti alla data del **31 ottobre 2019**, poste in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 208 del 2015 prevedono la facoltà, per gli imprenditori individuali, di applicare un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, sugli immobili strumentali posseduti a una certa data, e di escludere conseguentemente tali beni dal patrimonio dell'impresa. L'imposta sostitutiva **si applica alla differenza tra il valore normale e quello fiscalmente riconosciuto** del bene in questione.

Tale facoltà è stata riproposta dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) per i beni posseduti alla data del 31 ottobre 2016 e dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) per i beni posseduti alla data del 31 ottobre 2018.

Come chiarito [dall'Agenzia delle Entrate](#) nella Circolare n. 26 del 2016, l'esclusione dal patrimonio dell'impresa riguarda i **beni immobili strumentali** di cui all'articolo 43, comma 2, del TUIR e precisamente i beni immobili:

- strumentali per destinazione, che sono utilizzati cioè esclusivamente per l'esercizio dell'impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;
- strumentali per natura, cioè “che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni” e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall'imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva è data dalla **differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto**, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.

Si consente di versare l'imposta sostitutiva in **due rate** con scadenza, rispettivamente, il 30 novembre 2020 (60% dell'imposta dovuta) e il 30 giugno 2021 (40%).

Gli **effetti dell'estromissione** decorrono dal 1° gennaio 2020.

La relazione tecnica attribuisce alla disposizione un effetto in termini di **maggiori entrate** pari a 11,2 milioni di euro nell'anno 2020 e 5,1 milioni nel 2021, mentre negli anni seguenti la disposizione produrrebbe minori entrate per 2,4 milioni nell'anno 2022, 3,1 milioni nel 2023 e 3,8 milioni nel 2024.

Articolo 1, commi 691 e 692 (Regime forfettario)

I **commi 691 e 692** recano alcune modifiche alla disciplina del regime forfettario:

- sopprimono **l'imposta sostitutiva al 20%** (contribuenti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro) prevista a partire dal 2020;
- **reintroducono come condizione** per l'accesso al regime forfettario al 15 % il limite delle **spese sostenute per il personale** e per il lavoro accessorio, nonché **l'esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro**;
- stabiliscono un **sistema di premialità** per incentivare l'utilizzo della **fatturazione elettronica**.

In particolare **il comma 691 abroga la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2019** (commi da 17 a 22, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) che consente dal **1° gennaio 2020** alle **persone fisiche** esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno conseguito (nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione) ricavi o percepito compensi tra **65.001 e 100.000 euro** di avvalersi di **un'imposta sostitutiva** con aliquota al **20 per cento** dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Per una ricognizione dettagliata della disciplina dell'imposta sostitutiva al 20% per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni introdotta dalla legge di bilancio 2019 si rinvia alla scheda di lettura [Articolo 1, commi 17-22](#) del dossier dei Servizi studi di Camera e Senato.

Il comma 692, lettera a) dell'articolo in esame sostituisce il comma 54, dell'articolo 1, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che istituisce per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un nuovo regime forfettario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con **aliquota al 15 per cento**.

La **lettera a) del nuovo comma 54**, come modificato, **mantiene fermo a 65.000 euro il limite** dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato.

Si ricorda che conformemente a quanto stabilito dalla legge di delega fiscale 11 marzo 2014, n. 23, il cui articolo 11, comma 1, prevede l'introduzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di

dimensioni minime, che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, i commi da 54 a 89 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto un **nuovo regime forfetario**, destinato agli **operatori economici di ridotte dimensioni** che assicura rilevanti **semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili**, e consente, altresì, la **determinazione forfetaria del reddito** da assoggettare a un'**unica imposta** in sostituzione di quelle ordinariamente previste.

Per una ricognizione completa della disciplina del regime forfetario si rinvia alla consultazione del paragrafo Il regime forfetario agevolato all'interno del temaweb [Tassazione del settore produttivo](#) sul Portale della documentazione della Camera dei deputati nonché alle schede [Nuovo regime forfetario agevolato](#) presenti sul sito dell'Agenzia delle entrate.

La **lettera b) del nuovo comma 54 reintroduce come condizione accessoria necessaria** per l'accesso al regime forfetario il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio (requisito soppresso dalla legge di bilancio 2019).

Pertanto potranno accedere al regime agevolato forfetario i contribuenti che, oltre a non avere superato il **limite dei 65.00 euro**, hanno sostenuto **spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro** accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall'imprenditore o dai suoi familiari.

Si ricorda che prima della sua soppressione stabilita dalla legge di bilancio 2019 la lettera *b)*, comma 54, della legge di bilancio 2015 disponeva che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni potevano applicare il regime forfetario se nell'anno precedente avevano sostenuto spese per un ammontare complessivamente **non superiore ad euro 5.000 lordi** per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, e le spese per prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari.

Nel reintrodurre il limite di spesa, la norma in commento lo **eleva** quindi da 5.000 a **20.000 euro**.

Le **lettere b) e c) del comma 2** della norma in esame dispongono norme di **coordinamento formale** che tengono conto delle modifiche del comma 54.

La **lettera d)** introduce una nuova **lettera d-ter)** al comma 57 che ripristina **l'esclusione dal regime forfetario** dei soggetti che nell'anno

precedente hanno percepito **redditi di lavoro dipendente** e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente **eccedenti l'importo di 30.000 euro** (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato).

Si segnala come anche la previgente lettera *d-bis* del comma 57 nel testo precedente le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2029 stabiliva l'esclusione dal regime agevolativo per i soggetti che nell'anno precedente avevano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

La **lettera e)** dispone una norma di **coordinamento formale** che tiene conto delle modifiche del comma 54.

La **lettera f)** **introduce un regime premiale** (nuovo periodo comma 74) volto a incentivare l'utilizzazione della fattura elettronica: per i contribuenti che sia avvalgono del regime forfettario e che hanno un **fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza** per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto di **un anno** ovvero a quattro anni (rispetto ai vigenti cinque).

Si ricorda a tal proposito che l'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto del 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, esonera dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi che applicano il regime forfettario.

Sulla disciplina della fatturazione elettronica si rinvia alla scheda [web Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle operazioni IVA](#) consultabile sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

La **lettera g)** **sostituisce il comma 75** stabilendo che ai fini del **riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici** di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, **si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfettario.**

Le **lettere h)** e **i)** introducono norme di **coordinamento formale** che tengono conto delle modifiche del comma 54.

La **lettera l)** **sopprime il primo periodo del comma 89** che stabilisce che le disposizioni dei commi da 54 a 88 **si applichino a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.**

Articolo 1, commi 693-704 *(Rivalutazione dei beni)*

Per effetto del **comma 693**, viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva. Il **comma 694** corregge il valore delle aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva, prevedendo un'unica aliquota all'11 per cento applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni. Il **comma 695** aumenta dal 20 al 26 per cento l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. I commi dal 696 al 703 prevedono, a favore di imprese ed enti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili. Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del 10 per cento. Il **comma 704** prevede, infine, che il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio, disposto dall'articolo 14 della legge n. 342 del 2000 (cd. riallineamento), venga applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.

Per effetto del **comma 693**, viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva.

Gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) hanno introdotto la possibilità di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti da persone fisiche e società semplici alla data del 1° gennaio 2002, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi - TUIR). Il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere **determinato sulla base di una perizia**

giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti. Il valore così rideterminato è assoggettato un'imposta sostitutiva.

Il **decreto legge n. 282 del 2002 ha poi riaperto i termini** per la rivalutazione dei suddetti valori, applicandola a partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2003. In seguito, i termini sono stati **riaperti annualmente sino alla proroga contenuta nella disposizione in esame** che consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del **1° gennaio 2020**. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del **30 giugno 2020**. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati **entro la data del 30 giugno 2020**.

Il **comma 694 corregge il valore delle aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva**, prevedendo **un'unica aliquota all'11** per cento applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni. In particolare, mentre l'aliquota viene mantenuta pari all'11 per cento per le partecipazioni qualificate detenute alla data del 1° gennaio 2020, la stessa viene **umentata dal 10 all'11 per cento per le partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati che non risultano qualificate**. La partecipazione in una società non quotata si definisce qualificata, ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, quando è associata a una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20 per cento ovvero ad una quota del patrimonio superiore al 25 per cento. Anche con riferimento alla rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola, l'aliquota viene **umentata dal 10 all'11** per cento.

Il **comma 695 aumenta dal 20 al 26 per cento l'imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito applicabile **sulle plusvalenze realizzate** in caso di **cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti** da non più di cinque anni, prevista dal comma 496 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006). L'imposta si applica all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *b*), del TUIR.

Il **comma 696 prevede per le società di capitali, per le cooperative, per i trust** e per gli altri **enti pubblici e privati** i quali esercitano **attività commerciali**, residenti nel territorio dello Stato, che **non adottano i principi contabili internazionali** nella redazione del bilancio, la **possibilità di rivalutare**, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, **i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate** costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio

in corso al 31 dicembre 2018. Dagli attivi soggetti alla rivalutazione sono **esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa,**

La norma si applica ai **soggetti** indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)* del TUIR: società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001, società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

La norma consente a quei soggetti che non sono soggetti ai vincoli tecnici recati dai principi contabili internazionali, di rivalutare i beni e le partecipazioni aziendali rilevanti **anche in deroga ai vincoli giuridici disposti dall'articolo 2426 del codice civile e da altre disposizioni normative.** Tali vincoli sono posti al fine di evitare che gli amministratori perseguano comportamenti opportunistici, volti ad accrescere o ridurre il patrimonio aziendale rispetto al valore che risulterebbe dall'applicazione di principi di valutazione convenzionalmente accettati, utilizzati per conferire omogeneità alle determinazioni quantitative d'azienda. In generale, i **beni destinate a partecipare per più esercizi all'attività produttiva** (immobilizzazioni) devono essere iscritti in base al costo di acquisto o di produzione, e sistematicamente ammortizzati, per cui una quota del loro valore deve essere sottratta in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Con riferimento alle partecipazioni in **società nei confronti delle quali viene esercitata un'influenza dominante o notevole** (rispettivamente controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile), in alternativa al criterio del costo, il codice consente di iscrivere le attività per un importo pari alla **corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime**, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato e dagli articoli 2423 e 2423-*bis* del codice civile. L'avviamento (se acquisito a titolo oneroso), i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il **consenso**, ove esistente, del **collegio sindacale**. I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del **costo ammortizzato**, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo. Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte all'equo valore di mercato (*fair value*). Le altre attività che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte in base al costo di acquisto o, in alternativa, al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore.

Si ricorda, inoltre, che **l'articolo 1, comma 1070 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019)** ha introdotto nel decreto legislativo n. 38 del 2005 un nuovo articolo 2-*bis*, in base al quale **i soggetti che in precedenza erano obbligatoriamente tenuti ad applicare, nella redazione dei propri bilanci, i principi contabili internazionali possono applicare tali principi in via facoltativa se non hanno titoli ammessi alla negoziazione in un mercato**

regolamentato. Ai sensi del successivo comma 1071, questa facoltà decorre dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della nuova norma (vale a dire, l'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018). Per i soggetti che avessero adottato tale opzione facoltativa, tra i quali anche banche e altri intermediari vigilati, la possibilità di rivalutare i propri attivi sarebbe effettuata **in deroga**, oltre che all'articolo 2426 del codice civile, anche **alla legislazione speciale** in materia di redazione del bilancio.

Il **comma 697** stabilisce che la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o **rendiconto dell'esercizio successivo a quello incorso al 31 dicembre 2018**, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020. Viene inoltre disposto che la rivalutazione debba riguardare **tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea** e debba essere **annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa**.

I **commi 698 e 699** stabiliscono **imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali**, applicabili, rispettivamente:

- **al saldo attivo della rivalutazione**, che può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva del **10 per cento**. Come evidenziato dalla Relazione illustrativa del Governo, l'affrancamento rende da subito disponibile per la distribuzione il saldo senza ulteriori conseguenze impositive sulla società;
- **al maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione**, che si considera **riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita**, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del **12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili**. Come evidenziato dalla Relazione illustrativa del Governo, è pertanto previsto il differimento degli effetti fiscali al 2022. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021 (**comma 703**).

Tali imposte sostitutive, ai sensi del **comma 701**, **integralmente sostituito in Senato**, possono essere **versate in più rate**, entro un massimo che dipende dall'importo complessivo del versamento. In particolare:

- per **importi complessivi fino a 3 milioni di euro**: le imposte sostitutive sono versate in un **massimo di 3 rate** di pari importo. Il **termine** per il versamento delle rate è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute, rispettivamente, per il periodo d'imposta con

riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e per i periodi d'imposta successivi;

- per **importi complessivi superiori a 3 milioni di euro**: le imposte sostitutive sono versate in un **massimo di 6 rate** di pari importo. Il **termine** per il versamento della **prima rata** è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Entro il medesimo termine, riferito ai periodi di imposta successivi, dovranno essere versate la **terza** e la **quinta rata**. La **seconda rata**, la **quarta** e la **sesta rata** dovranno invece essere versate entro il termine previsto per il pagamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi rispetto a quello in cui la rivalutazione è eseguita.

Gli importi da versare **possono essere compensati** ai sensi delle disposizioni sul versamento unitario e compensazione recate dal decreto legislativo n. 241 del 1997 (articoli dal 17 al 23).

Il **comma 700** disciplina il caso in cui i beni oggetto della rivalutazione siano oggetto di specifiche operazioni prima del riconoscimento giuridico degli effetti fiscali. In particolare, viene stabilito che laddove gli attivi vengano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, compreso il consumo personale o familiare dell'imprenditore, **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.**

Il **comma 702** stabilisce **l'applicabilità, in quanto compatibili, di norme adottate con riferimento a esercizi precedenti in materia di rivalutazione**: si tratta degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge n. 342 del 2000 e dei relativi decreti attuativi (decreti del Ministro delle finanze n. 162 del 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze n. 86 del 2001), nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

In particolare, il richiamo all'articolo 15 della legge n. 342 determina un ampliamento dell'ambito soggettivo relativo alle disposizioni in esame, in quanto prevede **l'applicabilità delle norme sulla rivalutazione**, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle **imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate**, agli enti pubblici e privati che **non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale**, residenti nel territorio dello

Stato, nonché alle società e gli enti di ogni tipo **non residenti nel territorio dello Stato**.

Gli articoli da 10 a 16 **della legge n. 342 del 2000** hanno consentito alle imprese la facoltà di effettuare la rivalutazione dei beni iscritti nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2002 attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva sul maggior valore iscritto. Risultavano esclusi, invece, i beni alla cui produzione o scambio era diretta l'attività dell'impresa. Con riferimento al profilo soggettivo, le disposizioni richiamate interessavano le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali, le imprese individuali, le società di persone, con la sola esclusione delle società semplici, nonché le società, gli enti e le persone fisiche non residenti che esercitavano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione (articoli 10 e 15). La rivalutazione, secondo quanto disposto dall'articolo 11, poteva essere eseguita nell'esercizio successivo a quello indicato all'articolo 10, per il quale il termine di approvazione del bilancio scadesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, al fine di evitare sopravvalutazioni, venivano disposti criteri per la determinazione del nuovo valore attribuito al bene oggetto di rivalutazione. L'articolo 12 prevedeva che sui maggiori valori emersi fosse applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura, rispettivamente, del 19 per cento per i beni ammortizzabili e del 15 per cento per quelli non ammortizzabili. L'imposta sostitutiva poteva essere versata in tre rate annuali di pari importo, anche mediante compensazione, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997. Il maggior valore attribuito ai beni con la rivalutazione, in base all'articolo 12, comma 3, era riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a decorrere dall'esercizio in cui la rivalutazione era stata effettuata. Ai sensi dell'articolo 13, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione doveva essere destinato ad incremento di capitale sociale oppure iscritto in un'apposita riserva in sospensione d'imposta, la cui denominazione doveva contenere il riferimento alle disposizioni relative alla rivalutazione eseguita. La finalità della norma consiste nell'escludere la possibilità che le somme relative alla rivalutazione, incrementative del patrimonio netto dell'impresa, vengano utilizzate senza essere adeguatamente assoggettate all'imposizione fiscale: il medesimo articolo 13 dispone infatti che, nel caso in cui tali riserve siano distribuite ai soci, le somme versate, incrementate dell'imposta sostitutiva pagata, concorrono a formare sia il reddito imponibile della società sia quello dei soci; a tal fine è riconosciuto un credito d'imposta pari all'importo dell'imposta sostitutiva pagata. Se, invece, la riserva è utilizzata per la copertura di perdite, non è possibile dar luogo a distribuzione di utili prima di aver reintegrato la riserva medesima. **L'articolo 14 consentiva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 12 e della relativa imposta sostitutiva, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni iscritti nel bilancio o rendiconto**, anche singolarmente considerati, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo (c.d. **riallineamento**). In entrambi i casi (rivalutazione o riallineamento), ai sensi dell'articolo 14, l'importo corrispondente ai maggiori valori era imputato ad una riserva in sospensione di imposta. L'articolo 16, infine, rimetteva a un decreto ministeriale la determinazione delle **modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli**

articoli da 10 a 15. A ciò si è provveduto con i decreti del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e 19 aprile 2002, n. 86.

I commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 disciplinano il versamento di una imposta sostitutiva sulle riserve e i fondi in sospensione di imposta e sui saldi attivi di rivalutazione. Il comma 475 in particolare prevede che le riserve e i fondi, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta. Ai sensi del comma 477 l'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto; per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi (comma 478).

Il **comma 704** prevede, infine, che il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio, disposto dall'articolo 14 della legge n. 342 del 2000 (cd. **riallineamento**), venga **applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali** di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, anche con riferimento alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del TUIR, **a prescindere dal fatto che dalle medesime partecipazioni derivi un'influenza dominante o notevole nell'impresa partecipata.** La rivalutazione **non** viene in tali casi vincolata alla necessità che **debba riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.**

L'**importo corrispondente** ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva applicabile alla singola rivalutazione, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere **affrancata versando l'imposta sostitutiva sul saldo attivo cumulativo della rivalutazione.**

Articolo 1, commi 705-709
(Continuità territoriale aerea per la regione siciliana)

I **commi 705-709**, introdotti al Senato, intervengono in materia di **continuità territoriale aerea con la Sicilia**, nonché la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico in alcuni aeroporti nazionali. L'obiettivo della disposizione sembra essere quello di assoggettare la regione siciliana alle procedure di cui all'articolo 135 della legge n. 388 del 2000, come modificato, assegnando risorse per gli anni 2021 e 2022. Tale disposizione si riferisce ai **collegamenti aerei con tutti gli aeroporti della regione siciliana** e non soltanto a quelli previsti tra la Sicilia e le isole minori della stessa regione come invece previsto dalla legge n. 144 del 1999.

In dettaglio si apportano una serie di modifiche all'articolo 135 della legge n. 388 del 2000 e all'articolo 36, della legge n. 144 del 1999.

L'articolo 135 della legge n. 388 del 2000 prevede una disciplina specifica **per la continuità territoriale aerea nella regione siciliana**.

Tale disposizione prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, disponesse con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai **servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane** in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi, da convocare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della citata legge e che qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali.

La conferenza di servizi definiva i contenuti dell'onere di servizio in relazione a vari parametri (tipologie e livelli tariffari; soggetti che usufruiscono di agevolazioni; numero dei voli; orari dei voli; tipologie degli aeromobili; capacità dell'offerta; entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea).

La decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all'Unione europea.

La norma prevedeva, al comma 6, per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto, uno stanziamento di 50 miliardi di lire per l'anno 2001 e 100 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002.

Si prevedeva inoltre che l'entità del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui al presente articolo non potrà essere inferiore al 50 per cento del contributo statale (comma 7).

I **commi 705-709** intervengono, come detto, su tale disciplina.

In particolare il **comma 705, lettera a)**, **aggiorna i riferimenti normativi** presenti al comma 1 dell'articolo 135 della legge n. 388 del 2000, sostituendo il riferimento all'abrogato Regolamento CEE n. 2408/92 con il riferimento al vigente Regolamento (CE) n. 1008 del 2008 e aggiornando la denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (al posto della dizione Ministero dei trasporti e della navigazione).

Il **comma 705, lettera b)** **sostituisce il comma 2 dell'articolo 135** della legge n. 388 del 2000 prevedendo che **entro 30 giorni** dall'entrata in vigore della presente legge **il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, **indica una conferenza di servizi** (nel testo vigente l'indizione della conferenza di servizi è in capo al Presidente della Regione siciliana, su delega del Ministro).

Il **comma 705, lettera c)** **abroga la lettera g) del comma 3 dell'articolo 135**, escludendo dagli aspetti da definire nell'ambito della conferenza di servizi "l'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea".

Il **comma 705, lettera d)** **sostituisce il comma 4 dell'articolo 135** della disposizione prevedendo che, **qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico** di cui al comma 1, lettera a), **il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della regione siciliana, provvede all'affidamento mediante gara di appalto europea** secondo le procedure previste dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008. La disposizione non contiene modifiche sostanziali rispetto alla vigente disciplina limitandosi ad aggiornare i riferimenti normativi.

Il **comma 705, lettera e)** abroga il comma 7 dell'articolo 135 della legge n. 388 del 2000 che stabilisce che "l'entità del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui al presente articolo non potrà essere inferiore al 50 per cento del contributo statale".

Con il **comma 706** **si introducono modifiche di coordinamento alla legge n. 144 del 1999.**

L'articolo 36 della **legge n. 144 del 1999** contiene le disposizioni in tema di **disciplina della continuità territoriale aerea nelle regioni Sicilia e Sardegna**. Tale disciplina presenta forti analogie con quella indicata dall'articolo 135 della legge n. 388 del 2000. Si prevede infatti che il Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi delle infrastrutture e dei trasporti), disponga con proprio decreto gli oneri di servizio pubblico, in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi, indetta e presieduta dai presidenti delle regioni interessate,

su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione con la partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia e i principali aeroporti nazionali individuati dalla stessa conferenza; qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico dispone una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli aeroporti nazionali. La conferenza di servizi ha il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando i profili oggetto di disciplina (le tipologie e i livelli tariffari; soggetti che usufruiscono di sconti particolari; numero dei voli; gli orari dei voli; tipi di aeromobili; capacità di offerta). Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 50 miliardi di lire per l'anno 2000 e l'importo di 70 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. L'1 per cento della spesa autorizzata dal è destinato alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali.

Le modifiche introdotte alla sopra descritta disciplina sono **dirette ad escludere dall'ambito applicativo della norma la Sicilia.**

In dettaglio, il **comma 706** dispone:

- una modifica alla rubrica del citato articolo 36 della legge n.144 del 1999 sopprimendo il riferimento alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali. Tale riferimento è soppresso anche all'alinea del comma 1 e alla lettera b) del medesimo comma;
- anche al comma 1, lettera a) viene soppresso il riferimento alle isole minori della Sicilia;
- al comma 1, lettera b) è abrogato il riferimento al Presidente della regione siciliana con riguardo alla possibilità di indizione della gara europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, che resta limitata alla regione Sardegna;
- al comma 4 viene abrogato l'ultimo periodo che destinava l'1 per cento della spesa autorizzata a norma del comma 4 alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali.

Il **comma 707**, **abroga** la disposizione di cui all'articolo 1, **comma 486 della legge n. 208 del 2015 che assegnava per l'anno 2016 una somma di 20 milioni di euro per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia**, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti.

Il **comma 708** fa comunque salvi i procedimenti già in essere alla data di entrata in vigore della legge all'esame ai sensi delle disposizioni modificate dai commi 706 e 707.

Il **comma 709** prevede infine che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 135, comma 6, della legge n. 388 del 2000 sia integrata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

• **La continuità territoriale aerea nella normativa europea**

La materia degli aiuti di Stato con riguardo alla continuità territoriale è regolata in dettaglio dal [regolamento \(UE\) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014](#), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. La sezione 9 (articolo 51) è dedicata agli "**aiuti a carattere sociale** per i trasporti a favore dei residenti in **regioni remote**⁴³" e ne stabilisce la compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, par. 2, let. a) del TFUE, esentandoli dall'obbligo di notifica, purché soddisfino le seguenti condizioni:

- 1) l'intero aiuto sia destinato ad utenti finali che abbiano la residenza abituale in regioni remote. Ai sensi dell'articolo 2, par. 132, del medesimo regolamento, si intende per "residenza abituale" il luogo in cui una persona fisica dimora almeno 185 giorni all'anno per interessi personali e professionali", laddove "la frequenza di corsi universitari o scolastici in un altro Stato membro non costituisce trasferimento della residenza abituale";
- 2) gli aiuti siano concessi per il trasporto di passeggeri su una rotta che collega un aeroporto in una regione remota con un altro aeroporto all'interno dello Spazio economico europeo;
- 3) gli aiuti siano accordati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore o dal tipo di servizio e senza limitazione della rotta precisa;
- 4) i costi ammissibili corrispondano al prezzo di un biglietto di andata e ritorno, da o per la regione remota, comprensivo di tasse e spese fatturate dal vettore all'utente;
- 5) l'intensità di aiuto non superi il cento per cento dei costi ammissibili;

La compatibilità è inoltre riservata agli aiuti trasparenti (per i quali sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo *ex ante* senza necessità di effettuare una valutazione dei rischi, articolo 5) e che abbiano un effetto di incentivazione (articolo 6).

⁴³ Il par. 25, n. 27 dei citati Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree include tra le "regioni remote" le isole che sono parte del territorio di uno Stato membro. Tra l'altro l'articolo 174 del TFUE, disciplinando la coesione economica, sociale e territoriale, statuisce che "tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle (...) regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali (...) le regioni insulari". Nel corso degli anni, tuttavia, poche iniziative concrete sono state assunte per dare attuazione a tale disposizione. Per maggiori approfondimenti, si rinvia a: "[Islands of the EU. Taking account of their specific needs in EU policy](#)", Parlamento europeo, 2016.

Articolo 1, commi 710 e 711
(Modifiche all'ambito soggettivo di IVIE e IVAFE)

Le disposizioni dei **commi 710 e 711** estendono l'ambito di applicazione dell'**imposta sul valore degli immobili situati all'estero** (IVIE) e dell'**imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero** (IVAFAE) stabilendo che, a decorrere dal 2020, **saranno soggetti passivi di tali imposte, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice**, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.

Il **comma 710** modifica l'ambito soggettivo di applicazione dell'**imposta sul valore degli immobili situati all'estero** (IVIE) e dell'**imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero** (IVAFAE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Tali imposte sono state istituite e disciplinate dall'articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011.

In particolare, è **soggetto passivo** dell'IVIE (articolo 19, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011) il **proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso**, proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. L'aliquota è stabilita nella misura dello **0,76 per cento del valore degli immobili**, con una franchigia di 200 euro. Il valore (comma 15) è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è assunto il valore catastale. Il comma 15-*bis* stabilisce che l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa. Nel rispetto del divieto della doppia imposizione, dall'IVIE si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile (comma 16).

La base imponibile dell'IVAFAE è invece costituita dal **valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato** (articolo 19, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011). (202) (209). L'IVAFAE è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione, nella misura del **2 per mille del valore dei prodotti finanziari** (comma 20). Per i conti correnti e i libretti di risparmio l'imposta è stabilita in **misura fissa** (pari a 34,20 euro per le persone fisiche e a 100 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche). Nel

rispetto del divieto della doppia imposizione, dall'IVAFE si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio.

Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, riferiti sia all'IVIE che all'IVAFE, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le disposizioni in esame modifica l'articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, **ampliando l'ambito soggettivo di applicazione dell'IVIE e dell'IVAFE (comma 710) a decorrere dal 2020 (comma 711)**. In particolare, per effetto delle modifiche i soggetti passivi delle citate imposte sono, oltre alle persone fisiche, **anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice**, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.

L'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 stabilisce che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto disposto dalla disciplina antiriciclaggio.

In particolare, per titolare effettivo di un rapporto o di un'operazione, si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita (articolo 1, comma 2, lettera *pp*), del decreto legislativo n. 231 del 2007). L'articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007 fornisce agli intermediari, nell'ambito delle disposizioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela, i criteri specifici per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche.

L'articolo 3 del decreto legge n. 167 del 1990 stabilisce che gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi derivanti dagli investimenti esteri non sussistono:

- per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi;

- per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro;
- per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi IVIE.

Nei **casi di esonero dagli obblighi di dichiarazione** previsti dall'articolo 3 del decreto legge n. 167 del 1990, viene stabilito che gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta.

In conseguenza delle modifiche effettuate, si prevede che, per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, riferiti all'IVAFE, si applichino le disposizioni previste per le imposte sui redditi, mentre il testo vigente fa esclusivo riferimento all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Si segnala che tale adeguamento non è stato previsto con riferimento all'IVIE.

Articolo 1, commi 712-715
(Differimenti nella deduzione di componenti negative IRES)

I **commi da 712 a 715** dispongono il **differimento** delle percentuali di **deducibilità**, a **fini IRES e IRAP**, previste da alcune norme di legge:

- la percentuale di **deducibilità, pari al 12 per cento, dello stock di svalutazioni e perdite su crediti** per gli **enti creditizi e finanziari**, originariamente stabilita per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, che slitta ai periodi d'imposta in corso **al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi**;
- la percentuale di **deducibilità del 10 per cento della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie** derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese, che nasce dalla **prima applicazione dell'IFRS 9**, che slitta al periodo d'imposta in corso **al 31 dicembre 2028**;
- la percentuale di **deducibilità del 5 per cento dello stock di componenti negativi** riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell'**avviamento e delle altre attività immateriali**, originariamente stabilita per il 2019, che viene spostata al periodo d'imposta in corso **al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi**.

Più in dettaglio, il **comma 712 differisce** ai periodi d'imposta in corso **al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi**, ai fini IRES e IRAP, la percentuale di **deducibilità, pari al 12 per cento, dello stock di svalutazioni e perdite su crediti** per gli **enti creditizi e finanziari** originariamente stabilita per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 per effetto dell'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83.

Il differimento viene previsto in **quote costanti**.

L'articolo 16 del decreto legge n. 83 del 2015 ha stabilito la deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione, modificando l'articolo 106, comma 3, del TUIR. A seguito della novella, per gli enti creditizi e finanziari le svalutazioni e le perdite (nette) su crediti verso la clientela iscritti in bilancio e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio.

Il decreto aveva stabilito altresì che, in via transitoria, per il primo periodo di applicazione, le svalutazioni, le perdite (ad eccezione di quelle originate da cessione del credito), le rettifiche e le riprese di valore nette assoggettate all'imposta sul reddito e all'imposta regionale sull'attività produttiva (IRAP) fossero deducibili **nei limiti del 75 per cento** e che l'eccedenza fosse deducibile pro quota nei successivi esercizi, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31

dicembre 2016 sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025: in particolare, l'eccedenza (oltre il 75 per cento), nonché le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte, erano rese deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Si ricorda al riguardo che il comma 1056 della legge di bilancio 2019 ha disposto lo slittamento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 della deducibilità della quota (10 per cento) dei componenti negativi di enti creditizi e finanziari ai fini IRES e IRAP - disposta dal richiamato articolo 16 – relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Il comma 713 differisce al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, ai fini IRES e IRAP, la percentuale di deducibilità del 10 per cento della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese, a seguito della prima applicazione dell'IFRS 9.

Per effetto dei commi 1067 e 1068 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, tale deduzione era originariamente stabilita per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Più in dettaglio, tali norme hanno stabilito che i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione delle perdite su crediti di cui allo standard internazionale IFRS 9, iscritti in bilancio da enti creditizi e finanziari in sede di prima adozione del medesimo principio, fossero deducibili dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle società e dell'IRAP per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.

La valutazione contabile del deterioramento delle attività creditizie è una delle fondamentali problematiche che hanno caratterizzato la gestione di banche e altri intermediari finanziari durante la crisi finanziaria iniziata nel biennio 2007-2009. Per evitare che la registrazione delle perdite fosse tardiva e non in grado di stimare l'effettiva erosione del valore degli attivi, nel 2014 l'*International accounting standards board* (IASB) ha pubblicato il documento "**IFRS 9 Financial instruments**", comprendente un nuovo *standard* contabile per gli accantonamenti per perdite su crediti.

Il modello contabile per la rilevazione delle perdite su crediti utilizzato fino al 1° gennaio 2018, comunemente definito come "*incurred loss model*" (modello basato sulle perdite subite), **richiedeva la contabilizzazione delle perdite su crediti subite alla data di chiusura del bilancio, e non delle probabili perdite future.** Il nuovo *standard* IASB è invece basato sulle **perdite attese su crediti** e

ha sostituito il precedente, proponendo un approccio incentrato sulla probabilità di registrare perdite future su crediti.

Le novità derivanti dall'introduzione, a far data dal 1° gennaio 2018, del principio internazionale IFRS 9 comportano, pertanto, che i valori contabili delle attività deteriorate per l'esercizio in corso debbano essere calcolati considerando non più le perdite creditizie registrate, come richiesto dal previgente IAS 39, bensì **le perdite creditizie attese** (*expected credit losses*, ECL), proiettando tale stima sull'intera durata residua dell'attività stessa. Tali perdite attese sono oggetto di periodica revisione determinando la rilevazione di rettifiche o riprese di valore.

Tale innovazione metodologica dovrebbe garantire una maggiore capacità del bilancio di rappresentare il deterioramento degli attivi e il relativo impatto patrimoniale.

Il comma 714 differisce la percentuale di deducibilità del 5 per cento dello *stock* di componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che, per effetto del comma 1079 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, era originariamente stabilita per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi. Il differimento avviene nei cinque periodi d'imposta predetti e in quote costanti.

Si ricorda che il comma 1079 della legge di bilancio 2019 ha rinviato al 2019 la possibilità di dedurre le quote di ammortamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate - DTA, cui si applicano le disposizioni del DL n. 225 del 2010 in materia di conversione in credito d'imposta, non ancora dedotte al periodo d'imposta 2017. Ai sensi della legge di bilancio 2019, la deducibilità di tali componenti si articola dal 2019 al 2029 con percentuali individuate puntualmente, in deroga alla disciplina generale.

La rimodulazione, riferita alle **quote non ancora dedotte nel periodo d'imposta in corso fino al 31 dicembre 2017** prevedeva, ai sensi del comma 1079, la **seguito articolazione**: 5% per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, 3% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, 10% per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, 12% per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, 5% per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.

Il comma 715 dispone infine che, per la determinazione degli **acconti IRES e IRAP** dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, non si tiene conto delle disposizioni in esame (di cui ai commi 712, 713 e 714).

Articolo 1, commi 716-718
(Addizionale IRES sui redditi da attività in concessione)

Nel **corso dell'esame al Senato** è stato integralmente sostituito quanto previsto dall'originario articolo 91 del provvedimento. In luogo di disporre un limite alla deducibilità fiscale delle quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza della concessione, per le imprese concessionarie del settore autostradale (pari all'1 per cento del costo dei beni), i **commi da 716 a 718** introducono **un'aliquota maggiorata IRES al 27,5 per cento** (in luogo della misura ordinaria del 24 per cento) sui **redditi** derivanti dallo **svolgimento di attività in regime di concessione**, nei **periodi di imposta 2019, 2020 e 2021**.

Nella formulazione originaria, le disposizioni in parola modificavano, nel dettaglio, l'articolo 104 del Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, relativo all'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, ossia dei beni ricevuti in concessione che, alla scadenza, devono essere restituiti all'ente concedente. Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si prevedeva che la quota di ammortamento finanziario deducibile non potesse in ogni caso essere superiore all'1 per cento del costo dei beni, anche per i beni gratuitamente devolvibili nel caso di ammortamento tecnico, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Il **comma 716** eleva di **3,5 punti percentuali l'aliquota IRES**, portandola dunque dal 24 al **27,5 per cento** per i periodi di imposta **2019, 2020 e 2021, sul reddito** derivante dall'attività svolta sulla base dei seguenti rapporti di concessione o autorizzazione:

- concessioni **autostradali**;
- concessioni di **gestione aeroportuale**;
- **autorizzazioni e concessioni portuali** (ai sensi delle vigenti leggi in materia, in particolare articoli 16 e 18 della legge n.84 del 1984);
- concessioni **ferroviarie**.
-

Il **comma 717** prevede che i soggetti che abbiano optato per la tassazione di gruppo (cd. consolidato nazionale, di cui all'articolo 117 TUIR) o, in qualità di partecipanti, per la trasparenza fiscale (articolo 115 TUIR), devono determinare il reddito da concessione o autorizzazione sottoposto ad aliquota maggiorata, provvedendo altresì al relativo versamento.

I soggetti che hanno optato per la predetta trasparenza fiscale, ma in qualità di partecipanti, determinano il reddito da sottoporre all'addizionale senza tener conto della quota di reddito imputato dal soggetto partecipato.

Si ricorda in sintesi che:

- il consolidato nazionale è una particolare regime di determinazione del reddito complessivo IRES per tutte le società partecipanti, rappresentato dalla somma algebrica delle singole basi imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi. Le società che intendono adottare la tassazione consolidata di gruppo (articoli 117-129 TUIR) devono esercitare la specifica opzione che dura per un triennio ed è irrevocabile. L'opzione può essere esercitata da ciascuna società solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata; la sua efficacia è subordinata al verificarsi di specifiche condizioni
- società di capitali possono scegliere di tassare il proprio reddito imputandolo direttamente ai soci per “trasparenza”, adottando, cioè, lo stesso sistema previsto per le società di persone Il regime di trasparenza è applicabile anche alle società di capitali partecipate da altre società di capitali (articolo 115 TUIR).

Il **comma 718** chiarisce che le norme in commento si applicano già a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, **in deroga al principio dell'irretroattività delle disposizioni tributarie** sancito dallo Statuto dei contribuenti (legge n. 212 del 2000, articolo 3).

Articolo 1, comma 719
***(Differimento dei termini relativi alla concessione
dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena)***

Il comma 719, introdotto al Senato, interviene sulla disciplina relativa all'affidamento della concessione autostradale concernente l'autostrada A22 Brennero-Modena, prevedendo il differimento dal 30 novembre 2018 al 30 giugno 2020 del termine per la stipula, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli atti convenzionali di concessione.

Il 30 aprile 2014 è scaduta la concessione dell'autostrada A22, affidata alla società Autostrada del Brennero S.p.A.

Nel mese di gennaio 2016 è stato siglato il protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e le amministrazioni pubbliche socie di Autostrada del Brennero S.p.A. che ha previsto il rinnovo trentennale della concessione ad una società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali contraenti.

Sul punto è intervenuto l'art. 13-*bis* del D.L. 148/2017, che ha dettato una specifica disciplina volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell'autostrada A22. La norma dispone, tra l'altro, che le funzioni di concedente siano svolte dal MIT e che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle predette tratte autostradali siano stipulate tra il Ministero e le regioni e gli enti locali sottoscrittori dei protocolli di intesa siglati in data 14 gennaio 2016.

Il comma 4 di tale articolo prevede inoltre che gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal MIT con il concessionario autostradale, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 30 novembre 2018.

Tale scadenza risulta dalla proroga disposta dall'art. 4, comma 3-*quater*, lett. b), del D.L. 91/2018, del termine introdotto, nel testo dell'art. 13-*bis* di cui trattasi, dall'art. 1, comma 1165, lett. b), della L. 205/2017.

Su tale termine interviene la disposizione recata dal comma in esame.

Si ricorda che, in risposta all'[interrogazione 5-00917](#), nella seduta del 13 dicembre 2018 il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ha comunicato che “lo schema di accordo di cooperazione relativo all'affidamento della tratta autostradale A22 Brennero-Modena per il periodo 2019-2048 è stato approvato con prescrizioni e osservazioni dal CIPE – ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 – nella seduta del 28 novembre scorso” ([delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 68](#)).

Dopo tale data, il CIPE ha approvato la [delibera 20 maggio 2019, n. 24](#) (pubblicata nella G.U. del 30 settembre 2019), di approvazione dell'accordo di cooperazione per la concessione autostradale A22 Brennero-Modena.

Successivamente lo stesso Comitato ha approvato la [delibera 1 agosto 2019, n. 59](#) (pubblicata nella G.U. del 30 ottobre 2019), recante “Aggiornamento e attuazione della delibera n. 68 del 28 novembre 2018 relativa alla tratta autostradale A22 Brennero-Modena. Modalità di calcolo degli eventuali benefici netti tra la scadenza della concessione e l'effettivo subentro di un nuovo concessionario”.

Articolo 1, comma 720 *(Cinque per mille IRPEF)*

Il **comma 720**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente al **Senato**, **incrementa** la dotazione delle risorse destinate alla liquidazione della quota del **5 per mille** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nell'importo di **10 milioni per il 2020**, di **20 milioni per il 2021** e di **25 milioni** a decorrere **dal 2022**.

A tal fine è modificato il comma 154 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) che autorizza la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per la liquidazione della quota del cinque per mille del gettito IRPEF.

Con la novella apportata dal comma in esame, **l'autorizzazione di spesa** – fermo restando l'importo di 500 milioni di euro annui ivi previsto per il periodo 2015-2019 - viene fissata in **510 milioni per l'anno 2020**, in **520 milioni per l'anno 2021** e in **525 milioni** di euro annui a decorrere **dall'anno 2022**.

• *Il cinque per mille IRPEF*

L'istituto del **5 per mille dell'IRPEF**, **introdotto** a titolo sperimentale, per l'anno **2006** dai commi 337-340 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, è stato **annualmente riconfermato**, negli anni successivi, da apposite norme di legge, che ne hanno definito di volta in volta il relativo ammontare, da intendersi quale **limite massimo di spesa** stanziato per le finalità cui è diretto il 5 per mille.

Con l'articolo 1, comma 154, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) è stato stabilito in **500 milioni di euro annui** l'importo destinato alla **liquidazione** della quota del 5 per mille a **decorrere dall'anno 2015** (iscritto sul cap. 3094/MEF), confermando a regime la disciplina allora vigente, recata dall'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del D.L. n. 40 del 2010 e dal relativo D.P.C.M. di attuazione (D.P.C.M. 23 aprile 2010).

La normativa dà facoltà al **contribuente di scegliere**, in sede di dichiarazione dei redditi, di destinare il 5 per mille della propria IRPEF a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale. La scelta del contribuente concorre **proporzionalmente** a determinare l'entità spettante a ciascun beneficiario, entro il tetto di spesa legislativamente autorizzato.

Le risorse del 5 per mille sono attualmente dirette alle seguenti attività:

- sostegno del **volontariato** e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**ONLUS**), che operano in determinati settori (assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela,

- promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, promozione della cultura tutela dei diritti civili, ecc.) nonché al sostegno delle **associazioni di promozione sociale** e delle **associazioni e fondazioni** riconosciute che operano nei settori sopra citati;
- finanziamento della **ricerca scientifica** e dell'università;
 - finanziamento della **ricerca sanitaria**;
 - **attività sociali** svolte dal **comune** di residenza del contribuente;
 - sostegno delle **associazioni sportive dilettantistiche** in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
 - **finanziamento** delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei **beni culturali e paesaggistici**;
 - dal 2018, finanziamento degli **enti gestori delle aree protette**.

È previsto uno specifico obbligo di **rendicontazione** in capo a tutti i soggetti beneficiari del riparto, chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto delle stesse, da cui deve risultare chiaramente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme attribuite ai soggetti beneficiari (vedi il [D.P.C.M. 7 luglio 2016](#)). Si prevedono **sanzioni** in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione sul sito web da parte dell'amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.

Quanto ai tempi di riparto del contributo del 5 per mille, a causa della complessa procedura sottesa all'esame dei soggetti ammissibili al contributo e dei relativi ricorsi che questi possono presentare, essa si svolge di media nell'arco di **due anni**. Ciò ha indotto il legislatore a disporre **in via permanente**, il mantenimento in bilancio delle somme stanziare e non utilizzate (impegnate) ai fini dell'utilizzo **nell'esercizio successivo**.

Articolo 1, comma 721
*(Trattamento fiscale delle Università non statali ai fini
delle imposte sui redditi)*

La disposizione del **comma 721**, avente natura interpretativa, mira a confermare che **non sono assoggettabili a imposta sui redditi** le attività di formazione universitaria esercitata dalle **Università non statali** legalmente riconosciute.

Il comma in esame, introdotto durante l'esame in sede referente, mira a **chiarire** che deve considerarsi esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, e quindi **non assoggettabili all'imposta sui redditi**, anche l'attività di formazione universitaria posta in essere dalle **Università non statali** legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, la disposizione interpretativa in esame mira a superare le incertezze che si sono venute a creare a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 1433/2019 il quale ha elaborato una nozione c.d. funzionale di ente pubblico che richiede di verificare la *ratio* del regime normativo da applicare.

Articolo 1, commi 722 e 723
*(Obblighi degli intermediari finanziari per
l'acquisizione del codice fiscale statunitense)*

Nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti i **commi 722 e 723** che **semplificano gli obblighi di comunicazione** posti **in capo alle istituzioni finanziarie**, riguardanti l'applicazione pratica della **normativa FATCA**. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), volta a contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini statunitensi e di residenti negli USA. In particolare, con le norme in parola si consente alle **istituzioni finanziarie operanti in Italia di comunicare all'Amministrazione finanziaria**, in caso di mancata acquisizione del codice fiscale, la **data di nascita dei titolari dei conti correnti statunitensi o residenti negli USA**, fermo restando l'obbligo di reiterare la richiesta del codice fiscale ed effettuare le opportune verifiche. Dal periodo di rendicontazione 2017, per le istituzioni finanziarie che si avvalgono della predetta comunicazione semplificata **non si applicano le sanzioni amministrative** previste dalla legge per la mancata acquisizione e comunicazione del codice fiscale statunitense.

• **La disciplina F.A.T.C.A. e l'attuazione in Italia**

Si ricorda che il 18 marzo 2010 è entrata in vigore la **normativa statunitense FATCA** (*Foreign Account Tax Compliance Act*), volta a contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini statunitensi e di residenti negli USA, perpetrata attraverso l'utilizzo di conti e di intermediari *offshore*.

Le previsioni contenute nel FATCA richiedono a ciascun intermediario finanziario estero (*Foreign Financial Institution - FFI*) di sottoscrivere un apposito accordo (*FFI Agreement*) con l'*Internal Revenue Service* statunitense (*IRS*), nel quale l'intermediario si impegna a: 1) identificare la propria clientela (persone fisiche ed entità giuridiche) in base a classificazioni normative degli USA e secondo stringenti procedure di adeguata verifica ai fini fiscali (due diligence); 2) comunicare all'*IRS* informazioni sul titolare statunitense del conto (persone fisiche cittadine degli USA o residenti negli USA, persone giuridiche statunitensi, nonché soci statunitensi, che detengono partecipazioni qualificate in società non statunitensi) e sul conto stesso (si tratta, ad esempio, dei dati anagrafici e del codice fiscale USA del titolare del conto, degli estremi del conto, del saldo del conto, dei prelievi e dei versamenti sul conto); 3) applicare una ritenuta alla fonte del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense corrisposti a clienti che non forniscono le informazioni sulla loro residenza fiscale (*recalcitrants*), nonché a intermediari esteri che sono localizzati in un Paese non

firmatario di un accordo intergovernativo (IGA) e che non sottoscrivono singolarmente e autonomamente un FFI Agreement (istituzioni finanziarie non partecipanti). Questi ultimi intermediari, peraltro, risultano assoggettati alla ritenuta del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense ricevuti sia per conto della clientela sia per proprio conto.

Con la **legge 18 giugno 2015, n. 95** è stato ratificato l'**accordo con gli Stati Uniti d'America** finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad **applicare la normativa FATCA**. L'accordo intergovernativo, operativo a partire dal 1° luglio 2014, è volto a contrastare l'evasione fiscale - realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi - tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie.

L'accordo prevede una **serie di adempimenti da parte degli intermediari italiani** i quali, tramite l'Agenzia delle Entrate, sono tenuti a fornire alle autorità statunitensi specifici elementi informativi sulle attività dei contribuenti statunitensi nel nostro Paese. E' stato dunque sottoscritto il relativo [accordo tra autorità amministrative](#) ed è stata emanata una copiosa normativa secondaria di attuazione, consultabile sul [sito dell'Agenzia delle Entrate](#).

In particolare, l'**articolo 5 della legge n. 95 del 2015** attribuisce alle **istituzioni finanziarie operanti in Italia** obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di raccolta informazioni all'apertura di conti finanziari non solo da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America o di cittadini statunitensi (in attuazione dell'accordo FATCA).

Detti soggetti devono acquisire, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di un soggetto non residente ovvero di un cittadino statunitense ovunque residente, numerose informazioni anagrafiche e fiscali, tra cui il **codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza**, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché un'attestazione di residenza fiscale e, inoltre, per i cittadini statunitensi ovunque residenti, il **codice fiscale statunitense e un'attestazione di residenza fiscale statunitense**.

Gli obblighi di acquisizione del codice fiscale decorrono dal **1° luglio 2014**, con riferimento all'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonché di entità non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi.

Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti residenti o cittadini degli Stati Uniti, esistenti alla data **del 30 giugno 2014**, le istituzioni finanziarie sono state tenute ad acquisire il codice fiscale statunitense entro il **31 dicembre 2017**.

L'articolo 9 della legge n. 95 del 2015 dispone che, per la violazione degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e per la mancata acquisizione dei dati richiesti, sia applicata una **sanzione amministrativa da 2.000 euro a 21.000 euro** (prevista per la violazione degli obblighi di comunicazione degli operatori finanziari ai sensi dell'articolo 10, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997). Tale

sanzione si applica anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni.

Più, in dettaglio il **comma 722** dispone che a decorrere **dal 1° gennaio 2020**, nel caso di **mancata acquisizione del codice fiscale statunitense**, per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e di cui sono titolari i soggetti residenti negli Stati Uniti d'America, i cittadini statunitensi ovunque residenti, le entità non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi (indicati dall'articolo 5, comma 3 della legge n. 95 del 2015) **le istituzioni finanziarie** operanti sul territorio italiano:

- **ottengono e comunicano all'Agenzia delle entrate la data di nascita dei predetti soggetti** (articolo 5, comma 3), titolari dei conti finanziari esistenti al 30 giugno 2014, ove non sia stato ottenuto il codice fiscale;
- **richiedono**, almeno una volta l'anno, **ai predetti titolari il codice fiscale mancante**;
- prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni relative ai conti finanziari e ai flussi di pagamenti (prevista dalla legge n. 95 del 2015), **effettuano un'apposita adeguata verifica ai fini fiscali**, ai sensi dell'articolo 2 del **decreto MEF del 6 agosto 2015**, sui titolari del conto corrente, **per acquisire il codice fiscale statunitense eventualmente mancante**.

Il richiamato articolo 2 del decreto ministeriale 6 agosto 2015 impone alle istituzioni finanziarie di effettuare, per ciascun conto finanziario, le procedure di adeguata verifica in materia fiscale (*due diligence*) per l'identificazione e la comunicazione di conti statunitensi oggetto di comunicazione e di pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (site in Paesi che non hanno sottoscritto un accordo intergovernativo per migliorare la *tax compliance* o per attuare il FATCA), applicando specifiche definizioni, procedure, eccezioni e termini indicati nel decreto medesimo.

Ai sensi del **comma 723**, a decorrere **dal periodo di rendicontazione 2017**, alle istituzioni finanziarie obbligate a effettuare le predette comunicazioni, ove **assolvano gli obblighi di comunicazione** con le **predette modalità semplificate e ottemperino agli obblighi istituiti dalle disposizioni in esame**, **non si applicano le sanzioni** previste dalla legge n. 95 del 2015 (sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro) ove non adempiano agli obblighi di acquisizione e comunicazione all'Agenzia delle entrate del codice fiscale statunitense per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti cittadino o residenti negli Stati Uniti esistenti al 30 giugno 2014.

Articolo 1, comma 724
(Modifica della disciplina dei contributi agli enti internazionalistici)

Il **comma 724, inserito al Senato**, modifica l'articolo 23-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di contributi a enti internazionalistici ampliando la platea dei destinatari. La norma dispone che il **MAECI** possa erogare, a valere su un apposito stanziamento, **contributi a enti pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati** impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera.

Nell'attuale formulazione dell'art. 23-*bis* del DPR 18/1967 (comma 1) tali contributi sono riconosciuti esclusivamente a enti con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

L'articolo 23-*bis*, rubricato "Enti internazionalistici", contiene la disciplina dell'erogazione di **contributi agli enti internazionalistici** come novellata dall'articolo 1, comma 588 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), che ha inserito tale disposizione nel D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, (*Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri*). Nella vigente formulazione del **comma 1** il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale può erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi - come dianzi accennato - ad enti con personalità giuridica o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento. Il **comma 2** prevede che i contributi siano attribuiti a progetti di ricerca, proposti dagli enti richiamati, nell'ambito delle **priorità tematiche fissate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** entro il 31 gennaio di ogni anno. Lo schema di decreto è sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari chiamate a pronunciarsi entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato. Le spese effettivamente sostenute per tali progetti sono rimborsate nella misura massima del 75 per cento. I risultati dei progetti di ricerca e l'impiego delle somme assegnate sono pubblicati in un'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero. Con il **comma 3** si è disposta l'abrogazione della legge 28 dicembre 1982 n. 948 recante norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli Affari esteri. Il **comma 4** del nuovo articolo ha autorizzato la spesa di 778.000 euro

annui, a decorrere dal 2019, per l'attuazione delle norme di cui commi precedenti, cui si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge n. 948/1982.

Il [decreto ministeriale](#) di individuazione, per l'anno 2019, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici è stato emanato il 18 aprile 2019. Sullo schema di decreto le Commissioni esteri di Camera e Senato avevano espresso parere favorevole con osservazioni nelle sedute, rispettivamente, del 9 aprile e 3 aprile 2019.

Articolo 1, comma 725 e 726
(IVA noleggio imbarcazioni da diporto)

I **commi 725 e 726, introdotti al Senato**, stabiliscono che ai fini dell'applicazione dell'**IVA** per la prestazione dei servizi di **locazione**, anche finanziaria, **noleggio** e simili a breve termine di **imbarcazioni da diporto**, **l'effettiva utilizzazione e fruizione del servizio** al di fuori della Unione europea va **dimostrata** attraverso adeguati mezzi di prova e **non presunta**.

L'articolo 7-*quater*, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (D.P.R. IVA), dispone che ai fini della determinazione della base imponibile si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di **servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto** quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio dell'Unione europea. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio dell'Unione europea e sono utilizzati nel territorio dello Stato.

La circolare [n. 49/E del 7 giugno 2002](#) dell'Agenzia delle entrate ha fornito le indicazioni necessarie per l'applicazione della disposizione richiamata. In particolare la circolare specifica che considerato che la rilevanza territoriale ai fini dell'assoggettamento ad IVA delle predette prestazioni è limitata all'utilizzo dei mezzi di trasporto in acque territoriali unionali, e tenuto conto della obiettiva difficoltà a seguire con precisione gli spostamenti degli stessi, si è ritenuto utile enucleare **alcune percentuali presuntive** di tassazione dei relativi corrispettivi basate sulla **lunghezza e sul tipo di propulsione**.

Tuttavia con il [parere motivato del 25 luglio 2019](#) la Commissione europea ha stabilito che l'attuale normativa UE in materia di IVA autorizza esenzioni fiscali per i servizi quando **l'uso e la fruizione effettivi hanno luogo al di fuori dell'Unione**, ma non consente di applicare **una riduzione forfettaria generale senza una prova** del luogo in cui il servizio è **effettivamente utilizzato**. La Commissione rileva che la base IVA applicabile non può essere determinata attraverso l'applicazione di percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell'Unione basate sulla lunghezza e sul tipo di propulsione dell'imbarcazione. Un'applicazione estesa della deroga prevista dall'[articolo 59-bis della Direttiva IVA](#) non può costituire la base giuridica

di una normativa, come quella italiana, che prevede l'applicazione di percentuali forfettarie di navigazione al di fuori delle acque territoriali dell'Unione europea, senza che sia dimostrato in maniera puntuale il luogo di effettiva utilizzazione.

Si ricorda che l'articolo 59-*bis* richiamato dispone che al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono considerare, per quanto riguarda alcuni servizi (tra cui il noleggio di mezzi di trasporto per un periodo non superiore a novanta giorni):

- il luogo delle prestazioni situato all'interno del loro territorio come se fosse situato al di fuori dell'Unione europea qualora l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione dei servizi abbiano luogo al di fuori dell'Unione europea;
- il luogo delle prestazioni situato al di fuori dell'Unione europea come se fosse situato all'interno del loro territorio qualora l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione abbiano luogo all'interno del loro territorio.

Il **comma 725**, facendo pertanto seguito ai rilievi della Commissione europea ha specificato che per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il **luogo della prestazione** dei servizi di **locazione**, anche finanziaria, **noleggio** e simili, di **imbarcazioni da diporto** si considera effettuato al di fuori della Unione europea qualora **attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione** del servizio al di fuori della Unione europea.

La norma quindi fa riferimento a **criteri di effettività** per determinare la base imponibile dei servizi in esame da assoggettare a tassazione nello Stato, in sostituzione di quelli forfettari che, in via presuntiva e a fini di semplificazione, erano applicabili in base alla citata circolare n. 49.

Il **secondo periodo** del comma 725 dispone che con **provvedimento dell'Agenzia delle entrate**, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati **le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo** del servizio al di fuori dell'Unione europea.

Il **comma 726** prevede che la disposizione in esame si applica alle operazioni effettuate **a partire dal 1° aprile 2020**.

Articolo 1, commi 727-730 *(Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento)*

I **commi 727-730, modificati dal Senato**, stabiliscono l'**indizione** di una **gara** per l'**affidamento** da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una serie di **concessioni in scadenza** per la gestione di apparecchi da gioco con vincita in denaro.

Il **comma 727** attribuisce all'**Agenzia delle dogane e dei monopoli** il compito di indire, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, una **gara** entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di una serie di **concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza**.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, la gestione di tali concessioni è attualmente affidata a 11 soggetti fino alla scadenza della convenzione che avrà luogo nel marzo 2022. Secondo la relazione illustrativa, la disposizione in esame rivede l'oggetto e il modello del rapporto concessorio per la specifica tipologia del gioco. L'attuale concessione infatti, riguarda la "gestione della rete telematica" cui tutti gli apparecchi da gioco devono essere collegati, mentre nessun rapporto diretto ha l'Agenzia per quanto riguarda la gestione degli apparecchi e i locali in cui essi sono installati; attività questa svolta autonomamente dai concessionari che vi rispondono direttamente nei confronti dell'Agenzia.

La gara riguarda in particolare, in base alle **modifiche** approvate in **sede referente**, le seguenti concessioni:

- a) **200.000** diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto n. 773 del 1931, che consentono il gioco solo da ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del d.P.R. n. 640 del 1972, e successive modificazioni, da collocare nei punti vendita di cui alle lettere c) e d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro **1.800** per ogni diritto, con un'offerta minima di 10.000 diritti;

Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) del regio decreto n. 773 del 1931, cosiddetti *amusement with prizes* (AWP o *new slot*), sono quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal MEF - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del MEF -

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.

Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali (articolo 110, comma 6, lettera a)).

- b) **50.000** diritti (per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640 del 1972, e successive modificazioni, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro **18.000** per ogni diritto, con un offerta minima di 2.500 diritti;

Si tratta inoltre (articolo 110, comma 6, lettera b)) degli apparecchi facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del MEF di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immutabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

- c) **35.000** diritti per l'esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui poter collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore a **11.000** euro per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;
- d) **2.500** diritti per l'esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., che

consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore ad euro **35.000** per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;

- e) **40** diritti per poter offrire gioco a distanza; base d'asta non inferiore ad euro **2.500.000** per ogni diritto.

Il **comma 728, inserito dal Senato**, dispone che, fatta salva la disciplina in materia di tutela della *privacy*, l'**utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi** dagli apparecchi di cui al comma 727, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo sono riservati:

- a) Al Ministero della Salute e all'Osservatorio per il Contrasto e la Diffusione del Gioco d'Azzardo e il Fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini;
- b) All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le finalità di pubblicazione dei report sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari;
- c) Alla suddetta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle Forze dell'Ordine ed ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale.

Con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i **criteri e le garanzie necessarie al rispetto del presente comma** per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e dei sistemi di conservazione dei dati suddetti.

Il **comma 729, modificato dal Senato**, fissa la **durata delle concessioni** in nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d'asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della concessione e la seconda, pari alla differenza tra l'offerta presentata e il versamento effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.

Il **comma 730, anche questo modificato dal Senato**, specifica i **requisiti** dei soggetti partecipanti alle selezioni, i quali devono avere sede legale nello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, e siano in possesso di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica.

Secondo la relazione illustrativa, il nuovo modello concessorio avrebbe il pregio di:

- a) ridefinire la rete distributiva dell'offerta di questa tipologia di gioco, prevedendo un numero massimo di punti di raccolta del gioco mediante apparecchi, oltre al numero massimo di macchine;
- b) razionalizzare il mercato nel suo complesso, diminuendo il numero complessivo degli operatori (che diventano, peraltro, tutti "concessionari"), che assumerebbero dimensioni medio/grandi, con semplificazione e maggiori efficacia dei controlli e una migliore *compliance*.

Articolo 1, commi 731-735

(Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite)

I commi 731-735, come sostituiti dal Senato, stabiliscono l'incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi cosiddetti *amusement with prizes* (AWP o *new slot*) e su quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Modificano inoltre la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (*payout*), nonché il prelievo sulle vincite e il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro.

Il comma 731 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e nel 8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 87 del 2018.

Il comma 732 dispone inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (*payout*) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, n. 773 e in misura non inferiore all'83 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al medesimo regio decreto. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 733, stabilisce che, a decorrere dal 15 gennaio 2020, il prelievo sulle vincite previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 16 del 2012, è fissato nel 20 per cento per la quota delle vincite eccedenti il valore di euro 200.

Il **comma 734** dispone che, a decorrere dal 1° marzo 2020, il **diritto sulla parte della vincita eccedente** i 500 euro previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli sopra menzionato, è fissato al 20 per cento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi Super Enalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli sopra menzionato, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.

Attualmente tale percentuale è del 10%.

Si rammenta che gli articoli 5, comma 1, lettera *a*), e 6 del **decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato** sopra menzionato del 12 ottobre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 16 del 2012, hanno introdotto un prelievo nella misura del 6% sulla parte della vincita eccedente euro 500 per alcuni giochi, tra cui gli apparecchi *videlottery* (c.d. VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del regio decreto n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), i giochi numerici a totalizzatore nazionale e le lotterie nazionali ad estrazione istantanea. Successivamente, l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 50 del 2017 ha fissato tale prelievo al 12%.

Il **comma 735**, infine, dispone l'abrogazione dell'articolo 26 del decreto-legge n. 124 del 2019.

L'articolo 26 del decreto-legge n. 124 del 2019 dispone che, a decorrere dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, è fissata, rispettivamente, nel 23 per cento e nel 9 per cento.

Articolo 1, commi 736-737 (Royalties idrocarburi)

Il **comma 736** dispone che le **esenzioni dal pagamento delle royalties** previste a legislazione vigente per i concessionari di coltivazione di idrocarburi, si applichino, **a decorrere dal 1 gennaio 2020, unicamente ai concessionari di coltivazione** con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc di gas in mare.

Per le **concessioni di coltivazione superiori alle predette soglie**, relativamente al **triennio 2020-2022**, l'articolo prevede invece il **versamento per l'intero all'entrata del bilancio dello Stato** del valore dell'aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare.

Il **comma 737** dispone che quanto previsto dal comma 736 entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in gazzetta Ufficiale del provvedimento in esame.

Si ricorda che il testo originario della norma in esame sterilizzava *tout court* le esenzioni dal pagamento delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare (*royalties*), relativamente al triennio 2020-2022.

Il **comma 736** prevede ora – sempre nei termini di una novella all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 - che:

- a decorrere **dal 1° gennaio 2020**, le **esenzioni** dal pagamento dell'aliquota previste dai commi 3, 6, 6-*bis* e 7, del medesimo articolo 19 **si applicano unicamente** alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a **10 milioni di Smc di gas** in terraferma e con una produzione inferiore o pari a **30 milioni di Smc gas** in mare (**nuovo comma 7-*bis*** all'articolo 19, D. Lgs. n. 625/1996);
- per i **versamenti** dovuti per gli **anni dal 2020 al 2022**, per ciascuna **concessione con una produzione annuale superiore a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e a 30 milioni di Smc di gas in mare**, nonché per ciascuna concessione di coltivazione di **olio in terraferma e in mare**, il valore dell'**aliquota** di prodotto **corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e**

50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare è interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato.

In Italia, le imprese private che, in dipendenza dell'attribuzione di una concessione, effettuano la produzione di idrocarburi corrispondono aliquote di tali produzioni (*Royalties*) allo Stato, alle Regioni e ai Comuni interessati.

Ai sensi dell'articolo **19 del D.Lgs. n. 625/1996**, le *royalties* sono dunque un'aliquota del prodotto della coltivazione.

Per le produzioni di idrocarburi (liquidi e gassosi) in terraferma, compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le *royalties* sono pari al 10 per cento del valore della produzione.

Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e tali somme sono interamente riassegnate al Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi (art. 1, comma 45, L. n. 99/2009).

Per le **produzioni in mare**, le *royalties* sono del 7% per il gas e del 4% per il petrolio, e sono applicate sul valore di vendita delle quantità prodotte.

Il d.lgs. n. 625/1996 prevede, inoltre, un'articolata **disciplina delle esenzioni**.

Segnatamente, il **comma 3** dispone che, per ciascuna concessione siano **esenti dal pagamento dell'aliquota**, al netto delle produzioni di cui al comma 2 (produzioni disperse, bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento), **i primi 20 milioni di Smc di gas e 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare**.

Il **comma 5-bis**, per le produzioni ottenute a decorrere **dal 1° gennaio 2002**, determina i valori unitari dell'aliquota di coltivazione con specifico riferimento a olio e gas.

Il **comma 6-bis** precisa che, per le produzioni di gas ottenute a decorrere **dal 1° gennaio 2002**, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni già previste dal comma 6⁴⁴, **l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione è**

⁴⁴ Il **comma 6** prevede una serie di casi in cui il **valore unitario dell'aliquota è ridotto**. In particolare:

- in terraferma, nel caso di vettoriamento il valore unitario è ridotto dei costi fatturati di vettoriamento fino al punto di riconsegna, mentre nel caso di trasporto mediante sistema di proprietà del concessionario la riduzione è pari a 1 lira per ogni 5 km di condotta, a partire dalla centrale di raccolta e trattamento, con esclusione dei primi 30 km e con un massimo di 30 lire per Smc di gas o per chilogrammo di olio;
- per produzioni di idrocarburi con caratteristiche di marginalità economica causata da speciali trattamenti necessari per portare tali produzioni a specifiche di commerciabilità, ai concessionari può essere riconosciuta dal Ministero, a determinate condizioni, una ulteriore detrazione, in ogni caso non superiore ai costi aggiuntivi sostenuti; tale detrazione può essere altresì riconosciuta per i costi sostenuti per il flussaggio di olii pesanti.

stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare.

Secondo quanto disposto dal **comma 7**, **le riduzioni per gli anni successivi** sono determinate, tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell'industria, con **decreto** del Ministero di concerto col Ministero delle finanze, da emanare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote (*cf.* [D.M. 11 aprile 2019](#)).

Per quanto d'interesse, infine, il **comma 10, primo periodo** dispone che i versamenti dovuti allo Stato sono effettuati, in forma cumulativa per tutte le concessioni delle quali è titolare, presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il calcolo delle *royalties* dovute è effettuato in controvalore, calcolato sul prezzo dell'olio e del gas definito dall'ARERA per mezzo dell'indice QE (quota energetica costo materia prima gas) espresso in euro/MJ e calcolato per ciascun trimestre dell'anno di riferimento (*cf.*, *da ultimo*, [Comunicato ministeriale 14 maggio 2019](#)).

Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi versamenti da esso dovuti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario e ai comuni interessati.

Per il gettito delle *royalties* nell'anno 2019 si rinvia al [sito istituzionale del MISE](#).

Il **comma 737** dispone che quanto previsto dal comma 736 entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in gazzetta Ufficiale del provvedimento in esame.

Articolo 1, commi 738-783 *(Unificazione IMU TASI)*

I **commi da 738 a 783** riformano l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, **IMU** e il Tributo per i servizi indivisibili, **TASI**) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. L'**aliquota di base** è fissata allo **0,86 per cento** e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. Ulteriori aliquote sono definite nell'ambito di una **griglia** individuata con **decreto** del MEF. Sono introdotte **modalità di pagamento telematiche**.

Tra le altre principali **innovazioni**, si segnalano la **riduzione** dell'aliquota di base per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** e l'**anticipo al 2022 della deducibilità** dell'IMU sugli **immobili strumentali**.

Per effetto delle **modifiche apportate al Senato**:

- viene **eliminata la possibilità di avere due abitazioni principali**, una nel comune di residenza di ciascun coniuge;
- è precisato che il **diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario** è considerato un **diritto reale ai soli fini dell'IMU**;
- è chiarito che **le variazioni di rendita catastale** intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono **effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo**;
- analogamente, per le **aree fabbricabili** si stabilisce che il **valore** è costituito da quello venale al 1° gennaio ovvero **dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d'anno**;
- si consente ai **comuni di affidare**, fino alla scadenza del contratto, **la gestione dell'IMU ai soggetti** ai quali, al 31 dicembre 2019, è affidato il servizio di **gestione della vecchia IMU o della TASI**.

L'effetto principale delle norme in esame è dunque quello di **eliminare la TASI**.

Viene prevista **una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare** che ricalca, in gran parte, **la disciplina IMU** e, dunque, riprende l'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014. Tale legge ha istituito l'Imposta Comunale Unica, **IUC** introducendo accanto all'IMU anche la TASI, componente del tributo legata all'erogazione dei servizi.

Non viene significativamente innovata l'attuale disciplina dei tributi vigenti, che per molti aspetti è parallela, stanti le analogie nell'individuazione dei soggetti passivi, l'esenzione della prima casa non di lusso da TASI e IMU, nonché la sovrapposibilità di agevolazioni ed esenzioni.

Analoghe norme di riforma sono contenute in [alcune proposte di legge](#) all'esame della Commissione VI Finanze della Camera, che intendono **reformare l'assetto dell'imposizione immobiliare locale**, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili – TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo ([A.C. 1429](#), [A.C. 1904](#) e [A.C. 1918](#)). Consulta [qui](#) il *dossier*.

Si ricorda che la disciplina riguardante la **tassazione immobiliare locale** è particolarmente complessa e dispersiva. Essa è definita in numerosi provvedimenti – anche d'urgenza – succedutisi velocemente nel tempo, con largo uso di rinvii incrociati a provvedimenti anche risalenti (tra cui la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili – ICI, contenuta nel d.lgs. n. 504 del 1992). Ciò ha comportato inevitabili difficoltà conoscitive ed applicative sia per i contribuenti, sia per gli operatori fiscali. Per un quadro più ampio dell'attuale assetto della tassazione immobiliare in Italia si rinvia al [dossier](#) di documentazione e ricerca predisposto dal Servizio Studi.

In estrema sintesi, **legge di stabilità 2014** (articolo 1, commi 639 e ss. gg. della legge n. 147 del 2013), ha abolito l'IMU sull'abitazione principale e su alcune fattispecie assimilate, nonché la componente della TARES relativa ai servizi indivisibili, con **contestuale introduzione di un'imposta unica comunale- IUC**, le cui componenti sono: l'**IMU**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso; per la componente riferita ai **servizi**, il tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore, escluse le abitazioni principali, e la **tassa rifiuti (TARI)**.

La disciplina dell'IMU è principalmente contenuta nell'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, nel decreto legislativo n. 23 del 2011 (articoli 8 e 9) e nella legge di stabilità 2014. L'imposta si applica al possesso di fabbricati (escluse le prime case non di lusso, cioè quelle in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9), di aree fabbricabili e di terreni agricoli.

L'aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall'abitazione principale è pari allo **0,76 per cento** e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali: l'aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%, salvo che per alcune fattispecie (immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES e immobili locati) per le quali l'aliquota può essere diminuita fino allo 0,4%. Per le **abitazioni principali non esenti** (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), invece, l'aliquota è pari allo **0,4 per cento** e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali: l'aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%. E' prevista una **detrazione di 200 euro**, con facoltà per il comune di elevarla fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

La TASI (articolo 1, commi da 670 a 688 della legge n. 147 del 2013) ha come presupposto il possesso o la detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, con **esclusione** dell'abitazione principale non di lusso - anche nell'ipotesi in cui sia l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale - e dei **terreni agricoli**. La TASI è dovuta dal titolare del diritto reale e, nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso da quest'ultimo, anche dall'**occupante**, che deve corrispondere l'imposta nella misura, stabilita dal comune, compresa **tra il 10% e il 30%**.

L'**aliquota** ordinaria è pari allo **0,1 per cento**, ma i comuni possono ridurla fino all'azzeramento. Nella determinazione delle aliquote i comuni incontrano il **limite** massimo secondo cui la **somma delle aliquote della TASI e dell'IMU** per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire: lo 0,6 per cento per l'abitazione principale di lusso e **l'1,06 per cento** per gli altri immobili. Per i **fabbricati rurali strumentali** l'aliquota della TASI non deve superare lo 0,1 per cento; per i cd. **beni merce**, vale a dire i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota non può eccedere lo 0,25 per cento. La TASI, infine, è **deducibile** dalle imposte sui redditi e dall'IRAP.

A decorrere dal **2016**, con l'abolizione della **TASI** sull'abitazione principale anche per il detentore, tale imposta è diventata una **duplicazione dell'IMU**, perdendo di fatto il carattere di tributo diretto al finanziamento dei servizi.

Con le modifiche in esame si intende quindi superare il complesso meccanismo di quantificazione dell'aliquota TASI, caratterizzato da un peculiare procedimento di interdipendenza con le aliquote dell'IMU, il quale imponeva che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non potesse superare i limiti prefissati per la sola IMU.

Ulteriore obiettivo delle norme, oltre all'**invarianza di gettito**, riguarda la **semplificazione**, garantita attraverso l'**immediata fruibilità delle aliquote** applicabili per il calcolo dell'imposta e una **procedura assistita** da parte dell'amministrazione centrale per la determinazione del tributo.

In primo luogo si **abolisce (comma 738) l'imposta unica comunale (IUC)** a decorrere dal **2020**, **ad eccezione** della tassa sui rifiuti (**TARI**) e si **ridisciplina l'imposta municipale propria (IMU)** nei commi successivi.

Ai sensi del **comma 739**, l'IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi Statuti.

Si ricorda che, in sostituzione dell'IMU e della TASI, nei comuni della Provincia Autonoma di Bolzano è stata istituita l'imposta municipale immobiliare (**IMI**, Legge provinciale di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3) e in quelli della Provincia Autonoma di Trento l'imposta immobiliare semplice (**IMIS**, Legge provinciale di Trento 30 dicembre 2014, n. 14).

Il **comma 739** prevede quindi che l'IMI e l'IMIS si continuano ad applicare nelle rispettive Province autonome.

Presupposto d'imposta e definizioni

Il **comma 740** chiarisce il **presupposto dell'imposta** municipale sugli immobili (IMU), vale a dire il possesso di immobili, ad eccezione del possesso dell'abitazione principale o assimilata, che non costituisce presupposto, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il **comma 741** fornisce le **definizioni** che devono essere utilizzate ai fini dell'applicazione dell'imposta:

In particolare la **lettera a)**, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di riordino della finanza degli enti territoriali, stabilisce che per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce **pertinenza**, innovando su questo punto, **esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente**; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

La **lettera b)** specifica che per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano per un solo immobile.

Per **pertinenze** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Sono, altresì, considerate **abitazioni principali** le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale individuate nella legge. In tale ambito, è stato esplicitato il riferimento alla **casa familiare**, rispetto alla casa coniugale, per definire la casa assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario (**lettera c)**).

Per effetto delle **modifiche** apportate al Senato è precisato che il **diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario** è considerato un **diritto reale che vale ai soli fini dell'IMU**.

La **lettera d)** definisce come **area fabbricabile** l'area **utilizzabile a scopo edificatorio** in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica a tal fine l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il quale prevede che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo **strumento urbanistico generale adottato dal comune**, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, **non fabbricabili i terreni** posseduti e condotti dai **coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Infine la **lettera e)** dispone che per **terreno agricolo** è da intendersi il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Soggetti dell'obbligazione tributaria

Ai sensi del **comma 742**, **soggetto attivo** dell'imposta è il **comune** con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso, mentre (**comma 743**) **soggetti passivi** dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Sono altresì soggetti passivi il genitore assegnatario della casa familiare, il concessionario di aree demaniali, nonché il locatario di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Riserva a favore dello Stato

Il **comma 744 riserva allo Stato** il gettito dell'imposta derivante dagli **immobili ad uso produttivo** classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme

derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Base imponibile

Il **comma 745** stabilisce che la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili ed è così determinata:

- per i **fabbricati iscritti in catasto**, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento distinti moltiplicatori a seconda della tipologia.

In particolare:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per effetto delle **modifiche** apportate al Senato viene chiarito che le **variazioni di rendita catastale** intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti **dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo**.

Il **comma 746** chiarisce che per i **fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto**, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, sulla base delle **scritture contabili**, applicando i **coefficienti** ivi previsti da aggiornare con **decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che il sesto periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, prevede che per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell'esercizio d'impresa, il valore è costituito dall'**ammontare**, al lordo delle quote di ammortamento, **che risulta dalle scritture contabili** applicando per ciascun anno di formazione dello stesso **specifici coefficienti**. Successivamente l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992 ha disposto che i coefficienti sono **aggiornati** con **decreto** del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

In caso di **locazione finanziaria**, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore. Per le **aree fabbricabili**, il valore è

costituito da quello **venale**. In caso di **utilizzazione edificatoria dell'area**, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori. Per i **terreni agricoli**, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

Per effetto delle **modifiche** apportate al Senato, **per le aree fabbricabili** si stabilisce che il valore è costituito da quello venale al 1° gennaio dell'anno di imposizione ovvero **dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d'anno**.

Ai sensi del **comma 747**, resta confermata **la riduzione del 50 per cento** della base imponibile per i **fabbricati di interesse storico o artistico**, per i **fabbricati dichiarati inagibili** o inabitabili e di fatto non utilizzati e per le **unità immobiliari**, fatta eccezione per quelle cosiddette di lusso, **concesse in comodato** dal soggetto passivo **ai parenti in linea retta** entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge con figli minori.

Aliquote

In linea generale, le **aliquote** vengono definite **sommando le vigenti aliquote di IMU e TASI**, lasciando quindi invariata la pressione fiscale.

Viene quindi meno la quota TASI dovuta dal detentore, che è ora dovuta, a titolo di IMU, dal proprietario dell'immobile.

In primo luogo, il **comma 748** determina **l'aliquota di base per l'abitazione principale** di lusso allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. È confermata la **vigente detrazione** di 200 euro, applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (**comma 749**).

L'aliquota di base per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** è pari allo **0,1 per cento** e i comuni possono ridurla fino all'azzeramento (**comma 750**).

L'articolo 13, comma 8 del decreto-legge n. 201 del 2011 fissa l'aliquota per tali tipologie di immobili nello **0,2 per cento**, con possibilità per i comuni di ridurla allo 0,1 per cento.

In sostanza, dunque, le norme in esame introducono un **regime più favorevole** per i fabbricati rurali strumentali; a legislazione vigente essi non sono soggetti alla TASI (comma 708 della legge di stabilità 2014).

Fino all'anno **2021**, l'aliquota di base per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita** (c.d. **beni merce**) è pari allo **0,1 per cento**. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, in sostanza riproponendo le vigenti aliquote TASI per tali immobili. A decorrere dal 1° gennaio **2022**, i predetti fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono esenti dall'IMU (**comma 751**).

L'articolo 13, comma 9-bis del decreto-legge n. 201 del 2011 esenta da IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; essi sono soggetti a **TASI** (comma 678 legge di stabilità 2014) nella misura dello **0,1 per cento**. È facoltà dei comuni modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

Al riguardo si valuti l'opportunità di abrogare esplicitamente l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, che ha esentato da Tasi i fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Per i **terreni agricoli**, l'aliquota di base è fissata nella misura dello **0,76 per cento** (perché esenti da TASI nella normativa vigente) e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (**comma 752**).

Anche per gli **immobili ad uso produttivo** classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è determinata dalla **somma delle aliquote IMU e TASI** (0,76 IMU e 0,1 TASI), **pari allo 0,86 per cento**, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è **riservata allo Stato** e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento (**comma 753**).

Si ricorda che l'**articolo 3** del decreto legge n. 34 del 2019, c.d. **decreto crescita, incrementa progressivamente la percentuale deducibile** dal reddito d'impresa e dal reddito professionale **dell'IMU dovuta sui beni strumentali**, sino a raggiungere **la totale deducibilità dell'imposta a regime**, ovvero a decorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022). Ai fini IRAP l'IMU è del tutto indeducibile. **L'articolo** in esame **anticipa** tale agevolazione di un anno, a decorrere **dal 2022**.

Analoga aliquota è definita per gli altri **immobili diversi dall'abitazione principale**, con l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e la possibilità

per i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (**comma 754**).

In sostituzione della maggiorazione della TASI (di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147) viene concesso ai comuni che hanno già esercitato tale facoltà di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento **sino all'1,14 per cento**, a decorrere dall'anno **2020**, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019. Detti enti possono negli anni successivi ridurre l'aliquota perdendo però definitivamente la possibilità di variarla nuovamente in aumento (**comma 755**).

Tale disposizione riguarda esclusivamente i comuni che si trovavano fino al 2019 nelle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.

Tale comma aveva tenuto ferma per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati da imposta (tra cui le abitazioni principali di lusso), la possibilità per i comuni di adottare la maggiorazione dell'aliquota TASI fino allo 0,8 per mille, nella stessa misura prevista per il 2015, con delibera del consiglio comunale. Il comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificato nel tempo) consente al comune di determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso uno specifico vincolo: la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille (e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile). Negli anni 2014-2015 i comuni sono stati autorizzati a superare i limiti relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille, e quindi **fino all'11,4 per mille**, a specifiche condizioni. Le leggi di bilancio 2017, 2018 e 2019 hanno consentito ai comuni di confermare, anche nel triennio 2017-2019, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016.

Manovrabilità dell'imposta da parte dei comuni

Ai sensi del **comma 756**, a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

Il **comma 757** obbliga i comuni ad avvalersi di una sorta di **griglia di aliquote** messa a disposizione dal Portale del federalismo fiscale tramite un'applicazione che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto citato, di **elaborare il prospetto delle aliquote** che forma parte integrante della delibera di approvazione delle stesse. Pertanto, la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre effetti.

Con lo stesso **decreto** sono stabilite le modalità di **elaborazione e trasmissione** al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, la realizzazione di tale sistema dovrebbe produrre la **semplificazione** e razionalizzazione del tributo ai fini dell'applicazione dello stesso e della determinazione degli importi da corrispondere da parte del contribuente.

Esenzioni e riduzioni

Il **comma 758** indica le diverse fattispecie di **esenzione** dal tributo individuando, in primo luogo, i **terreni agricoli** posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, quelli ubicati nei comuni delle **isole minori**, i terreni a **immutabile destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e infine quelli ricadenti in **aree montane o di collina**.

Il **comma 759** **esenta** dall'imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte una serie di fattispecie identiche a quelle presenti nel precedente regime.

In particolare, nella **lettera g)** è confermata l'**esenzione** per gli **immobili** posseduti e utilizzati dagli **enti non commerciali**, destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività con **modalità non commerciali**.

Si mantiene ferma l'**applicazione dell'imposta ai partiti politici** e alle **fondazioni bancarie**, per gli immobili da essi posseduti, indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Il **comma 760** introduce la **riduzione al 75 per cento** dell'aliquota base stabilita dal comune per le **abitazioni locate a canone concordato**, in analogia a quanto previsto per l'IMU dall'articolo 13, comma 6-bis del decreto-legge n. 201 del 2011 e per la TASI dall'articolo 1, comma 678 della legge di stabilità 2014.

Applicazione dell'imposta e versamenti

Il **comma 761** disciplina l'applicazione del tributo relativamente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, regolando ipotesi particolari.

Il **comma 762** stabilisce che il versamento dell'imposta per l'anno in corso è effettuato in **due rate**, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, ferma restando la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata è pari alla metà di quanto versato nell'ultimo anno di applicazione dell'IMU e della TASI per l'anno

2019, mentre il versamento della rata a saldo è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito informatico del Dipartimento delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Per gli **enti non commerciali**, il versamento è effettuato in **tre rate**, con eventuale **compensazione** dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito (**comma 763**).

Ai sensi del **comma 764**, in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote (**comma 757**) e le disposizioni contenute nel regolamento comunale, **prevale** quanto stabilito nel **prospetto**.

Per quanto concerne le **modalità di versamento** del tributo, il **comma 765** dispone l'utilizzo esclusivo del **modello F24 o del bollettino di conto corrente postale** con esso compatibile, oppure la possibilità di utilizzare la **piattaforma PagoPA**.

Con **decreto**, da emanarsi entro il **30 giugno 2020**, del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali sono stabilite modalità attuative che garantiscano l'applicazione dei **recuperi a carico dei comuni**, inclusa la quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale.

Si ricorda, infatti, che la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, definita per legge (circa 6,2 miliardi di euro), è in parte assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente (attualmente quantificata in 2.768,8 milioni).

Attualmente le regolazioni finanziarie connesse al riparto del FSC fanno riferimento a gettiti di base calcolati all'aliquota del 7,6 per mille (IMU) e dell'1 per mille (Tasi). Si deve al riguardo ricordare che il fondo è alimentato da una quota fissa predeterminata di trattenuta statale dal gettito IMU comunale standard (attualmente il 22,43%), che rende possibile un riparto a ciascun Comune calcolato come differenza tra *Risorse standard* – *Gettito standard IMU+Tasi*, dove, in assenza di modifiche alle risorse, queste sono costituite dall'ammontare assegnato l'anno precedente (FSC + gettiti standard IMU/Tasi) e i gettiti standard sono calcolati al 7,6 per mille per la parte IMU e all'1 per mille per la parte Tasi, su basi imponibili quasi identiche (fatta salva l'esclusione dei terreni agricoli dalla Tasi).

Il **comma 766** dispone che con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati i **requisiti** dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilità del servizio di assistenza per la determinazione e il versamento dell'imposta.

Il **comma 767** stabilisce l'**efficacia delle aliquote e dei regolamenti** per l'anno di riferimento a condizione che siano **pubblicati** sul sito informatico del Dipartimento delle finanze **entro il 28 ottobre** dello stesso anno. A tal

fine, il **comune è tenuto a inserire il prospetto** delle aliquote e il **regolamento, entro il 14 ottobre**, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Il **comma 786** individua il **soggetto tenuto al versamento** del tributo per fattispecie particolari. A tale proposito per le **multiproprietà** l'obbligo del versamento grava su chi amministra il bene; per le **parti comuni dell'edificio** il versamento dell'imposta è effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini; per gli immobili compresi nel **fallimento** o nella liquidazione coatta amministrativa, infine, l'obbligo è in capo al curatore o al commissario liquidatore.

Si ricorda, con specifico riferimento all'impiego del termine "**fallimento**", che Il D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**, ha complessivamente riformato le procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare) e ha introdotto nel nostro ordinamento la **procedura di liquidazione giudiziale** in sostituzione dell'attuale procedura fallimentare. Anche da un punto di vista lessicale, la riforma ha quindi sostituito il termine "fallimento" (ed i suoi derivati) con l'espressione "liquidazione giudiziale". La riforma entrerà tuttavia in vigore in vigore **il 14 agosto 2020** (ossia decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso in Gazzetta ufficiale). La legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942) e la legge sul sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012) **non** sono peraltro **abrogate**: restano disciplinati dalla normativa vigente sia i ricorsi e le domande pendenti alla data del 14 agosto 2020 (nonché le procedure aperte a seguito della definizione di tali ricorsi e domande) sia le procedure pendenti alla medesima data.

L'obbligo dichiarativo, ai sensi del **comma 769**, è assolto dai soggetti passivi dell'imposta, ad eccezione degli enti non commerciali del terzo settore, mediante presentazione della **dichiarazione** entro il 30 giugno dell'anno successivo o, in alternativa, della trasmissione in via telematica della stessa secondo le modalità approvate con apposito **decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e della TASI, in quanto compatibili, conservano la loro validità. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto i contribuenti continuano ad utilizzare il preesistente modello di dichiarazione, adottato per l'IMU.

Gli enti non commerciali, a norma del **comma 770**, presentano la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno

successivo. Per tali soggetti la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

Il **comma 771** conferma anche per l'IMU oggetto della presente riforma il **contributo riconosciuto all'IFEL** che viene versato mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta e riversamento diretto, secondo modalità stabilite dall'Agenzia delle entrate.

Si ricorda che l'articolo 10, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, ha introdotto un **contributo a carico dei comuni pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta** da destinare all'ANCI, che - allo scopo di fornire strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti - provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e della spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni.

Deducibilità ai fini delle imposte sui redditi

Il **comma 772** dispone, relativamente agli **immobili strumentali**, la **deducibilità dell'IMU** dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, diversamente da quanto accade per l'**IRAP**, imposta rispetto alla quale il tributo locale risulta, invece, **indeducibile**.

In via transitoria, il **comma 773**, stabilisce che la deduzione si applica nella misura del **60 per cento per gli anni 2020 e 2021** (ovvero per i periodi d'imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre **l'intera deducibilità dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS ha effetto a decorrere dal 2022**, ovvero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. La deducibilità per **l'anno 2019 viene invece fissata nella misura del 50 per cento dai commi 4 e 5** del disegno di legge in esame, alla cui scheda si fa rinvio.

Si ricorda che l'**articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34**, cd. decreto crescita, ha progressivamente incrementato la **percentuale deducibile** dal reddito d'impresa e dal reddito professionale **dell'IMU dovuta sui beni strumentali**, sino a raggiungere **la totale deducibilità dell'imposta** a decorrere **dal 2023** (più precisamente, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022).

Accertamento e sanzioni

I **commi 774 e 775** disciplinano il sistema sanzionatorio dell'IMU, mentre il **comma 776** rinvia alle disposizioni recate dai commi da 161 a 169 dell'art. 1 della legge n.296 del 2006, in materia di avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, riscossione coattiva, rimborso delle

somme versate e non dovute, pagamento dei tributi locali e compensazioni, deliberazioni di tariffe e aliquote.

Riscossione dell'imposta

Rispetto alla disciplina vigente, sono introdotte norme specifiche in materia di **riscossione dell'IMU** - in deroga alle norme generali sulla riscossione degli enti locali introdotte dal successivo articolo 96 del provvedimento in esame - ferma restando la potestà regolamentare dei comuni sancita dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997. Con regolamento i comuni possono:

- a) stabilire che si considerano **regolarmente eseguiti** i versamenti effettuati da un **contitolare** anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il **diritto al rimborso** dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) **determinare** periodicamente e per zone omogenee **i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili**, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire **l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune** o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari (**comma 777**).

Ai sensi del **comma 778**, il comune designa il **funzionario responsabile** dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

Regime transitorio e abrogazioni

Per quanto riguarda la disciplina del regime transitorio la norma consente ai comuni di deliberare in materia di IMU anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. In questo caso è assicurata la retroattività delle delibere con effetto dal 1° gennaio 2020 (**comma 779**).

Sono previste inoltre le abrogazioni delle norme che disciplinavano l'imposta comunale unica (IUC) nelle sue componenti relative ai previgenti

regimi dell'IMU e della TASI, mantenendo ferme tutte le disposizioni che regolano la TARI (**comma 780**).

Per effetto delle **modifiche** apportate al Senato il **nuovo comma 781 consente ai comuni di affidare**, fino alla scadenza del contratto, **la gestione dell'IMU** ai soggetti ai quali, al 31 dicembre 2019, è affidato il servizio di **gestione della vecchia IMU o della TASI**.

Imposta immobiliare su rigassificatori e piattaforme marine

Il **comma 782** fa salve le disposizioni in materia di **IMU sui rigassificatori** recate dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nonché le norme in materia di **imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)** introdotte dall'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Fondo di solidarietà comunale

Infine, il **comma 783** stabilisce che, ai fini del **riparto del fondo di solidarietà comunale**, resta fermo il ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dalle agevolazioni IMU introdotte dalla legge n. 208 del 2015 (previsto dall'articolo 1, comma 449, lett. a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232), nell'importo rideterminato **dal comma 851** del provvedimento in esame (**3.767.450.000 euro sino all'anno 2019 e 3.753.279.000 euro a decorrere dall'anno 2020**), da ripartirsi tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili esentati relativo all'anno 2015.

Restano altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul fondo di solidarietà comunale e sugli accantonamenti nei confronti delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano come definiti in attuazione del decreto-legge n. 201 del 2011.

Si ricorda che nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale vi è una componente "**ristorativa**", costituita dalle risorse necessarie al **riсторо del minor gettito** derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dall'applicazione del sistema di esenzione introdotto per l'IMU e la TASI dalla legge di stabilità 2016 (commi da 10 a 16, 53 e 54 della legge 208/2015), che viene ripartita, ai sensi dell'art. 1, comma 449, lett. a) della legge di bilancio 2017, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI relativo all'anno 2015, come derivante dall'applicazione del nuovo sistema di esenzione introdotto dalla legge di stabilità per il 2016.

Una **ulteriore quota** delle risorse del Fondo, nell'importo massimo di 66 milioni di euro, è inoltre assegnata ai comuni per i quali il riparto delle risorse di

cui sopra non assicura il **ristoro** di un importo equivalente al gettito della **TASI** sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

Per approfondimenti in tema di riparto del Fondo di solidarietà comunale si rinvia alla scheda di lettura dell'**articolo 851** del provvedimento in esame.

Articolo 1, commi 784-815 *(Riforma della riscossione Enti locali)*

I **commi 784-815** recano una complessiva **riforma della riscossione degli enti locali**, con particolare riferimento agli **strumenti per l'esercizio della potestà impositiva**, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, essi:

- intervengono sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che **tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse** appartenenti agli enti locali affluiscono **direttamente alla tesoreria dell'ente**;
- disciplinano in modo sistematico **l'accesso ai dati** da parte **degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione**;
- introducono anche per gli enti locali l'istituto dell'**accertamento esecutivo**, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un **unico atto di accertamento** avente i requisiti del **titolo esecutivo**;
- novellano la procedura di **nomina dei funzionari responsabili della riscossione**;
- in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplinano puntualmente la **dilazione del pagamento** delle somme dovute;
- istituiscono una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le **funzioni** e le attività **di supporto** propedeutiche **all'accertamento e alla riscossione** delle entrate locali;
- prevedono la **gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche** richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo.

Tra le **modifiche apportate al Senato** si segnalano le seguenti:

- viene chiarito che le **società miste pubblico-private** affidatarie delle attività di accertamento e riscossione delle entrate locali possono **continuare a incassare direttamente le entrate** di loro competenza;
- viene precisato che per gli enti locali **l'accertamento esecutivo opera**, a partire **dal 1° gennaio 2020**, con riferimento **ai rapporti pendenti a tale data**;
- sono precisati i **termini per l'adempimento** al fine di chiarire che, per le **entrate patrimoniali**, il versamento va effettuato entro **60 giorni** dalla notifica del relativo atto di riscossione;
- è allungato da 30 a **60**, decorrenti dal termine ultimo per il pagamento, il periodo trascorso il quale si procede a esecuzione forzata;

- la **sospensione dell'esecuzione forzata** è **ridotta da 180 a 120 giorni**, se la riscossione delle somme richieste è effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento;
- diviene obbligatorio **motivare e portare a conoscenza del contribuente** il fondato pericolo **per il positivo esito della riscossione**, che legittima l'anticipazione dell'affidamento in carico delle somme dovute;
- sono **modificate le condizioni alle quali si decade automaticamente dal beneficio della rateazione**;
- la misura del **capitale versato** richiesto **per l'iscrizione nell'albo** dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, con riferimento a funzioni e **attività di supporto** propedeutiche all'accertamento e alla riscossione, viene diversificata sulla base del tipo di ente e del numero dei relativi abitanti;
- è introdotta una norma interpretativa ai sensi della quale le **norme riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili**, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime, anche alle **attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali**, ove consegua al trasferimento di ramo d'azienda relativo a dette attività.

• **La riscossione delle entrate locali a legislazione vigente**

L'attuale assetto normativo della riscossione degli enti locali è frutto di numerosi interventi normativi succedutisi nel tempo, alla luce di scelte non sempre univoche del legislatore. Da ciò deriva una disciplina stratificata, le cui fonti sono spesso rinvenibili in provvedimenti d'urgenza e che è stata nel tempo foriera di contenzioso e di incertezze interpretative. Per una disamina del quadro normativo antecedente al 2016 si rinvia al [dossier sulla tassazione immobiliare in Italia](#).

In questa sede si ricorda che gli articoli da 1 a 3 del **decreto-legge n. 193 del 2016** hanno complessivamente **ridisegnato il sistema della riscossione delle imposte**, sopprimendo la società Equitalia S.p.A. dal 1 luglio 2017 e istituendo l'ente pubblico economico strumentale **Agenzia delle Entrate – Riscossione (AER)**, cui sono state attribuite le funzioni e gli *asset* di Equitalia. Ai sensi delle richiamate norme, AER è un agente della riscossione abilitato ad operare attraverso le procedure della **riscossione tramite ruolo** (ovvero l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973 sulla riscossione).

Il **nuovo ente** può anche svolgere le attività di **riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di comuni, province e relative società partecipate** (articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 193 del 2016). In particolare, Agenzia delle entrate - Riscossione può continuare l'attività di riscossione per conto degli enti locali, senza il previo espletamento della selezione dell'affidatario, prevista dalla procedura ad evidenza pubblica, essendo sufficiente a tale scopo una semplice delibera consigliare dell'ente locale.

Con riferimento alle **entrate degli enti territoriali**, il medesimo decreto-legge (articolo 2) ha **fissato al 30 giugno 2017** la possibilità per gli **enti locali di avvalersi di Equitalia per la riscossione delle proprie entrate**, in coerenza con la cessazione della società dal 1° luglio 2017.

A decorrere **dal 1° luglio 2017** le **amministrazioni locali** menzionate possono deliberare di affidare al **soggetto preposto alla riscossione nazionale** le attività di **riscossione, spontanea e coattiva**, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate.

Con riferimento alla **riscossione spontanea** delle entrate locali, essa può avvenire in **forma diretta**, salvo affidamento ad AER. L'articolo 2-*bis* del richiamato decreto-legge n. 193 del 2016 (modificato successivamente dal decreto-legge n. 244 del 2016) prevede infatti che dal 1° ottobre 2017 il pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sia effettuato sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali ovvero mediante F24, o attraverso strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendano disponibili, ferme restando le specifiche modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI. Dalla medesima data, per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici (mentre non è possibile l'utilizzo dell'F24). Tali norme non si applicano se la riscossione spontanea avviene mediante AER.

Con riferimento alla **riscossione coattiva**, alla luce del suesposto quadro normativo gli enti locali possono:

- effettuare la riscossione coattiva **in forma diretta**, ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge n. 446 del 1997 e dell'articolo 7, comma 2, lettera *gg-quater* e segg., del decreto-legge n. 70 del 2011;
- ricorrere all'affidamento *in house* a società strumentali;
- affidare la **riscossione coattiva ad Agenzia delle entrate – Riscossione** ai sensi delle citate norme del decreto-legge n. 193 del 2016, ma non le attività di accertamento e liquidazione (articolo 35 del decreto-legge n. 50 del 2017) in quanto attività estranee alla missione istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- affidare la riscossione coattiva a **soggetti esterni** (ai sensi dell'articolo 52, comma 5 del d.lgs. 446/1997), tra i quali i concessionari privati iscritti all'albo dei soggetti abilitati (articolo 53 del citato d.lgs. n. 446 del 1997), previo esperimento di una procedura a evidenza pubblica secondo il Codice dei contratti pubblici (salva l'ipotesi di affidamento *in house*).

Con riferimento alla **gestione diretta**, il richiamato articolo 52 del decreto-legge n. 446 del 1997 consente a comuni e province di disciplinare con regolamento tutte le entrate di propria pertinenza, sia di natura tributaria che patrimoniale, nonché le relative forme di gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione.

Il richiamato articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70/2011, alla lettera *gg-quater*) consente ai comuni, in sede di riscossione delle entrate locali, di avvalersi **dell'ingiunzione fiscale rinforzata**, ovvero quella disciplinata dal regio decreto n. 639 del 1910 ed integrata dalle disposizioni del D.P.R. n. 602 del 1973, se la

gestione è **svolta direttamente** ovvero affidata in **concessione ai privati** iscritti nell'apposito albo dei soggetti abilitati.

L'ingiunzione fiscale è uno strumento che consente di riscuotere le entrate tributarie e patrimoniali dei comuni; a seconda del tipo di entrata riscossa, l'ingiunzione è accompagnata da alcuni atti prodromici tipici (ad esempio l'avviso di accertamento per riscuotere entrate di natura tributaria); si tratta di un atto amministrativo col quale l'ente creditore individua il *quantum* dovuto intimandone il pagamento. Ove il contribuente non proceda al pagamento o non si opponga entro 30 giorni, l'ingiunzione diviene definitiva, e l'ente può procedere ad esecuzione forzata utilizzando gli strumenti espropriativi previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973.

Dall'altro lato, lo strumento tramite il quale attuare il prelievo del credito da riscuotere è la **cartella di pagamento**, se l'affidatario è Agenzia entrate - Riscossione (ordinaria procedura di riscossione tramite **ruolo**).

Come già illustrato, l'utilizzo dell'ingiunzione fiscale è "potenziato" dall'integrazione con le norme sulla riscossione mediante ruolo. I due strumenti appaiono sostanzialmente in linea, con alcune **differenze** fondamentali; di conseguenza, la scelta dei comuni in ordine alla gestione della riscossione coattiva implica una preventiva valutazione degli strumenti a disposizione dell'ente locale.

L'ingiunzione presenta infatti vantaggi sotto il profilo della rapidità e della snellezza delle procedure; dall'altro lato, l'ente AER ha la possibilità di accedere a un più ampio spettro di strumenti informativi, utili per l'attività di riscossione (accesso diretto a numerose banche dati, ovvero rapporti bancari, rapporti di lavoro presso l'Inps, e ai dati del PRA utili ad attivare le disposizioni sul pignoramento presso terzi ed altre misure cautelari).

Il **comma 784** delimita l'ambito di applicazione della disciplina introdotta, che si applica agli **enti locali**: province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi di comuni; resta comunque ferma la riscossione delle entrate mediante ruolo, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Il richiamato articolo 17 chiarisce che si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici; può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali.

Ai sensi del **comma 785**, ove gli enti locali affidino la riscossione delle proprie entrate **all'agente della riscossione**, si applicano **esclusivamente** le disposizioni sul cd. **accertamento esecutivo** di cui al **comma 792** (per cui si veda *infra*).

Versamento diretto delle entrate degli enti locali

Il **comma 786** modifica la disciplina del **versamento delle entrate degli enti locali**, novellando nel dettaglio l'articolo 2-*bis*, comma 1 del decreto-legge n. 193 del 2016. Tale norma chiarisce che il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari (F24, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

Con la soppressione della parola “**spontaneo**” si prevede che **tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse** appartenenti agli enti locali **affluiscano direttamente alla tesoreria dell'ente**. Inoltre, tra gli strumenti a disposizione del soggetto passivo per il versamento delle somme dovute si aggiunge anche la piattaforma PagoPA, di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione digitale).

Per effetto delle **modifiche apportate al Senato** è stato chiarito che i **versamenti effettuati alle società miste pubblico-private, affidatarie delle attività di accertamento e riscossione delle entrate** dell'ente locale (di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*) punto 4), sono **equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario**.

Il richiamato articolo 52, comma 5, lettera *b*), al punto 4 fa riferimento alle società miste pubblico-private (articolo 113 TUEL) iscritte nell'albo dei soggetti affidatari della gestione delle entrate locali, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti iscritti all'albo ovvero tra operatori comunitari (in presenza delle condizioni di legge), a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

Ai sensi del **comma 787**, viene tenuto **fermo** quanto previsto in materia di **versamento dell'IMU e del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati** (rispettivamente di ai commi 837 e ss.gg. del provvedimento in esame).

Il **comma 788** integra l'articolo 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, che istituisce l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, al fine di chiarire che il **versamento delle entrate degli enti locali** non può essere effettuato a **favore degli affidatari del servizio di riscossione** delle entrate locali

(soggetti individuati dall'art. 52, comma 5, lettera *b*) del d.lgs. n. 446 del 1997). Con **modifiche apportate al Senato** in coerenza alle novelle apportate al comma 3, tale **limitazione vale per tutte le società miste pubblico-private** iscritte nell'albo dei soggetti affidatari della gestione delle entrate locali di cui al richiamato articolo 52, comma 5, lettera *b*), ai punti 1-2-3; vengono **escluse** dalla limitazione le società pubbliche affidatarie di tali servizi (di cui al punto 4), affinché possano continuare a incassare direttamente le entrate di loro competenza.

Il **comma 789** prevede che i **contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020**, stipulati con i **predetti affidatari** dei servizi di riscossione delle entrate locali, devono essere **adeguati** entro il **31 dicembre 2020** alle disposizioni concernenti la riforma della riscossione in commento.

Il successivo **comma 790** disciplina le **modalità di verifica e di rendicontazione dei versamenti**.

Si chiarisce che gli **enti locali**, ai soli fini di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di riscossione la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, devono **garantire** ai concessionari **l'accesso ai conti correnti** intestati ad essi e **dedicati alla riscossione delle entrate** oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli **ulteriori canali di pagamento disponibili**.

Il tesoriere dell'ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salvo diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno dieci del mese all'ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza prelevandole dai conti correnti dedicati.

Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio, la norma rinvia alle disposizioni di cui all'art. 255, comma 10 del TUEL, approvato con d.lgs. n. 267 del 2000, che esclude la competenza dell'organo straordinario di liquidazione sulle anticipazioni di tesoreria e sui debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento.

Il **comma 791** disciplina in modo sistematico **l'accesso ai dati** da parte **degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione**.

Si applicano le seguenti regole:

- **gli enti locali e i soggetti affidatari del servizio di riscossione locale** (ivi compresi i concessionari della riscossione della TARI) sono

autorizzati ad accedere alle informazioni relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, per il tramite dell'ente creditore affidante e sotto la responsabilità di quest'ultimo;

- a tal fine, l'ente locale è tenuto a consentire al soggetto affidatario l'utilizzo degli **applicativi per l'accesso ai servizi di cooperazione informatica già forniti dall'Agenzia delle Entrate all'ente stesso**, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti, e previa nomina del soggetto affidatario quale **responsabile esterno del trattamento** ai sensi della normativa sulla *privacy* (Regolamento UE 2016/679, cosiddetto regolamento GDPR);
- restano ferme, per i soggetti affidatari dei servizi di riscossione, le **modalità di accesso telematico** per la consultazione delle **banche dati catastale e ipotecaria** nonché del **pubblico registro automobilistico**.

Accertamento esecutivo degli enti locali

Il **comma 792** introduce per le entrate enti locali l'istituto dell'**accertamento esecutivo**, in analogia a quanto disposto per le entrate erariali dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha introdotto un **unico atto di accertamento** avente in sé **tutti gli elementi** per costituire **titolo idoneo all'esecuzione forzata**.

L'accertamento esecutivo degli enti locali è destinato a operare a partire dal 1° gennaio 2020; con le **modifiche apportate al Senato** è stato precisato che tale decorrenza opera con riferimento ai **rapporti pendenti alla stessa data**, in base alle norme che regolano ciascuna entrata.

Al riguardo la relazione illustrativa chiarisce che gli atti di accertamento riguardano non solo i tributi ma anche le entrate patrimoniali degli enti, con esclusione delle contravvenzioni stradali.

La **lettera a)** stabilisce che **l'avviso di accertamento** relativo ai **tributi** degli enti locali, nonché agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi dagli enti medesimi e dai soggetti affidatari dei servizi di riscossione, nonché il connesso **provvedimento di irrogazione delle sanzioni**, devono contenere anche **l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati**, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni generali in tema di **esecuzione delle sanzioni** tributarie (di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).

Per effetto delle **modifiche del Senato**:

- sono stati chiariti i termini per l'adempimento: per i **tributi** il pagamento deve essere effettuato entro il termine di presentazione del ricorso ovvero, per le **entrate patrimoniali**, entro **60 giorni** dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione di tali entrate;

- nell'atto devono essere altresì indicate le disposizioni in tema di opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici (articolo 32 del D.Lgs. n. 150 del 2011, secondo cui tali controversie sono regolate dal rito ordinario di cognizione ed è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto).

Tali atti devono recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono **titolo esecutivo** idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi **60 giorni** (in luogo di 30, termine così modificato per effetto delle **modifiche apportate al Senato**) dal termine ultimo per il pagamento, procede alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Il contenuto di tali atti è riprodotto anche nei **successivi atti da notificare al contribuente**, in tutti i casi in cui siano **rideterminati gli importi** dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, riguardante l'accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (tale formulazione consegue alle **modifiche apportate al Senato** e appare finalizzata a sottolineare la facoltatività di adottare tale regolamento), del menzionato articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di **definitività dell'atto impugnato**.

In tale ipotesi, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista per omesso, carente o tardivo versamento (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, purché tali pagamenti siano effettuati nei termini previsti dalle norme in tema di accertamento esecutivo.

In ordine alla specifica **procedura di esecuzione forzata**, la **lettera b)** chiarisce che gli atti di accertamento esecutivo acquistano **efficacia** di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel caso in cui il procedimento di esecuzione è affidato ad un **soggetto legittimato alla riscossione forzata**, la riscossione è **sospesa per un periodo di centottanta giorni** a decorrere dalla data di dall'affidamento in carico degli atti in questione al soggetto legittimato.

Nel **corso dell'esame al Senato è stato disposto che**:

- il periodo di sospensione sia **ridotto a 120 giorni** ove la riscossione delle somme richieste è effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento;
- nelle more dell'emanazione del predetto decreto, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente.

Ai sensi della **lettera c)**, tuttavia, la **sospensione non si applica** alle **azioni cautelari e conservative**, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore; essa non opera in caso di **accertamenti definitivi**, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di **recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione**. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

La **lettera d)** disciplina l'ipotesi **di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione**: in questo caso, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di accertamento esecutivo, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere **affidata** in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata, anche prima del termine di sessanta giorni o l'eventuale termine per il ricorso (previsto dalle **lettere a) e b)**).

Nel **corso dell'esame al Senato è stato previsto** che il **fondato pericolo** sia **debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente**.

In tale ultima ipotesi, ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di **pregiudicare la riscossione**, la sospensione automatica non opera e non deve essere inviata l'informativa sull'affidamento.

La **lettera f)** dispone che gli enti e i soggetti affidatari dei servizi per la riscossione si avvalgono della **disciplina generale per la riscossione coattiva delle entrate**, di cui al Titolo II del decreto del D.P.R. n. 602 del 1973, con l'esclusione di quanto previsto (articolo 48-*bis* del decreto stesso) in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Come anticipato, il citato art. 7, comma 2, lettera *gg-quater*), punto 1), del decreto-legge n. 70 del 2011, ha già assimilato, da un punto di vista sostanziale, il

trattamento da riservare alla riscossione coattiva effettuata dai comuni a quello previsto per l'agente nazionale della riscossione.

Con la **lettera g)** si prevede che, ai fini dell'**espropriazione forzata**, l'esibizione dell'estratto dell'accertamento esecutivo trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso, in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione ne attesti la provenienza.

La successiva **lettera h)** stabilisce che, **decorso un anno dalla notifica** degli atti esecutivi, l'**espropriazione** forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni (di cui all'articolo 50 del D.P.R. n. 602 del 1973).

La **lettera i)** prevede che, nel caso in cui la **riscossione sia affidata all'Agenzia delle entrate Riscossione - AER**, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, ovvero a quello successivo al decorso del termine di 60 giorni dalla notifica di riscossione delle entrate patrimoniali, le **somme richieste con gli atti esecutivi** devono essere maggiorate degli **interessi di mora** nella misura **del 2,68 per cento in ragione annuale** (così determinati ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 e, dal 1° luglio 2019, dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 23 maggio 2019), calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi.

All'agente della riscossione **spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore**, e le **quote di cui all'art. 17, comma 2, lettere b), c) e d) del d.lgs. n. 112 del 1999**.

Si tratta delle seguenti voci:

- una quota, denominata **spese esecutive**, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli agenti della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso;
- una quota, a carico del debitore, correlata alla **notifica** della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione;
- una **quota**, a carico dell'ente che si avvale degli agenti della riscossione, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte **le somme affidate non dovute**.

La **lettera l)** dispone, con una norma di chiusura, che i **riferimenti** contenuti **in norme vigenti all'avviso di accertamento, al ruolo, alle somme iscritte a ruolo**, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui

al RD n. 639 del 1910, si intendono riferiti agli atti di **accertamento esecutivo** come disciplinati dalle norme in esame.

Potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione

Il comma 793 reca una specifica procedura per la nomina di funzionari responsabili della riscossione da parte degli enti e dei loro soggetti affidatari.

L'articolo 7, comma 2, lettera *gg-sexies*) del più volte richiamato decreto-legge n. 70 del 2011 dispone che il sindaco o il legale rappresentante della società nomini uno o più **funzionari** responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli **ufficiali della riscossione**, nonché quelle già attribuite al segretario comunale in materia di incanto (ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639). I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni deve essere accertata mediante **prova di abilitazione** ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Con le norme in esame, tali soggetti sono nominati dai dirigenti dell'ente o dagli organi apicali dei concessionari; esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale in ordine all'assistenza alle procedure di vendita all'incanto (ai sensi dell'art. 11 del R. D. n. 639 del 1910) e sono scelti tra i soggetti in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore e che hanno superato un **esame di idoneità**, previa frequenza di un apposito **corso di preparazione e qualificazione**. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'**aggiornamento professionale biennale** da effettuarsi tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere **revocata** con provvedimento motivato.

Tutela dei diritti del contribuente, limiti all'esecutività dell'accertamento e certezza degli oneri della riscossione coattiva

Il comma 794 individua il limite minimo, pari a 10 euro, al di sotto del quale **l'atto di accertamento esecutivo locale** - disciplinato al **comma precedente** - **non acquista efficacia di titolo esecutivo**. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e può comunque essere oggetto di recupero mediante successivi atti che superano, cumulativamente, il predetto importo minimo.

Il comma 795 disciplina le attività che gli enti e i soggetti affidatari devono compiere dopo che l'atto è divenuto titolo esecutivo e prima che abbia inizio la procedura esecutiva. Si introduce l'obbligo di invio di un

sollecito di pagamento, per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima dell'attivazione di una procedura esecutiva e cautelare: con tale atto si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro 30 giorni, sono attivate le procedure cautelari ed esecutive. Il **termine di 120 giorni** previsto dall'art. 1, comma 544 della legge n. 228 del 2012, per il **recupero di importi fino a 1.000 euro, viene ridotto a 60 giorni**.

I **commi da 796 a 802** disciplinano, **in assenza di regolamentazione da parte degli enti**, la **dilazione del pagamento** delle somme dovute.

In particolare l'ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un **massimo di 72 rate mensili**, a condizione che il debitore versi in una situazione di **temporanea e obiettiva difficoltà** e secondo il seguente schema:

- fino a €100,00 nessuna rateizzazione;
- da €100,01 a €500,00 fino a 4 rate mensili;
- -da €500,01 a €3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- -da €3.000,01 a €6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- -da €6.000,01 a €20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
- -oltre €20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

Ai sensi del **comma 797** l'ente, con propria deliberazione (in ottemperanza alla potestà conferita dall'articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997), può **ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione** delle somme dovute, fermo restando una **durata massima di almeno 36 rate mensili** per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro.

Ai sensi del **comma 798**, in caso di **comprovato peggioramento della situazione** del debitore, la **dilazione** concessa può essere **prorogata una sola volta**, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente, a condizione che non sia intervenuta **decadenza** ai sensi del successivo **comma 800**.

Ai sensi del **comma 799**, una volta ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di **mancato accoglimento della richiesta**, ovvero **di decadenza** dai benefici della rateazione, salve comunque le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

Nel **corso dell'esame al Senato sono state modificate** le condizioni alle quali si **decade automaticamente dal beneficio della rateazione** di cui al comma 800. In luogo del mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione, la decadenza avviene se vi è stato espresso

sollecito, nell'ipotesi di mancato pagamento di **due rate anche non consecutive** nell'arco di sei mesi.

Resta fermo che il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Ai sensi del **comma 801** le **rate scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese** indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

Il **comma 802** prevede l'applicazione **degli interessi di mora** su tutte le somme dovute, di qualunque natura (escluse sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione), decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento esecutivo e fino alla data del pagamento; tali interessi sono pari al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali con apposita deliberazione dell'ente (ai sensi del già richiamato articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997).

Il **comma 803** individua i **costi di elaborazione e di notifica degli atti** e quelli **delle successive fasi cautelari ed esecutive, posti a carico del debitore**.

Essi sono così determinati:

- una quota denominata **oneri di riscossione a carico del debitore**, pari al **3%** delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di accertamento esecutivo, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al **6%** delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
- una quota denominata **spese di notifica ed esecutive**, comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale. Con riferimento alle spese legali, nel **corso dell'esame al Senato** esse sono state limitate quelle strettamente attinenti alla procedura di recupero. La misura di tali spese deve essere fissata con **decreto** non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa stabiliti dalle **norme vigenti** (decreti ministeriali 21 novembre 2000, GU n. 30 del 6 febbraio 2001, e 12 settembre 2012, GU n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai decreti n. 455 del 18 dicembre 2001, n. 109 dell'11 febbraio 1997 e n. 80 dell'5 maggio 2009) per quanto riguarda gli **oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie**.

Il **comma 804**, infine, stabilisce che le **disposizioni di cui ai commi da 794 a 803** si applicano anche in caso di **emissione delle ingiunzioni fiscali**, fino all'applicazione delle norme in tema di **accertamento esecutivo** degli enti locali.

Albo dei concessionari; degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale

Il **comma 805** affida a un **decreto di natura regolamentare**, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, il compito di istituire una **sezione separata nell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento e riscossione** delle entrate locali (di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997): in tale provvedimento sono contenute le **disposizioni generali** sui criteri di **iscrizione obbligatoria**, per i soggetti che svolgono **esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali** e delle società da esse partecipate.

Il **comma 806** dispone che con uno o più **decreti** del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, sono stabilite:

- a) **linee guida sui controlli** che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo dei soggetti concessionari;
- b) l'indicazione di **obblighi di comunicazione** e pubblicazione, da parte dell'ente, degli **estremi dei contratti** in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;
- c) definizione di **criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi** di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

Il **comma 807** introduce, **per l'iscrizione nell'albo** dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, ovvero nella sezione separata degli esercenti attività collaterali, l'obbligo di adempiere ai seguenti **specifici adempimenti patrimoniali**, sotto forma di **capitale interamente versato in denaro** o tramite **polizza assicurativa** o **fideiussione bancaria**:

- **due milioni e cinquecentomila euro** per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione **fino a 200.000 abitanti**;
- **cinque milioni di euro** per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione **superiore a 200.000 abitanti**.

Per effetto delle modifiche apportate al Senato, la misura del versamento richiesto per lo svolgimento delle funzioni e delle **attività di supporto** propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali è stata diversificata sulla base del tipo di ente e del numero dei relativi abitanti.

In particolare, il versamento ammonta:

- a **cinquecentomila euro** per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali **nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti**;
- a **un milione di euro** per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali **nelle province, nonché nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti**.

Nella formulazione originaria del disegno di legge si prevedeva il versamento di un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali (misura di capitale minimo *ad hoc*, indipendentemente dal tipo di ente locale in cui siano effettuate le attività medesime).

Infine, il **comma 808** prevede che i soggetti iscritti all'albo e alla menzionata sezione speciale devono **adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle predette misure minime entro il 31 dicembre 2020**.

Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche

I **commi da 809 a 813** prevedono la **gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche** richiesti dal soggetto

che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo, allo scopo di garantire lo stesso trattamento riservato ai soggetti che riscuotono mediante ruolo.

Ai sensi del **comma 809**, i conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.

Il **comma 810** obbliga i conservatori a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

Analogamente, ai sensi del **comma 811** i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di attribuzione della rendita catastale del bene venduto all'incanto nel caso di procedura di esproprio (di cui all'articolo 79, comma 2 del DPR n. 602 del 1973).

Il **comma 811** stabilisce che le **ordinanze di assegnazione** riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione fiscale o l'atto di accertamento esecutivo sono **esenti** dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate. Con **le modifiche apportate al Senato** viene precisato che tali ordinanze continuano a essere esenti dai predetti adempimenti.

Infine, il **comma 813** chiarisce che ai **trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati** si applica **l'imposta di registro nella misura fissa agevolata di dieci euro**. Per i beni mobili registrati, l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella **misura fissa di cinquanta euro**, tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.

Si ricorda che con Risoluzione n. 149 /E del 12 dicembre 2017, l'Agenzia delle entrate aveva già stabilito che le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 47, commi 1 e 2, e 47-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (per le **iscrizioni di ipoteca** ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973) possano essere applicate anche nelle ipotesi in cui l'amministrazione comunale provveda a riscuotere coattivamente le proprie entrate tributarie e patrimoniali, sia direttamente che tramite affidamento ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

In particolare, il citato art. 47, comma 1, prevede che **le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti nonché le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche** richieste dal concessionario sono eseguite in **esenzione** da ogni tributo e diritto. Il successivo comma 2 stabilisce inoltre che i conservatori sono tenuti a rilasciare in carta libera e **gratuitamente** al concessionario l'elenco delle

trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, **dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti** a cui favore risultano fatte le trascrizioni ed iscrizioni.

L'art. 47-bis dispone, invece, al comma 1, che gli Uffici rilasciano **gratuitamente** ai concessionari e ai soggetti da essi incaricati le **visure ipotecarie** relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati.

Abrogazioni

In conseguenza della riforma di cui all'articolo in esame **sono abrogate le seguenti norme (comma 814):**

- la disciplina della nomina del funzionario responsabile della riscossione (comma 2-*septies* dell'articolo 4 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209; **lettera a**));
- l'accesso dei soggetti affidatari ai dati e alle informazioni contenute nel sistema informativo dell'Agenzia delle entrate (comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; **lettera b**));
- l'accesso per gli enti locali e per i soggetti privati concessionari ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate (comma 28-*sexies* dell'articolo 83 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112; **lettera c**));
- le misure minime di capitale richieste per l'iscrizione all'albo dei concessionari (articolo 3-*bis* del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40; **lettera d**));
- la nomina dei funzionari responsabili della riscossione e l'utilizzo da parte dei soggetti affidatari di conti correnti dedicati ad essi intestati dove devono affluire le somme riscosse (lettere *gg-sexies*) e *gg-septies*) dell'articolo 7, comma 2 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70; **lettera e**)).

Agenti della riscossione

Nel corso **dell'esame al Senato** è stato introdotto il **comma 815, norma interpretativa** con la quale si chiarisce che il contenuto delle **norme vigenti riferite agli agenti della riscossione** si **intendono applicabili**, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime, anche alle **attività svolte in regime di concessione** per conto degli **enti locali**, nel caso di trasferimento del **ramo d'azienda relativo a tali attività** da parte di società in precedenza concessionarie del servizio nazionale di riscossione (ai sensi dell'articolo 3 comma 24, lettera *b*), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248).

Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del richiamato decreto-legge n. 203 del 2005, La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta

diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, è autorizzata ad acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione. Il successivo comma 24 consente, fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., alle aziende concessionarie di **trasferire ad altre società il ramo d'azienda** relativo alle **attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali**. La lettera *b*) del comma 24 prevede che, in tale ipotesi, la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata con la **procedura dell'ingiunzione fiscale**, (regio decreto 14 aprile 1910, n. 639), salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento.

Articolo 1, commi 816-847 *(Canone unico enti locali)*

I **commi 816-836** istituiscono dal **2021** il **cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a **sostituire** la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.

I **commi da 837 a 847** istituiscono il **canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati**, che dal **2021** sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.

Nel **corso dell'esame al Senato**:

- è stata introdotta la possibilità per gli enti locali di **frazionare in ore le tariffe del canone sull'occupazione dei mercati**, in relazione all'**orario effettivo** e alla **superficie occupata** e si introduce inoltre una scontistica per le occupazioni dei mercati aventi carattere ricorrente e con cadenza settimanale;
- **per il 2020 si vieta agli enti locali di aumentare le vigenti tariffe Cosap e Tosap**, se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.

Si ricorda in questa sede che l'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (federalismo fiscale municipale) aveva introdotto la cd. Imposta Municipale Secondaria - IMUS, destinata a sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP). L'IMUS è stata abrogata dall'articolo 1, comma 25 della legge di stabilità 2016.

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Il provvedimento in esame, **ai commi 816-836**, istituisce il **canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**,

a partire dal 1° gennaio 2021, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Detto canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.

La TOSAP - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è disciplinata dagli articoli 38 a 57 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Essa era stata abolita, a seguito dell'introduzione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dall'articolo 51 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successivamente reintrodotta dall'articolo 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

In merito si ricorda che:

- alla TOSAP sono sottoposte le occupazioni di qualsiasi natura effettuate - anche senza titolo - nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province (articolo 38 del d.lgs. 507/93);
- soggetto passivo del tributo (articolo 39) – dovuto al comune o alla provincia – è il titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio;
- la disciplina applicativa del tributo è affidata all'ente territoriale, tenuto ad approvare il regolamento per l'applicazione della TOSAP;
- la normativa statale distingue occupazioni permanenti e temporanee (articolo 42) e disciplina altresì le modalità di graduazione e determinazione della tassa. In particolare (articolo 42, commi 3 e 4) la tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; essa si determina in base all'effettiva occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali;
- l'articolo 49 del d.lgs. 507/93 elenca i casi di **esenzione**. Sono tra l'altro esenti da imposta le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, dagli enti pubblici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

Il d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, all'articolo 63, ha autorizzato i comuni e le province, con apposito regolamento, ad escludere l'applicazione della TOSAP e ad assoggettare l'occupazione permanente e temporanea di suolo pubblico al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione ed in base a tariffa. Tra l'altro, il regolamento (articolo 63, comma 2):

- deve prevedere le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
- reca l'indicazione analitica della tariffa, dell'entità dell'occupazione, del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività;
- reca altresì l'indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone e la previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico;
- infine, il regolamento deve fissare un limite minimo (516,5 euro) di ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia e dettare i criteri il versamento del canone stesso.

L'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono disciplinati dal Capo I del d.lgs. **507/1993**.

In particolare, si ricorda che:

- la pubblicità esterna è soggetta all'imposta comunale, mentre le pubbliche affissioni sono soggette ad un diritto, entrambi in favore del comune nel cui territorio sono effettuate;
- l'ente territoriale (articolo 3) è tenuto ad adottare uno specifico regolamento ed a deliberare le relative tariffe. Il regolamento sancisce, tra l'altro, le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse;
- ai fini dell'applicazione dell'imposta, i comuni sono suddivisi in classi sulla base della popolazione residente;
- presupposto per l'applicazione del tributo è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche - diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile;
- la distinzione tra imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è desumibile dall'articolo 18 del decreto: i diritti si applicano ai mezzi pubblicitari esposti, a cura del comune, negli appositi spazi riservati dall'ente locale nell'ambito del proprio territorio;
- soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso (articolo 6).

La legge disciplina la misura delle tariffe per i diversi tipi di pubblicità (articoli da 12 a 15), le riduzioni e le esenzioni (articoli 16 e 17, rispettivamente): sono esenti da imposta, tra le altre, la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali, nonché le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento. Sono previste ulteriori esenzioni e riduzioni (articoli da 20 a 21). Gli articoli 22 e ss. gg. recano le modalità e le regole per l'effettuazione del servizio.

L'articolo 62 del d.lgs. n. 446/1997 permette (comma 1) che i comuni, con regolamento, escludano l'applicazione nel proprio territorio dell'imposta comunale sulla pubblicità (di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.

507), sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un **canone** in base a tariffa.

In particolare, tra i criteri cui è informato il regolamento comunale, si prescrive (comma 2) che la tariffa sia determinata con criteri di ragionevolezza e gradualità (lettera d)), tenendo conto di alcuni elementi (popolazione residente, flussi turistici, caratteristiche urbanistiche delle zone del territorio comunale, impatto ambientale) e in modo che essa non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite dalle norme (citato d.lgs. n. 507 del 1993) per l'imposta comunale sulla pubblicità in relazione all'esposizione di mezzi pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente; il regolamento può anche prevedere (comma 3) divieti, limitazioni e agevolazioni.

Il **codice della strada** prevede (**articolo 27, commi 7 e 8 del d.lgs. n. 285 del 1992**) che gli enti proprietari delle strade possano stabilire un **canone per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze**, da versare annualmente o in unica soluzione. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.

Più in dettaglio il **comma 816** prevede che **comuni, province e città metropolitane** istituiscano il **canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria** a partire dal **2021**.

Come già anticipato, esso sostituisce alcune vigenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone previsto dal codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Con una norma di chiusura si stabilisce che il predetto canone è **comunque comprensivo** di qualunque **canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali**, fatti salvi **quelli connessi a prestazioni di servizi**.

Ai sensi del **comma 817**, tale canone è **disciplinato** dagli enti in modo da assicurare un **gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti**, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il **comma 818** ricomprende nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (ai sensi del quale le strade urbane sono

sempre comunali, quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti).

Il **comma 819** chiarisce che il **presupposto di imposta** è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Il **comma 820**, nel presupposto **dell'unicità del canone**, si preoccupa di escludere che lo stesso possa contenere una componente relativa all'occupazione di suolo pubblico, quando abbia ad oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari.

La disciplina dell'entrata patrimoniale è in gran parte demandata al **regolamento dell'ente (comma 821)** che deve essere adottato dall'organo consiliare (ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

Viene anche disciplinato il **contenuto obbligatorio del regolamento, che deve recare:**

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate *ex lege*;
- g) per le **occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive**, la previsione di un'indennità pari al **canone maggiorato fino al 50 per cento**, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di

messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

- h) le **sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità predetta, né superiore al doppio dello stesso**, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

I commi 4 e 5 del richiamato articolo 20 individuano le sanzioni per l'abusiva occupazione del suolo stradale, ovvero, in caso sia stata ottenuta la concessione, per l'inottemperanza alle relative prescrizioni (sanzione amministrativa pecuniaria tra 173 e 695 euro nonché sanzione accessoria di rimuovere le opere abusive). L'articolo 23 sanziona invece la violazione degli obblighi connessi alla pubblicità nelle strade e sui veicoli (sanzione pecuniaria da 431 a 1.734 euro, nel caso di violazione di legge o regolamento; da 1.420 a 14.196 euro, per inottemperanza alle prescrizioni contenute nelle eventuali autorizzazioni rilasciate).

Il **comma 822** prevede che gli enti impositori **rimuovano** le occupazioni e i mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione, o effettuati in difformità delle stesse, o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione da parte di un pubblico ufficiale. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Il **comma 823** individua i **soggetti passivi**: il canone è dovuto dal **titolare dell'autorizzazione o della concessione** ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Ulteriori elementi distintivi sono contenuti nel **comma 824** il quale prescrive che, nel caso in cui il **canone riguardi le occupazioni di suolo pubblico**, si deve avere riguardo alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Inoltre, il canone può essere **maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo**, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Criteri particolari sono fissati per la determinazione della superficie delle occupazioni realizzate con **passi carrabili** (la cui superficie si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso per la profondità di un metro lineare convenzionale) e viene previsto che il canone relativo ai passi carrabili possa essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Per la **diffusione di messaggi pubblicitari (comma 825)** il canone è sempre determinato in base alla **superficie complessiva del mezzo pubblicitario**, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi diffusi.

Anche in questa fattispecie vengono previste particolari criteri applicativi del canone: per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, esso è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Le norme primarie (**comma 826**) stabiliscono la **tariffa annua e giornaliera**, che è comunque **modificabile dall'ente che istituisce il canone** (ai sensi del **comma 817**) purché **assicuri all'ente lo stesso gettito conseguito con i precedenti prelievi sostituiti dal canone**. Ne discende che l'ente può variare le tariffe in questione nel rispetto degli equilibri del proprio bilancio. Essa varia in base alla classificazione anagrafica dei comuni.

Nel caso di occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari protratta **per l'intero anno solare** la tariffa è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00

Ove (**comma 827**) l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, la tariffa è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

Ai sensi del **comma 828**, i **comuni capoluogo** di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di enti con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le **province** e per le **città metropolitane** le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.

Particolari **riduzioni e criteri di determinazione del canone** sono previsti per le occupazioni del **sottosuolo** dal **comma 829**: in tal caso la tariffa standard è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, la tariffa standard ridotta a un quarto va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard ridotta a un quarto viene aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Il **comma 830** salvaguarda l'applicazione del canone per l'utilizzazione di **spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni** compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai **comuni di Venezia e di Chioggia**, ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con DPR 15 febbraio 1952, n. 328. Per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista dal **comma 826** è ridotta di almeno il 50 per cento.

Le **occupazioni permanenti del territorio con cavi e condutture** per la fornitura di servizi di pubblica utilità (energia elettrica, gas, acqua, calore, radiotelevisione e telecomunicazione ed altri servizi di rete), di cui al **comma 831**, sono oggetto di una particolare disciplina, in analogia a quanto avveniva per la TOSAP o per il COSAP.

Il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione **sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso** e

di tutti gli altri soggetti che usano le reti, moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti	euro 1

In ogni caso l'**ammontare** del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a **800 euro**: si precisa che il canone deve essere comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono **rivalutati annualmente** in base all'**indice ISTAT** dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

Nel **comma 832** sono individuate alcune **fattispecie** per le quali gli enti **possono stabilire riduzioni al canone**.

In particolare si tratta di occupazioni o messaggi pubblicitari:

- eccedenti i mille metri quadrati;
- effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui tali fattispecie di cui alla presente lettera vengono realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;
- con spettacoli viaggianti;
- per l'esercizio dell'attività edilizia.

Ai sensi del **comma 833** sono **esenti dal canone**:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici residenti nel territorio dello Stato (di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR - testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per

- conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dalle società sportive dilettantistiche, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti;
 - q) i mezzi pubblicitari inerenti l'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Viene consentito comunque **all'ente di prevedere**, a norma del **comma 834, ulteriori riduzioni**, ivi compreso il pagamento *una tantum* all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.

Si ricorda che la facoltà di stabilire nel proprio regolamento ulteriori esenzioni è concessa dal comma 6, lettera *f*) dell'articolo in esame.

Il **comma 835** riguarda il **versamento del canone**. Esso è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari (ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 193 del 2016 sul riversamento delle entrate, tributarie e non, agli enti locali; per le modifiche a tale norma si rinvia alla scheda di lettura dei commi **784 e ss.gg.** del provvedimento in esame). La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Per quanto riguarda il **servizio delle pubbliche affissioni**, il **comma 836** prevede la **soppressione dell'obbligo di istituzione di detto servizio** a partire **dal 1° dicembre 2021**. A decorrere dalla stessa data, le comunicazioni istituzionali sono effettuate mediate pubblicazione nei siti *internet* istituzionali degli enti. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati

I **commi da 837 a 847** disciplinano il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei **mercati**: più precisamente si tratta del **canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.**

Tale canone (**comma 837**) è istituito **da comuni e città metropolitane** (soggetti attivi dell'imposta) con delibera consiliare; ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti (di cui all'articolo 2, comma 7, del Codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

Esso si applica in deroga alle disposizioni concernenti il già commentato canone patrimoniale per l'occupazione di aree pubbliche e per le comunicazioni pubblicitarie. Esso sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI (**comma 838**).

Soggetto passivo è il **titolare dell'atto di concessione** o, in mancanza, **dall'occupante di fatto, anche abusivo**, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata (**comma 839**).

La **misura (comma 840) del canone** è determinata dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

La tariffa di base (comma 841) è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00

Ove (**comma 842**) l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, la tariffa è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

Nel **corso dell'esame in sede referente** è stato consentito (**comma 843**) ai comuni e alle città metropolitane di applicare le predette tariffe **frazionate per ore e fino a un massimo di nove**, in relazione:

- **all'orario effettivo;**
- **alla superficie occupata.**

Rimane ferma, rispetto al testo originario, la possibilità per tali enti di prevedere **riduzioni** fino all'azzeramento del canone, o **aumenti** nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe previste.

Inoltre, le proposte avanzate in Commissione prevedono che, per le occupazioni dei mercati aventi **carattere ricorrente** e con cadenza settimanale, sia applicata una **riduzione** del canone complessivo in una forbice compresa **tra il 30 al 40 per cento**.

Infine, **per il 2020** si **vieta agli enti locali di aumentare le venti tariffe Cosap e Tosap**, se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.

Con una innovazione rispetto alla disciplina vigente, il **comma 844** dispone che gli **importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma PagoPA** prevista dal Codice dell'Amministrazione digitale (articolo 5 del D.lgs. n. 82 del 2005).

Ai sensi del **comma 845**, il calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative è svolto con modalità analoghe al canone unico per occupazioni e pubblicità (per cui si veda il **comma 821, lettere g) e h)**, delle norme in esame), in quanto compatibile.

Regime transitorio e abrogazioni

Il **comma 846** consente agli enti - in deroga alle norme generali sull'affidamento del servizio di riscossione locale, di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 - di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la **gestione del canone** ai soggetti ai quali, alla data del 31

dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti, tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni introdotti dalle norme in esame e, comunque, a **condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante**.

Il **comma 847** dispone che siano abrogate le norme che regolano le entrate destinate a essere sostituite dal 2021, e cioè:

- i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993;
- gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997
- ogni altra disposizione in contrasto con le norme in esame.

La norma mantiene ferma la disciplina sulla **pubblicità in ambito ferroviario** e quella che disciplina **la propaganda elettorale**. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993, recante la disciplina TOSAP, rimane come riferimento per la **TOSAP regionale**, disciplinata agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

Articolo 1, commi 848-851 *(Rettifica Fondo di solidarietà comunale)*

I **commi da 848 a 851** intervengono sulla dotazione e sulla disciplina di riparto del **Fondo di solidarietà comunale (FSC)**, che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

In particolare, i **commi 848 e 849, introdotti al Senato**, prevedono un **incremento** della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale di **100 milioni** di euro per il **2020**, di **200 milioni** per il **2021**, di **300 milioni** per il **2022**, di **330 milioni** nel **2023** e di **560 milioni** a decorrere **dal 2024**. L'incremento di risorse è finalizzato ad **introdurre un meccanismo correttivo** nel riparto del Fondo. I comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle suddette risorse saranno stabiliti con il D.P.C.M. annuale di ripartizione del Fondo medesimo. Per il 2020, è previsto un apposito D.P.C.M. da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

I **commi 850 e 851**, già presenti nel testo iniziale ma **riformulati al Senato**, **riducono la dotazione annuale** del Fondo a partire **dall'anno 2020** di circa **14,2 milioni** di euro annui. La riduzione è riferita alla **minore esigenza di ristoro** ai comuni in conseguenza del maggior gettito ad essi derivante dalla nuova IMU, in conseguenza **dell'unificazione** di tale imposta con la **TASI**, di cui all'articolo 95.

Si rammenta che il **Fondo di solidarietà comunale** costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. Esso è stato istituito⁴⁵ dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta dalla legge medesima, che ha attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. La **dotazione** annuale del Fondo, **definita per legge**, è in parte assicurata, come detto, attraverso una **quota dell'imposta municipale propria (IMU)**, di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente. In particolare, l'alimentazione del fondo deriva dalla trattenuta del 22,43 per cento del gettito IMU standard che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune.

In particolare, il **comma 848, introdotto nel corso dell'esame al Senato**, reca un **incremento** della dotazione annuale del Fondo di

⁴⁵ In sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale.

solidarietà comunale di **100 milioni** di euro per il **2020**, di **200 milioni** per il **2021**, di **300 milioni** per il **2022**, di **330 milioni** nel **2023** e di **560 milioni** a decorrere **dal 2024**.

Secondo il dettato della norma, l'incremento di risorse è disposto anche al fine di **tenere conto del venir meno del contributo alla finanza pubblica** richiesto ai comuni ai sensi dell'articolo 47, comma 8, del **decreto-legge n. 66 del 2014**, limitatamente al periodo 2014-2018, e della conseguente riduzione di risorse del Fondo disposta a tale titolo.

In sostanza, l'incremento delle risorse del Fondo è volto a garantire ai comuni il **progressivo reintegro**, che sarà totale a decorrere dal 2024, delle **risorse che sono state decurtate** a titolo di concorso alla finanza pubblica, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 66/2014, concorso venuto meno a decorrere dal 2019.

Si sottolinea, in merito, che la restituzione del taglio a suo tempo disposto con il D.L. n. 66/2014, la cui applicazione è scaduta nel 2018, è già stato garantito per le Città metropolitane e le Province⁴⁶.

Si ricorda che la richiamata disposizione, come successivamente integrata dall'art. 1, comma 451, della legge n. 190/2014, ha introdotto l'obbligo per i comuni di assicurare un **contributo alla finanza pubblica** negli anni **dal 2014 al 2018**, pari a 375,6 milioni per il 2014 e a **563,4 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2015 al 2018**. Nel definire tale contributo, il successivo comma 9 indicava espressamente le fonti di spesa poste in riduzione, con riferimento alle misure di razionalizzazione della spesa pubblica complessivamente disposte dal medesimo D.L. n. 66/2014 (spese per beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa).

Ai fini del complessivo recupero dei risparmi, è stato **corrispondentemente ridotto il Fondo di solidarietà** comunale.

L'incremento di risorse è finalizzato all'introduzione di un **meccanismo correttivo nella distribuzione delle risorse del Fondo**.

A tal fine, il **comma 849**, anch'esso introdotto al Senato, modifica il **comma 449** della legge n. 232/2016, che reca i **criteri di ripartizione** del Fondo di solidarietà comunale, introducendo – mediante l'inserimento della **lettera d-quater**) al comma 449 – la previsione della **destinazione** dei suddetti 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 a **specifiche esigenze di correzione** nel riparto del Fondo di solidarietà comunale.

⁴⁶ Cfr. al riguardo, quanto esposto dall'ANCI in sede di audizione presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato sul disegno di legge di bilancio per il 2020-2022 (A.S. 1586), l'11 novembre 2019, in merito alla necessità del ristoro in questione anche per i comuni, ipotizzando "l'opportunità di configurarlo quale primo innesto di risorse per il ritorno ad una condizione di "perequazione verticale" nel Fondo di solidarietà comunale".

I comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle suddette risorse sono stabiliti con il D.P.C.M. annuale di ripartizione del Fondo medesimo. Per il 2020, è previsto un apposito D.P.C.M. da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

I successivi **commi 850 e 851** già presenti nel testo iniziale sebbene con diversa formulazione, prevedono la **riduzione della dotazione annuale** del Fondo a partire **dall'anno 2020** di circa **14,2 milioni** di euro annui.

In particolare, il **comma 850**, precisa che la riduzione è riferita al **minor ristoro** dovuto ai **comuni** per il maggior gettito ad essi derivante dalla nuova IMU, in conseguenza dell'unificazione di tale imposta con la TASI (commi da 738 a 783).

Contestualmente, il **comma 851** modifica il **comma 449, lettera a)**, della legge n. 232/2016 (che quantifica e disciplina il riparto della quota parte delle **risorse** del Fondo di solidarietà da assegnare a titolo di **ristoro delle minori entrate** derivanti ai comuni dalle esenzioni e agevolazioni IMU e TASI introdotte dalla legge di stabilità 2016) **rideterminandone l'importo** da ripartire a decorrere **dal 2020**, con la **riduzione di 14,171 milioni** di euro.

Si ricorda, al riguardo, che nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale vi sono due componenti, quantificate dal vigente **comma 449** della legge di bilancio 2017: a) una componente "**ristorativa**", determinata in **3.767,45 milioni** di euro annui⁴⁷, costituita dalle risorse necessarie al **ristoro del minor gettito** derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dall'applicazione del sistema di esenzione introdotto per l'IMU e la TASI dalla legge di stabilità 2016 (commi da 10 a 16, 53 e 54 della legge 208/2015); b) una componente "**tradizionale**" (determinata in 464,1 milioni per i comuni delle regioni Siciliana e della Sardegna e in 1.885,6 milioni per i comuni delle regioni a statuto ordinario), destinata al **riequilibrio delle risorse storiche**, parte della quale viene annualmente accantonata e ripartita tra i comuni delle RSO secondo criteri **perequativi**, basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard⁴⁸.

Con la modifica disposta dal comma 851, la quota ristorativa del Fondo viene pertanto **rideterminata** nell'importo di **3.753,28 milioni** di euro (14,171 milioni in meno rispetto all'importo previsto a legislazione vigente), **fermo restando il criterio di riparto** tra i comuni interessati,

⁴⁷ Come quantificato dalla legge n. 208/2015 (co. 17), in relazione alle minori entrate previste per i comuni dalle esenzioni IMU e TASI.

⁴⁸ Per approfondimenti sul tema della composizione e del riparto del Fondo di solidarietà comunale, si rinvia al Tema curato dal Servizio Studi della Camera: "[Le risorse per i comuni: il Fondo di solidarietà comunale](#)".

sulla base del **gettito effettivo** IMU e TASI derivante dagli immobili esentati relativo **all'anno 2015**.

Si segnala, per completezza, che sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale interviene anche **l'articolo 57 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124**, (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, ora all'esame del Senato – A.S. 1638), il quale interviene sulla disciplina di riparto della **quota del Fondo assegnata a finalità perequativa**, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, **riducendo** dal 60 al 45 per cento la **percentuale** di risorse del Fondo da redistribuire nell'anno 2019 tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, ed **allungando fino al 2030** il periodo di transizione per il raggiungimento del **100 per cento della perequazione**, da attuarsi mediante un progressivo aumento della suddetta percentuale di riparto nella misura del 5 per cento ogni anno a partire dal 2020.

L'articolo prevede, inoltre, una **revisione della metodologia** per la determinazione della differenza tra le **capacità fiscali** e il **fabbisogno standard** - che costituisce il criterio di riparto della quota perequativa del Fondo - da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai fini della neutralizzazione della componente rifiuti. Per quel che concerne, in particolare, la perequazione della **capacità fiscale**, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario resta confermato, per l'anno 2019, nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare, prevedendo che, dall'anno 2020 tale quota sia incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del **100 per cento** a decorrere **dall'anno 2029**.

Infine, viene rideterminata la **dotazione annuale** del Fondo di solidarietà comunale a partire dall'anno 2020, con un **incremento di risorse pari a 5,5 milioni** di euro annui, finalizzate ad introdurre un **meccanismo correttivo** del riparto del Fondo in favore dei **piccoli comuni**, con popolazione fino a 5.000 abitanti, che presentino, successivamente all'applicazione dei vari criteri di riparto previsti dal comma 449 dell'art. 1 della legge n. 232/2019, un **valore negativo del Fondo** di solidarietà.

Articolo 1, comma 852
*(Contributo alla Fondazione ANT Italia Onlus
per assistenza specialistica tumori)*

Il **comma 852**, introdotto al Senato, assegna un **contributo di 500 mila euro** per il 2020 a sostegno delle attività della **Fondazione ANT Italia Onlus** di Bologna per l'assistenza medico specialistica gratuita a domicilio dei malati di **tumori**.

Il **comma 852** dispone l'assegnazione di un contributo di **500 mila euro** per l'anno **2020** al fine di sostenere le attività della **Fondazione ANT (Associazione nazionale tumori) Italia Onlus di Bologna** in particolare per l'assistenza medico specialistica gratuita a domicilio per i malati di tumore.

• **La Fondazione ANT Italia Onlus**

La Fondazione beneficiaria del contributo opera dal 1978 per l'[assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici](#), con équipe multidisciplinari presenti in undici regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria). In base a quanto [indicato dalla stessa Fondazione](#), prendendo come riferimento il 2018, l'ANT finanzia la maggior parte delle proprie attività grazie alle erogazioni di privati (47%), al contributo del 5×1000 (16%) e a lasciti e donazioni (11%), mentre il 14% di quanto raccoglie deriva da fondi pubblici.

Articolo 1, comma 853 *(Assunzioni nei piccoli comuni)*

Il **comma 853** novella la disciplina in materia di facoltà assunzionali dei comuni recata all'art. 33, comma 2, del DL n. 34 del 2019, con la finalità di **favorire le assunzioni nei piccoli Comuni facenti parte di Unioni di comuni**.

La disposizione interviene sulla disciplina che attribuisce ai Comuni la facoltà di assumere a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia, definito con decreto ministeriale.

Il valore soglia è definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti, senza tener conto degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La norma in esame novella il secondo periodo del comma 2 dell'art. 34, che nel testo vigente demanda ad un decreto ministeriale l'individuazione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia (prossimi al valore medio per fascia demografica) e delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale per le Province che si collocano al disotto del predetto valore soglia.

La prima delle novelle recate nella disposizione in commento dispone che il citato decreto ministeriale debba altresì stabilire un **valore soglia superiore** a quello prossimo al valore medio, cui sono tenuti a convergere i comuni con una spesa di personale eccedente anche la soglia superiore. Ai comuni che registrano un rapporto compreso tra i due valori soglia è fatto divieto di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (cioè i **piccoli comuni**) **facenti parte di un'Unione di comuni**, qualora si collochino al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, è consentito incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato anche se ciò può determinare lo sfioramento della stessa. Ciò al solo al solo fine di consentire l'assunzione di **almeno una unità** e sempre che, con l'attivazione delle facoltà assunzionali, non si ecceda il valore superiore. I comuni che procederanno in tal senso collocheranno dette unità **in comando preso le corrispondenti Unioni**, che ne sosterranno i relativi oneri, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.

Ulteriori novelle sono infine dirette a coordinare le restanti disposizioni dell'art.33, comma 2, del DL 34/2019 con le disposizioni appena illustrate.

Articolo 1, commi 854 e 855
***(Rinvio al 2021 del Fondo di garanzia per i ritardi
nel pagamento dei debiti commerciali)***

I commi 854 e 855, introdotti al Senato, prorogano al 2021 la decorrenza dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di accantonamento al **Fondo di garanzia per i debiti commerciali**.

La *lettera a)* del comma 854 sposta di un anno – **portandola al 2021** - la decorrenza dell'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 859, della legge n. 145/2018.

L'**articolo 1, comma 859, della legge n. 145/2018**, detta le condizioni in base alle quali le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato e dagli enti del SSN (P.A. di cui all'[elenco ISTAT](#)), a decorrere dal 2020:

- devono effettuare l'accantonamento nel Fondo di garanzia debiti commerciali, (previsto dal successivo comma 862), se si tratta di amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria;
- subiscono le penalità, in termini di riduzione dei costi di competenza per consumi intermedi (previste dal successivo comma 864, in termini di riduzione della spesa per consumi intermedi), se si tratta di amministrazioni che adottano la contabilità economico-patrimoniale.

In particolare si applicano:

- le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 se il debito commerciale residuo (di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013), rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. Tali misure, in seguito all'integrazione apportata con il D.L. n. 34/2019 (cd. "Decreto crescita"), non si applicano nei casi in cui il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- Le misure di cui ai commi 862 o 864 se le amministrazioni pubbliche medesime rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulla base delle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002.

Il **comma 862** dispone che entro il 28 febbraio (secondo la modifica apportata, da ultimo, dal cd. "decreto fiscale" n. 124/2019, [A.S. n. 1638](#)) dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni che adottano la **contabilità finanziaria** stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un **accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali"**, sul quale non è possibile disporre

impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. Il comma stabilisce poi i parametri per il calcolo dell'accantonamento sulla base della spesa per Acquisto di beni e servizi ovvero della mancata riduzione del debito commerciali residuo ovvero dei giorni di ritardo nel pagamento.

Il **comma 864** stabilisce la penalità, in termini di riduzione dei costi di competenza per consumi intermedi, a carico degli enti che adottano solo la **contabilità economico patrimoniale**, ad eccezione di quelli del SSN, nell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859.

La **lettera b)** del comma 854 sopprime la previsione del comma 861 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 secondo cui, limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 (relativa all'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente) con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+.

Si ricorda che il citato **comma 861** specifica al primo periodo che i tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013. Ai sensi del secondo periodo, i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno provveduto a pagare.

La **lettera c)** del comma 854 sposta di un anno – **portandola al 2021** – l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 145/2018.

L'articolo 1, comma 868, della legge n.145/2018 dispone che a decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a) e al comma 865, lettera a) si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 **che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti** (di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013) e **che non hanno trasmesso** alla Piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Il **comma 855** anticipa al **1° luglio 2020** la decorrenza della misura prevista dall'articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 124/2019 (cd. "decreto fiscale", [A.S. n. 1638](#)).

L'articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 124/2019 stabilisce che **entro il 1° gennaio 2021** le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della

legge n. 196/2009⁴⁹, che si avvalgono dell'**Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI)**, sono tenute ad inserirvi la **data di scadenza della fattura**. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2021 viene meno per le stesse amministrazioni l'obbligo di comunicare mensilmente sulla PCC i dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti⁵⁰.

⁴⁹ Si ricorda che la ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT, con proprio provvedimento, ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge n. 196/2009, ai fini dell'elaborazione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per l'anno 2019, l'elenco delle amministrazioni pubbliche è fornito nel Comunicato Istat del 30 settembre 2019 (G.U. n. 229/2019).

⁵⁰ Obbligo sancito dall'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge n. 35/2013.

Articolo 1, comma 856
(Clausola di salvaguardia)

Il **comma 856**, introdotto in Senato, prevede che le disposizioni della legge di bilancio si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

La disposizione stabilisce che le norme della legge in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola di salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae invero origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, rileva che norme di rango primario (quali quelle recate dal disegno di legge in esame) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando "singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale"⁵¹.

⁵¹ Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. In altra decisione (la n.191 del 2017) la Corte afferma che occorre "verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l'effetto di neutralizzare la portata della clausola generale". Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.154 e 231 del 2017.

La norma in esame specifica che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con "riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 10 della citata legge costituzionale, nello specifico, ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (che includono anche quelle che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti".

Tale disposizione attribuisce agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l'articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.

Articolo 1, comma 857 (Tabelle A e B)

Il **comma 857** dispone in ordine all'entità dei fondi speciali determinati dalle **tabelle A e B** allegate al disegno di legge in esame. Si tratta degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Gli importi della tabella A (fondo speciale di parte corrente) ammontano complessivamente a 309,4 milioni di euro per il 2020 e a 419,2 milioni per il 2021 e a 498,2 milioni dal 2022.

Per quanto riguarda la tabella B (conto capitale), il disegno di legge prevede importi complessivi pari a 268,4 milioni di euro per il 2020, a 450,4 milioni per il 2021 e 595,4 milioni dal 2022. I prospetti che seguono riportano gli stanziamenti complessivi di cui alle tabelle A e B, a legislazione vigente e nel disegno di legge di bilancio (A.S. 1586).

Per gli accantonamenti di parte corrente il disegno di legge A.S. n. 1586 determina un incremento di 128,5 milioni di euro per il 2020, di 206 milioni nel 2021 e di 285 milioni dal 2022.

Per gli accantonamenti in conto capitale il medesimo disegno di legge determina un incremento di 10 milioni di euro per il 2020, di 135 milioni nel 2021 e di 280 milioni dal 2022.

Nel corso dell'esame in Senato gli importi delle tabelle A e B sono stati modificati come illustrato nei prospetti seguenti.

(importi in milioni)

Tabella A	2020	2021	2022
Bilancio a legislazione vigente	180,9	213,2	213,2
A.S. 1586	309,4	419,2	498,2
Testo approvato dal Senato	236,4	323,5	394,2

Cap. 6856 dello stato di previsione del MEF

(importi in milioni)

Tabella B	2020	2021	2022
Bilancio a legislazione vigente	258,4	315,4	315,4
A.S. 1586	268,4	450,4	595,4
Testo approvato dal Senato	265,1	423,4	538,4

Cap. 9001 dello stato di previsione del MEF

L'[articolo 21, comma 1-ter, lettera d\)](#), della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) inserisce tra i contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio la determinazione degli importi dei fondi speciali e le relative tabelle. Con la disposizione in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella tabella A e per quella in conto capitale nella tabella B, allegate al disegno di legge di bilancio, ripartite per Ministeri. In sede di relazione illustrativa al disegno di legge sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell'esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.

Nei prospetti seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale nel disegno di legge A.S. n. 1586 e nel disegno di legge **come modificato dal Senato**. Si riportano altresì le finalizzazioni indicate nella relazione illustrativa.

Gli importi delle tabelle A e B a legislazione vigente per i singoli Dicasteri, ove sussistenti, sono stati forniti dalla RGS su richiesta degli Uffici parlamentari.

Tabella A - Fondo speciale di parte corrente

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(migliaia di euro)

	2020	2021	2022
Bilancio a legislazione vigente	58.780,6	58.032,4	58.032,4
A.S. 1586	67.780,6	80.032,4	98.032,4
Testo approvato dal Senato	60.835,7	76.412,8	92.544,8

Finalizzazioni:

- Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione ([A.C. 543](#) — [A.S. 859](#));

- Progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni ([A.C. 1012 - A.S. 1178](#));
- Disposizioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica ([A.C. 2100 - A.S. 1570](#));
- Deleghe al governo in materia di semplificazione e codificazione ([A.C. 1812](#));
- Interventi diversi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(migliaia di euro)

	2020	2021	2022
Bilancio a legislazione vigente	350	350	350
A.S. 1586	12.350	15.350	25.350
Testo approvato dal Senato	8.561,5	3.984,6	2.619,1

Finalizzazioni:

- Disposizioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica ([A.C. 2100 - A.S. 1570](#));
- interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI

(migliaia di euro)

	2020	2021	2022
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
A.S. 1586	10.000	15.000	25.000
Testo approvato al Senato	-	15.000	25.000

Finalizzazioni: interventi diversi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA*(migliaia di euro)*

	2020	2021	2022
Bilancio a legislazione vigente	15.514, 4	24.062,5	24.062,5
A.S. 1586	25.514, 4	39.062,5	39.062,5
Testo approvato dal Senato	13.657, 7	24.061,6	23.845,3

Finalizzazioni:

- Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ([A.C. 1881](#));
- interventi diversi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE*(migliaia di euro)*

	2020	2021	2022
Bilancio a legislazione vigente	53.605, 8	63.855	63.855
A.S. 1586	63.605, 8	78.855	78.855
Testo approvato dal Senato	63.605, 8	78.855	78.855

Finalizzazioni: coperture finanziarie dei provvedimenti concernenti ratifiche di accordi internazionali.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA*(migliaia di euro)*

	2020	2021	2022
Bilancio a legislazione vigente	8.700	13.150	13.150
A.S. 1586	18.700	28.150	33.150
Testo approvato dal Senato	14.326	11.526	17.402

Finalizzazioni:

- Insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria ([A.C. 523 - A.S. 992](#));
- Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica ([A.C. 395 - A.S. 1146](#));
- Delega al Governo in materia di turismo ([A.C. 1698- A.S. 1413](#));
- Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso anche di natura psicologica in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia ([A.C. 1066 - A.S. 897](#));
- interventi diversi.

MINISTERO DELL'INTERNO*(migliaia di euro)*

	2020	2021	2022
Bilancio a legislazione vigente	2.010	3.600	3.600
A.S. 1586	7.010	13.600	23.600
Testo approvato dal Senato	7.010	11.848,5	11.298,9

Finalizzazioni: interventi diversi.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(migliaia di euro)

	2020	2021	2022
Bilancio a legislazione vigente	12.200	12.200	12.200
A.S. 1586	17.200	32.200	32.200
Testo approvato dal Senato	14.200	29.200	29.200

Finalizzazioni:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ([A.S. 1547](#));
- interventi diversi.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(migliaia di euro)

	2020	2021	2022
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
A.S. 1586	15.000	25.000	30.000
Testo approvato dal Senato	113	12.226,6	20.741,4

Finalizzazioni: interventi diversi.

MINISTERO DELLA DIFESA

(migliaia di euro)

	2020	2021	2022
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
A.S. 1586	10.000	10.000	10.000
Testo approvato dal Senato	10.000	10.000	10.000

Finalizzazioni: interventi diversi.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI*(migliaia di euro)*

	2020	2021	2022
Bilancio a legislazione vigente	12.000	20.000	20.000
A.S. 1586	20.000	30.000	35.000
Testo approvato dal Senato	17.249	16.249	32.249

Finalizzazioni:

- delega al Governo in materia di turismo ([AC 1698 - A.S. 1413](#))
- interventi diversi.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO*(migliaia di euro)*

	2020	2021	2022
Bilancio a legislazione vigente	15.273,4	15.187,6	15.187,6
A.S. 1586	24.773,4	29.187,6	35.187,6
Testo approvato dal Senato	9.390,1	11.410,5	17.655,5

Finalizzazioni:

- disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura ([A.C. 478 - A.S. 1421](#));
- interventi diversi.

MINISTERO DELLA SALUTE*(migliaia di euro)*

	2020	2021	2022
Bilancio a legislazione vigente	2.485,6	2.750,1	2.750,1
A.S. 1586	17.485,6	22.750,1	32.750,1
Testo approvato dal Senato	17.485,6	22.750,1	32.750,1

Finalizzazioni:

- disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie ([A.C. 491 - A.S. 1201](#));

- disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero ([A.C. 181 - A.S. 1441](#));
- interventi diversi.

Tabella B - Fondo speciale di conto capitale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(migliaia di euro)

	2020	2021	2022
Bilancio a legislazione vigente	127.648	139.648	144.648
A.S. 1586	132.648	149.648	229.648
Testo approvato dal Senato	132.648	149.648	229.648

Finalizzazioni:

- legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri ([A.S. 497 - A.C. 1285](#));
- deleghe al governo in materia di semplificazione e codificazione ([A.C. 1812](#));
- interventi diversi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(migliaia di euro)

	2020	2021	2022
Bilancio a legislazione vigente	5.000	15.000	15.000
A.S. 1586	15.000	35.000	45.000
Testo approvato dal Senato	15.000	35.000	25.000

Finalizzazioni:

- legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri ([A.S. 497 - A.C. 1285](#));
- interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI*(migliaia di euro)*

	2020	2021	2022
Bilancio a legislazione vigente	2.753	22.753	22.753
A.S. 1586	2.753	22.753	22.753
Testo approvato dal Senato	2.753	22.753	22.753

Finalizzazioni: interventi diversi.**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA***(migliaia di euro)*

	2020	2021	2022
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
A.S. 1586	10.000	20.000	30.000
Testo approvato dal Senato	10.000	20.000	30.000

Finalizzazioni: interventi diversi.**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE***(migliaia di euro)*

	2020	2021	2022
Bilancio a legislazione vigente	10.000	10.000	10.000
A.S. 1586	20.000	25.000	25.000
Testo approvato dal Senato	20.000	25.000	25.000

Finalizzazioni:

- finanziamento per l'esecuzione della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione internazionale Square Kilometre Array Observatory (SKAO) ([A.S. 1376](#));
- interventi diversi.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA*(migliaia di euro)*

	2020	2021	2022
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
A.S. 1586	5.000	20.000	30.000
Testo approvato dal Senato	5.000	20.000	30.000

Finalizzazioni: interventi diversi.**MINISTERO DELL'INTERNO***(migliaia di euro)*

	2020	2021	2022
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
A.S. 1586	10.000	25.000	30.000
Testo approvato dal Senato	10.000	25.000	30.000

Finalizzazioni: interventi diversi.**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE***(migliaia di euro)*

	2020	2021	2022
Bilancio a legislazione vigente	30.000	30.000	30.000
A.S. 1586	30.000	30.000	30.000
Testo approvato dal Senato	30.000	30.000	30.000

Finalizzazioni:

- legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri ([A.S. 497 - A.C. 1285](#))
- decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ([A.S. 1547](#)).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI*(migliaia di euro)*

	2020	2021	2022
Bilancio a legislazione vigente	-	30.000	30.000
A.S. 1586	10.000	50.000	60.000
Testo approvato dal Senato	10.000	50.000	60.000

Finalizzazioni: interventi diversi.**MINISTERO DELLA DIFESA***(migliaia di euro)*

	2020	2021	2022
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
A.S. 1586	-	10.000	20.000
Testo approvato dal Senato	-	10.000	20.000

Finalizzazioni: interventi diversi.**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO***(migliaia di euro)*

	2020	2021	2022
Bilancio a legislazione vigente	-	20.000	20.000
A.S. 1586	10.000	30.000	40.000
Testo approvato dal Senato	6.700	3.000	3.000

Finalizzazioni: interventi diversi.**MINISTERO DELLA SALUTE***(migliaia di euro)*

	2020	2021	2022
Bilancio a legislazione vigente	23.000	23.000	23.000
A.S. 1586	23.000	33.000	33.000
Testo approvato dal Senato	23.000	33.000	33.000

Finalizzazioni: interventi diversi.

Articolo 1, comma 858
(Incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili)

Il comma 858, modificato dal Senato, incrementa il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di:

- 15.189.498 euro per l'anno 2020,
- 46.011.123 euro per l'anno 2021,
- 31.454.444 euro per l'anno 2022,
- 201.599.290 euro per l'anno 2023,
- 215.491.923 euro per l'anno 2024,
- 167.952.895 euro per l'anno 2025,
- 378.644.496 euro per l'anno 2026,
- 336.492.531 euro per l'anno 2027,
- 176.504.373 euro per l'anno 2028,
- 176.312.770 euro per l'anno 2029,
- 176.037.560 euro per l'anno 2030,
- 175.510.748 euro per l'anno 2031,
- 177.283.937 euro per l'anno 2032,
- 177.257.125 euro per l'anno 2033,
- 177.236.989 a decorrere dall'anno 2034.

Il fondo è stato istituito dall'art. 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (l. n. 190 del 2014). Le somme sono allocate presso il capitolo n. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La Sez. II del presente disegno di legge di bilancio reca, a legislazione vigente, somme di competenza pari a circa 5 milioni di euro nel 2020, 20,2 milioni nel 2021, 90,4 milioni nel 2022.

Articolo 1, comma 859
(Ammissione medici alle scuole di specializzazione sanitaria)

Il **comma 859**, introdotto durante l'esame al Senato, dispone che per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Lo stanziamento in commento è diretto a finanziare l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, riordinate ed accreditate ai sensi dei decreti ministeriali [D.M. n. 68 del 4 febbraio 2015](#) e [D.M. n. 402 del 13 giugno 2017](#), a seguito di superamento di un concorso per titoli ed esami.

Articolo 1, comma 860

(Modifiche alla dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari)

Il **comma 860** propone l'abrogazione di alcune disposizioni introdotte dal D.L. n. 124/2019 (Decreto fiscale), recanti, rispettivamente, l'incremento del **Fondo per la riduzione della pressione fiscale** e l'incremento del **Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali**.

In particolare, la disposizione in esame abroga:

- **art. 59, comma 1, del D.L. n. 124 del 2019**, il quale incrementa il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di 5.337,946 milioni di euro per l'anno 2020, di 4.381,756 milioni di euro per l'anno 2021, di 4.181,756 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.180,756 milioni di euro per l'anno 2023, di 4.166,516 milioni di euro per l'anno 2024 e di 4.168,136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. La norma precisa che tali risorse sono **destinate** al raggiungimento degli **obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica**.
- **art. 59, comma 2, del D.L. n. 124 del 2019**, il quale incrementa il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di 26 milioni di euro per l'anno 2020, 25 milioni di euro per l'anno 2021 e 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione in termini di sola cassa, dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Il **decreto-legge n. 124 del 2019** (recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"), qui oggetto di novella, è **all'esame del Senato** al momento della redazione della presente scheda (disegno di legge di conversione A.S. 1638).

Il **Fondo per la riduzione della pressione fiscale** è stato istituito dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi 431-435) (**cap. 3833/MEF**).

La norma prevede che ad esso siano destinate le risorse derivanti dai **risparmi di spesa** prodotti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del

Documento di economia e finanza (NADEF), si stima di incassare quali **maggiori entrate rispetto alle previsioni** iscritte nel bilancio a legislazione vigente e a quelle effettivamente incassate nell'ultimo esercizio consuntivato, **derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale**, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017, commi 1069-1070), intervenendo sulla legge n. 147 del 2013, ha modificato i requisiti di contabilizzazione richiesti per assegnare le maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, al fine di renderne più flessibile l'utilizzo. Nel predetto Fondo è altresì eventualmente iscritta una dotazione corrispondente al maggior gettito prevedibile, per ciascun esercizio finanziario, derivante dall'emersione di base imponibile indotta dalla presentazione della dichiarazione integrativa speciale, sulla base di valutazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze. Nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza viene data adeguata evidenza del maggior gettito valutato nei predetti termini.

In particolare, la **NADEF 2019**, di settembre scorso, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 434, della legge di stabilità 2014, illustra i risultati ottenuti, le procedure adottate, i criteri applicati per la stima ed il monitoraggio dell'evasione fiscale. La NADEF, inoltre, illustra i criteri adottati per verificare le condizioni ed eventualmente valutare l'ammontare delle **maggiori entrate da destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale**.

In base alla **valutazione effettuata dalla NADEF 2019**, il Fondo per la riduzione della pressione fiscale è previsto che venga incrementato, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, di **370 milioni**.

Articolo 1, comma 861 *(Fondo finanziamento ordinario delle università)*

Il **comma 861**, inserito nel corso dell'esame al Senato, **incrementa il Fondo** per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di **€5 mln nel 2021, €15 mln nel 2022, €25 mln nel 2023, €26 mln nel 2024, €25 mln** per ciascuno degli anni **2025 e 2026** ed **€46 mln annui** a decorrere **dal 2027**.

Il FFO, istituito nello stato di previsione del MIUR dall'art. 5, co. 1, lett. *a*), della L. 537/1993, e allocato sul **cap. 1694**, è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle **spese per il funzionamento e le attività istituzionali** delle università, comprese le **spese per il personale** docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria **manutenzione** delle **strutture** universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale – destinata a confluire nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (art. 1, co. 870, L. 296/2006) – e della spesa per le attività sportive universitarie.

Un ulteriore incremento del FFO, a decorrere dal 2020, è previsto dall'art. 1, co. 354. Si tratta di €1 mln dal 2020 per la promozione di corsi di studi di genere nelle università.

Gli ultimi interventi che hanno incrementato le risorse del FFO sono quelli operati con la **L. di bilancio 2019** (L. 145/2018), che ha previsto un incremento di €20 mln nel 2019 e di €58,63 mln annui dal 2020, per il conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B (art. 24, co. 3, lett. *b*), L. 240/2010) (art. 1, co. 400) e un ulteriore incremento – senza specifica finalizzazione – di €40 mln per il 2019 (art. 1, co. 979).

In precedenza, **incrementi e riduzioni** del Fondo sono stati previsti, fra l'altro, da:

- art. 60, D.L. 69/2013 (L. 98/2013): a decorrere dal 2014, nel FFO (e nel contributo alle università non statali legalmente riconosciute) **confluiscono** le risorse destinate alla **programmazione dello sviluppo del sistema universitario** (cap. 1690), nonché quelle relative alle **borse di studio post laurea** (cap. 1686/pg. 2) e al **Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti** (cap. 1713);
- art. 1, co. 172, L. 190/2014: **aumento** di €150 mln annui dal 2015, al fine di aumentare la **quota c.d. premiale**;
- art. 1, co. 339, L. 190/2014: **riduzione** di €34 mln nel 2015 e di €32 mln annui dal 2016, in considerazione della **razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi**;

- art. 1, co. 206, L. 208/2015: **aumento** di €6 mln per il 2016 e di €10 mln annui a decorrere dal 2017 per la realizzazione di **un piano straordinario** per la **chiamata di professori di prima fascia**;
- art. 1, co. 247, L. 208/2015 e art. 1, co. 633, L. 205/2017: **aumento** – rispettivamente - di €47 mln per il 2016 ed €50,5 mln annui dal 2017, e di €12 mln per il 2018 ed €76,5 mln annui a decorrere dal 2019 per la chiamata di **ricercatori “di tipo b”** (art. 24, co. 3, lett. *b*), L. 240/2010);
- art. 1, co. 265, L. 232/2016: **aumento** di €55 mln per il 2017 ed €105 mln annui dal 2018, a seguito della nuova disciplina relativa ai contributi universitari (recata dai co. 252-264 dello stesso art. 1);
- art. 1, co. 293, L. 232/2016: **aumento** di €5 mln annui dal 2017 per lo sviluppo di attività di **orientamento** pre-universitario, di **sostegno didattico** e di **tutorato**;
- art. 11, L. 167/2017: **aumento** di €8.705.000 annui a decorrere dal 2017 per il superamento del **contenzioso** relativo alla ricostruzione di carriera degli **ex lettori di lingua straniera**;
- art. 1, co. 639 e 640, L. 205/2017: **aumento** di €20 mln nel 2018, €18,87 mln nel 2019 ed €17,54 mln annui dal 2020, ai fini dell’incremento delle **borse di studio** concesse per la frequenza dei corsi di **dottorato di ricerca**⁵².

⁵² Al riguardo, si precisa che il co. 639 prevede un incremento del FFO di €20 mln annui a decorrere dal 2018, alla cui copertura, però, si provvede, in parte, in base al co. 640, mediante riduzione dello stesso FFO.

Articolo 1, comma 862
(Incremento risorse orfani per crimini domestici)

Il comma 862, introdotto al Senato, incrementa di 1 milione di euro per il 2020 le dotazioni del Fondo per gli indennizzi alle vittime dei reati, con particolare riferimento al sostegno economico degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie.

Si ricorda che l'art. 14 della **legge n. 122 del 2016** ha destinato il c.d. **Fondo antimafia e antiusura** anche all'indennizzo delle **vittime dei reati intenzionali violenti**. La **legge n. 4 del 2018** recante disposizioni in favore degli **orfani per crimini domestici** (come successivamente modificata, da ultimo dal c.d. *Codice rosso*, legge n. 69 del 2019) è intervenuta sul Fondo (art. 11) incrementandone la dotazione di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, e destinando tale incremento alle seguenti finalità:

a) 2 milioni di euro all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. In particolare, almeno il 70% di questo stanziamento deve essere destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) 5 milioni di euro a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie dei minori orfani per crimini domestici.

Il regolamento recante i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse (previsto dall'articolo 11 della legge n. 4 del 2018) non è stato ancora emanato.

Il disegno di legge di bilancio aumenta le risorse a favore degli orfani per crimini domestici di **un milione di euro**, ripartendo la somma **in parti uguali** tra il sostegno alla formazione degli **orfani** e al loro inserimento lavorativo e il sostegno alle **famiglie affidatarie**.

Articolo 1, commi 863-865

(Fondo per interventi strutturali di politica economica e Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente)

Il **comma 863**, prevede che siano disaccantonate e rese disponibili:

- le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2020;
- le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, in termini di cassa, per un importo pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020.

Le disposizioni sono poste a seguito del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 (*Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio*).

Il **comma 864** riduce la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro nell'anno 2028, di 45,9 milioni di euro nel 2029 ed è incrementato di 10 milioni di euro nel 2030 e di 25 milioni di euro nel 2031.

Il **comma 865** riduce la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di 203 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021 ed è incrementato di 145 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Si ricorda che il **Fondo per interventi strutturali di politica economica** (FISPE) è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente** conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione in termini di sola cassa, dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Articolo 1, commi 866-875
(Recepimento accordi tra Governo e regioni Sardegna e Sicilia)

I **commi da 866 a 875, introdotti al Senato**, sostituiscono interamente l'originario articolo 100 del disegno di legge, con il quale veniva istituito un Fondo destinato ai territori delle Regioni a statuto speciale. Nello specifico:

- ai **commi da 866 a 873**, è recepito l'**accordo sottoscritto il 7 novembre 2019** tra il Governo e la **regione Sardegna** con il quale viene stabilito, da un lato, il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione per gli anni 2018, 2019 e a regime dal 2020 (commi 868-869) e dall'altro il trasferimento di risorse dallo Stato alla Regione per la definizione del contenzioso pregresso in materia di entrate tributarie, pari a 412 milioni di euro in cinque anni (comma 870); per spese di investimento in opere pubbliche pari a 1.428,8 milioni in 14 anni e per spese di investimento nel settore sanitario pari a 111 milioni di euro (comma 871). Agli enti di area vasta della regione, inoltre, è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (comma 872);
- con il **comma 875** viene attribuito alla **regione Sicilia** un contributo di **80 milioni** di euro annui a decorrere dal 2020 **a favore dei liberi consorzi e delle Città metropolitane** della regione, in attuazione dei precedenti accordi;
- il **comma 874** provvede alla **copertura finanziaria** attraverso, tra l'altro, le risorse del fondo destinato ai territori delle Regioni a statuto speciale, previsto dall'originario articolo 100.

Le norme in esame, **introdotte al Senato**, sostituiscono interamente l'originario articolo 100 del disegno di legge, con il quale veniva istituito un Fondo destinato ai territori delle Regioni a statuto speciale.

L'originario articolo 100 del disegno di legge istituiva un Fondo destinato ai territori delle **Regioni a statuto speciale**, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020, 359 milioni per gli anni 2021 e 2022, 289 milioni per gli anni 2023 e 2024, 324 milioni per l'anno 2025 e 243 milioni annui a decorrere dall'anno 2026. Benché non specificato nella norma, la relazione tecnica indicava come destinatari del fondo i territori delle regioni Sicilia e Sardegna.

Si ricorda che la finanza delle autonomie speciali, in virtù del particolare regime di cui godono, è disciplinata oltre che dagli statuti e dalle norme di attuazione, da **accordi bilaterali** che ciascuna autonomia stipula con lo Stato. In genere, oltre la disciplina e la quantificazione del contributo alla finanza pubblica da parte di ogni autonomia, l'accordo contiene anche

eventuali contributi erogati dallo Stato al fine di far fronte a determinate criticità.

L'accordo con la regione Sardegna (commi da 866 a 873)

I commi da 866 a 873 recepiscono l'accordo in materia di finanza pubblica siglato tra il Governo e la regione Sardegna il **7 novembre 2019**, mentre il comma 874 provvede alla copertura finanziaria.

I commi 866 e 867 contengono le **disposizioni di principio**. L'accordo è sottoscritto ai sensi del comma 875 della legge di bilancio 2019 (legge n.145/2018), vale a dire come accordo bilaterale inteso a determinare il necessario contributo della regione alla finanza pubblica. Le norme di recepimento dell'accordo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge.

Attraverso le norme concordate sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 10 del 2018 nelle quali viene esplicitato il principio di leale collaborazione che regola i rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali, nonché la sentenza n. 6 del 2019, con la quale la Corte ribadisce la necessità di arrivare ad una ridefinizione delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Sardegna.

Le prime tre sentenze (n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 10 del 2018) riassumono l'ampia e ormai consolidata giurisprudenza costituzionale sul **concorso delle regioni a statuto speciale alla finanza pubblica**. Le regioni a statuto speciale sono tenute come tutti gli altri enti a contribuire alla riduzione del debito; esse non possono per la loro specialità sottrarsi ai doveri costituzionali di solidarietà politica, economica e sociale di cui il coordinamento della finanza pubblica è espressione. Il loro ordinamento costituzionale fa sì che i rapporti finanziari tra Stato e singola regione debbano essere regolati dal principio dell'accordo inteso come «vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione». Anche se tale principio, in casi particolari, può anche essere derogato (nella forma consentita dagli statuti); permangono comunque dei limiti all'azione unilaterale dello Stato come la transitorietà delle misure e la possibilità per la regione di continuare a svolgere le funzioni ad essa attribuite. La Corte esorta da una parte il Governo ad evitare iniziative che si limitino ad estendere di volta in volta il limite temporale del concorso alla finanza pubblica, anziché ridefinire il quadro delle relazioni economiche e, dall'altra parte, esorta le autonomie speciali a non sottrarsi agli accordi bilaterali con lo Stato finalizzati a stabilire la quota della loro contribuzione al risanamento dei conti pubblici, anche in settori specifici.

Con la **sentenza n. 6 del 2019** la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma 851 della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017), che attribuiva alla regione Sardegna un contributo pari a 15 milioni di

euro per l'anno 2019, in attesa della definizione del complesso dei rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Sardegna, anche in relazione alle sentenze della Corte costituzionale n.77 del 2015 e n.154 del 2017. A giudizio della Corte vi è – nella norma censurata – una evidente incoerenza tra la finalità perseguita e le risorse stanziare; lo Stato per il triennio 2018-2020 nelle more della definizione dell'accordo di finanza pubblica, non riconosce alla Regione autonoma Sardegna adeguate risorse necessarie all'attuazione della sentenza n. 77 del 2015, che ha stabilito l'obbligo per lo Stato di provvedere alla perequazione delle criticità insulari ed allo stanziamento di somme adeguate per farvi fronte.

Il comma 867, oltre le sentenze citate, menziona anche la **sentenza del TAR della Sardegna n. 194 del 2019**.

Con tale sentenza il TAR ha censurato una norma in contrasto con le norme statutarie che attribuiscono, tra l'altro, alla regione Sardegna a decorrere dal 2010, i sette decimi di tutte le entrate erariali dirette o indirette (art. 8, lettera m) dello statuto L. cost. 3/1948 e D. Lgs. 114/2016)

Su ricorso della Regione avverso il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 gennaio 2018, con il quale sono state definite le modalità di attribuzione alla Sardegna della compartecipazione al gettito delle ritenute e delle imposte sostitutive dei redditi di capitale, il TAR dichiara illegittimo e annulla l'articolo 1 del decreto in quanto fa decorrere i nuovi criteri di calcolo solo dall'anno 2017, in evidente contrasto con le norme statutarie che fissano la decorrenza del nuovo sistema di calcolo dall'anno 2010 e in assenza di intesa Stato-Regione che possa giustificare la diversa data di decorrenza.

Si ricorda che le quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla regione sono elencate nell'articolo 8 dello statuto speciale della regione Sardegna (L.cost. 4/1948), modificato con la legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) al fine di attribuire alla regione, a decorrere dal 2010, i 9/10 dell'IVA e i 7/10 di tutte le altre imposte. Con il decreto legislativo n. 114 del 2016, inoltre, sono state adottate le norme di attuazione che stabiliscono nel dettaglio i criteri per la determinazione e l'attribuzione del gettito delle entrate erariali spettanti alla regione, elencati nell'articolo 8 dello statuto, tra cui le ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale (art. 7), oggetto del decreto censurato dal TAR.

Anche questo pronunciamento del Tribunale amministrativo interviene in quella che è stata definita la '**vertenza entrate**', ossia il mancato adeguamento delle entrate erariali della regione alle modifiche statutarie che hanno attribuito alla regione, a decorrere dal 2010, i nove decimi dell'IVA e i sette decimi di tutte le entrate erariali dirette o indirette. Il richiamo a queste sentenze, perciò, significa che con le norme in esame le due parti ritengono concluso tale contenzioso.

A conferma di ciò, nel comma 867 in esame, viene specificato che rimane invece aperta la questione della compensazione dei costi

dell'insularità che verrà affrontata in apposita sede istituzionale, come stabilito al punto 10 dell'accordo. Il tavolo 'tecnico-politico', da istituire entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, dovrà ultimare i propri lavori entro il 30 giugno 2020 con la predisposizione di un testo di 'accordo istituzionale'.

Il comma 868 determina l'**ammontare del contributo alla finanza pubblica** della regione in **648,210** milioni di euro per il **2018**, **536 per il 2019** e di **383 milioni di euro a decorrere dal 2020**. La norma stabilisce inoltre che, a decorrere dal 2020, le somme così stabilite sono **versate all'erario** (con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato) entro il **30 aprile** di ciascun anno; in caso di mancato versamento, il MEF è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione.

Si ricorda che la legge di bilancio 2019 (legge n.145/2018), al comma 875 (come modificato dall'art. 33-ter, comma 5, del decreto legge n. 34 del 2019), in assenza di un accordo bilaterale tra Stato e Regione, aveva determinato (nella Tabella 8 allegata alla legge) il contributo di finanza pubblica dovuto dalla regione Sardegna pari a 536 milioni di euro per ciascun anno dal 2019 al 2021. Rispetto a quanto stabilito dalla norma in esame, quindi, per gli anni a decorrere dal 2020 vi è una **riduzione del contributo dovuto dalla regione di 153 milioni annui**.

Il comma 869 disciplina la **possibilità da parte dello Stato di modificare unilateralmente il contributo**, con norma analoga a quella concordata con le altre autonomie speciali⁵³. L'ammontare del contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione può essere modificato dallo Stato unilateralmente (vale a dire senza accordo con la Regione) solo se la variazione è limitata nel tempo, è adottata in presenza di "eccezionali esigenze di finanza pubblica" e l'ammontare dell'aumento non supera del 10 per cento l'importo del contributo. Gli aumenti di importo maggiore devono essere necessariamente concordati.

Il comma 870 attua quanto concordato in merito alla **definizione del contenzioso pregresso** in materia di entrate tributarie spettanti alla Regione. A titolo transattivo e a saldo e stralcio di ogni pretesa relativamente alle entrate tributarie pregresse, è attribuito alla Regione un

⁵³ Così stabilisce per la Regione Valle d'Aosta e la Regione siciliana la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) rispettivamente ai commi 878 e 882; per la Regione Friuli-Venezia Giulia l'accordo del 25 febbraio 2019 al punto 7; per le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Trentino-Alto Adige, lo statuto (DPR 670/1972) all'articolo 79, comma 4-*septies*.

trasferimento di complessivi 412 milioni di euro, da erogare come segue, in cinque anni:

- 7 milioni di euro per l'anno 2020,
- 116 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
- 46 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024
- 81 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 871** attribuisce alla Regione un trasferimento di **risorse aggiuntive per spese di investimento** per complessivi **1.428,8 milioni di euro** da destinare a spese di manutenzione straordinaria, restauro e conservazione, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili pubblici, beni culturali e archeologici, strutture sanitarie, strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario, nonché per l'integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche. La norma disciplina le modalità di erogazione delle quote annuali in un arco temporale di 14 anni, come illustrato nella tabella seguente.

<i>anno</i>	<i>milioni di euro</i>
2020	33,8
2021	114
2022	91
2023	97
2024	94
2025	105
2026	49
2027	117
ciascuno dal 2028 al 2031	95 x 4
2032	145
2033	200
	1425,8

Le somme saranno erogate per una quota pari al 20 % come acconto, previa attestazione del Presidente della Regione dell'avvenuto inizio dei lavori o della sottoscrizione dei contratti di acquisto e per la restante quota dell'80 % a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori o dell'avvenuta consegna degli immobili acquistati, entrambi attestati dal Presidente della Regione. La eventuale rimodulazione delle quote annuali è possibile nel rispetto delle norme della legge di contabilità e finanza pubblica concernenti la rimodulazione delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa disposte con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio (legge 196/2009, art. 30, comma 2).

Viene poi attribuito alla Regione un trasferimento di **111 milioni di euro per spese di investimento nel settore sanitario**, a valere sulle risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, previste dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 ed incrementate da ultimo dal comma 555 della legge di bilancio 2019 (legge n.145/2018). Le modalità di erogazione delle

somme sono le stesse previste per il trasferimento destinato a spese di investimento in opere pubbliche (ossia una quota del 20 % ad inizio lavori e il saldo secondo la certificazione dello stato di avanzamento dei lavori).

Si ricorda che le risorse per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, previste dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, sono state incrementate da ultimo con la legge di bilancio 2019 di complessivi 4 miliardi di euro, con riferimento al periodo 2021-2033. Il comma 555 specifica inoltre che restano fermi, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio.

Il comma 872 attribuisce alle **province della regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari**, un contributo di **10 milioni di euro annui** a decorrere dal 2020.

Il contributo (si legge nella relazione tecnica) verrà ripartito tra gli enti in modo tale da compensare il concorso alla finanza pubblica richiesto ai medesimi enti dalla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014, comma 418).

La norma in esame stabilisce, infatti, che il contributo è ripartito tra gli enti in proporzione alla quota di concorso alla finanza pubblica richiesto dalla legge 190/2014 (al netto della riduzione di spesa per il personale realizzata negli anni 2014-2018), sottratte le seguenti voci:

- i due contributi che lo Stato ha attribuito alle province sarde ed alla città metropolitana di Cagliari: 10 milioni annui a decorrere dal 2017 (art. 6 del DPCM 10 marzo 2017) e 10 milioni di euro per l'anno 2017, 35 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 (decreto legge n. 50 del 2017 e successive modifiche)
- le quote del concorso alla finanza pubblica come stabilite dalla Tabella 2 allegata al decreto legge n. 50 del 2017, in attuazione dell'articolo 47, comma 2 del decreto legge n. 66 del 2014.

Le quote così determinate per ciascun ente verranno quindi versate dal Ministero dell'Interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti; conseguentemente ciascun ente non dovrà iscrivere in entrata i contributi ricevuti e potrà iscrivere come spesa la quota residua del concorso alla finanza pubblica.

Il comma 873 concerne il **Fondo** diretto a finanziare **investimenti per la messa in sicurezza del territorio** e delle strade nelle regioni a statuto speciale, nell'ambito degli accordi bilaterali per la definizione del concorso di ciascuna autonomia al contenimento del debito pubblico.

Istituito dall'articolo 1, comma 126 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) e alimentato con le risorse residue del Fondo investimenti enti territoriali, tale Fondo era destinato alle regioni a statuto speciale che non avevano ancora concordato con lo Stato il proprio contributo alla finanza pubblica.

La norma in esame abroga i periodi secondo e terzo del comma 126, che disciplinavano l'utilizzo del fondo in caso di mancata conclusione, in tutto o in parte, degli accordi.

Inizialmente le regioni interessate erano regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, poi a seguito della sottoscrizione dell'accordo con la Regione Friuli-Venezia Giulia il 25 febbraio 2019 e le modifiche conseguentemente apportate al citato comma 126 dall'articolo 33-ter del decreto legge n. 34 del 2019, la sola regione interessata è rimasta la Sardegna.

A seguito della sottoscrizione dell'accordo bilaterale anche con la regione Sardegna e della definizione in tale ambito dei trasferimenti per spese di investimento (si veda il comma 871 delle norme in esame), non hanno ragione di sussistere le norme che disciplinano l'utilizzo del fondo in caso di mancata conclusione degli accordi.

Le risorse del fondo non utilizzate, stabiliva il secondo periodo del comma 126, sarebbero state destinate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata entro il 31 luglio 2019, ad incrementare i seguenti contributi previsti dalla medesima legge di bilancio 2019:

- i contributi autorizzati dai commi 134 e 139, finalizzati ad opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio delle Regioni, includendo tra i destinatari anche le province e le città metropolitane,
- i contributi di cui al comma 107, assegnati ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Il terzo periodo, infine, stabiliva che il suddetto decreto del presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata intesa, avrebbe dovuto essere comunque emanato entro il 31 agosto 2019.

Il contributo agli enti di area vasta della Regione siciliana (comma 875)

Il **comma 875** attribuisce agli **enti di area vasta della Regione siciliana**, liberi consorzi di comuni e città metropolitane, un contributo di **80 milioni** di euro annui a decorrere dal 2020. In modo analogo a quanto disciplinato in relazione agli enti di area vasta della regione Sardegna (si veda il comma 872), il contributo verrà ripartito tra gli enti in modo tale da compensare il concorso alla finanza pubblica richiesto ai medesimi enti dalla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014, comma 418).

La norma in esame stabilisce, infatti, che il contributo è ripartito tra gli enti in proporzione al concorso alla finanza pubblica richiesto dalla legge

190/2014 (al netto della riduzione di spesa per il personale realizzata negli anni 2014-2018), sottratte le seguenti voci:

- i contributi attribuiti ai liberi consorzi e alle città metropolitane dalla Regione siciliana, a valere sulla somma complessiva di 70 milioni di euro secondo quanto stabilito dal comma 885 della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018);
- le quote del concorso alla finanza pubblica come stabilite dalla Tabella 2 allegata al decreto legge n. 50 del 2017, in attuazione dell'articolo 47, comma 2 del decreto legge n. 66 del 2014.

Le quote determinate per ciascun ente verranno quindi versate dal Ministero dell'Interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti; conseguentemente ciascun ente non dovrà iscrivere in entrata i contributi ricevuti e potrà iscrivere come spesa la quota residua del concorso alla finanza pubblica.

Si ricorda che i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Sicilia sono stati definiti, da ultimo, con l'accordo sottoscritto il 19 dicembre 2018, recepito con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ai commi 880-886 e con l'accordo integrativo sottoscritto il 15 maggio 2019 in relazione al sostegno agli enti di area vasta della regione: liberi consorzi e città metropolitane. I contenuti dell'accordo sono stati recepiti dall'art. 38-quater del decreto legge n. 34 del 2019, che dispone in deroga alla legislazione contabile per consentire agli enti di area vasta di utilizzare le risorse pubbliche e integra le norme della legge di bilancio 2019 sul concorso alla finanza pubblica della regione, al fine ridurre il contributo regionale alla finanza pubblica.

Copertura finanziaria (comma 874)

Il **comma 874** provvede alla copertura finanziaria con le risorse del **fondo destinato ai territori delle Regioni a statuto speciale**, previsto dall'originario articolo 100, delle seguenti spese di parte corrente:

- riduzione di 153 milioni annui a decorrere dal 2020 del contributo alla finanza pubblica dovuto dalla regione Sardegna (comma 868);
- attribuzione di risorse alla regione Sardegna per la definizione del contenzioso pregresso per una somma di 412 milioni di euro in cinque anni (comma 870) e agli enti di area vasta per 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (comma 872);
- attribuzione di risorse agli enti di area vasta della Regione siciliana per 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (comma 875).

Le spese in conto capitale relative ai trasferimenti alla Regione Sardegna di risorse per spese di investimento per complessivi 1.428,8 milioni (comma 871) sono coperte con una decurtazione, di importo corrispondente alle quote annuali, del già citato Fondo di cui al comma 126 della legge di bilancio 2019 (legge 148/2019) alimentato con le risorse residue del Fondo investimenti enti territoriali.

Le spese di investimento nel settore sanitario pari a 111 milioni di euro (comma 871, ultimo periodo) sono a valere – come già ricordato - sulle risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, previste dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 ed incrementate da ultimo dal comma 555 della legge di bilancio 2019.

Articolo 1, comma 876
*(Ripiano del disavanzo di amministrazione
dovuto a mancato trasferimento di somme)*

Il comma 876, introdotto al Senato, amplia la possibilità per le regioni e gli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate e unioni di comuni) di ripianare il disavanzo di amministrazione quando questo sia **riferito all'esercizio precedente** e sia dovuto al **mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo** a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni.

Il disavanzo può essere ripianato dall'ente, **nei tre esercizi successivi**:

- in quote costanti, con altre risorse dell'ente;
- in quote determinate dall'esigibilità dei trasferimenti dovuti, sulla base del piano di erogazione delle somme concordato con il livello di governo tenuto al pagamento.

Articolo 1, comma 877
***(Rifinanziamento del Fondo per contenziosi connessi
a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)***

Il **comma 877**, introdotto al Senato, reca il rifinanziamento del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti.

In particolare la disposizione apporta modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016 (conv. legge n. 160 del 2016).

Questo articolo, nella sua formulazione vigente, al comma 1, prevede l'**istituzione**, presso il Ministero dell'interno, di un **“Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti”** con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Tale fondo è destinato a comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali verificatisi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge o ad accordi transattivi ad esse collegate, il cui onere risarcitorio sia superiore alla metà del proprio bilancio di parte corrente come risultante dai rendiconti dell'ultimo triennio. Si tratta di un intervento destinato ad evitare il dissesto finanziario di comuni che si trovano a dover sostenere spese per condanne relative a eventi calamitosi verificatisi talvolta diversi anni prima.

Il **comma 877** rifinanzia il Fondo, prevedendo una dotazione di **10 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2020-2022.

Si ricorda che il comma 1-*bis*, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 113, differiva, per i comuni che avevano sostenuto spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali, comunicate al Ministero dell'interno, al 30 settembre 2016 i termini per l'approvazione della variazione di assestamento generale; della delibera che dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 113 disciplina le **modalità di domanda e assegnazione delle risorse contenute nel fondo**. Tale disposizione, nella sua formulazione vigente, prevede specifici termini (entro il termine perentorio di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ed infine entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019) entro i quali gli enti interessati sono tenuti a comunicare, al Ministero

dell'interno, con modalità telematiche individuate dallo stesso Ministero la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.

Il comma 877 inserisce un ulteriore termine (entro il 30 dicembre) con riguardo agli anni dal 2020 al 2022.

Successivamente, la **ripartizione** avviene con D.P.C.M. su proposta del Ministro dell'Interno e di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro 90 giorni dal termine di invio delle richieste. Le richieste sono soddisfatte per un massimo dell'80% delle stesse. In caso di fabbisogno eccedente la disponibilità, si procede a riparto proporzionale; in caso opposto, le disponibilità residue sono automaticamente assegnate alle disponibilità di detto fondo per l'anno successivo.

L'[articolo 194](#), comma 1, del testo unico degli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) stabilisce che il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio debba essere effettuato dall'ente locale con deliberazione consiliare. Ai sensi della citata disposizione sono riconoscibili i debiti relativi a: **sentenze esecutive** (lettera a); copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali ed istituzioni (lettera b); ricapitalizzazione di società di capitali (lettera c); procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità (lettera d); acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi dei primi tre commi dell'art. 191 del TUEL, nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dell'Ente (lettera e).

La giurisprudenza della Corte dei conti ha sottolineato, in più occasioni, la **tassatività delle ipotesi** previste dall'art. 194 TUEL.

Si veda recentemente [Sez. contr. Sicilia, delibera n. 164 del 05/09/2016](#), nella quale è stato rilevato come l'accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all'[art. 194 TUEL](#), non possa costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa. Si veda altresì la delibera della [Sez. contr. Umbria, n. 123 del 24/09/2015](#) nella quale è stato espressamente affermato come l'elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell'art. 194 del TUEL sia da considerarsi tassativa e non possa estendersi alle transazioni, in considerazione della natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio.

Con riguardo alla prevenzione delle situazioni di **dissesto finanziario** dei comuni è opportuno ricordare come il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (*"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"*), abbia inserito nel TUEL una apposita disposizione, l'articolo 243-bis recante una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Articolo 1, comma 878 *(Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori)*

Il **comma 878, modificato al Senato** estende l'ambito geografico di applicazione delle risorse del c.d. *Fondo Africa* includendovi i **Paesi non africani** di importanza prioritaria per i movimenti migratori. Al Fondo, che viene conseguentemente rinominato, è assegnata una dotazione finanziaria di **30 milioni di euro** per il **2020**, 30 milioni per il 2021 e di 40 milioni per il 2022.

Il **comma 878**, modificato dal Senato, stabilisce che le risorse del “*Fondo per interventi straordinari per il rilancio del dialogo con i Paesi africani per le rotte migratorie*” (c.d. *Fondo Africa*) istituito nel bilancio del MAECI, dall'articolo 1, comma 621 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) siano destinate anche a Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori.

Al Fondo, rinominato “**Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi Africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori**”, viene assegnata una dotazione finanziaria di **30 milioni di euro** per il **2020**, 30 milioni per il 2021 e di 40 milioni per il 2022.

Ai sensi della sopra richiamata norma istitutiva (art.1, co. 621 della legge 232/2016) il Fondo, le cui risorse sono appostate sul **cap. 3109** dello stato di previsione del MAECI, è finalizzato a interventi straordinari di dialogo con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie. La dotazione originaria del Fondo (competenza), era di 200 milioni di euro per il solo 2017. La legge di bilancio 2018 ha disposto un rifinanziamento di 30 milioni per l'anno 2018: tale dotazione è stata oggetto, in corso di esercizio, di una variazione negativa di 2 milioni di euro in termini di competenza e di cassa, passando da 30 a 28 milioni, operata con il [decreto-legge n. 119/2018](#) (*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*) convertito con modificazioni dalla L. 136/2018. Nella legge di bilancio 2019 il capitolo presentava una dotazione di 50 milioni di euro per il solo anno 2019.

I criteri per la gestione delle risorse di detto fondo sono contenuti nel [decreto ministeriale del 12 febbraio 2018 n. 423](#), modificato con decreto ministeriale 28 agosto n. 1648, con il quale il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha emanato l'atto di indirizzo del Fondo per l'Africa. L'articolo 1 del citato decreto ministeriale sancisce che gli interventi finanziati a valere sul Fondo per l'Africa sono parte qualificante del complesso di misure stabilite dal Governo italiano volte al contrasto

all'immigrazione irregolare e al traffico di esseri umani. I settori d'intervento, in linea con l'elenco stabilito ai sensi dell'art. 3 del citato decreto, hanno riguardato progetti di cooperazione allo sviluppo, di protezione dei migranti e dei rifugiati, di rimpatri volontari assistiti dai Paesi di transito ai Paesi di origine, di assistenza tecnica e formazione a favore delle Autorità dei Paesi di transito incaricate della gestione delle frontiere e della lotta contro il traffico di esseri umani, nonché di campagne informative sul rischio migratorio.

Nel corso dell'esame al Senato sono state **soppresse due disposizioni contenute nel ddl originario** (AS 1586, art. 101, commi 2 e 3) che prevedevano l'incremento, dal 1° febbraio 2020, degli importi dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari riportati nella tabella allegata al decreto legislativo n. 71/2011⁵⁴ (co. 2) e il versamento all'entrata del bilancio dello Stato della maggiori entrate derivanti da tali aumenti (co. 3).

In particolare, ai sensi del soppresso comma 2:

i diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della **cittadinanza italiana di persona maggiorenne** passavano da 300 a **600 euro** (art. 7-*bis*, sezione I della tabella);

veniva inserito in tabella (sezione III) il **nuovo articolo 27-bis – Documento di viaggio provvisorio**, che prevedeva la riscossione di un diritto consolare di **50 euro**;

il diritto per visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D)⁵⁵ passava da euro 116 a **euro 130 a persona** (art. 29, sezione III della tabella);

era stabilito un generale **incremento del 20%** con arrotondamento all'importo intero superiore degli importi dei diritti consolari di cui a tutte le nove sezioni della tabella, ad eccezione della sezione III relativa a passaporti, documenti di identità e visti.

La relazione tecnica allegata al ddl originario (AS 1586), sulla base dell'andamento delle entrate registrato nell'anno 2018, quantificava maggiori entrate⁵⁶ pari a 23 milioni per il 2020 e 25 milioni a decorrere dal 2021.

⁵⁴ Recante *Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246*.

⁵⁵ Il **visto** è l'autorizzazione all'attraversamento delle frontiere ed è rilasciato, allo straniero, dallo Stato di destinazione del viaggio, mediante le rappresentanze diplomatico — consolari, presenti nel Paese di origine o di provenienza dello stesso cittadino straniero.

Essi possono essere:

- di tipo A, nel caso di transito aeroportuale;
- di tipo C, nel caso di soggiorni di breve durata (validi fino, nel massimo, a 90 giorni);
- di tipo D, nel caso di soggiorni di lunga durata (validi oltre i 90 giorni).

⁵⁶ In particolare:

- **14,5 milioni di euro annui** sono riferibili all'incremento previsto dalla lettera a) (domanda di riconoscimento della **cittadinanza italiana**);

Articolo 1, commi 879 e 881
*(Richiesta di cittadinanza da parte di Venezuelani
di origine italiana)*

I **commi 879 e 881** recano l'autorizzazione di spesa di 500.000 euro annui per il 2020 e per il 2021 onde accelerare i procedimenti di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana per i richiedenti, cittadini venezuelani di origine italiana.

Inoltre, viene disposta una autorizzazione di spesa di 100.000 euro per il 2020 per la concessione ai medesimi richiedenti il riconoscimento del permesso di soggiorno di lungo periodo ovvero per esigenze di carattere umanitario.

La disposizione - introdotta dal Senato - reca autorizzazione di spesa di **500.000 euro annui** per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Tali risorse sono destinate a rendere più celere l'espletamento dei procedimenti di **riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini di nazionalità del Venezuela di origine italiana** che ne abbiano fatto richiesta.

Così il **comma 881**.

È altresì previsto che ove quei soggetti abbiano fatto richiesta di cittadinanza italiana alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio, sia loro **riconosciuto il permesso di soggiorno di lungo periodo ovvero "per esigenze di carattere umanitario"** (*peraltro il permesso di soggiorno per motivi umanitari è stato soppresso dall'articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2018*).

A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2020.

Così il **comma 879**.

La **richiesta di riconoscimento del possesso dello *status civitatis*** (ossia della cittadinanza) riguarda i discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato che prevede la cittadinanza *jure soli* (cioè chi nasce in quello Stato, ne è cittadino). È il caso di numerosi Paesi esteri d'antica emigrazione italiana, quali gli Stati del continente americano e l'Australia.

Secondo il principio dello *jus sanguinis* è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini. Lo stabilisce la legge italiana sulla cittadinanza (art. 1,

-
- **1 milione di euro all'anno** deriva dall'incremento di cui alla lettera *b*) (**documento di viaggio provvisorio**); **1,2 milioni di euro annui** sono imputabili all'aumento del diritto per **visto nazionale per soggiorni di lunga durata** (lettera *c*);
 - **8,3 milioni di euro annui** derivano dall'aumento del 20% applicato ad altre voci della tariffa (lettera *d*).

comma 5, L. 91/1992). Pertanto, i discendenti dei cittadini italiani emigrati all'estero conservano la cittadinanza italiana anche se hanno la cittadinanza del Paese di nascita, attribuita per *jus soli*.

Tuttavia, il riconoscimento del possesso della cittadinanza *iure sanguinis* a tale categoria di persone è subordinato al verificarsi di determinate **condizioni** ed al documentato **accertamento di circostanze**, che sono indicate nella [Circolare del Ministero dell'Interno n. K 28.1 dell'8 aprile 1991](#).

La circolare prevede, in particolare, che dovendo l'eventuale possesso dello *status civitatis* italiano essere certificato dal sindaco del comune italiano di residenza, può essere avviato il relativo procedimento su **istanza degli interessati**, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un comune italiano. Qualora l'iscrizione anagrafica non risultasse possibile la procedura di riconoscimento del possesso dello *status civitatis* italiano è espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.

Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana devono essere corredate da una serie di documenti, tra cui l'estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal comune italiano di nascita.

La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati (fonte: [Ministero degli affari esteri](#)):

- accertare che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (non ci sono limiti di generazioni);
- accertare che l'avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un'eventuale naturalizzazione dell'avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera;
- comprovare la discendenza dall'avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale;
- attestare che né l'istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.

Il richiedente ha l'onere di presentare l'istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.

Ulteriori precisazioni in materia falsificazione di atti nella procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana sono contenute nella [Circolare del Ministro dell'Interno n. 26 del 01.06.2007](#), che peraltro richiama al rispetto rigoroso delle prescrizioni contenute nella circolare del 1991.

Per quanto concerne i **termini del procedimento**, viene in rilievo in particolare il D.P.C.M. 3 marzo 2011, n. 90, *Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2011, n. 90, concernente l'individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei*

procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri, che ha inserito nella tabella il procedimento Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione *iure sanguinis* della stessa, da parte delle autorità consolari, prevedendo un termine di 730 giorni.

Il comma 879, si è ricordato, prevede che ai cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana che abbiano fatto richiesta di cittadinanza italiana alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio, sia **riconosciuto il permesso di soggiorno di lungo periodo UE** ovvero il **permesso di soggiorno umanitario**.

Preliminarmente, si ricorda che il cittadino extracomunitario che rivendica la cittadinanza *jure sanguinis* per l'iscrizione anagrafica non necessita immediatamente del permesso di soggiorno.

Nella [Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 13.06.2007](#) si ritiene che possa costituire titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, la c.d. **dichiarazione di presenza**. Gli stranieri che non provengono da Paesi dell'area Schengen formulano la dichiarazione di presenza all'Autorità di frontiera, al momento dell'ingresso, mentre gli stranieri che provengono dall'area Schengen dichiarano la propria presenza al questore, entro otto giorni dall'ingresso.

Il **permesso di soggiorno UE di lungo periodo** è rilasciato ai cittadini di Paesi terzi, soggiornanti legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel territorio di uno Stato membro, purché dimostrino la disponibilità di stabili e regolari risorse economiche e siano coperti da adeguata assicurazione sanitaria. Il permesso è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta. Lo status di soggiornante di lungo periodo reca con sé alcuni diritti, circa la parità di trattamento nell'esercizio di un'attività lavorativa, la tutela contro l'allontanamento, il soggiorno negli altri Stati membri, il ricongiungimento con i familiari (D.Lgs. 286/1998, art. 9).

Per quanto riguarda il **permesso di soggiorno umanitario** si ricorda che il decreto-legge 113/2018 (c.d. decreto sicurezza), ha sostituito il permesso di soggiorno per motivi umanitari con permessi di soggiorno "speciali" che possono essere rilasciati in caso di condizioni di salute di eccezionale gravità, situazioni contingenti di calamità nel Paese di origine, atti di particolare valore civile, oltre ai casi già previsti dal testo unico sull'immigrazione (quali in caso di vittime di violenza o grave sfruttamento, violenza domestica, sfruttamento lavorativo).

La disposizione in esame riconosce esclusivamente ai cittadini di un solo Paese straniero (il Venezuela), che hanno presentato istanza di riconoscimento del

possesso della cittadinanza italiana, il diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno nelle more della procedura di riconoscimento.

La Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto agli stranieri tutti di diritti fondamentali che spettano alla persona (si veda ad esempio la sent. 148/2008).

Nel contempo, la Corte ha affermato il principio che «un'essenziale parità di trattamento dev'esser mantenuta negli stessi rapporti fra stranieri e stranieri, quand'anche appartenenti a Stati diversi» (sent. 54/1979).

Articolo 1, comma 880 ***(Finanziamento dello studio di fattibilità “Progetto Transaqua”)***

Il comma 880, introdotto durante l'esame al Senato, dispone il co-finanziamento di 1,5 milioni di euro, per il 2021, a valere sulle risorse del Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori, dello studio di fattibilità del “Progetto Transaqua”, in attuazione dell’art. 6 del Memorandum d’intesa stipulato tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la *Lake Chad Basin Commission*, organizzazione intergovernativa cui è affidato il compito di gestire in modo sostenibile le risorse idriche del bacino del lago Ciad in Africa.

Si ricorda che in data 16 ottobre 2018, a Roma, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la *Lake Chad Basin Commission* hanno firmato un Protocollo d’intesa per gestire l’impatto del cambiamento climatico nel bacino del Lago Ciad. Il Ministero dell’ambiente italiano co-finanzia le attività approvate nell’ambito del Protocollo con un ammontare di 1,5 milioni di euro.

Il Lago Ciad si trova nel Sahel e su di esso affacciano le Repubbliche di Ciad, Camerun, Niger e Nigeria. Dagli anni '60 del secolo scorso ad oggi, la superficie del lago si è ridotta del 90% a causa del cambiamento climatico (prolungate siccità, scarse precipitazioni, forte evaporazione), dell’aumento della popolazione e di un’irrigazione non pianificata.

Come riportato sul sito del MATTM, l’obiettivo specifico del Protocollo è il coordinamento e lo sviluppo di uno studio di fattibilità per il trasferimento delle acque dal bacino dell’Ubangi-Congo al bacino del Lago Ciad. In particolare, lo studio avrà l’obiettivo di: a) valutare, a livello di fattibilità, la possibilità tecnica di trasferire le risorse idriche dal bacino dell’Ubangi-Congo a quello del Lago Ciad; b) esaminare le opportunità che questo processo può creare in termini di produzione di energia rinnovabile e navigazione interna; c) identificare gli indicatori di impatto ambientale, economico e sociale - diretti e indiretti - riconducibili al trasferimento delle acque da un bacino all’altro, e le rilevanti misure di rimedio e mitigazione; d) sviluppare una stima preliminare dei costi relativi alla realizzazione del progetto; e) Identificare i rischi e le possibili soluzioni alternative.

L’art. 6 del Protocollo stabilisce, in particolare, che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare della Repubblica Italiana fornirà un contributo per un importo non eccedente euro 1.500.000 per il co-finanziamento dello studio di fattibilità, che il contributo della *Lake Chad Basin Commission* sarà deciso in una fase successiva e notificato alla controparte nel corso della prima riunione del Comitato Congiunto e che le Parti presenteranno congiuntamente proposte progettuali alle varie organizzazioni multilaterali (Unione Europea, Istituzioni Finanziarie Internazionali, le organizzazioni delle Nazioni Unite, la Banca Mondiale ecc.)

La **Lake Chad Basin Commission** (Commissione del bacino del Lago Ciad) è stata istituita il 22 maggio 1964 ai sensi della Convenzione di Fort-Lamy (l'attuale N'Djamena) dai quattro paesi rivieraschi: Camerun, Niger, Nigeria e Ciad ai quali si sono affiancati nel 1996 la Repubblica centrafricana e nel 2008 la Libia. Oltre ai sei Paesi membri, altri quattro Paesi hanno lo status di osservatore: Sudan, Egitto, Repubblica del Congo e Repubblica Democratica del Congo. Il quartier generale dell'Organizzazione si trova a N'Djamena, capitale del Ciad.

Il mandato della LCBC è la gestione equa e sostenibile del Lago Ciad e delle altre risorse idriche condivise dell'omonimo bacino e la conservazione dei relativi ecosistemi, la promozione dell'integrazione e la preservazione della pace e della sicurezza transfrontaliere nel bacino del Ciad.

La LCBC si articola in tre organismi direttivi: il vertice dei Capi di Stato, il consiglio dei Ministri e il Segretariato esecutivo.

Il comma 878 dell'art. 1 del disegno di legge in esame estende l'ambito geografico di applicazione delle risorse del c.d. *Fondo Africa* includendovi i Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori e assegnando una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022. Il *Fondo Africa*, istituito nel bilancio del MAECI dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 621 legge 232/2016) viene pertanto rinominato "Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi Africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori. Per approfondimenti si veda il commento al comma 878.

Articolo 1, comma 882 e 883
(Fondo minori stranieri non accompagnati)

I **commi 882 e 883** recano un incremento di 1 milione annuo a decorrere dal 2020, per il Fondo minori stranieri non accompagnati.

La disposizione - introdotta dal Senato - reca un incremento di risorse destinate al **Fondo minori stranieri non accompagnati**.

Tale incremento è di **1 milione annuo, a decorrere dal 2020**.

Esso è destinato ad alcune finalità:

- interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati;
- rimborso a favore delle aziende fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come "clausola di maggior beneficio" ai tutori volontari, fino a 60 ore per tutore, per adempimento connessi con l'ufficio della tutela;
- rimborsi a favore dei tutori volontari per spese sostenute in adempimenti connessi all'ufficio della tutela volontaria.

La definizione delle modalità attuative (incluse le modalità di richiesta e di assegnazione dei contributi) è demandata a decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente di bilancio).

La gestione del **Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati** è stata trasferita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (com'era previsto dall'art. 23, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2012) al Ministero dell'interno dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, art. 1, co. 181-182).

Mediante il Fondo, il Ministro provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nei limiti delle risorse stanziare.

La dotazione del Fondo è stata incrementata nel corso degli anni per far fronte alle crescenti esigenze di accoglienza dei minori in relazione ai numeri elevati di ingressi.

Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2019, il Fondo per l'accoglienza dei minori aveva uno stanziamento pari a circa 150 milioni di

euro per il 2019 e 170 milioni per il 2020 e il 2021 (cap. 2353 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno).

L'originario disegno di legge di bilancio in esame prevede: 165 milioni per gli anni 2020 e 2021; 185 milioni per il 2022.

La possibilità di accedere ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo è stata estesa a tutti i minori stranieri non accompagnati, richiedenti o non la protezione internazionale: in precedenza erano avviati solo i minori che avessero fatto domanda di protezione internazionale (art. 1, co. 183, legge n. 190 del 2014; art. 12, legge n. 47 del 2017). Con le modifiche da ultimo introdotte con la legge n. 47 del 2017 è stata eliminata ogni distinzione minori richiedenti e non richiedenti la protezione internazionale ai fini dell'accesso ai servizi finanziati con il Fondo SPRAR, a prescindere dai posti disponibili.

Gli interventi a favore minori stranieri non accompagnati sono finanziati, inoltre, anche da parte delle risorse provenienti dal Fondo europeo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020.

Per "minore non accompagnato", in ambito europeo e nazionale, si intende lo straniero (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e apolide), di età inferiore a diciotto anni, che si trovi, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale (art. 2, d.lgs. n. 142/2015 e art. 2, L. n. 47/2017).

Nell'ordinamento italiano le disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati sono contenute principalmente negli articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) nonché nel relativo Regolamento di attuazione (d.P.R. n. 394/1999).

Specifiche disposizioni sull'accoglienza dei minori non accompagnati sono state previste dal d.lgs. n. 142/2015, con cui nel corso della XVII legislatura è stata recepita la direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo. Esso detta per la prima volta specifiche disposizioni sull'accoglienza dei minori non accompagnati (ai quali fino ad allora si erano applicate le norme generali riferite ai minori in stato di abbandono).

Con riferimento particolare ai minori non accompagnati "richiedenti protezione internazionale", oltre al menzionato decreto, si applicano alcune disposizioni del d.lgs. n. 25/2008 sulle procedure per la domanda di protezione internazionale (art. 19; art. 6, co. 2 e 3; art. 26, co. 5 e 6), e del d.lgs. n. 251/2007 (art. 28).

Ai minori stranieri non accompagnati si applicano solo in parte le disposizioni in materia di protezione internazionale e di contrasto all'immigrazione clandestina, introdotte con il decreto-legge n. 13 del 2017 (ossia: quelle relative alle nuove sezioni specializzate in materia di immigrazione, nonché di quelle concernenti i procedimenti giurisdizionali e i procedimenti amministrativi dinanzi alle Commissioni territoriali e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo: art. 2, co. 4, d.lgs. n. 220/2017).

Rilevante in materia è la legge n. 47 del 2017, la quale ha introdotto e sistematizzato misure per il rafforzamento dei diritti e delle tutele in favore dei minori, a partire dalle fasi di accoglienza.

Tra i principi, la legge, da un lato, pone esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso (art. 19, co. 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, recante il Testo unico dell'immigrazione).

Insieme, la legge n. 47 modifica la disciplina relativa al divieto di espulsione dei minori stranieri - che, in base alla normativa vigente, può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato - stabilendo ulteriormente che, in ogni caso, il provvedimento di espulsione può essere adottato a condizione che non comporti "un rischio di danni gravi per il minore". È altresì specificato che la decisione del tribunale per i minorenni, che ha la competenza in materia, deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni.

In tema di accoglienza, la legge n. 47 ha introdotto significative modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 142 del 2015 (v. *infra*).

Ancora, per potenziare l'efficacia delle tutele nei confronti dei minori non accompagnati, la legge n. 47 rende più celere l'attivazione delle indagini familiari del minore e introduce un criterio di preferenza dell'affidamento ai familiari rispetto al collocamento in comunità di accoglienza (art. 6).

Inoltre, ha modificato la competenza dell'organo deputato ad adottare i provvedimenti di rimpatrio assistito, trasferendola dal Ministero del lavoro al Tribunale per i minorenni, che decide anche in merito ai provvedimenti di espulsione (art. 8).

Per favorire e promuovere gli istituti di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono (tutela e affidamento), che già trovano applicazione nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, la legge: assegna agli enti locali il compito di sensibilizzare e formare affidatari per accogliere i minori, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza (art. 7); prevede, presso ogni Tribunale per i minorenni, l'istituzione da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza di un elenco in modalità informatica di **tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato** (art. 11).

Per monitorare l'attuazione i garanti regionali collaborano con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività realizzate.

Inoltre, il successivo d.lgs. n. 220/2017 ha spostato dal giudice tutelare al Tribunale per i minorenni la competenza ad aprire la tutela e a nominare il tutore, in modo da concentrare tutte le fasi procedurali giurisdizionali relative ai minori stranieri non accompagnati presso uno stesso giudice.

In tema di misure di accompagnamento verso la maggiore età e di integrazione di lungo periodo, la legge n. 47 (art. 13) ha disposto che il mancato rilascio del parere positivo da parte della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri al compimento del diciottesimo anno di età, non possa legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso. Viene altresì previsto che il decorso del termine del procedimento sia considerato come silenzio assenso ai sensi della legge n. 241 del 1990 (articolo 20, commi 1, 2 e 3). Entrambe queste innovazioni sono state abrogate tuttavia dal decreto-legge n. 113 del 2018.

Per implementare le attività di censimento e monitoraggio, la legge n. 47 ha previsto l'istituzione del Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM), presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel quale confluiscono le cartelle sociali dei minori non accompagnati, compilate dal personale qualificato che svolge il colloquio con il minore nella fase di prima accoglienza. La cartella include tutti gli elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo per il minore, nel suo superiore interesse (art. 9).

Alcune disposizioni della legge sono poi finalizzate a rafforzare singoli diritti già riconosciuti ai minori non accompagnati. In particolare: è estesa la piena garanzia dell'assistenza sanitaria ai minori non accompagnati, prevedendo la loro iscrizione al

Servizio sanitario nazionale, che la normativa previgente considerava obbligatoria solo per i minori in possesso di un permesso di soggiorno, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, dopo il ritrovamento a seguito della segnalazione (resta comunque garantita a tutti i minori la tutela della salute); è incentivata l'adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle regioni idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori (art. 14); sono implementate le garanzie processuali e procedurali a tutela del minore straniero, mediante la garanzia di assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati in ogni stato e grado del procedimento (art. 15) e il riconoscimento del diritto del minore di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento (art. 16); prevede una particolare tutela per i minori non accompagnati vittime di tratta (art. 17).

Il decreto legislativo n. 142 del 2015, si è ricordato, ha dettato per la prima volta specifiche disposizioni sull'accoglienza dei minori non accompagnati. Tali disposizioni, come modificate ed implementate dalla quasi coeva legge n. 47 del 2017, rappresentano il quadro normativo di riferimento per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il sistema che ne risulta distingue tra una prima e una seconda accoglienza.

L'accoglienza dei minori si fonda innanzitutto sull'istituzione di strutture governative di prima accoglienza per le esigenze di soccorso e di protezione immediata di tutti i minori non accompagnati. Come specificato dalla legge n. 47 del 2017, si tratta di strutture specificamente destinate ai minori. Si tratta dunque di centri attivati dal Ministero dell'interno, gestiti da quest'ultimo, anche in convenzione con gli enti locali, finanziati a valere sul Fondo asilo Migrazione e Integrazione (FAMI).

Tali strutture sono istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata e sono gestite dal medesimo Ministero, anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono stabilite le modalità di accoglienza, gli standard strutturali e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali.

Nelle strutture di prima accoglienza i minori sono accolti, dal momento della presa in carico, per il tempo strettamente necessario alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere tutte le informazioni sui diritti del minore, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Con le modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2017, si stabilisce che le operazioni di identificazione del minore devono concludersi entro dieci giorni e devono essere svolte sulla base di una procedura unica sull'intero territorio nazionale disciplinata dalla legge (art. 19-bis, d.lgs. 142 del 2015).

A completamento del quadro normativo vigente, la legge n. 47 (art. 5) ha introdotto una procedura unica di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati.

Per la prosecuzione dell'accoglienza del minore, si prevede che tutti i minori non accompagnati siano accolti nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori non accompagnati - SIPROIMI (come ridenominato dal D.L. n. 113/2018), la cui capienza deve essere pertanto commisurata alle effettive presenze di minori stranieri nel territorio nazionale e comunque, nei limiti delle risorse del Fondo

nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo. A tal fine, gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.

Nella scelta del posto in cui collocare il minore, tra quelli disponibili, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali sono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia.

Il decreto-legge n. 113 del 2018, che ha operato una revisione del sistema di accoglienza territoriale dei migranti, ha confermato che i richiedenti asilo che sono stati inseriti nel SIPROIMI - già SPRAR durante la minore età, al compimento dei diciotto anni, restano in accoglienza fino alla definizione della domanda di protezione internazionale (v. circolare n. 22146 del 27 dicembre 2018 per altri profili attuativi).

Vi è la possibilità per i prefetti di attivare strutture di accoglienza temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati (art. 19, co. 3-bis, d.lgs. n. 142/2015). In particolare, si stabilisce che in presenza di due condizioni - ossia in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati e qualora i comuni non riescano a garantire l'accoglienza nelle forme già previste dalla legge - il prefetto disponga l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura. In tali strutture possono essere accolti solo i minori di età inferiore agli anni quattordici per il tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di seconda accoglienza.

Articolo 1, comma 884
(Contributo ad associazioni combattentistiche)

Il **comma 884** reca un contributo di 200.000 euro sia per il 2021 sia per il 2022 destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno.

La disposizione - introdotta dal Senato - reca un **contributo destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno**.

Tale contributo è di **200.000 euro** per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Si ricorda che destinatarie della ripartizione del contributo, in quanto associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno (nel novero di associazioni più complessivo, individuato dalla Tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994), sono:

l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG);

l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA);

l'Associazione nazionale *ex* deportati politici nei campi nazisti (ANED).

Lo schema di decreto ministeriale di riparto per l'anno 2019 (A.G. n. 130) riserva loro uno stanziamento complessivo di 1.922.264 euro, così distribuiti: ANVCG, 1.499.365,92 euro; ANPPIA, 320.671,68 euro; ANED, 192.226,40 euro.

SEZIONE II – APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE**Articoli 2-18*****(Approvazione degli stati di previsione e dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato - Analisi dei finanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni di leggi di spesa disposte dagli stati di previsione)***

Gli **articoli in esame** dispongono l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata e dei singoli **stati di previsione** della spesa, recando per ciascuno di essi anche altre disposizioni aventi carattere gestionale, per la gran parte riprodotte annualmente.

Gli **articoli 16 e 17** dispongono l'approvazione del **totale generale della spesa** e dei **quadri generale riassuntivi** per il triennio 2010-2022.

L'**articolo 18** riporta **norme aventi carattere gestionale** - di natura prettamente formale – riprodotte annualmente nella legge di bilancio.

Considerando che con la Sezione II del disegno di legge di bilancio, sulla base dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge di contabilità (legge 196/2009), possono essere effettuate variazioni quantitative della legislazione vigente, nella presente scheda si dà conto, in relazione a **ciascuno stato di previsione della spesa**, delle leggi interessate dalle principali operazioni di **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** di risorse.

Nella presente scheda si dà tuttavia conto, in relazione a **ciascuno stato di previsione della spesa**, delle leggi interessate dalle principali operazioni di **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** di risorse, effettuate ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lett. b), della legge di contabilità (legge n. 196/2009).

Tali variazioni quantitative della legislazione vigente costituiscono parte della **manovra di finanza pubblica operata dal disegno di legge di bilancio**, che viene effettuata direttamente con la Sezione II in quanto non necessita di innovazioni legislative.

Si ricorda, infatti, che a seguito della **riforma operata nel 2016** (cfr. articolo 23, comma 3, lett. b), della legge di contabilità n. 196/2009), la parte contabile del bilancio contenuta nella **Sezione II** – che nella passata concezione del bilancio come legge meramente formale si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa

senza poterli modificare⁵⁷ - è venuta ad assumere un **contenuto sostanziale**, potendo incidere direttamente, attraverso **rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni**, sugli **stanziamenti** relativi a leggi di spesa vigenti, per un periodo temporale anche pluriennale, (inglobando, di fatto, i contenuti delle preesistenti **tabelle C, D, E della legge di stabilità**).

Nel complesso con la Sezione II del disegno di legge di bilancio, all'interno degli stati di previsione sono stati effettuati:

- **rifinanziamenti** di leggi di spesa per **2.030 milioni nel 2020**, 4.160 milioni nel 2021 e 4.227 milioni nel 2022;
- **definanziamenti** di leggi di spesa per **2.911 milioni per il 2020**, a 1.736 milioni per il 2021 e a 1.750 milioni per il 2022. Nei definanziamenti sono ricompresi anche i **risparmi di spesa** (c.d. *spending review*) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei **Ministeri**, quale contributo delle Amministrazioni centrali al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, che sono indicati nella Relazione tecnica in complessivi 977 milioni per il 2020, in 967 milioni per il 2021 e in 953 milioni a decorrere dal 2022;
- **riprogrammazioni** delle autorizzazioni pluriennali di spesa che determinano una **riduzione di 285,2 milioni nel 2020** e di 976,6 milioni nel 2021, posticipate agli anni successivi, con conseguente incremento di 694,1 milioni nel 2022 e di 567,7 milioni nel 2023 e anni seguenti.

Nella Sezione II sono altresì contabilizzati gli **effetti del D.L. n. 124/2019**, che comporta maggiori spese per 3.167,8 milioni nel 2020, 2.674 milioni nel 2021 e 2.492,6 milioni nel 2022.

Nelle tavole che seguono sono riportate le **principali leggi di spesa** oggetto di rifinanziamento, definanziamento o riprogrammazione, suddivise **per Ministero**, come indicate negli appositi **Allegati** contenuti nel deliberativo di ciascuno stato di previsione (A.S. 1586 - **Tomo III**)⁵⁸.

Nelle tabelle sono indicati, per ciascuna legge di spesa, le risorse disponibili a legislazione vigente (**LV**) e l'intervento di rifinanziamento (**Rif.**) o definanziamento (**Def.**) e di riprogrammazione (**Ripr.**), limitatamente al **triennio 2020-2022**.

Agli interventi del D.L. n. 124/2019, che sono stati ricompresi come rifinanziamenti in Sezione II, è data evidenza in apposita tabella.

⁵⁷ Compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuoteva sul bilancio attraverso la Nota di variazioni.

⁵⁸ L'elenco complessivo delle leggi di spesa modificate con la Sezione II, riepilogate per Missione e programma, è altresì riportato in allegato alla Relazione tecnica (A.S. 1586 - Tomo I, pag. 346).

Rifinanziamenti

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIFINANZIAMENTI		2020	2021	2022
ECONOMIA E FINANZE				
D.L. 22/2019, art. 19, co. 1, p. 1: Partecipazione italiana al G20 (cap. 3851/3)	LV	-	-	-
	Rif.	+0,1	+0,7	+0,4
D.L. 148/1993, art. 3: Personale per interventi di manutenzione forestale e idraulica in Calabria (cap. 7499/1)	LV	-	-	-
	Rif.	+90,0	+90,0	+90,0
L. 234/2012, art. 41-bis: Fondo per il recepimento della normativa europea (cap. 2815/1)	LV	128,6	121,9	121,9
	Rif.	-	+50,0	+50,0
D.L. 22/2019, art. 19, co. 3: Contratti di consulenza per la presidenza italiana del G20 (cap. 1647/1)	LV	1,6	1,7	-
	Rif.	+0,5	+0,5	+0,8
L. 232/2016, art. 1, co. 582: Partecipazione a centri di ricerca europei e internazionali (cap. 1607/1)	LV	-	-	-
	Rif.	+0,5	+0,5	+0,5
L. 228/2012, art. 1, co. 170: Partecipazione a banche e fondi multilaterali di sviluppo (cap. 7175/1)	LV	355,0	355,0	355,0
	Rif.	+45,0	+45,0	-
L. 145/2016, art. 4, co. 1: Fondo per il finanziamento delle missioni di pace (cap. 3006/1)	LV	1.308,7	-	-
	Rif.	-	+850,0	+850,0
D.L. 93/2013, art. 10, co. 1: Fondo di protezione civile per emergenze nazionali (cap. 7441/1)	LV	340,0	340,0	340,0
	Rif.	+345,0	-	-
D.L. 86/2018 art. 3, co. 4: Fondo caregiver familiare (cap. 2090/1)	LV	24,2	10,0	5,0
	Rif.	-	+14,0	+21,0
L. 145/2018, art. 1, co. 457: Ipoacusia (cap. 2121/1)	LV	1,0	3,0	-
	Rif.	-	+1,0	+2,0
L. 205/2017, art. 1, co. 371: Contributo Agenzia mondiale antidoping – WADA (cap. 2155/1)	LV	0,8	0,8	0,8
	Rif.	+0,1	+0,1	+0,1
L. 205/2000, art. 20: Consiglio di Stato e TAR (cap. 2170/2)	LV	6,4	6,4	6,4
	Rif.	+5,0	+10,0	+10,0
L. 147/2013, art. 1, co. 6: Fondo sviluppo e coesione – Programmazione 2014-2020 (cap. 8000/8) - <i>E' previsto altresì uno rifinanziamento di 3.400 milioni per le annualità 2023-2025</i>	LV	6.669,8	6.850,0	7.600,2
	Rif.	-	+800,0	+800,0
D.L. 282/2004, art. 10, co. 5: Fondo interventi strutturali di politica economica – FISPE (cap. 3075/1)	LV	19,9	76,9	229,3
	Rif.	-	+50,0	+50,0
Introdotti dal Senato				
L. 413/1991, art. 78: Centri autorizzati all'assistenza fiscale – CAF (cap. 3813/1 e 3814/1) <i>Vedi defianziamento</i>	LV	43.809,5	43.963,5	43.963,5
	Rif.	+534,0	+534,0	+534,0
D.Lgs. n. 56/2000, art. 1: art. 1: Somme da erogare alle Regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA (cap. 2862/1) <i>Vedi defianziamento</i>	LV	59.556,3	61.840,6	63.055,8
	Rif.	+561,0	+561,0	+561,0

RIFINANZIAMENTI		2020	2021	2022
LAVORO E POLITICHE SOCIALI				
L. 144/1999, art. 68: Obbligo di frequenza di attività formative (cap. 2230/2)	LV	222,8	212,2	257,2
	Rif.	+80,0	+80,0	+80,0
L. 448/1998, art. 3, c.8: Incentivi per le imprese - Fondo per l'occupazione (cap. 2230/4)	LV	21,8	21,8	21,8
	Rif.	+64,0	+64,0	+64,0
D.L. 185/2008, art. 18, c. 1: Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (cap. 2230/1)	LV	0,3	-	-
	Rif.	+96,0	+96,0	+96,0
L. 296/2006, art. 1, c. 1156, p.F: Assunzione di soggetti collocati in attività socialmente utili (cap. 2230/5)	LV	23,0	23,0	23,0
	Rif.	+60,0	+60,0	+60,0
L. 68/1999, art. 13, c. 4: Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (cap. 3892/1)	LV	21,9	21,9	21,9
	Rif.	+45,0	+50,0	+55,0
SVILUPPO ECONOMICO				
L. 662/1996, art. 1, c. 100: Fondo di garanzia per le PMI (cap.7345/1)	LV	-	-	-
	Rif.	-	+700,0	+700,0
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA				
L. 537/1993, art. 5, co. 1, lett. a): Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) (cap. 1694/1)	LV	6.340,3	6.406,1	6.434,9
	Rif.	+16,0	-	-
D.L. 66/2014, art. 49, co. 2: Finanziamento di programmi di spesa - Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature (cap. 7266/1)	LV	-	-	-
	Rif.	+60,0	+75,0	+75,0
L. 205/2017, art. 1, co. 70: Spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (cap. 2836/1)	LV	100,0	100,0	-
	Rif.	-	-	+100,0
<i>Introdotti dal Senato</i>				
L. 205/2017, art. 1, co. 1111: Finanziamento INGV (cap. 7736/1)	LV	5	5	5
	Rif.	+3	+3	+3
INTERNO				
D.Lgs. 267/2000, art. 15, co.3: Fusioni di comuni (cap. 1316/1)	LV	15	15	15
	Rif.	+15	+15	+15
AMBIENTE				
<i>Introdotti dal Senato</i>				
D.L. 112/2008, art. 28, co. 1: Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) (cap. 3622/2)	LV	12,5	12,5	12,5
	Rif.	+3	+3	+3
INFRASTRUTTURE				
<i>Introdotti dal Senato</i>				
L. 205/2017, art. 1, co. 1076: Programma straordinario di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane (cap. 7574/1)	LV	300	300	300
	Rif.	+1	+1	+1
DIFESA				
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi (cap. 1352/1)	LV	0,7	0,7	0,7
	Rif.	+1,0	+1,0	+1,0

<i>RIFINANZIAMENTI</i>		2020	2021	2022
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO				
L. 190/1975, art. 3: Spese di funzionamento della biblioteca "Vittorio Emanuele II" di Roma (cap. 3610/1)	LV	0,6	0,6	0,6
	Rif.	+0,8	+0,8	+0,8
D.P.R. 805/1975, art. 22: Funzionamento istituti centrali (Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche) (cap. 3611/1)	LV	0,7	0,7	0,7
	Rif.	+0,5	+0,5	+0,5
D.P.R. 805/1975, art. 22: Funzionamento istituti centrali: Istituto superiore per la conservazione e il restauro (cap. 2040/1), Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (cap. 2041/1), Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (cap. 2043/1)	LV	0,9	0,9	0,9
	Rif.	+0,5	+0,5	+0,5
L. 244/2007, art. 2, co. 409: Attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura (cap. 3614/1)	LV	1,1	1,1	1,1
	Rif.	+0,2	+0,2	+0,2
L. 208/2015 art. 1, co. 349: Funzionamento archivi, biblioteche, istituti centrali e istituti dotati di autonomia speciale (cap. 2048/1, 2048/2, 2048/3)	LV	1,4	1,4	1,4
	Rif.	+0,5	+0,5	+0,5
L. 153/2017, art. 2, c.1: Contributo comitato nazionale celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri (cap. 3631/14)	LV	0,1	1,0	-
	Rif.	+0,5	+1,0	-
L. 205/2017, art. 1, co. 317: Funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT per rafforzare la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (cap. 1952/1)	LV	0,5	0,5	0,5
	Rif.	+1,0	+1,0	+1,0
<i>Introdotti dal Senato</i>				
L. 29/2001, art. 3, co. 1: Piano per l'arte contemporanea (cap. 7707/13)	LV	2,4	0,9	0,9
	Rif.	+0,5	+0,5	+0,5

Rifinanziamenti ex D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale)

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

<i>RIFINANZIAMENTI D.L. n. 124/2019</i>		2020	2021	2022
ECONOMIA E FINANZE				
D.L. 124/2019, art. 19, co. 1, p. B: Fondo per estrazione speciale premi per pagamenti non in contanti (cap. 3919/1, 3919/2)	LV	-	-	-
	Rif.	+50,0	+50,0	+50,0
D.L. 124/2019, art. 22: Credito di imposta per commissioni su pagamenti elettronici (cap. 3826/1)	LV	-	-	-
	Rif.	+26,9	+53,9	+53,9
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI				
D.L. 124/2019, art. 53, c. 1: Rinnovo parco veicolare (cap. 7309/4)	LV	-	-	-
	Rif.	+12,9	-	-

Per quanto riguarda i **rifinanziamenti** disposti in Sezione II, si segnalano, per rilevanza di importo, i seguenti:

- **90 milioni** per ogni annualità del triennio delle risorse destinate al personale utilizzato per gli interventi di **manutenzione forestale** e idraulica in **Calabria**;
- **50 milioni** sia per il 2021 che per il 2022 al fondo per il **recepimento della normativa europea**;
- **45 milioni** sia per il 2020 che per il 2021 quale incremento delle risorse destinate alla partecipazione a **banche e fondi multilaterali di sviluppo**;
- **850 milioni** sia per il 2021 che per il 2022 per il finanziamento delle **missioni internazionali di pace**;
- **345 milioni** per il fondo di **protezione civile** per emergenze nazionali;
- un rifinanziamento solo in conto competenza per complessivi **5 miliardi** del **Fondo sviluppo e coesione**, di cui 800 milioni assegnati sia al 2021 che al 2022 e i restanti 3,4 miliardi relativi alle annualità 2023-2025;
- **300 milioni** complessivi destinati al **Fondo per l'occupazione** ripartiti tra più capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- **700 milioni** sia per il 2021 che per il 2022 assegnati al **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**;
- **60 milioni** per il 2020 e 75 milioni sia per il 2021 che per il 2022 quale finanziamento del fondo per l'**edilizia universitaria**;
- **100 milioni** per il 2022 destinati all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli **alunni con disabilità** fisiche o sensoriali.

Tra i rifinanziamenti approvati nel corso dell'esame al Senato si segnalano i seguenti:

- **534 milioni** per ciascuna annualità destinati ai Centri autorizzati all'assistenza fiscale – **CAF** (in considerazione che il testo originario determinava un definanziamento di 1.789 milioni nel 2020 e di 1.605 milioni a decorrere dal 2021);
- **561 milioni** per ciascuna annualità da erogare alle Regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA quale concorso dello Stato alla **spesa sanitaria** (il testo originario disponeva una riduzione di 403 milioni nel 2020, di 111 milioni nel 2021 e di 96 milioni nel 2021).

Definanziamenti⁵⁹

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

DEFINANZIAMENTI		2020	2021	2022
ECONOMIA E FINANZE				
L. 189/1959: Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza – Spese beni e servizi (cap. 4230/25)	LV	5,4	5,4	5,4
	Def.	-5,0	-5,0	-5,0
L. 189/1959 art. 1, c. 1: Attività di protezione sociale svolta dalla Guardia di Finanza (cap. 4258/1)	LV	6,8	6,8	6,8
	Def.	-1,7	-1,7	-1,7
L. 205/2017, art. 1, c. 1072, p. F/bis: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Edilizia pubblica per Guardia di Finanza (cap. 7852/2) <i>Effetti poi annullati dalla riprogrammazione</i>	LV	15,7	16,8	17,3
	Def.	-	-10,0	-
L. 244/2007, art. 1, co. 350: Fondo Guardia di Finanza (cap. 4299/1)	LV	17,0	17,0	17,0
	Def.	-3,3	-3,3	-3,3
L. 413/1991, art. 78: Centri autorizzati all'assistenza fiscale – CAF (cap. 3813/1 e 3814/1) <i>vedi rifinanziamento Senato</i>	LV	45.598,5	45.598,5	45.598,5
	Def.	-1.789,0	-1.605,0	-1.605,0
D.L. 95/2012, art. 23- <i>quater</i> : Accorpamento Agenzie fiscali e AAMS (cap. 3920/4)	LV	80,1	80,1	80,1
	Def.	-3,2	-3,2	-3,2
D.Lgs. 300/1999, art. 70, co.2: Finanziamento Agenzia delle Entrate (cap. 3890/2)	LV	686,3	690,3	690,3
	Def.	-35,0	-35,0	-35,0
D.Lgs. 300/1999, art. 70, co. 2, p. A: Finanziamento Agenzia del Demanio (cap. 3901/2 e 3920/2)	LV	81,6	81,6	81,6
	Def.	-3,8	-3,8	-3,8
L. 205/2017, art. 1, c. 1072, p. F/bis: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Agenzia del Demanio per interventi di finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale (cap. 7759/5)	LV	38,0	15,0	30,0
	Def.	-	-	-20,0
D.Lgs. n. 56/2000, art. 1: Somme da erogare alle Regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA (cap. 2862/1) <i>Vedi rifinanziamento</i>	LV	59.959,9	62.015,6	63.220,5
	Def.	-403,5	-111,6	-96,0
L. 183/1987, art. 5: Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (cap. 7493/1)	LV	2.110,0	4.110,0	5.360,0
	Def.	-25,0	-25,0	-25,0
L. 205/2017, art. 1, co. 1072, p. M/bis: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico - Guardia di Finanza (cap. 7837/4)	LV	24,4	33,9	32,9
	Def.	-	-10,0	-
L. 232/2016, art. 1, co. 140, p. H/primus: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Interventi relativi al rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento Casa Italia (cap. 7458/1)	LV	100,0	100,0	100,0
	Def.	-	-50,0	-50,0

⁵⁹ Nella Tabella non sono riportati i definanziamenti di importo inferiore a 1 milione di euro sul primo anno (2020).

DEFINANZIAMENTI		2020	2021	2022
L. 311/2004, art. 1, co. 361: Contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti sui finanziamenti a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese (cap. 1900/1)	LV	85,0	85,0	-
	Def.	-35,0	-	-
D.L. 91/2014, art. 19, c.1, p. B: Credito di imposta IRAP su agevolazioni ACE (cap. 7819/1)	LV	76,2	75,8	82,0
	Def.	-76,2	-75,8	-82,0
L. 145/2018, art. 1, co. 81: Credito di imposta Industria 4.0 (cap. 3841/1)	LV	250,0	-	-
	Def.	-100,0	-	-
L. 488/1999, art. 6, co. 14: Fondo per la capitalizzazione delle imprese (cap. 3820/1)	LV	600,0	600,0	600,0
	Def.	-40,5	-81,1	-81,1
D.L. 353/2003, art. 1: Tariffe postali agevolate per prodotti editoriali (cap. 1496/1)	LV	54,3	54,6	54,6
	Def.	-1,2	-1,4	-2,1
L. 205/2017, art. 1, co. 1072, p. E/bis: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche (cap. 7322/1)	LV	120,0	-	-
	Def.	-2,7	-	-
L. 190/2014, art. 1, co. 434: Riqualificazione aree urbane (cap. 2099/1)	LV	145,5	232,8	-
	Def.	-3,3	-5,9	-
D.L. 223/2006, art. 19, c. 1: Fondo per le politiche per la famiglia (cap. 2102/7)	LV	100,0	100,0	100,0
	Def.	-32,5	-2,5	-3,8
L. 230/1998, art. 19, co. 4: Obiezione di coscienza (cap. 2185/1)	LV	100,6	101,8	101,8
	Def.	-3,2	-2,6	-4,3
L. 147/2013, art. 1, co. 6: Fondo sviluppo e coesione – Programmazione 2014-2020 (cap. 8000/8)	LV	6.669,8	6.850,0	7.600,2
	Def.	-761,0	-111,0	-86,0
L. 94/1997: Sistema informatico Ragioneria generale dello Stato (cap. 1228/1 e 7016/1)	LV	12,8	12,8	12,9
	Def.	-3,1	-	-
L. 147/2013, art. 1, co. 431, p. B: Fondo riduzione pressione fiscale (cap. 3833/1)	LV	370,0	370,0	370,0
	Def.	-370,0	-370,0	-370,0
Introdotti dal Senato				
L. 145/2018, art. 1, co. 106: Centrale di progettazione presso l'Agencia del Demanio (cap. 3901/3)	LV	100,0	100,0	100,0
	Def.	-95,0	-	-
L. 266/2005, art. 1, co. 86: contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa (cap. 7122/2)	LV	2.650,3	3.092,3	2.480,4
	Def.	-460,0	0	0
L. 195/1958: Consiglio superiore della Magistratura (cap. 2195/1 e 2)	LV	34,4	34,4	34,4
	Def.	-2,0	-2,0	-2,0
L. 196/2008, art. 34/ter, co. 5: Fondi riaccertamento residui perenti (capp. 3051/1 e 7591/1)	LV	77,6	80,7	100,7
	Def.	-3,0	-3,0	-3,0

DEFINANZIAMENTI		2020	2021	2022
SVILUPPO ECONOMICO				
L. 145/2018, art. 1, co. 95: Riparto Fondo investimenti Amm. Centrali: Risorse per la risoluzione delle crisi d'impresa (cap. 7342/8)	LV	38,0	20,0	-
	Def.	-30,0	-	-
L. 145/2018, art. 1, co. 95: Riparto Fondo investimenti Amm. Centrali: Contributo E.N.E.A.– Ricerca-Mission Innovation (cap. 7630/7)	LV	25,0	43,9	132,0
	Def.	-	-30,0	-60,0
L. 205/2017, art. 1, co. 1039, p. D: Risorse di parte corrente per favorire la transizione verso la tecnologia 5G (cap. 3150/1)	LV	13,9	18,0	19,0
	Def.	-	-2,0	-2,0
Introdotti dal Senato				
L. 196/2008, art. 34/ter, co. 5: Fondi riaccertamento residui perenti	LV	0,4	64,1	76,6
	Def.	-	-	-50,0
LAVORO E POLITICHE SOCIALI				
D.Lgs. 148/2015, art. 43, c. 6: Rifinanziamento Fondo per le politiche attive del lavoro (cap. 1230/3)	LV	52,0	32,0	20,0
	Def.	-7,0	-	-
L. 88/1989, art. 37: Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (cap. 4339/1)	LV	3.917,7	6.138,7	13.539
	Def.	-14,0	-14,0	-11,0
L. 106/2016, art. 9, c. 1, p. G.: Istituzione Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore (cap. 5247/1)	LV	39,0	21,1	35,0
	Def.	-5,0	-	-
D.Lgs. 117/2017, art. 73, c. 1: Interventi a sostegno degli enti del terzo settore (cap. 3523/1)	LV	22,0	22,0	22,0
	Def.	-5,0	-	-
L. 145/2018, art. 1, c. 255: Fondo per l'introduzione del Reddito di cittadinanza (cap. 2780/1)	LV	-	264,2	541,8
	Def.	-	-17,0	-17,0
GIUSTIZIA				
L. 354/1975, art. 9: Spese fornitura di vitto alle persone detenute (cap. 1766/1)	LV	130,0	130,0	130,0
	Def.	-10,0	-4,1	-
R.D. 787/1931: Spese per gli istituti di prevenzione e di pena (cap. 7321/1-/2)	LV	12,8	12,6	12,6
	Def.	-3,2	-3,2	-3,2
L. 205/2017, art. 1, c. 475: Fondo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario (cap. 1773/1)	LV	-	-	7,3
	Def.	-	-	-7,3
R.D. 2572/1923: Ordinamento degli uffici e del personale del ministero della giustizia e degli affari di culto (cap. 1451/13-/14-/16-/18 e 1562/28)	LV	99,3	100,9	98,4
	Def.	-5,0	-5,2	-4,5
L. 232/2016, art. 1, co. 140: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria (cap. 7203/8)	LV	244,7	116,5	75,8
	Def.	-6,5	-9,0	-5,0
L. 190/2014, art. 1, c. 526: Spese per gli uffici giudiziari (cap. 1550/1)	LV	156,4	155,3	153,8
	Def.	-4,4	-6,0	-6,0
DPR 115/2002: Spese di giustizia per intercettazioni (cap. 1363/1)	LV	218,8	218,8	218,8
	Def.	-2,0	-5,0	-5,0

DEFINANZIAMENTI		2020	2021	2022
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA				
L. 440/1997, art. 4: Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (cap. 1195/1)	LV	19,4	19,4	19,4
	Def.	-	-	-10,2
D.Lgs. 204/1998, art. 7: Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE) (cap. 7236)	LV	1.630,9	1.630,9	1.630,9
	Def.	-9,0	-11,0	-11,0
L. 296/2006, art. 1, co. 601: Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (capp. 1194/1, 1195/1, 1196/1, 1204/1)	LV	250,1	155,6	75,8
	Def.	-99,0	-87,2	-60,8
L. 296/2006, art. 1, co. 634: Interventi a favore dell'istruzione (capp. 1195/1, 1196/1, 1204/1)	LV	28,9	28,9	28,9
	Def.	-	-9,8	-26,0
L. 296/2006, art. 1, co. 870: Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (cap. 7245/1)	LV	45,6	45,6	45,6
	Def.	-12,7	-13,7	-14,7
L. 205/2017, art. 1, co. 1072: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese – Finanziamento progetti internazionali CTA E SKA in tecnologie innovative (cap. 7341/1)	LV	10,0	9,0	8,0
	Def.	-5,0	-4,0	-3,0
L. 145/2018, art. 1, co. 95: Riparto Fondo investimenti Amm. centrali –Prevenzione rischio sismico - Contributi alle regioni per oneri di ammortamento mutui per l'edilizia scolastica (cap. 7106/3)	LV	-	-	85,0
	Def.	-	-	-20,0
L. 145/2018, art. 1, co. 95: Riparto Fondo investimenti Amm. centrali –Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria - Fondo per l'edilizia universitaria (cap. 7266/2)	LV	20,0	20,0	30,0
	Def.	-	-10,0	-
INTERNO				
L. 689/1981, art. 11: Spese di custodia delle cose sequestrate (cap. 2955/2)	LV	50,0	50,0	50,0
	Def.	-10,3	-	-
L. 59/1997: Fondo per il federalismo amministrativo (cap. 1319/1)	LV	17,3	44,3	44,3
	Def.	-17,3	-32,3	-32,3
D.Lgs. 300/1999, art. 14, co. 2: Riordino organizzazione del Governo - spese gestione e manutenzione immobili (cap. 2731/18 – 2731/19 – 2737/5 – 2737/6 – 2738/7 – 2738/8)	LV	23,4	23,4	23,4
	Def.	-2,1	-2,1	-2,1
L. 469/1996: Fitto di locali e spese alloggio personale Corpo nazionale Vigili del fuoco (cap. 1901/9)	LV	28,0	27,0	27,0
	Def.	-2,0	-2,0	-2,0
L. 190/2014, art. 1, co. 181: Fondo minori non accompagnati (cap. 2353/1)	LV	169,6	169,6	189,6
	Def.	-5,0	-5,0	-5,0
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
L. 120/2002, art. 3: Convenzione sui cambiamenti climatici (cap. 2211)	LV	14,6	12,7	12,7
	Def.	-1,1	-2,3	-3,7

DEFINANZIAMENTI		2020	2021	2022
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI				
L. 205/2017, art. 1, c. 1072: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese – Mobilità sostenibile e sicurezza stradale (cap. 7582)	LV	10,0	35,0	15,0
	Def.	-	-10,0	-
L. 7/2009, art. 5, c. 1: Trattato di cooperazione tra l'Italia e la Grande Jamairia libica" (cap. 7800)	LV	0,1	146,7	146,7
	Def.	-	-80,0	-80,0
L. 574/1965: Modificazioni alla legge n. 589/1949, in materia di edilizia ospedaliera (cap. 7606)	LV	22,6	20,0	14,8
	Def.	-18,8	-16,2	-11,0
L. 457/1978, art. 36: Finanziamento per l'edilizia convenzionata-agevolata (cap. 1701)	LV	3,9	3,9	3,9
	Def.	-3,9	-	-
D.L. 112/2008, art. 11, c. 12: Riassegnazioni di entrata per realizzare un piano nazionale di edilizia abitativa (cap. 7440)	LV	3,5	-	-
	Def.	-3,5	-	-
L. 145/2018, art. 1, c. 95: Riparto Fondo investimenti Amm. centrali – Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria (cap. 7442)	LV	8,7	7,2	44,1
	Def.	-8,7	-7,2	-44,1
L. 205/2017, art. 1, c. 1072: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria (cap. 7442)	LV	30,9	-	-
	Def.	-30,9	-	-
L. 388/2000, art. 145, c. 33, p. 2: Edilizia residenziale (cap. 7437)	LV	7,7	7,7	7,7
	Def.	-1,8	-	-
L. 232/2016, art. 1 c. 140 p. E/bis: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese (Manutenzione straordinaria immobili cap. 7835/2 - Sviluppo componente aeronavale e sistemi di comunicazione delle capitanerie di porto - guardia costiera cap. 7853/4)	LV	7,5	12,5	20,5
	Def.	-3,0	-3,0	-2,0
L. 870/1986, art. 16: Servizi dei trasporti e della motorizzazione civile - spese gestione attrezzature tecniche per i servizi del dipartimento dei trasporti terrestri (cap. 1235/3)	LV	15,3	16,1	16,1
	Def.	-3,0	-3,0	-3,0
D.Lgs. 285/1992, art. 228, co. 2: Spese di funzionamento - procedimento centralizzato di conferma di validità della patente di guida (cap. 1296/3)	LV	4,4	4,4	4,4
	Def.	-2,0	-	-
D.Lgs. 250/1997, art. 7, co. 1: Contributo per il funzionamento dell'ENAC (cap. 1923/1)	LV	17,9	17,9	17,9
	Def.	-5,0	-5,0	-5,0
L. 145/2018, art. 1, co. 95 p. O-decies: Riparto Fondo investimenti Amm. centrali – Incentivi imprese private di autotrasporto (cap. 7309/3)	LV	36,1	38,6	-
	Def.	-6,1	-1,1	-
L. 190/2014, art. 1, co. 150: Interventi a favore del settore dell'autotrasporto (cap. 7309/2)	LV	25	25	-
	Def.	-12,9	-	-
L. n. 208/2015, art. 1, co. 654, p. 2: Spese compensazione oneri Autostrada ferroviaria Alpina, in particolare il Frejus (cap. 7290/3)	LV	5,0	5,0	5,0
	Def.	-3,0	-	-

DEFINANZIAMENTI		2020	2021	2022
L. n. 84/1994, art. 18-bis, co. 1: Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti (cap. 7264/1)	LV	56,0	56,0	56,0
	Def.	-10,0	-10,0	-10,0
L. 232/2016, art. 1, co. 140, p. B/primum: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Fondo per le infrastrutture portuali (cap. 7258/2)	LV	10,0	30,0	30,0
	Def.	-	-10,0	-
L. 190/2014, art. 1, c. 236: Competitività dei porti ed efficienza del trasferimento ferroviario all'interno dei sistemi portuali (cap. 7600/1)	LV	25,4	10,0	10,0
	Def.	-5,0	-5,0	-5,0
L. 145/2018, art. 1, co. 95, p. c/decies: Riparto Fondo investimenti Amm. centrali - Mobilità sostenibile e sicurezza stradale (Cap-pg: 7150/3, 7150/4, 7248/7, 7248/8, 7248/9, 7400/4, 7400/5)	LV	82,5	55,0	194,1
	Def.	-2,5	-13,1	-53,1
L. 205/2017 art. 1 c. 1072 p. B/decies: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Mobilità sostenibile e sicurezza stradale - completamento di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (cap. 7400/3)	LV	34,74	55,0	104,2
	Def.	-	-10,0	-
L. 205/2017 art. 1 c. 1072 p. B/decies: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Mobilità sostenibile e sicurezza stradale - Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche (cap. 7582/3)	LV	10,0	35,0	15,0
	Def.	-	-10,0	-
DIFESA				
D.Lgs. 66/2010, art.564: Spese di funzionamento del Ministero della difesa (cap. 4825/10)	LV	34,2	34,2	34,2
	Def.	-4,0	-4,0	-4,0
L 296/2006, art.1, co. 900: Fondo parco veicoli, sistemi operativi e infrastrutture Arma dei Carabinieri (cap. 7763/1)	LV	57,2	57,2	57,2
	Def.	-4,0	-4,0	-4,0
D.Lgs. 66/2010, art. 608: Spese di investimento del Ministero della difesa (cap. 7120/2)	LV	1.305,8	1.320,8	1.4231,3
	Def.	-44,0	-53,0	-68,0
L. 145/2018, art.1, co.95: Riparto Fondo investimenti Amm. centrali - Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni (cap. 7120/38)	LV	34,0	56,0	138,0
	Def.	-	-20	-
L. 205/2017 art. 1 c. 1072 p. E/duodecies: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche (cap. 7120/30)	LV	15,7	14,7	9,4
	Def.	-	-10,0	-
D.lgs. 66/2010, art.617: Fondo destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (cap. 1186/1)	LV	18,5	18,5	18,5
	Def.	-18,0	-18,0	-18,0
L. 289/2002, art. 23, co.1: Fondo da ripartire per spese concernenti consumi intermedi (cap. 1183/1)	LV	28,5	28,5	28,5
	Def.	-3,0	-28,0	-28,0

<i>DEFINANZIAMENTI</i>		2020	2021	2022
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
L. 145/2018, art. 1, co. 655: Fondo rotativo acquisto prima casa in prossimità terreno assegnato a nuclei familiari con più figli (cap. 7722/1)	LV	15,0	-	-
	Def.	-15,0	-	-
L. 244/2007, art. 2, c. 123: Piano irriguo nazionale (cap. 7438/5)	LV	44,5	47,8	44,5
	Def.	-2,6	-3	-2,6
D.L. 95/2012, art. 23- <i>quater</i> , c. 9: Trasferimento competenze dall'ASSI al MIPAF (cap./pg 2298/2 e 2298/5)	LV	15,0	15,0	15,0
	Def.	-1,5	-1,5	-1,5
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO				
D.Lgs. 42/2004, art. 110, co. 2: Incasso e riparto di proventi derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso di istituti culturali (cap. 4080/1, 5661/1)	LV	22,8	22,8	22,8
	Def.	-22,5	-22,5	-22,5
L. 145/2018, art. 1, co. 95: Riparto Fondo investimenti Amm. centrali – Tutela patrimonio culturale (cap. 8099/3)	LV	30,0	40,0	59,0
	Def.	-30,0	-30,0	-21,0
D.L. 59/2019, art. 2, co. 2: Quota degli utili erariali del gioco del lotto da destinare a recupero e conservazione dei beni culturali (cap. 7672/2)	LV	2,0	-	-
	Def.	-2,0	-	-
SALUTE				
L. 208/2015, art. 1, co. 946: Incremento Fondo sanitario nazionale (cap. 4386/1)	LV	50,0	50,0	50,0
	Def.	-	- 6,0	- 6,0

Tra i **definanziamenti** più rilevanti, si segnalano le seguenti riduzioni:

- **1.789 milioni nel 2020** e di 1.605 per gli anni successivi delle risorse destinate ai Centri autorizzati all'assistenza fiscale (**CAF**);
- **50 milioni sia per il 2021** che per il 2022 delle risorse destinate ad interventi relativi al rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento "**Casa Italia**";
- **100 milioni nel 2020** del credito di imposta **Industria 4.0**;
- **40 milioni nel 2020** e 81 milioni negli anni successivi del fondo per la **capitalizzazione delle imprese**;
- **761 milioni nel 2020**, 111 milioni nel 2021 e 86 milioni nel 2022 del **Fondo sviluppo e coesione**;
- **370 milioni** per ogni annualità delle risorse del **Fondo per la riduzione della pressione fiscale**;
- **30 milioni nel 2021** e 60 milioni nel 2022 del contributo all'ENEA per il programma "**Mission innovation**";
- **99 milioni nel 2020**, 87 milioni nel 2021 e 61 milioni nel 2022 delle risorse del Fondo per il funzionamento delle **istituzioni scolastiche**;

- **80 milioni** sia per il 2021 che per il 2022 delle risorse relative ad opere infrastrutturali previste dal trattato di cooperazione con la “**Grande Jamairia libica**”;
- **22,5 milioni** per ciascuna annualità delle risorse provenienti dalla vendita di **biglietti di ingresso negli istituti culturali**;
- **30 milioni sia per il 2020** che per il 2021 e 21 milioni per il 2022 di risorse destinate alla tutela del **patrimonio culturale**;
- **l’annullamento** delle risorse (15 milioni per il 2020) del **Fondo** rotativo acquisto **prima casa in prossimità terreno** assegnato a nuclei familiari con **più figli**, introdotto con la legge di bilancio per il 2019.

Tra i **definanziamenti** introdotti nel corso dell’esame al **Senato** si segnalano le seguenti riduzioni:

- **95 milioni** nel 2020 delle somme destinate all’Agenzia del Demanio per la **Centrale di progettazione**;
- **460 milioni** per il 2020 del contributo in conto impianti a **Ferrovie dello Stato S.p.A.** (in quanto anticipato al 2019 dal D.L. n. 124 del 2019).

Riprogrammazioni

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIPROGRAMMAZIONI		2020	2021	2022	2023 e ss.	Anno terminale
ECONOMIA E FINANZE						
L. 205/2017, art. 1, c. 1072, p. F/bis: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Agenzia del Demanio per interventi di finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale (cap. 7759/5)	LV	38,0	15,0	30,0	n.d.	
	Ripr.	-20,0	+10,0	+10,0	-	2022
L. 232/2016, art. 1, co. 140, p. H/primum: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Interventi relativi al rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento Casa Italia (cap. 7458/1)	LV	100,0	100,0	100,0	n.d.	
	Ripr.	-50,0	-	-	+50,0	2024
L. 266/2005, art. 1, co. 86: Contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa (cap. 7122/2)	LV	3.090,3	2.852,3	2.280,4	n.d.	
	Ripr.	-400,0	+200,0	+200,0	-	2022
L. 448/1998, art. 50, co. 1, p. C: Edilizia sanitaria pubblica (cap. 7464/1)	LV	905,0	2.390,0	1.210,0	n.d.	
	Ripr.	-400,0	-1.420,0	-	+1.820,0	2025
L. 147/2013, art. 1, co. 6: Fondo sviluppo e coesione – Programmazione 2014-2020 (cap. 8000/8)	LV	6.669,8	6.850,0	7.600,2	n.d.	
	Ripr.	+1.000,0	-200,0	-410,0	-390,0	2023
Introdotti dal Senato						
L. 205/2017, art. 1, co. 1072, p. F/bis: Edilizia pubblica - Guardia di Finanza (cap. 7852/2)	LV	15,7	6,8	17,3	205,4	
	Ripr.	-	+10,0	-	-10,0	
L. 205/2017, art. 1, co. 1072, p. M/bis: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico - Guardia di Finanza (cap. 7837/4)	LV	24,6	23,9	32,9	374,9	
	Ripr.	-	+10,0	-	-10,0	
L. 205/2017, art. 1, co. 1072, p. G/bis: Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni (cap. 7298/3)	LV	130,0	30,0	50,0	571,1	
	Ripr.	-	-20,0	-	+20,0	
SVILUPPO ECONOMICO						
L. 266/1997, art. 4, co.3: Programmi tecnologici per la difesa – area nazionale – Eurofighter (cap. 7421/20)	LV	895,0	914,2	85,0	n.d.	
	Ripr.	-60,0	-	+20,0	+40	2023
L. 808/1985, art. 3, c. 1, p. A: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie del settore aeronautico (cap. 7432/2)	LV	50,0	140,0	80,0	n.d.	
	Ripr.	-40,0	-	+20	+20	2023
L. 145/2018, art. 1, co. 95: Riparto Fondo investimenti Amm. Centrali - Unità navali FREMM - riprogrammazione forniture (cap. 7419/5, 7421/26, 7421/27, 7485/11)	LV	0	130,0	230,0	n.d.	
	Ripr.	0	+119,0	+529,1	-648,1	2023

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
L. 147/2013, art. 1, co. 68: ANAS (cap. 7002/1)	LV	2.990,0	-	-	-	
	Ripr.	-200,0	+100,0	+100,0	-	2022
L. 145/2018, art. 1, c. 95 p. B/decies: Riparto Fondo investimenti Amm. Centrali - Mobilità sostenibile e sicurezza stradale (cap. 7150/3 - 7150/4 - 7248/7 - 7248/8 - 7248/9 - 7400/4 - 7400/5)	LV	82,5	54,9	194,1	n.d.	
	Ripr.	-25,0	-	+25,0	-	2023
L. 205 del 2017, art. 1, c. 1072, p. B/decies: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Mobilità sostenibile e sicurezza stradale (cap 7400/3)	LV	34,7	55	104,2	n.d.	
	Ripr.	-25,0	-	-	+25,0	2023
DIFESA						
D.Lgs 66/2010, art 608: Spese di investimento del Ministero della difesa (cap. 7120/2)	LV	1.305,8	1.320,8	1.431,3	n.d.	
	Ripr.	-100	-	-	+100	2023
L. 145/2018, art. 1, co. 95: Riparto Fondo investimenti Amm. Centrali - Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni (cap. 7120/38)	LV	34	56	138	n.d.	
	Ripr.	+5,1	+21,4	+66,5	-93,0	2033
L. 145/2018, art.1, co.95p. M/duodecies: Riparto Fondo investimenti Amm. Centrali - Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso (cap. 7120/40)	LV	40	50,3	173,6	n.d.	
	Ripr.	-	+72	+111,5	-183,5	2033
L. 205/2017, art.1, co.1072 p. F/duodecies: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Edilizia pubblica, compresa quella scolastica (cap. 7120/31)	LV	-	6,6	12	n.d.	
	Ripr.	-	+14,4	+10	-24,4	2033
L. 205/2017, art.1,co.1072 p. H/duodecies: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Digitalizzazione delle amministrazioni statali (cap. 7120/33)	LV	11,1	8	8	n.d.	
	Ripr.	-	+10,5	+5	-15,5	2033
L. 232/2016, art 1, co.140 p. F/ter: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni (cap. 7120/27)	LV	134	215	149	n.d.	
	Ripr.	+29,6	+95,9	+6,8	-132,3	2033
	Ripr.					

Per quanto riguarda le **riprogrammazioni** disposte in Sezione II, si segnalano, per rilevanza, le seguenti:

- il contributo in conto impianti a **Ferrovie dello Stato Spa** viene ridotto di 400 milioni nel 2020, che vengono spostati per 200 milioni al 2021 e per 200 milioni al 2022;
- le risorse destinate **all'edilizia sanitaria** vengono ridotte per 400 milioni nel 2020 e di 1.420 milioni nel 2021, con conseguente spostamento di oltre 1,8 miliardi agli anni 2023 e successivi;

- l'anticipo di risorse **Fondo sviluppo e coesione** (FSC) per **1 miliardo** di euro **all'anno 2020**, con riduzioni compensative per 200 milioni nel 2021, per 410 milioni nel 2022 e per 390 milioni nel 2023 e anni successivi;
- i trasferimenti ad **ANAS** relativi al 2020 vengono **ridotti di 200 milioni**, che vengono spostati per 100 milioni sia al 2021 che al 2022.

Riprogrammazioni rilevanti riguardano anche il settore della Difesa, relativamente alle forniture e ai programmi aeronautici che interessano gli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della difesa.

Articolo 19 *(Entrata in vigore)*

La legge di bilancio entra in vigore il **1° gennaio 2020**, ove non diversamente previsto.

Una diversa entrata in vigore è stabilita da alcune disposizioni.

Prevedono l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*:

- comma 84 (Sblocca Italia)
- comma 367 (Fondo unico per lo spettacolo);
- comma 866 (Accordi tra Governo e regioni Sicilia e Sardegna);

Prevedono l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*:

- commi 736-737 (Royalties).